

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 novembre 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA AREHULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85091

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1989, n. 59.

Ordinamento della polizia locale Pag. 8

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1989, n. 60.

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nel territorio abruzzese Pag. 10

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1989, n. 61.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 settembre 1988, avente per oggetto: «Provvidenze a favore del centro di recupero rapaci e selvatici» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1989, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1977, n. 24, avente per oggetto: «Istituzione e compiti dell'Azienda regionale abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina (ARAPIS)» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1989, n. 63.

Contributi per la costruzione di monumenti e per iniziative di carattere culturale Pag. 12

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1989, n. 64.

Erogazione di anticipazione a favore degli allevatori degli indennizzi per l'abbattimento di animali colpiti da malattie infettive Pag. 13

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1989, n. 65.

Contributo all'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» con sede a Teramo per la realizzazione di un programma di ricerca sulla brucellosi ovina in collaborazione con la Comunità economica europea Pag. 14

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 66.

Interventi a favore del liceo musicale «G. Braga» di Teramo. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 67.

Integrazione dell'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante: «Norme sulla promozione culturale» Pag. 15

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 68.

Integrazione alla legge regionale concernente interventi a favore del liceo musicale «G. Braga» di Teramo Pag. 15

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 69.

Integrazione finanziamento legge regionale 12 gennaio 1988, n. 5, riguardante rifinanziamento Bollettino regionale di informazione agricola Pag. 15

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 70.

Integrazione finanziamento legge regionale 12 aprile 1988, n. 38, concernente interventi in favore delle cooperative e delle imprese agricole Pag. 16

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 71.

Interventi in favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988 Pag. 16

LEGGI REGIONALI 22 agosto 1989, n. 72

Integrazione finanziamento per l'anno 1989 della legge regionale n. 95 del 24 dicembre 1982, concernente: «Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche e acquacoltura».
Pag. 17

LEGGI REGIONALI 29 agosto 1989, n. 73

Adeguamento della dotazione organica del servizio per la protezione civile
Pag. 17

LEGGI REGIONALI 29 agosto 1989, n. 74

Norme integrative e modificative alla legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, avente per oggetto: «Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella regione Abruzzo»
Pag. 17

LEGGI REGIONALI 30 agosto 1989, n. 75

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 2 giugno 1988, n. 45, e 11 novembre 1986, n. 63, concernenti la normativa sulla prima occupazione giovanile
Pag. 19

LEGGI REGIONALI 5 settembre 1989, n. 77

Interpretazione autentica della legge regionale 12 aprile 1988, n. 38, recante: «Interventi in favore delle cooperative e delle imprese agricole»
Pag. 19

LEGGI REGIONALI 5 settembre 1989, n. 78

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 luglio 1983, n. 54, e successive modifiche e integrazioni. (Cave).
Pag. 20

LEGGI REGIONALI 7 settembre 1989, n. 79

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1981, n. 34, ed abrogazione della legge regionale 5 agosto 1982, n. 54, relative agli interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps
Pag. 20

LEGGI REGIONALI 7 settembre 1989, n. 80

Proroga alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 28 dicembre 88, n. 101: «Norme integrative alle disposizioni in materia di formazione professionale».
Pag. 20

LEGGI REGIONALI 7 settembre 1989, n. 81

Rideterminazione del contributo previsto dalla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli invalidi civili
Pag. 21

LEGGI REGIONALI 12 settembre 1989, n. 83

Norme per l'acquisizione di immobili da adibire a sede delle strutture della Regione
Pag. 21

LEGGI REGIONALI 14 settembre 1989, n. 84

Disposizioni integrative all'art. 25 della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11; concernente la costituzione del Consorzio di bonifica del Fucino
Pag. 22

LEGGI REGIONALI 14 settembre 1989, n. 85

Norme sulla disciplina delle case di cura private
Pag. 23

LEGGI REGIONALI 26 settembre 1989, n. 86

Piano regionale di risanamento delle acque
Pag. 31

LEGGI REGIONALI 28 settembre 1989, n. 87

Istituzione della riserva naturale del Voltigno e Valle d'Anagni.
Pag. 33

LEGGI REGIONALI 17 ottobre 1989, n. 88

Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1988.
Pag. 35

LEGGI REGIONALI 17 ottobre 1989, n. 89

Assestamento e seconda variazione del bilancio di previsione 1989
Pag. 35

LEGGI REGIONALI 24 ottobre 1989, n. 90

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1988-1990. Personale regionale
Pag. 35

LEGGI REGIONALI 25 ottobre 1989, n. 91

Interventi della regione Abruzzo a favore degli studenti partecipanti al progetto ERASMUS per l'anno accademico 1989-90
Pag. 38

LEGGI REGIONALI 9 novembre 1989, n. 92

Applicazione, da parte dei comuni, delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale in materia di commercio, fiere e mercati
Pag. 38

LEGGI REGIONALI 15 novembre 1989, n. 93

Provvedimenti finanziari straordinari per l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Pescara
Pag. 39

LEGGI REGIONALI 15 novembre 1989, n. 94

Interventi promozionali alternativi al ricovero in favore delle persone anziane a rischio
Pag. 39

LEGGI REGIONALI 15 novembre 1989, n. 95

Iniziative in favore del diritto allo studio universitario, consistenti nella realizzazione della casa dello studente in Teramo, Pescara e Chieti
Pag. 40

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1989, n. 96.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1979, n. 4, e successive modifiche, recante assegnazione di fondi ai comuni per l'acquisto di apparecchi Optacon per i non vedenti Pag. 41

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1989, n. 97.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1987, n. 26: «Istituzione della riserva naturale controllata "Lago di Penne"» Pag. 41

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1989, n. 98.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1984, n. 31, (energia) Pag. 42

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1989, n. 100.

Interventi regionali per la difesa dell'ambiente per l'anno 1989. Pag. 44

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 101.

Modifica ed integrazione della legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15, recante: «Norme per la organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori». Pag. 46

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 102.

Adeguamento del contributo regionale per le spese di funzionamento, all'Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'artigianato in Abruzzo Pag. 46

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 103.

Nulla osta per l'impiego degli autobus di linea in servizio di noleggio occasionale ed eccezionale Pag. 46

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 104.

Contributo al Teatro stabile di L'Aquila (TSA) per l'anno 1989. Pag. 47

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 105.

Svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo, da parte della regione Abruzzo Pag. 47

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1989, n. 106.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, recante norme sulla previdenza e indennità di fine mandato dei consiglieri regionali Pag. 48

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1989, n. 107.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 1989, n. 9: «Tutela ed incremento fauna ittica nelle acque interne». Pag. 49

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1989, n. 108.

Utilizzazione delle somme pervenute alla Regione per effetto della soppressione dell'imposta di soggiorno Pag. 49

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1989, n. 109.

Proroga della concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione straordinaria di cassa in favore dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo (A.S.T.) di Pescara. Pag. 50

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1989, n. 110.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 76, concernente il comitato regionale di controllo e le sezioni provinciali di controllo Pag. 50

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1990, n. 1.

Norme provvisorie per l'approvazione dei programmi di attività dei centri di servizi culturali regionali per l'anno 1990. Pag. 50

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1990, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1986, n. 55, e legge regionale 29 giugno 1988, n. 52, recanti norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione. Pag. 51

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1990, n. 3.

Proroga del regime provvisorio nella gestione finanziaria delle opere acquedottistiche. Integrazione all'art. 42 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66 Pag. 52

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1990, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 Pag. 52

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1990, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1987, n. 48 recante: «Utilizzazione della quinta qualifica funzionale di collaboratore professionale» Pag. 52

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1990, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 66 del 16 settembre 1987, concernente: «Norme per la individuazione degli enti destinatari delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno ed attualmente in gestione provvisoria da parte della Regione ed altri» e successive modificazioni Pag. 53

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1990, n. 7.

Norme transitorie per la compilazione della nuova classificazione alberghiera Pag. 53

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1990, n. 8.

Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico. Integrazione norme di funzionamento Pag. 54

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1990, n. 9.

Subdelega ai comuni delle competenze regionali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989: «Nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione» Pag. 54

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1990, n. 10.

Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo Pag. 54

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1990, n. 11.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 71 del 3 novembre 1987, recante: «Disciplina per la installazione degli impianti elettrici ed elettronici» Pag. 59

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 12.

Bilancio di previsione per l'esercizio 1990 e bilancio triennale 1990/92. Pag. 60

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 13.

Sanatoria per ottenere i benefici della legge regionale n. 38/1988 (Cooperative agricole) Pag. 60

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1990, n. 14.

Norme per l'intervento finanziario in favore di consorzi per lo sviluppo industriale Pag. 60

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1990, n. 15.

Legge 18 gennaio 1989, n. 14, art. 5 - Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e che operano presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo Pag. 61

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1990, n. 16.

Comitato di valutazione per acquisizione ed alienazione immobili Pag. 62

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1990, n. 17.

Contributo per la costruzione di un monumento ai caduti presso il cimitero urbano di Giulianova Pag. 62

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1990, n. 18.

Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1984, n. 15, recante: «Disciplina della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna» Pag. 63

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1990, n. 19.

Interventi contributivi in favore delle società operale di mutuo soccorso Pag. 63

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1990, n. 20.

Contributi a favore dei soggetti che promuovono la partecipazione della comunità esterna alla risocializzazione dei detenuti Pag. 63

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1990, n. 21.

Contributo all'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di L'Aquila Pag. 64

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 22.

Provvidenze a favore delle casalinghe Pag. 65

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 23.

Modifiche alla legge regionale, recante provvidenze a favore delle casalinghe, approvata dal consiglio regionale in data 14 febbraio 1990, con atto n. 134/5 Pag. 65

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 24.

Contributo al comune di L'Aquila per iniziative in favore di minori devianti Pag. 66

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 1984, n. 19 (e successive modifiche), recante: «Istituzione del consiglio sanitario regionale» Pag. 66

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 26.

Versamento della restante quota di capitale sociale della Finanziaria regionale abruzzese S.p.a. Pag. 68

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 27.

Contributo a favore dell'osservatorio astronomico di Collurania - Teramo Pag. 69

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 28.

Iniziativa in favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali Pag. 69

REGIONE MARCHE**LEGGE REGIONALE 3 marzo 1990, n. 9.**

Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Pag. 71

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1990, n. 10.

Contributo alla fondazione «Gioacchino Rossini» Pag. 82

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1990, n. 11.

Celebrazione del 700° anniversario della fondazione dell'università di Macerata Pag. 82

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1990, n. 12.

Modifica alla legge regionale concernente: «Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 1990, n. 209 Pag. 83

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1990, n. 13.

Norme edilizie per il territorio agricolo Pag. 84

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1990, n. 14.

Concessione al Consorzio acquedotto Valle dell'Esino di un contributo straordinario per il reperimento di nuove portate dalle sorgenti di Gorgovivo Pag. 87

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 15.

Norme in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 delega alle province. Pag. 87

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 16.

Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale. Pag. 89

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1990, n. 17.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 recante: «Norme di attuazione della legge 2 maggio 1983, n. 156 concernente: "Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982"». Pag. 97

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1990, n. 18.

Istituzione del ruolo regionale speciale ad esaurimento del personale addetto alle attività di formazione professionale. Pag. 98

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1990, n. 19.

Istituzione e disciplina dei servizi autonomi di allergologia respiratoria (AR). Pag. 99

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1990, n. 20.

Integrazione alla legge regionale: «Istituzione e disciplina dei servizi autonomi di allergologia respiratoria» approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 febbraio 1990, n. 214. Pag. 100

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1990, n. 21.

Realizzazione di un complesso immobiliare da destinare agli uffici della Regione Pag. 101

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1990, n. 22.

Legge urbanistica regionale Pag. 101

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1990, n. 23.

Modificazione e integrazione della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni, in materia di previdenza dei consiglieri della regione Marche Pag. 107

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1990, n. 24.

Modificazione della legge regionale 6 giugno 1988, n. 19 relativa a norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt Pag. 107

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 25.

Contributo annuale all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund, delegazione delle Marche per la gestione del Centro recupero selvatici Pag. 108

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1990, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1986, n. 17 recante disposizioni sulle farmacie rurali Pag. 108

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1990, n. 18.

Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 1987 dell'Ente regione di sviluppo agricolo per il Molise «Giacomo Sedati» Pag. 108

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1990, n. 19.

Norme in materia di controllo sugli atti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione Pag. 109

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1990, n. 20.

Legge regionale 13 settembre 1989, n. 15 - Modificazioni. Pag. 109

LEGGE REGIONALE-2 maggio 1990, n. 21.

Interventi in favore delle persone anziane Pag. 110

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 22.

Interventi in favore dell'edilizia abitativa Pag. 114

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 23.

Interventi a favore dei pescatori ed imprenditori di pesca singoli o associati danneggiati da avverse condizioni ambientali o da eventi calamitosi in mare Pag. 118

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1990, n. 24.

Provvidenze in favore delle associazioni di tutela degli invalidi. Pag. 119

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1990, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4/90. Pag. 120

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1990, n. 26.

Testo unico degli interventi regionali per manifestazioni ed attività sportiva e per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti ed attrezzature sportive Pag. 120

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1990, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali nn. 3/83 e 14/87 in materia di formazione professionale Pag. 122

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 24.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1985 n. 22: «Norme per diminuire il fenomeno del randagismo» come modificata dalla legge regionale 9 dicembre 1986, n. 33. Pag. 123

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 25.

Norme sanitarie e di protezione sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici Pag. 125

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 26.

Norme in materia di contributi per strutture destinate a soggetti tossicodipendenti e soggetti a rischio Pag. 126

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 27.

Utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 riguardante contributi a sostegno di investimenti nel settore turistico-alberghiero Pag. 127

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7: «Norme per la promozione culturale» Pag. 128

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 29.

Adeempimenti per la realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo investimenti ed occupazione per l'anno 1989 Pag. 131

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 30.

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica. Pag. 133

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 31.

Norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici. Pag. 135

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 32.

Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria Pag. 136

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 33.

Integrazioni alla legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 come modificata dalla legge regionale 8 novembre 1988, n. 59 sulla prevenzione e trattamento della tossicodipendenza Pag. 138

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 34.

Attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale, misure urgenti in materia di edilizia residenziale ed istituzioni di un fondo sociale Pag. 139

REGIONE SICILIA**LEGGE 29 maggio 1990, n. 2.**

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della regione Sicilia per l'anno finanziario 1990 Pag. 142

LEGGE 17 aprile 1990, n. 3.

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1988 Pag. 142

LEGGE 17 aprile 1990, n. 4.

Assessment del bilancio della Regione e del bilancio dell'azienda delle foreste demaniali della regione Sicilia per l'anno finanziario 1989 Pag. 142

LEGGE 17 aprile 1990, n. 5.

Impiego di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto della Regione per il triennio 1990-1992 Pag. 143

LEGGE 17 aprile 1990, n. 6.

Bilancio di previsione della regione Sicilia e dell'azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992 Pag. 144

LEGGE 25 maggio 1990, n. 7.

Interventi finanziari urgenti per l'anno 1990 in materia di turismo, sport e trasporti Pag. 144

LEGGE 6 giugno 1990, n. 8.

Norme per favorire l'aggiornamento dei pubblici dipendenti e lo sviluppo della telematica al servizio della pubblica amministrazione Pag. 145

LEGGE 6 giugno 1990, n. 9.

Interventi in favore della circoscrizione Sicilia di Amnesty International Pag. 145

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 5 marzo 1990, n. 23.**

Disciplina provvisoria del rapporto di lavoro dei dipendenti della ex Cassa per il Mezzogiorno trasferiti alla regione Lazio con decreto ministeriale 4 agosto 1983, n. 13293 Pag. 146

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1990, n. 24.

Modifica ed integrazione all'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 20 Pag. 146

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1990, n. 25.

Modifica all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 avente ad oggetto: «Norme per la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo» Pag. 146

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 26.

Finanziamenti ai comuni per interventi in relazione alla presenza di stranieri, profughi e/o apolidi Pag. 147

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 27.

Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica Pag. 147

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 28.

Nome per favorire il reimpiego di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinari (CIGS) Pag. 149

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 29.

Ulteriore finanziamento e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, concernente: «Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi» e alla legge regionale 20 giugno 1984, n. 29, concernente: «Ulteriore finanziamento e modifica alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 17» Pag. 150

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1990, n. 30.

Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 recante: «Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica». Pag. 151

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1990, n. 31.

Modifiche alla dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali e norme per la copertura dei posti vacanti. Modifiche alla normativa che disciplina il comando. Pag. 153

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 32.

Istituzione del comune di San Cesareo Pag. 154

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 33.

Definizione delle situazioni determinate dall'articolo 51 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 Pag. 154

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 34.

Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali Pag. 155

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 35.

Promozione della costituzione del Business innovation center Lazio - B.I.C. Lazio Pag. 155

REGOLAMENTO REGIONALE 3 aprile 1990, n. 1.

Regolamento per l'amministrazione del fondo di indennità di fine mandato istituito fra i consiglieri della regione Lazio con legge regionale 7 giugno 1987, n. 4 Pag. 156

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1989, n. 59.

Ordinamento della polizia locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 16 straordinario del 13 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Funzioni della polizia municipale

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia municipale attribuite o delegate ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 2.

Compiti degli addetti alla polizia municipale

1. Gli addetti al servizio di polizia municipale, nel territorio di competenza, provvedono a:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria, la vigilanza ittico venatoria;

b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche competenti, nonché in caso di privati infortuni;

c) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;

d) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;

e) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato e della protezione civile;

f) svolgere compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge.

2. Nell'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, di cui alle lett. e) ed f) del precedente comma, gli addetti al servizio di polizia municipale sono posti, operativamente, alle dipendenze della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese con l'autorità comunale e previa messa a disposizione degli addetti stessi da parte della autorità medesima.

Art. 3.

Svolgimento dell'attività sul territorio

1. Le attività di polizia si svolgono, di norma, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, o di quello presso cui il personale sia stato distaccato o comandato.

2. Sono ammessi distacchi o comandi degli addetti, previa apposita intesa fra gli enti interessati, con la quale è altresì disciplinata la dipendenza funzionale e il potere disciplinare. Di essi sarà data comunicazione al prefetto, quando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza.

3. Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza.

4. Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

5. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse, nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego in materia di mobilità del personale, sulla base di appositi piani concordati tra le amministrazioni interessate. Delle missioni va data preventiva comunicazione al Prefetto.

Art. 4.

Dipendenza del servizio di polizia municipale

1. La polizia municipale è alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato, che vi sovraintende impartendo disposizioni e direttive, oltreché vigilando sullo svolgimento del servizio.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Art. 5.

Modalità di esercizio del servizio e segni distintivi

1. Il servizio è svolto in uniforme, tranne che in particolari casi, nei quali è necessario essere in abiti civili per l'espletamento del servizio, previa autorizzazione da parte delle autorità indicate al precedente art. 4.

2. L'uniforme degli addetti alla polizia municipale è stabilita, nel modello e nelle ulteriori caratteristiche per ciascun capo, dall'allegato A della presente legge.

3. I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla polizia municipale recano lo stemma e la denominazione dell'ente di appartenenza nonché il numero personale di matricola.

Essi sono conformi ai modelli previsti dall'allegato B della presente legge.

4. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla polizia municipale, in relazione alle funzioni attribuite, sono stabiliti dall'allegato C della presente legge.

Art. 6.

Caratteristiche dei mezzi

1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato D della presente legge.

Art. 7.

Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale

1. La polizia municipale provvede all'espletamento delle funzioni indicate dall'art. 2.

2. In ogni comune il servizio di polizia municipale deve essere svolto con modalità che ne consentono la fruizione per tutti i giorni dell'anno.

A tale fine i comuni possono adottare idonee forme di intesa o di collaborazione.

3. I comuni singoli o associati, nei quali gli adempimenti di polizia municipale sono espletati da almeno sette operatori, possono procedere all'istituzione del Corpo di polizia municipale.

4. La dotazione organica della polizia municipale prevede, di norma, un addetto per ogni 700 abitanti. Tuttavia in ciascun comune dovranno essere previsti, comunque, due addetti alla polizia municipale.

5. Nei comuni di classe I/A, I/B e II, la dotazione organica del Corpo non può essere inferiore ad un addetto per ogni 1.000 abitanti.

Art. 8.

Regolamento comunale

1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, l'attività e le funzioni del personale di polizia municipale, sono disciplinati dal regolamento comunale, sulla base della legislazione vigente e dei parametri stabiliti dalla presente legge.

a) Gli addetti alla polizia municipale sono distinti per gradi in comandante, ufficiali, Sottufficiali, Operatori di p.m.; i gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico; vengono determinati per il comandante e gli ufficiali dalla classe cui sono assegnati i comuni, per i sottufficiali dall'anzianità di servizio avendo come riferimento analogico la legge 22 novembre 1973, n. 872.

Nei comuni di classe I/A il comandante della P.M. riveste il grado di colonnello.

Nei comuni di classe I/B, capoluoghi di provincia, il comandante riveste il grado di tenente colonnello.

Nei comuni di classe I/B non capoluoghi di provincia il comandante della P.M. riveste il grado di maggiore.

Nei comuni di classe 2 il comandante della P.M. riveste il grado di capitano.

Nei comuni di classe 3, il comandante della P.M. riveste il grado di tenente.

Nei comuni di classe 4, ove l'organico preveda almeno due posti di vigile urbano, uno deve essere riservato al posto di sottufficiale.

Art. 9.

Modalità di reclutamento

1. Il personale di polizia municipale è assunto mediante pubblico concorso, regolato dalle norme di accesso previste dai decreti del Presidente della Repubblica attuativi degli accordi nazionali di comparto, disciplinati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalità fissate nei decreti del Presidente della Repubblica attuativi degli accordi nazionali di comparto, disciplinati dalla sopracitata legge, e integrate con un esperto designato dalla Giunta Regionale.

TITOLO III

COLLABORAZIONE TRA COMUNI

Art. 10.

Gestione intercomunale

Per la gestione di servizi relativi alle funzioni di polizia municipale sul territorio, sia permanenti che occasionali, i comuni possono istituire forme di collaborazione tra di loro, prevedendo l'impiego del personale su tutto il territorio interessato, nonché l'organizzazione di strutture e strumenti operativi.

Art. 11.

Affidamento della gestione associata

Alle comunità montane o associazioni sovracomunali può essere affidato dai comuni l'esercizio del servizio di polizia municipale, previa intesa sulla reciproca utilizzazione temporanea del personale e dei mezzi operativi per il conseguimento di obiettivi comuni.

Art. 12.

Rappresentanza legale

Nella ipotesi di gestione associata dei Servizi, le direttive al personale di polizia municipale, fatta salva la competenza di ciascun Sindaco nell'ambito del proprio comune, sono impartite dal legale rappresentante della Associazione sovracomunale.

TITOLO IV

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Art. 13.

Scuola regionale

1. La Regione promuove ed organizza presso il Centro Regionale Abruzzese per la formazione di dipendenti pubblici, istituito con legge regionale 26 novembre 1987, n. 80, corsi per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale di polizia locale.

2. Per la realizzazione dei corsi di cui al precedente comma sono stipulate apposite convenzioni tra gli Enti Locali che se ne avvalgono e la Giunta Regionale. Nella convenzione vengono definiti, tra l'altro, gli oneri a carico degli Enti Locali citati, in base alla tipologia dei corsi ed al numero dei partecipanti.

Art. 14.

Finalità dei corsi

I corsi hanno, in particolare, il fine di:

A) attuare corsi di aggiornamento professionale per agenti già in servizio;

B) svolgere corsi di specializzazione nei vari settori di polizia locale di cui alla presente legge.

Art. 15.

Corsi

1. La tipologia, il programma, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi saranno indicati dal comitato tecnico di cui al successivo articolo 16, sentiti gli Enti Locali interessati, in rapporto all'ambito di attività e ai profili professionali richiesti.

2. Ai corsi sono ammessi gli operatori di polizia locale (ufficiale, agenti, sottufficiali) inviati dagli Enti Locali della Regione.

3. Il numero complessivo dei partecipanti sarà determinato, di volta in volta, tenendo conto delle richieste dei singoli Enti Locali e seguendo il criterio di rotazione, per garantire la più ampia rappresentanza di Enti Locali in ciascun corso, al fine di consentire il processo di regionalizzazione dei Servizi di polizia locale.

4. Ai corsi potranno essere ammessi operatori di polizia locale di comuni di altre Regioni, in relazione alla disponibilità dei posti nei corsi.

TITOLO V

COMITATO TECNICO REGIONALE

Art. 16.

Comitato Tecnico

1. Il presidente della Giunta Regionale con proprio decreto, nomina il comitato tecnico per la polizia locale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale. Esso dura in carica 5 anni ed è composto da:

il Componente la Giunta Regionale delegato al Settore Enti Locali, che lo presiede;

il Responsabile del Centro regionale abruzzese per la formazione di dipendenti pubblici;

il dirigente del servizio competente del Settore Enti Locali;

tre rappresentanti degli Enti Locali designati rispettivamente dall'A.N.C.I., U.P.I. e U.N.C.E.M.;

tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

un esperto designato dalle sezioni abruzzesi dell'Associazione Nazionale Vigili Urbani.

2. In caso di omessa designazione di alcuni dei membri, il presidente della Giunta Regionale assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedervi. Qualora l'omissione si protragga, provvede ugualmente alla nomina dei soggetti già designati. In tal caso il comitato risulta composto, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore Enti Locali, indicato dal dirigente del servizio.

4. Ai Componenti del Comitato sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, l'indennità di trasferta e il rimborso spese, di cui alla legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15.

Art. 17.

Compiti del Comitato

1. Il Comitato tecnico regionale ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale.

2. Esso, in particolare, oltre ai compiti previsti dal precedente art. 15, provvede ad esprimere alla Giunta Regionale pareri in merito alle prescrizioni di cui alla presente legge, nonché proposte sulle iniziative atte a migliorare, comunque, l'efficienza dei servizi.

TITOLO VI

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 18.

Applicazione ad altri Enti Locali

1. Gli Enti Locali diversi dai comuni esercitano le funzioni di polizia locale di cui sono titolari anche a mezzo di appositi Servizi, disciplinati dai regolamenti dell'Ente di appartenenza.

2. A questi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla presente legge, sostituendo al comune e ai suoi organi l'Ente Locale e gli organi corrispondenti.

3. Per quanto attiene alla divisa, fermo restando quanto previsto dall'allegato A, i colori saranno grigio chiaro per quella di rappresentanza, e verde loden per quella ordinaria.

Art. 19.

Regolamenti degli Enti locali

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano i loro regolamenti.

2. Decorsi inutilmente i termini suddetti, il CO.RE.CO. e le Sezioni Provinciali, nominano un commissario, che provvede all'adozione dei relativi atti.

3. I comuni entro i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguarsi a tutte le disposizioni in essa contenute.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 16, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 011425 dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 1989 e successivi.

2. Agli oneri derivanti dal precedente art. 13, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, del bilancio per l'esercizio 1989.

Stato di Previsione dell'entrata

Cap. 37205 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Titolo 3, Categoria 7) denominato «Entrate derivanti da quote a carico degli Enti Locali per l'organizzazione di corsi per operatori di polizia locale»:

in aumento L. 20.000.000

Stato di Previsione della spesa

Cap. 032430 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Settore 3, Titolo 2; Sezione 1, Categoria 4) denominato «Spese per la realizzazione di corsi per operatori di polizia locale»:

in aumento L. 20.000.000

3. Per gli esercizi successivi al 1989, le relative leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per le attività di cui al precedente art. 13, nei limiti dei presunti introiti di cui al medesimo art. 13.

Art. 21.

Norma finale

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 luglio 1989

MATTUCCI

(Omissis).

90R1107

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1989, n. 60.

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nel territorio abruzzese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11 straordinario del 27 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMI LGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, al preminente, scopo di incentivazione e sviluppo del turismo, partecipa al pagamento degli oneri di pedaggio sull'Autostrada A/14 relativamente alla deviazione su di essa del traffico pesante degli autotreni, autoarticolati e autosnodati.

La deviazione, per la quale è assunta la partecipazione al pagamento degli oneri del pedaggio di cui al comma precedente, deve operare per la tratta San Benedetto del Tronto-Vasto Sud e viceversa, per il periodo che va dal 1° luglio al 31 agosto 1989.

All'onere complessivo derivante dalla predetta deviazione, possono concorrere i Comuni e le Amministrazioni provinciali interessati per territorio.

Il pagamento degli oneri previsti dal presente articolo viene sospeso all'atto di entrata in vigore di eventuali procedimenti di interventi governativi in materia.

Art. 2.

La partecipazione alla spesa per il dirottamento è pari a lire 1.800.000.000 per l'anno 1989.

Art. 3.

All'onere di L. 1.800.000.000 presuntivamente determinato per l'anno 1989, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1989:

Cap. 324000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale»:

in diminuzione L. 1.800.000.000;

Cap. 242431 denominato «Incentivazione del turismo nel territorio abruzzese»:

in aumento L. 1.800.000.000.

Lo stanziamento della partita n. 4, dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1989) è diminuito di pari importo.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 luglio 1989

MATTUCCI

90R1108

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1989, n. 61.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 settembre 1988, avente per oggetto: «Provvidenze a favore del centro di recupero rapaci e selvatici».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 29 del 31 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 8 settembre 1988, n. 73, è così sostituito:

«Il centro recupero rapaci e selvatici è autorizzato:

a) ad avvalersi di strutture pubbliche e private particolarmente attrezzate e di personale qualificato;

b) alla detenzione e affidamento ad enti, associazioni, istituti e musei di storia naturale, di selvaggina guarita, ma non in grado di riprendere la vita selvatica o di esemplari morti;

c) a detenere medicinale e attrezzature medico-sanitarie necessarie alla cura e alla riabilitazione dei selvatici, nel rispetto della normativa vigente.

Il contributo annuo di lire 50 milioni è assegnato in favore del centro recupero rapaci e selvatici, dalla giunta regionale dietro presentazione di un consuntivo delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente.

Solo per l'esercizio 1989, è concesso un contributo finanziario di lire 25.000.000 per attività pregressa complessivamente svolta fino al 31 dicembre 1987».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 8 settembre 1988, n. 73, è così sostituito:

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1989 in lire 75 milioni, si fa fronte, introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(Omissis).

L'art. 45 della legge regionale 8 febbraio 1989, n. 14, approvativa del bilancio, è corrispondentemente variato in relazione all'entità degli oneri di finanziamento dell'ARAPIS.

Negli esercizi successivi, l'onere di lire 50.000.000 grava sul corrispondente capitolo dei pertinenti bilanci regionali, disponendo la corrispondente riduzione dell'annuale stanziamento per le spese di funzionamento dell'ARAPIS.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 luglio 1989

MATTUCCI

90R1109

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1989, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1977, n. 24, avente per oggetto: istituzione e compiti dell'Azienda regionale abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina (ARAPIS).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 29 del 31 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il 4° comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1977, n. 24, è modificato come segue:

«Per i compiti di ripopolamento l'ARAPIS gestisce impianti per la produzione della selvaggina in cattività o in campo aperto, utilizzando le attrezzature della Regione che ad essa vengono affidate e quelle che

vengono acquisite o impiantate direttamente con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del proprio bilancio. Può altresì, a seguito di apposite convenzioni, gestire attrezzature di proprietà dei comuni o di province e stipulare accordi con private aziende di allevamento al fine di acquisire, con le necessarie garanzie di qualità, quantitativi di selvaggina prodotti in cattività, con priorità per quella prodotta in Italia, necessari al ripopolamento, non coperti dalla capacità produttiva degli impianti in gestione diretta.

La gestione d'impianti o di attrezzature, acquistate o in affidamento, devono essere autorizzate d'intesa con la commissione consultiva competente del consiglio regionale.

Art. 2.

L'art. 4, comma 1° - punto 3 della legge regionale 7 giugno 1977, n. 24 è così sostituito:

«Da tre membri della associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale e maggiormente rappresentativa nella Regione e da un membro per ciascuna delle altre associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 luglio 1989

MATTUCCI

90R1110

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1989, n. 63.

Contributi per la costruzione di monumenti e per iniziative di carattere culturale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 30 dell'11 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare particolari, rilevanti e prestigiose testimonianze della cultura abruzzese, e per la realizzazione di monumenti, concede i seguenti contributi agli enti di seguito indicati:

Comune di Scerni - costruzione monumento ai caduti: L. 15.000.000;

Comune di Francavilla al Mare - Costruzione monumento ai caduti: L. 10.000.000;

Comune di Vasto - Avvio attività promozionali presso il Teatro Rossetti: L. 5.000.000;

Comune di Chieti - Celebrazione del 1° centenario della stazione ferr.ria: L. 6.000.000;

Comune di Ortona - Comitato celebrazioni Chiavi d'Argento: L. 5.000.000;

Pro-Loco di Villa S. Maria - «Rassegna dei Cuochi del Sangro»: L. 4.000.000;

Associazione Alpini di Pizzoferrato - Raduno provinciale: L. 4.000.000;

Associazione Artisti Teatini - Chieti: L. 2.000.000;

Comune di Vasto - Celebrazione del «Toson d'Oro»: L. 5.000.000;

Comune di Lanciano - Celebrazione del Mastrogiurato: L. 5.000.000;

Associazione culturale - «Amici della Sacca» di Lanciano: L. 2.000.000;

Pro-Loco di Ripateatina - Costruzione monumento a Rochy Marciano: L. 4.000.000;

Comune di Orsogna - «Sagra dei Talami»: L. 2.000.000;

Concerto bandistico di Chieti: L. 6.000.000;

Concerto bandistico di Quadri: L. 1.000.000;

Concerto bandistico di Casalanguida: L. 1.000.000;

Pro-Loco Civitella Roveto - (Premio di Pittura): L. 5.000.000;

Comune di Avezzano - Completamento monumento agli alpini: L. 5.000.000;

Comune di Avezzano - Costruzione di un monumento alla resistenza: L. 15.000.000;

Premio poesia e critica «Tagliacozzo»: L. 30.000.000;

Mostra di arte sacra «Celano»: L. 15.000.000;

Istituzione Sinfonica Abruzzese - L'Aquila - (Concerti in favore di cittadini abruzzesi residenti in altre Regioni): L. 4.500.000;

Comune di Sulmona - Premio «Capogrossi»: L. 10.000.000;

Associazione Musicale «M. Caniglia» - Sulmona - (VI Edizione concorso interazionale di canto «M. Caniglia»): L. 29.000.000;

Castel del Monte - Associazione Nazionale Alpini - Sez. di Castel del Monte - Costruzione monumento agli Alpini: L. 23.000.000;

Comune di Cappelle sul Tavo - Costruzione monumento ai caduti: L. 15.000.000;

Comune di Corvara - Costruzione monumento ai caduti: L. 15.000.000;

Comune di Spoltore - Spoltore Ensemble: L. 10.000.000;

Cameristica Abruzzese - Pescara: L. 10.000.000;

Centro di Azione Educativa e Sociale - Via Chieti 27/A - Montesilvano: L. 5.000.000;

Associazione Culturale «Abruzzesi nel Mondo» - Via Campana, 12 - Pescara: L. 3.000.000;

Premio Nazionale «Pescara Oggi e Domani» - Via C. Battisti, 162 - Pescara: L. 3.000.000;

Progetto «Abruzzo» - Via Bari, 22 - Pescara: L. 3.800.000;

Centro Studi «Achille Grandi» - Via dei Rammiti, 18 - Pescara: L. 5.000.000;

Associazione Culturale Musicale «Smiles» - Corso V. Emanuele, 36 - Pescara: L. 5.000.000;

Associazione Regionale per la Educazione Permanente alla Dottrina Sociale Cattolica - Via dei Peligni, 102 - Pescara: L. 4.000.000;

Associazione Musicale «Bussi» - Via Del Re - Bussi sul Tirino: L. 3.000.000;

Club Dipendenti Amm.ne Prov.le - Teramo: L. 1.000.000;

Circolo Bocciofilo Villa Magna (Teramo): L. 1.500.000;

Aletico Teramo: L. 1.500.000;

Complesso Bandistico Valfino-Biscenii: L. 4.000.000;

Centro Tradizioni Popolari - Penna S. Andrea (comune di Penna S. Andrea): L. 8.000.000;

Coro Pineto: L. 4.000.000;

Libertas Giulianova: L. 1.000.000;

Società Sportiva «Insula» Isola del Gran Sasso: L. 1.000.000;

Associazione Pescatori Fano a Corno - Isola del Gran Sasso: L. 500.000;

Mostra Fotografica - Cellino Attanasio: L. 1.000.000;

Intervallo - Associazione Culturale - Teramo: L. 800.000;

Associazione Pro-Loco di Tottea - Costruzione monumento ai caduti: L. 17.000.000;

Comune di Cortino - Costruzione monumento ai caduti: L. 9.000.000;

Comune di Canzano (Teramo) - Mostra del Merlettio: L. 5.000.000;

Premio Regionale di Poesia Dialettale Abruzzese «G. d'Aristotile» III Edizione - comitato organizzatore - Corropoli: L. 5.000.000;

Circolo Culturale «A. Borgognoni» - Corropoli (Teramo): L. 4.000.000;

Circolo Culturale «Nello Verruc» - Isola del Gran Sasso (Teramo): L. 3.000.000;

Associazione Culturale «Pretera» - Isola del Gran Sasso (Teramo): L. 3.000.000;

Centro Culturale «Savini» - Mosciano S. Angelo (Teramo): L. 2.000.000;

Pro-Loco di Val Vomano - Manifestazione d'Arte Sacra Penna S. Andrea: L. 2.500.000;

Associazione Corale «Verdi» - Teramo: L. 6.000.000;

Centro Abruzzese di Ricerche Storiche - Teramo: L. 3.000.000;

Comune di Montorio al Vomano - Costruzione monumento ai caduti: L. 25.000.000;

Comune di Basciano - Costruzione monumento all'Emigrante: L. 2.000.000;

Centro Studi «Domenico Spezioli» - Chieti - Risateate 1989: L. 20.000.000;

Gruppo Associazione Ricerche - «Progetto I». festival Ragazzi Cinema - Teatrò (Montesilvano): L. 30.000.000;

Associazione Culturale «Giornate Corridiniane» - Tagliacozzo: Celebrazione del bicentenario della Rivoluzione Francese: L. 3.500.000;

Sagra dei Bandaresi - Bucchianico: L. 4.000.000;
Sagra dei Turchi - Tollo: L. 1.000.000;
comune di Foggiofiorito Costruzione monumento ai Caduti: L. 5.000.000;

Giornate agricole del comprensorio vastese: L. 1.000.000;

Circolo Culturale Alannese: L. 5.000.000.

Art. 2.

Il contributo è concesso con atto della giunta regionale e viene erogato previa presentazione al servizio promozione Culturale di una dettagliata relazione, da cui risultino la destinazione delle somme.

Se il fabbisogno finanziario indicato nella relazione è inferiore a quello di cui al precedente art. 1, il contributo è corrispondentemente ridotto.

Entro dieci mesi dalla riscossione, gli enti destinatari presentano alla giunta regionale, a pena di restituzione del contributo, apposita rendicontazione opportunamente documentata, di cui si assumono le responsabilità gli Amministratori-gestori degli enti.

Art. 3.

Il contributo di cui alla presente legge va diminuito dell'importo di eventuali contribuzioni concesse dallo Stato, per le stesse iniziative o aventi lo stesso scopo, per l'anno 1989.

Art. 4.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1989 in L. 500.000.000, si provvede a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al capitolo n. 323000 - partita n. 4 dell'elenco n. 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989 è istituito ed iscritto nel Settore 06, Tit. I, Sez. 06, Categ. 6, il capitolo 061637 denominato «Contributi per la costruzione di monumenti e per iniziative di carattere culturale» con lo stanziamento in termini di sola competenza di L. 500.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 agosto 1989

GIANNUNZIO

90R1111

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1989, n. 64.

Erogazione di anticipazione a favore degli allevatori degli indennizzi per l'abbattimento di animali colpiti da malattie infettive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, n. 31, del 20 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO.

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMUEGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scopo della legge

Allo scopo di non compromettere l'economia aziendale degli allevamenti interessati a provvedimenti di abbattimento o di abbattimento e distruzione, in base a norme, che prevedono coattivamente dette misure, degli animali colpiti da malattie infettive e infestive, La Regione Abruzzo è autorizzata ad anticipare agli aventi diritto le somme da erogare a titolo di indennizzo, determinate in base alla normativa vigente, nelle more dell'espletamento delle complesse e lunghe procedure di assegnazione dei fondi da parte del Ministero del Tesoro.

Art. 2.

Procedure di liquidazione

Alla anticipazione delle indennità di cui al precedente art. 1, si provvede con atto della giunta regionale sulla base delle richieste delle U.U.L.L.S.S.S.S. competenti per territorio.

Alle predette richieste deve essere allegata la documentazione di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1968 e successive modifiche per gli abbattimenti previsti dalla legge n. 34 del 23 gennaio 1968 e del decreto ministeriale 14 giugno 1968 e successive modifiche per gli abbattimenti previsti dalla legge n. 33 del 23 gennaio 1968.

Art. 3.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalle anticipazioni di cui alla presente legge, valutati per l'anno 1989 in L. 300.000.000 si provvede con lo stanziamento già iscritto al capitolo 81414 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, denominato «Spese per il pagamento delle indennità per l'abbattimento degli animali infetti» di pari importo, finanziato con la quota del F.S.N. assegnata per la finalità in questione.

Per gli esercizi successivi al 1989, si provvede con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli, alimentati dai rimborsi effettuati dallo Stato a valere sulla quota a destinazione vincolata sul F.S.N.

Art. 4.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 agosto 1989

GIANNUNZIO

90R1112

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1989, n. 65.

Contributo all'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» con sede a Teramo per la realizzazione di un programma di ricerca sulla brucellosi ovina in collaborazione con la Comunità Economica Europea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 31 del 20 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo, è concesso un contributo di lire 90.000.000 per la realizzazione di un programma di ricerca sulla brucellosi ovina in collaborazione con la Comunità Economica Europea.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato dal precedente art. 1 in lire 90 milioni e limitatamente all'esercizio 1989, si provvede introducendo le seguenti variazioni per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

capitolo 324.000 «Fondo globale-occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi», in diminuzione: L. 90.000.000;

capitolo 082396 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Settore 8, Tit. 2, Cat. 3, Sez. 08) denominato «Contributo all'istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e Molise con sede in Teramo per la realizzazione di un programma di ricerca sulla BRC ovina» in aumento: L. 90.000.000.

La partita n. 5 dell'elenco n. 4, allegata al Bilancio 1989, è ridotta della corrispondente somma di lire 90 milioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 17 agosto 1989

GIANNUNZIO

90R1113

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 66.

Interventi a favore del liceo musicale «G. Braga» di Teramo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 32 del 21 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, come riconoscimento alla diffusione delle discipline musicali, tesa alla formazione musicale dei musicisti, nonché alla diffusione e all'incremento dell'arte e della cultura musicali, considera di primaria importanza l'azione svolta dall'istituto musicale «G. Braga» di Teramo.

Art. 2.

La Regione Abruzzo concede al liceo musicale «G. Braga» - ente morale - con sede nel comune di Teramo un contributo per l'anno 1989 di lire 100.000.000 per lo svolgimento delle attività didattiche e culturali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 agosto 1989

GIANNUNZIO

90R1114

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 67.

Integrazione dell'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante: «Norme sulla promozione culturale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 32 del 21 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante «Norme sulla promozione Culturale», è aggiunto il seguente comma: «La giunta regionale delibera la concessione provvisoria del contributo e ne determina l'ammontare massimo, in ordine alle richieste per le attività relative all'anno 1989, di intesa con la competente commissione consiliare».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 agosto 1989

GIANNUNZIO

90R1115

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 68.

Integrazione alla legge regionale concernente interventi a favore del liceo musicale «G. Braga» di Teramo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 32 del 21 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale concernente interventi a favore del liceo musicale «G. Braga» di Teramo, approvata dal consiglio il 27 giugno 1989 (atto n. 114/18), è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3 - All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in L. 100.000.000 per il 1989, si provvede previa

diminuzione di pari importo, per competenza e cassa, del cap. 324000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

Lo stanziamento della partita n. 8 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio è ridotto della stessa somma.

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta medesima, dispone le occorrenti variazioni ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 8 febbraio 1989, n. 14, e dell'Art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 agosto 1989

GIANNUNZIO

90R1116

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 69.

Integrazione finanziamento legge regionale 12 gennaio 1988, n. 5, riguardante rifinanziamento Bollettino regionale di informazione agricola.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 32 del 21 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la pubblicazione del Bollettino regionale di Informazione Agricola previsto dalle leggi regionali 2 marzo 1979, n. 12; 28 dicembre 1983, n. 82, e 12 gennaio 1988, n. 5, è stanziata per l'anno 1989 la somma di lire 350.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1989, in lire 350.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo:

(Omissis).

La tabella prevista all'art. 12 della legge regionale n. 14 dell'8 febbraio 1989, legge approvativa del bilancio, recante le entità degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa, inerenti ai capitoli per i quali la determinazione delle entità stesse deve effettuarsi con la legge annuale di bilancio, risulta del pari modificata per lire 350.000.000 con riferimento al capitolo 101633.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 agosto 1989

GIANNUNZIO

90R1117

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 70.

Integrazione finanziamento legge regionale 12 aprile 1988, n. 38, concernente interventi in favore delle cooperative e delle imprese agricole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 32 del 21 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento di lire 3.000.000.000 per contributi in conto capitale, previsto per l'anno 1988 dall'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 38, è integrato da un ulteriore stanziamento di lire 5.200.000.000.

Al maggiore onere di lire 5.200.000.000, di cui al precedente comma, si provvede, per l'anno 1989, introducendo le seguenti variazioni, per cassa e competenza, nello stato di previsione della spesa del Bilancio per il medesimo esercizio:

capitolo 102441 denominato «Interventi per il credito agrario agevolato, assistenza tecnico economica alle cooperative, Titoli IV e V della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e successive modificazioni e proroghe» - in diminuzione: L. 5.200.000.000;

capitolo 102464 denominato «Interventi in favore delle cooperative e delle imprese agricole - interventi in conto capitale legge regionale 12 aprile 1988, n. 38» - in aumento: L. 5.200.000.000.

La tabella prevista all'articolo 12 della legge regionale di Bilancio n. 14 recante le entità degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa, inerenti ai capitoli per i quali la determinazione delle entità stesse deve effettuarsi con la legge annuale di bilancio, risulta del pari modificata con riferimento al capitolo 102.441.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 agosto 1989

GIANNUNZIO

90R1118

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 71.

Interventi in favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 32 del 21 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo contribuisce all'attività di soccorso e di ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988, con lo stanziamento di un fondo di L. 100.000.000 (centomilioni).

Gli interventi possono consistere in:

- a) collaborazione tecnica;
- b) fornitura di opere, beni e servizi;
- c) sussidi in denaro;
- d) interventi d'emergenza.

L'attività di soccorso e di ricostruzione nelle forme di cui alle lettere a), b) e c) è effettuata secondo criteri metodologici e di coordinamento, definiti in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato dal precedente art. 1 in L. 100.000.000, si provvede, per l'anno 1989, introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio, per il medesimo esercizio:

(Omissis);

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 agosto 1989

GIANNUNZIO

90R1119

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 72.

Integrazione finanziamento per l'anno 1989 della legge regionale n. 95 del 24 dicembre 1982, concernente: «Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche e acquacoltura».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 13 straordinario del 29 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 95, concernente «Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche e acquacoltura» è stanziata, per l'anno 1989, una ulteriore somma di L. 400.000.000 (quattrocentomilioni).

Al relativo onere si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(Omissis).

La partita n. 12 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1989, è ridotta di L. 400.000.000.

La tabella prevista dall'art. 12 della legge regionale 8 febbraio 1989 n. 14 è corrispondentemente variata relativamente allo stanziamento del Cap. 142330.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 agosto 1989

GIANNUNZIO

90R1120

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1989, n. 73.

Adeguamento della dotazione organica del servizio per la protezione civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 34 del 3 ottobre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare il miglior soddisfacimento dei compiti istituzionali del Servizio per la Protezione Civile, secondo le indicazioni contenute nella L.R. 14 maggio 1985, n. 37, e successive modificazioni

ed integrazioni, alla dotazione organica delle qualifiche funzionali, dalla 2ª alla 7ª, come stabilita dalle tabelle allegate alla L.R. 21 maggio 1985, n. 58, sono approntate le seguenti variazioni in aumento:

a) 7ª qualifica funzionale:

Istruttore Direttivo Amm.vo (SA) posti n. 1;
Istruttore Direttivo Ing. (SI) posti n. 2;
Istruttore Direttivo Ecologo (SEC) posti n. 1;
Istruttore Direttivo Geologo (SX) posti n. 1;

b) 6ª qualifica funzionale:

Istruttore Geom. (IG) posti n. 2;
Istruttore Perito Agr. For. (IPA) posti n. 2;
Istruttore Perito Elettrotecnico/Elettronico (IPE) posti n. 2;

c) 3ª qualifica funzionale:

Operatore Tecnico (OT) posti n. 9;

d) 2ª qualifica funzionale:

Commesso posti n. 1.

Art. 2.

Le variazioni di organico previste dal precedente articolo 1 vanno ad integrare le assegnazioni di personale già disposte in attuazione dell'articolo 30 della L.R. n. 58/1985.

Art. 3.

I posti di nuova istituzione previsti dalla presente legge sono coperti esclusivamente mediante inquadramento del personale ancora collocato in ruolo soprannumerario presso la Regione ai sensi della Legge n. 138/1984 e nel rispetto dei criteri fissati nell'articolo 5 della stessa legge.

Per la attribuzione dei posti del profilo di perito elettrotecnico/elettronico della sesta qualifica si fa riferimento al possesso dei corrispondenti titoli di studio da parte dei candidati inseriti nelle graduatorie degli altri profili professionali della medesima qualifica.

Art. 4.

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 agosto 1989

MATTUCCI

90R1121

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1989, n. 74.

Norme integrative e modificative alla legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, avente per oggetto: «Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella regione Abruzzo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 34 del 3 ottobre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, è modificato come segue:

«Gli Enti delegati sono tenuti a presentare alla Giunta regionale - Servizio Artigianato - entro il 30 aprile di ogni anno - le relazioni

consuntive sull'impiego dei fondi erogati dalla Regione Abruzzo per l'attività da essi svolta nell'anno precedente in relazione ai compiti delegati commessi alla presente legge.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, è sostituito dal seguente:

«I servizi di segreteria delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono svolti da personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Abruzzo, competenti per territorio, con la seguente dotazione organica per ciascuna Commissione:

- a. 1 unità non inferiore al VI livello con profilo professionale di amministrativo, a cui viene affidata la funzione di segretario;
- n. 1 unità di V livello con profilo professionale di amministrativo;
- n. 1 unità di V livello con profilo professionale di ragioniere;
- n. 2 unità di IV livello con profilo professionale di terminalista-dattilografo».

Art. 3.

La norma prevista alla lettera e) del secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, è sostituita dalla seguente:

«e) n. 2 esperti, di cui uno scelto dalla Giunta regionale tra i dipendenti regionali di qualifica non inferiore all'8° livello funzionale in forza al Servizio Regionale Artigianato e l'altro, di qualifica non inferiore al 7° livello, designato dalla Camera di C.I.A.A. competente per territorio e scelto fra i propri dipendenti».

Art. 4.

L'art. 18 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, viene modificato come segue:

«Le nomine dei segretari delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato sono effettuate dalla Giunta regionale sentiti i pareri dei Presidenti delle Commissioni stesse e, per le Commissioni Provinciali, su proposta dei Presidenti degli Enti camerati».

Art. 5.

L'art. 20 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, viene, dopo l'ultimo comma, così integrato:

«Ai predetti Presidenti sono altresì dovuti, per le funzioni esercitate in giorni diversi da quelli delle sedute e per un massimo di 6 presenze mensili, l'indennità prevista nel comma precedente, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione stabiliti nel presente articolo».

È estesa, nella stessa misura prevista per i componenti della Commissione Regionale per l'Artigianato, l'indennità a tutti i componenti del Comitato Tecnico Regionale dell'Artigianato, di cui alla legge 7 agosto 1971, n. 685».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 42 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, è sostituito con il seguente:

«I contributi regionali in conto canone di locazione finanziaria sono finalizzati ad agevolare l'acquisizione di laboratori, impianti, macchine ed attrezzature idonei all'aggiornamento tecnologico ed al potenziamento dell'attività delle imprese artigiane».

Art. 7.

Al secondo comma dell'art. 43 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«d) certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, in data non anteriore a tre mesi».

Art. 8.

L'art. 57 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, è sostituito come segue:

«La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, è autorizzata a finanziare e realizzare, direttamente o mediante affidamento in concessione, le iniziative previste dall'art. 50

della presente legge, purché comprese nei programmi regionali che concernono anche interventi in materia di artigianato, utilizzando le risorse finanziarie, comunque disponibili, provenienti dagli stanziamenti regionali, iscritti sul capitolo di bilancio di cui al Presente Titolo VI, da quelli statali, compreso il Fondo Nazionale dell'Artigianato. — istituito con D.L. 31 luglio 1987, n. 318, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 399 — e da quelli comunitari».

Art. 9.

Il quarto comma dell'art. 65 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, viene sostituito dal seguente:

«La Giunta regionale — sentita la Commissione Regionale per l'Artigianato — autorizza i richiedenti alla osceuzione dei corsi, concedendo contestualmente il riconoscimento di bottega-scuola alle imprese artigiane interessate, entro il 31 luglio precedente l'esercizio formativo cui si riferisce l'autorizzazione».

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 66 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, viene sostituito dal seguente:

«Il titolare della bottega-scuola artigiana di cui all'articolo precedente deve curare la formazione teorica e pratica sull'arte o mestiere dell'allievo sotto la sua diretta responsabilità».

Art. 11.

L'art. 68 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70 viene sostituito dal seguente:

«I giovani interessati ai corsi di cui al presente Titolo devono presentare domanda per essere ammessi ai corsi stessi, specificando la qualifica Professionale che intendono acquisire. Tali domande devono essere presentate alle Amministrazioni provinciali competenti entro il mese di maggio di ogni anno».

L'esame delle domande sarà effettuato, per singola qualifica o per qualifiche affini, da una commissione composta da un funzionario del Servizio Regionale per l'Artigianato, che la presiede, da un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale nonché dai titolari delle botteghe-scuola artigiane cui è stato concesso il riconoscimento per le qualifiche in esame. Tali commissioni sono istituite dalle Amministrazioni provinciali competenti.

Gli allievi dovranno essere di età compresa tra i 15 e i 25 anni all'inizio dei corsi e dovranno avere assolto gli obblighi scolastici di legge».

Art. 12.

L'ultimo comma dell'art. 69 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, è modificato come segue:

«Gli allievi dei corsi di cui al presente Titolo sono assicurati esclusivamente ai sensi dell'art. 4, punto 5, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il titolare della bottega-scuola, con allievi in formazione ai sensi del presente Titolo, è tenuto alla relativa denuncia all'INAIL competente per territorio ed al pagamento del premio assicurativo, salvo rimborso da parte della Regione».

Art. 13.

Fermo restando, per gli anni 1988 e 1989, quanto stabilito con l'art. 84, ultimo comma, della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, agli oneri ricadenti sull'esercizio finanziario 1990 e successivi si provvederà con apposita legge regionale, sulla base delle disposizioni riguardanti il finanziamento delle Regioni all'epoca esistenti.

Art. 14.

Le quattro unità operative previste per le Commissioni Provinciali per l'Artigianato, istituite dalla legge regionale n. 58/1985, sono soppresse.

Per effetto di tale soppressione il contingente complessivo dell'organico della ottava qualifica funzionale è diminuito di quattro unità per il profilo di Funzionario amministrativo (FA).

Art. 15.

Norma transitoria

Per l'anno 1989, il termine previsto nel primo comma dell'art. 65 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, è spostato al 31 ottobre 1989.

Conseguentemente, il piano provinciale delle domande, corredate di una relazione tecnico-illustrativa, dovrà essere inoltrato, a cura della Provincia, al Servizio Artigianato della Giunta regionale entro il 31 dicembre 1989.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 agosto 1989

MATTUCCI

90R1122

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1989, n. 75.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 2 giugno 1988, n. 45, e 11 novembre 1986, n. 63, concernenti la normativa sulla prima occupazione giovanile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 34 del 3 ottobre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della L.R. n. 45 del 2 giugno 1988 è così modificato:

«I soci beneficiari di cooperative o società ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 11.11.1986 n. 63, che per qualsiasi ragione rinuncino alla posizione di socio lavoratore, possono essere sostituiti, con decisione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa, in ogni momento, da altri soci in possesso dei requisiti richiesti dalla legge medesima. Della avvenuta sostituzione il Presidente della cooperativa dà comunicazione al Presidente della Giunta Regionale ed all'Ente convenzionato».

Gli effetti economici relativi alle sostituzioni di cui al comma precedente decorrono dal giorno dell'avvenuta comunicazione alla Regione ed all'Ente convenzionato, a condizione che vi sia l'approvazione da parte della Giunta Regionale.

Art. 2.

Gli effetti economici delle sostituzioni già operate in base alle leggi regionali nn. 45/88 e 25/89, decorrono, a prescindere dalla data dell'autorizzazione concessa dalla Giunta Regionale, dal giorno dell'avvenuta comunicazione alla Regione, da parte del Presidente della cooperativa, delle sostituzioni effettuate.

Art. 3.

L'art. 4 della L.R. n. 45 del 1988 è modificato come segue:

«La Giunta Regionale è autorizzata ad attivare, anche a mezzo di convenzione con strutture idonee, corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento, specializzazione, riconversione e riqualificazione per i giovani beneficiari della legge, finalizzati all'attività della cooperativa interessata».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 agosto 1989

MATTUCCI

90R1123

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 77.

Interpretazione autentica della legge regionale 12 aprile 1988, n. 38, recante: «Interventi in favore delle cooperative e delle imprese agricole».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 34 del 3 ottobre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della L.R. 12 aprile 1988, n. 38, recante: «Interventi in favore delle cooperative e delle imprese agricole» è da interpretare nel senso che le cooperative agricole di cui alle lettere a) e b) e le associazioni dei produttori e Consorzi di cooperative agricole, di cui alla lettera c), sono quelle i cui soci conferiscono prodotti derivanti, dalla agricoltura abruzzese ovvero lavorano e/o trasformano, conservano e/o commercializzano nel territorio regionale.

2. Le provvidenze previste dalla stessa legge vanno erogate ai soggetti di cui al comma precedente in proporzione dei conferimenti dei prodotti della agricoltura abruzzese, ovvero in proporzione dei prodotti lavorati, conservati, trasformati e commercializzati nelle aziende abruzzesi.

3. Per l'erogazione dei benefici in parola i soggetti interessati devono produrre idonea certificazione rilasciata nelle forme di rito.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 settembre 1989

MATTUCCI

90R1124

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 78.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 luglio 1983, n. 54, e successive modifiche e integrazioni. (Cave).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 34 del 3 ottobre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I termini di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 28 luglio 1988, n. 57, sono entrambi prorogati al 31 dicembre 1989.

Le schede prescrittive allegate alla legge stessa valgono come norme di indirizzo adattabili al caso concreto e derogabili su parere del C.T.R. di cui all'art. 3 della legge regionale 23 ottobre 1987, n. 67.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 settembre 1989

MATTUCCI

90R1125

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1989, n. 79.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1981, n. 34, ed abrogazione della legge regionale 5 agosto 1982, n. 54, relative agli interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35 del 10 ottobre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della Legge Regionale 28 agosto 1981, n. 34, è sostituito dal seguente:

«La Giunta Regionale effettua tra le unità Locali Socio-Sanitarie, per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti articoli, il riparto dei fondi annualmente stanziati in bilancio, in proporzione diretta della popolazione residente nell'ambito territoriale di ciascuna unità Locale Socio-Sanitaria, risultante dai dati ufficiali pubblicati dall'ISTAT per il penultimo anno precedente e quello cui il riparto si riferisce».

Art. 2.

È abrogata la Legge Regionale 5 agosto 1982, n. 54, recante: «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 agosto 1981, n. 34, concernente: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 giugno 1980, n. 60, recante: Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 settembre 1989

MATTUCCI

90R1126

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1989, n. 80.

Proroga alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 28 dicembre 88, n. 101: «Norme integrative alle disposizioni in materia di formazione professionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35 del 10 ottobre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, trovano applicazione anche negli anni 1989 e 1990.

Art. 2.

Il 1° comma, lettera b) dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, è sostituito dal seguente:

«b) si tratti di personale in possesso del diploma di laurea in Economia e Commercio o del diploma di Ragioniere o di Perito Aziendale, ovvero, in mancanza di personale in possesso di uno dei predetti titoli di studio, di dipendenti già in possesso dell'8ª qualifica, o superiore, amministrativa od economica, o precedente corrispondente, che, per almeno un quinquennio, abbiano esercitato la funzione di delegati alla spesa in una struttura centrale o decentrata della Regione o che abbiano personalmente provveduto alla revisione di conti o alla compilazione di atti contabili nelle strutture centrali o periferiche della Regione a ciò istituzionalmente preposte».

Art. 3.

All'art. 6, 1° comma, della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, il termine «presente» è sostituito dal termine «predetta».

L'art. 7, lettera b), n. 3, della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, dopo la locuzione «Giunta Regionale» (alla fine della predetta lettera), è così integrato:

«Ove l'ammortamento non sia rendicontato, ovvero non sia rendicontabile, il limite di cui al precedente n. 2 è elevato dallo 0,70 per mille all'1 per cento».

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, in lire 85.000.000 per l'anno 1989 ed in lire 100.000.000 per l'anno 1990.

Per l'anno 1989, si provvede con la complessiva pari somma conservata a residuo a termini dell'art. 61 lettera a) della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, in ragione di lire 60.000.000 sul capitolo 051415; di lire 20.000.000 sul capitolo 051416 e di lire 5.000.000 sul capitolo 051417, in corso di reiscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Per l'anno 1990, l'onere di lire 100.000.000 sarà iscritto in termini complessivi nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio, da ricomprendere nei limiti del finanziamento complessivo per la formazione professionale assicurati per l'anno 1989.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 settembre 1989

MATTUCCI

90R1127

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1989, n. 81.

Rideterminazione del contributo previsto dalla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli invalidi civili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35 del 10 ottobre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo previsto dalla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 88, modificata dalle leggi regionali 2 aprile 1985, n. 22, 26 giugno 1987, n. 34, e 29 dicembre 1987, n. 101, è rideterminato: in lire 300.000.000.

L'importo complessivo del contributo, di cui al precedente comma, è ripartito con provvedimento della Giunta Regionale, in parti uguali, tra le sedi provinciali abruzzesi dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili per gli scopi previsti dallo Statuto dell'Associazione.

Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1989 in lire 120.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(Omissis).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 settembre 1989

MATTUCCI

90R1128

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1989, n. 83.

Norme per l'acquisizione di immobili da adibire a sede delle strutture della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35 del 10 ottobre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sistemazione della struttura

La Regione Abruzzo, al fine di dare organica sistemazione sia logistica che funzionale alle proprie strutture, procede alla acquisizione in proprietà degli immobili occorrenti nelle varie sedi.

Resta ferma la possibilità del ricorso del tutto eccezionale alla forma della locazione, nelle more della attuazione del piano di acquisto degli immobili, in ogni situazione di comprovata esigenza immediata e ogni qualvolta le condizioni appalesino non utile o conveniente l'acquisto.

Art. 2.

Criteri - Piani stralcio

Il processo di acquisizione di cui al precedente art. 1, e di eventuale ristrutturazione, è realizzato secondo appositi «Piani di Investimento» per stralcio triennale predisposti dalla Giunta Regionale, secondo gradualità definite in base alle necessità valutate sulla base dei seguenti parametri:

economici, ponderando l'ammontare dei relativi oneri per fitti e l'entità di quelli da assumere per l'acquisto;
organizzativi, avendo riguardo per le caratteristiche funzionali e per la tipologia delle strutture.

Detti piani sono proposti dalla Giunta al Consiglio Regionale.

Ogni piano stralcio individua le priorità di intervento.

Art. 3.

Tipologia delle strutture

Le strutture organizzative della Regione, al fine della redazione dei piani di cui al precedente art. 2, sono distinte, in base alle caratteristiche funzionali, dimensionali e di interrelazione, nei seguenti tre gruppi tipologici:

- A - Strutture Centrali;
- B - Strutture Decentrate accorpabili;
- C - Strutture Decentrate non suscettibili di accorpamento.

Art. 4.

Moduli di finanziamento

Per i fini di cui alla presente legge la Regione individua, in relazione ad ogni singola situazione, il modulo contrattuale più vantaggioso, ivi compreso quello della locazione finanziaria.

Art. 5.

Norma finanziaria

Per le finalità poste dalla presente legge, nel triennio 1990/1992 sono autorizzati investimenti teorici per presuntive lire 25 miliardi, riferite al prezzo di acquisto degli immobili.

Le leggi annuali di bilancio determinano, a decorrere dall'anno 1990, le quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli esercizi relativi al triennio 1990/1992, con riferimento ai già iscritti capitoli 011441 e 012101 dello stato di previsione della spesa, ove sia fatto rispettivamente ricorso alla locazione oppure ad operazioni di finanziamento creditizio (leasing o acquisto diretto).

La parte iniziale delle operazioni relative all'acquisto degli immobili, eventualmente ricadente sull'esercizio 1989, va transitoriamente imputata al capitolo 011441 concernente «spese per fitti dei locali e realizzazioni immobiliari con operazioni di leasing», il cui stanziamento potrà all'occorrenza essere integrato a termini dell'art. 35 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81-.

Art. 6.

Norma transitoria

Nella fase di prima attuazione della presente legge si assume, quale piano stralcio per il triennio 1990/1992, quello già definito dal Consiglio Regionale con verbale n. 93/10 del 22 dicembre 1988.

Art. 7.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 settembre 1989

MATTUCCI

90R1129

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1989, n. 84.

Disposizioni integrative all'art. 25 della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11, concernente la costituzione del Consorzio di bonifica del Fucino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 36 del 18 ottobre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In sede di prima organizzazione del Consorzio di Bonifica del Fucino, il personale dell'E.R.S.A. - Ente Regionale di Sviluppo, a domanda, e in via prioritaria, può passare nei ruoli del personale del

Consorzio, in posizione corrispondente a quella del livello posseduto e con la salvaguardia dei diritti retributivi acquisiti, anche mediante assegno personale. Il passaggio ha luogo con la cessazione del rapporto con l'Ente di Sviluppo e con la costituzione di un nuovo rapporto con il Consorzio di Bonifica. A richiesta dell'interessato, la indennità di buonuscita può essere accreditata al Consorzio per la sua integrale liquidazione in base al nuovo rapporto.

Sull'accoglimento delle domande di passaggio, da presentare entro tre mesi dalla approvazione della prima pianta organica del nuovo Consorzio, decidono il Consiglio di Amministrazione dell'Ente e la Deputazione Amministrativa Consortile.

Fino all'attuazione delle disposizioni precedenti, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, l'Ente Regionale di Sviluppo è autorizzato a porre in posizione di comando, con oneri a proprio carico, presso il Consorzio di Bonifica del Fucino, fino a 10 unità del proprio personale per le esigenze d'ufficio e fino a 20 unità di addetti alla manutenzione delle opere del Fucino, da assegnare anche gradualmente con il progredire della organizzazione e del funzionamento del Consorzio e del passaggio in sua consegna delle opere predette.

Art. 2.

L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, anche in deroga alle disposizioni vigenti e regolamentari, è autorizzato a cedere gratuitamente al Consorzio di Bonifica del Fucino mezzi e macchine operatrici, di cui avesse la disponibilità, per la gestione e la manutenzione delle opere.

Parimenti è autorizzato a cedere in comodato, gratuitamente, locali, mobili, macchine e attrezzature d'ufficio, per l'avvio del funzionamento del Consorzio e per la durata fino a 3 anni.

Per lo stesso periodo, l'Ente Regionale di Sviluppo provvede, altresì, alle spese necessarie per la utenza dei servizi per gli uffici.

Art. 3.

I contributi straordinari annui di cui all'art. 25 della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11, sono erogati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4.

Il Consorzio di Bonifica del Fucino subentra all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nella gestione e manutenzione delle opere idrauliche e stradali del Fucino.

Per l'ulteriore periodo di operatività delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, le attività di gestione e manutenzione delle opere del Fucino svolte dal Consorzio dovrà raccordarsi con quella dell'Ente Regionale di Sviluppo, che dovrà gradualmente, e in relazione alla progressiva dimissione di questo compito in base al richiamato art. 9, procedere alla consegna delle opere stesse.

È fatto comunque salvo il passaggio, mediante gli opportuni atti, delle opere di carattere interregionale alle competenze previste all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

Il Consorzio Imele e Ralfia ed il Consorzio di miglioramento fondiario di Pescara sono soppressi, e le loro funzioni sono assorbite in quelle del Consorzio di Bonifica del Fucino.

Art. 6.

I vincoli, le limitazioni e i divieti previsti dalle leggi di Riforma fondiaria sui terreni del Fucino, inclusi nel comprensorio dell'omonimo Consorzio di Bonifica, cessano dopo 30 anni dalla prima assegnazione, e con l'integrale pagamento del prezzo, salvo il vincolo di indivisibilità della originaria quota di assegnazione di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 1078; la relativa azione di annullamento, nei termini e nei modi indicati da tale legge, può essere esercitata dal Consorzio di Bonifica e dagli altri soggetti previsti dalla legge stessa.

Art. 7.

La Deputazione provvisoria di cui all'art. 25 della legge regionale n. 11/83, è costituita da sei membri nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a quattro.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 settembre 1989

MATTUCCI

90R1130

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1989, n. 85.

Norme sulla disciplina delle case di cura private.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, n. 20 stradd. del 20 ottobre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione e tipologia delle Case di Cura private

1. Agli effetti della presente legge, sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche che provvedono al ricovero ed, eventualmente, all'assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di degenza diurna di cittadini italiani e stranieri a fini diagnostici, curativi e riabilitativi.

2. Le case di cura private si distinguono in:

- a) case di cura medico-chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed a specialità mediche e chirurgiche;
- b) case di cura mediche, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;
- c) case di cura chirurgiche, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche;
- d) case di cura polispecialistiche, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale;
- e) case di cura monospecialistiche, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità, medica o chirurgica;
- f) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatori, riabilitative, ecc.).

3. La capacità ricettiva minima delle case di cura private è fissata come segue:

- a) per le case di cura medico-chirurgiche generali: n. 60 posti-letto;
- b) per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche, di cui ai punti b), c), e, d): n. 40 posti-letto;
- c) per le case di cura monospecialistiche e ad indirizzo specifico, di cui ai punti e) e f): n. 30 posti-letto.

4. La individuazione delle specialità mediche e chirurgiche è determinata con riferimento all'elenco di cui al decreto 10 marzo 1983, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 2 aprile 1983 e successive modificazioni.

Art. 2.

Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasformazione o trasferimento

1. L'autorizzazione all'apertura di case di cura private ed all'ampliamento, trasformazione o trasferimento delle medesime, è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Ass. Reg. Sanità e previo accertamento del possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla presente legge, in particolare dagli artt. 4, 5 e 6. Nel caso in cui le suddette autorizzazioni comportino aumento di posti-letto, le stesse vengono rilasciate dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta regionale.

2. Nessuno può aprire, ampliare, trasformare, trasferire o tenere in esercizio Case di Cura private senza l'autorizzazione prevista dal presente articolo.

3. L'Autorizzazione non può essere, sotto qualsiasi forma ed alcun titolo, ceduta ad altri se non previa autorizzazione, ancorché si tratti dell'esercizio, di singole attività, ambulatoriali di diagnosi e cura, o cambiamento di gestione.

4. Gli eredi dell'autorizzatario hanno diritto di continuare provvisoriamente l'esercizio della Casa di cura privata durante le more per il rilascio della autorizzazione al nuovo titolare, che deve presentare apposita domanda entro 90 giorni dall'avvenuta morte del precedente titolare.

5. Ove la domanda non venga presentata nel termine anzidetto, l'autorizzazione deve intendersi decaduta a tutti gli effetti.

6. È vietato cedere a qualsiasi titolo locali, compresi nella planimetria presentata all'atto della richiesta di autorizzazione, che siano essenziali ai fini della autorizzazione secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio 4 giugno 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 159/1986), senza il necessario assenso della Giunta Regionale.

7. La denominazione delle Case di Cura private deve essere preceduta o seguita dall'indicazione «Casa di Cura Privata». È fatto divieto di usare l'aggettivo «Internazionale», nonché denominazioni, locuzioni o frasi, atte ad ingenerare confusione con strutture sanitarie pubbliche.

Art. 3.

Procedura per l'autorizzazione

1. Chiunque intende aprire, ampliare, trasformare, trasferire o gestire, una casa di cura privata deve inoltrare domanda all'Ass. Reg. alla Sanità.

2. Nella domanda devono essere precisati:

- a) il tipo di casa di cura privata che intende aprire, ampliare, trasformare, trasferire o gestire, di cui al precedente art. 1;
- b) la ubicazione e la denominazione, nonché la natura delle attività sanitarie che in essa si intende svolgere, con l'articolazione dei servizi e la dotazione dei posti letto che si intende istituire o modificare, nonché il possesso di tutti i requisiti minimi di cui alla presente legge.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- a) la planimetria in scala 1/100 dei locali, con l'indicazione della loro destinazione d'uso, nonché i progetti di costruzione redatti a norma del successivo art. 6;
- b) regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, sottoscritto dal titolare e dal direttore sanitario;
- c) ogni altro documento atto a comprovare il possesso dei requisiti previsti.

4. I progetti di costruzione per la apertura, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento, devono essere approvati, per quanto di loro competenza, anche dal Servizio di prevenzione ed igiene ambientale della unità Locale Socio-Sanitaria competente per territorio.

5. La Giunta Regionale si pronuncia sulla accoglibilità della domanda, fissando un congruo termine per l'allestimento completo della Casa di cura ovvero per la realizzazione delle opere di ampliamento o di trasformazione; sono comunque fatte salve le norme edilizie comunali vigenti per competenza territoriale.

6. Trascorso tale termine, l'Ass. Reg. alla Sanità dispone l'ispezione tecnica, avvalendosi della propria struttura ispettiva, eventualmente dei competenti servizi tecnici e sanitari delle unità locali socio-sanitarie o/e

dei competenti uffici tecnici regionali, per l'accertamento della corrispondenza della struttura realizzata e dei relativi requisiti, anche in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenzioni antincendi, di infortunistica e igiene del lavoro.

7. Ove l'ispezione sia positiva, la Giunta Regionale, acquisita la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale prevista dalle vigenti disposizioni nonché le necessarie autorizzazioni di agibilità ovvero di abitabilità previste in materia, emette il conseguente provvedimento di autorizzazione.

8. Per l'istruttoria della domanda l'Ass. Reg. alla Sanità si avvale dei servizi della unità locale Socio-Sanitaria nel cui ambito territoriale è collocato il presidio sanitario.

Art. 4.

Progettazione

1. Ai fini del rilascio della autorizzazione di cui ai precedenti art. 2 e 3, ogni progetto per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione o il trasferimento di casa di cura privata, redatto da un ingegnere o un architetto in osservanza alle norme edilizie comunali, deve essere approvato con deliberazione della Giunta Regionale.

2. I progetti devono essere corredati di una relazione tecnico-sanitaria, a firma del progettista e di un medico competente in igiene e tecnica ospedaliera.

3. La relazione tecnico-sanitaria deve evidenziare tra l'altro:

- a) il rapporto con le previsioni e indicazioni del piano sanitario regionale;
- b) i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni al Piano regolatore vigente;
- c) l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno e alla vegetazione esistente;
- d) il rapporto con le condizioni climatiche locali, quali temperatura, umidità relativa, ventosità e soleggiamento;
- e) i concetti igienico-sanitari e funzionali che hanno informato la redazione del progetto, con particolare riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;
- f) l'aggregazione dei corpi di fabbrica, i criteri distributivi dei servizi diagnostico-terapeutici per i malati interni e per quelli esterni, dei locali di degenza completa e diurna e dei Servizi generali;
- g) le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati;
- h) la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza, nonché le specialità che si intendono attivare;
- i) i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché per la ventilazione, il riscaldamento e l'eventuale condizionamento dell'area, ed in genere per altri servizi generali e impianti tecnologici.

Art. 5.

Caratteristiche dell'area

1. L'area prescelta, oltre che rispondere alle norme del Piano Regolatore comunale, deve presentare i seguenti requisiti urbanistici, igienico-ambientali, geologico-morfologici e climatici, dimensionali:

- a) deve essere preferibilmente inserita nel sistema delle comunicazioni, in dipendenza della viabilità, delle reti dei trasporti pubblici e dell'entità dei traffici e dei tempi massimi di percorrenza;
- b) deve avere varchi sufficientemente comodi e muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta accessibilità;
- c) deve consentire l'arretramento dello ingresso dei malati rispetto al filo stradale in modo da offrire una sufficiente sicurezza nell'accesso.

2. L'ubicazione della casa di cura deve realizzarsi in località salubre ed alberata, lontano da depositi o scoli di materiale di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie rumorose e dalle quali provengono esalazioni molestose e nocive, da cimiteri e da quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attività terapeutiche ed al soggiorno.

3. L'area non deve insistere su terreni soggetti ad infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali e non deve essere situata in zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.

4. Per le Case di Cura di nuova costruzione o attivazione, la superficie totale dell'area non deve essere inferiore a mq. 70 per posto letto.

5. Per ampliamenti strutturali intesi ad aumentare i posti letto o comunque nel caso di incremento di posti letto, deve essere previsto un aumento della superficie totale di 70 mq per ogni posto letto in aumento.

6. Almeno 15 mq per posto letto devono essere destinati a parco e giardino e devono essere previste aree destinate al parcheggio delle autovetture in misura di 1 mq ogni 10 mc, destinati alla attività sanitaria di ricovero e cura per la quale la casa di cura è autorizzata, nel rispetto delle norme urbanistiche locali.

Art. 6.

Caratteristiche costruttive

1. Ogni Casa di cura privata deve essere costituita da uno o più edifici ad uso esclusivo.

2. Lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei corpi di fabbrica devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali.

3. In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei malati deve essere assicurata l'illuminazione naturale mediante finestre apribili all'interno ed una adeguata areazione.

4. Negli edifici a più di un piano devono essere previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque destinati a lettighe ed ammalati, a materiale pulito e vitto, al materiale sporco.

5. I corridoi destinati al transito dei malati devono avere una larghezza non inferiore a m. 2.

6. Le scale devono avere gradini di larghezza minima di m. 1,50, pedata minima di cm 23 ed alzata massima di cm 17.

7. Devono essere usati materiali e provvedimenti adeguati per la protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno o dal funzionamento degli impianti tecnologici.

8. Le pareti di tutti i locali destinati ad attività sanitarie devono essere rivestite di materiale o vernici resistenti al lavaggio, alla disinfezione ed alla azione meccanica.

9. Le camere di degenza ed i locali di servizio, in relazione allo specifico uso cui sono rispettivamente destinati, devono essere muniti di dispositivi atti a consentire un idoneo oscuramento.

10. Nelle camere di degenza la superficie del pavimento non deve essere inferiore a 7 mq per letto nelle camere a più letti, e a 12 mq nelle camere ad un letto. In ogni camera di degenza non devono, di norma, essere collocati più di quattro posti letto.

11. Le altezze minime nette dei piani non devono essere inferiori a m. 2,70.

12. I pavimenti delle sale operatorie e locali accessori, sale da parto, sale di radiologia, e dei locali che contengono anestetici infiammabili, devono possedere adeguate caratteristiche di antistaticità.

13. La scelta della pavimentazione va fatta avendo riguardo allo specifico uso cui i locali sono destinati.

14. Nella progettazione e costruzione della Casa di Cura devono essere adottate adeguate soluzioni tecniche per la eliminazione delle barriere architettoniche, in osservanza della normativa vigente in materia nonché in relazione alla specifica infermità oggetto del ricovero.

Art. 7.

Articolazione in più edifici separati

1. Le case di cura private possono essere articolate in più edifici separati ma collegati funzionalmente.

2. Peraltro, le case di cura private, articolate in più edifici separati, possono istituire unitariamente la direzione sanitaria e quella amministrativa, servizio di radiodiagnostica, il servizio di analisi, il servizio di anestesia, il servizio di farmacia, il servizio di sterilizzazione, il servizio di cucina, il servizio di lavanderia, il servizio di disinfezione e disinfestazione, il servizio mortuario, ecc., fatta salva la presenza, in ogni edificio, di apparecchiature congrue e di personale idoneo per le esigenze operative.

3. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, emana apposite prescrizioni perché il complesso degli edifici conservi la piena funzionalità ed idonei collegamenti.

Art. 8.

Approvvigionamento idrico

1. La dotazione minima idrica giornaliera di acqua potabile, per posto-letto non deve essere inferiore a 200 litri, con esclusione del fabbisogno non destinato alle dirette esigenze umane.

2. Le case di cura private devono essere dotate di una riserva idrica di acqua potabile corrispondente almeno al 50% del fabbisogno complessivo di almeno un giorno, e realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero.

3. La Giunta Regionale può concedere deroghe temporanee alla dotazione minima laddove sussistono reali condizioni di carenza delle risorse idriche locali.

Art. 9.

Smaltimento dei rifiuti liquidi

1. I rifiuti liquidi delle case di cura private, che non possono essere convogliati nella rete fognante cittadina, devono essere sottoposti a trattamenti, tra cui quello finale della disinfezione, ai sensi della delibera 30 dicembre 1980 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento: «Direttive per la disciplina degli scarichi di pubbliche fognature e di insediamenti civili che non recitano in pubbliche fognature» e successive modificazioni, nonché delle disposizioni statali e regionali vigenti.

Art. 10.

Smaltimento dei rifiuti solidi e speciali

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, deve realizzarsi nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 915, e delle disposizioni di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale, previste dall'art. 5 del decreto stesso, nonché delle disposizioni statali e regionali vigenti.

Art. 11.

Smaltimento dei rifiuti radioattivi

1. I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere preventivamente approvati dalla unità Locale Socio-Sanitaria competente, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni.

Art. 12.

Protezione antisismica

1. Fermo restando la vigente normativa in materia antisismica, le case di Cura private devono prevedere particolari accorgimenti per la rapida evacuazione dei pazienti costretti a letto.

Art. 13.

Sicurezza antincendi

1. Le Case di Cura private devono garantire in tutti gli ambienti la sicurezza contro gli incendi, predisponendo particolari accorgimenti per la rapida evacuazione dei pazienti costretti a letto, mediante l'applicazione delle norme tecniche vigenti e le prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco, secondo le seguenti direttrici:

- a) caratteristiche delle strutture ed impiego di materiali resistenti al fuoco;
- b) avvisatori d'incendio;
- c) uscita di sicurezza e scale esterne di emergenza;
- d) impianti elettrici;
- e) rete antincendio ed altri sistemi di spegnimento.

Art. 14.

Condizioni microclimatiche

1. Le case di cura devono essere dotate di impianti atti ad assicurare idonee condizioni microclimatiche.

2. La temperatura dell'aria non deve essere inferiore a 20 °C, per le sale di degenza e di soggiorno, e a 22 °C, per le sale di visita e medicazione.

3. Nei settori destinati a specifiche attività terapeutiche (sale operatorie, sale da parto, sale di degenza immaturi, rianimazione, terapia intensiva, ecc.) devono essere previsti impianti di condizionamento integrale a tutt'aria esterna, con un numero di ricambi orari adeguato alle specifiche esigenze del servizio e un controllo particolare della purezza dell'aria attraverso opportuni filtri assoluti.

4. Per tali settori i valori della temperatura e dell'umidità relativa sono determinati in funzione delle esigenze specifiche del servizio a cui l'impianto è destinato.

Art. 15.

Protezione dalle radiazioni ionizzanti

1. Per l'impiego di apparecchi o di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti, le case di cura private devono adottare i necessari provvedimenti costruttivi per la protezione sanitaria dei degenti, del personale e della popolazione, ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni.

Art. 16.

Impianti elettrici

1. Le Case di Cura private devono essere dotate di dispositivi ed impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in casi di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica ed immediata disponibilità di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e dei servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (complessi operatori e da parto, servizio di rianimazione, sala di terapia intensiva, sala per immaturi, emoteca) nonché un minimo di illuminazione negli altri ambienti.

2. Idonei dispositivi devono essere apprestati per l'illuminazione notturna e per la chiamata del personale di assistenza diretta.

3. Gli impianti elettrici devono essere in conformità delle norme del decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e della legge 1° Marzo 1968, n. 186, nonché delle direttive CEE recepite in materia.

Art. 17.

Impianti di distribuzione dei gas medicali

1. Le Case di Cura private, che ricoverano malati di forme mediche o chirurgiche, devono essere dotate di un impianto centralizzato per la distribuzione dei gas medicali, installati secondo la normativa vigente e le prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco.

Art. 18.

Requisiti generali

Ogni Casa di Cura privata, oltre a soddisfare alle esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, deve disporre almeno dei seguenti servizi e locali:

- a) servizio di accettazione;
- b) camere di degenza;
- c) locali di soggiorno di attesa;
- d) locali e servizi separati per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme morbose diffuse;
- e) locali per la direzione sanitaria e per quella amministrativa;
- f) servizio di radiodiagnostica;
- g) servizio di analisi;
- h) servizio di emoteca, ove richiesto dalla tipologia;
- i) locali di neonatologia e lactarium, ove richiesti dalla tipologia;
- l) complessi operatori e da parto, ove richiesti dalla tipologia;
- m) servizi per il pubblico ed i ricoverati;
- n) servizi per l'assistenza religiosa;
- o) locali per il medico di guardia e, se del caso, per l'ostetrica di guardia;
- p) servizi di lavanderia, di cucina e dispensa, di guardaroba, di fardelleria, di disinfezione e disinfestazione;
- q) servizio di sterilizzazione;
- r) attrezzature tecniche ed impianti tecnologici;
- s) servizi per il personale;
- t) servizio mortuario.

Art. 19.

Raggruppamenti dei servizi e locali

I. I servizi e i locali delle Case di cura si distinguono in:

- a) direzione sanitaria e direzione amministrativa;
- b) servizi di diagnosi e cura;
- c) degenze;
- d) servizi generali;
- e) impianti tecnologici.

2. Oltre ai servizi indicati al precedente comma, la Casa di Cura deve disporre degli altri servizi diagnostici necessari in relazione alla specifica attività svolta.

Art. 20.

Direzione sanitaria

La direzione sanitaria deve comprendere i locali per il direttore e i suoi collaboratori e deve essere ubicata in modo da esercitare su tutto il complesso le sue specifiche funzioni.

Art. 21.

Direzione amministrativa

La direzione amministrativa è costituita dai locali per gli uffici amministrativi della Casa di Cura e deve comprendere anche i locali per i servizi economici e contabili.

Art. 22.

Servizio di accettazione sanitaria

1. Il servizio di accettazione sanitaria deve disporre di almeno un locale con superficie minima di mq 12 per la prima visita e la registrazione dei ricoverandi nonché per la eventuale osservazione dei malati, direttamente accessibile dall'esterno anche da parte dei barellieri.

2. La Casa di cura è tenuta comunque ad assicurare le prime cure ad ammalati o feriti che necessitano di immediata assistenza, disponendone poi, se del caso, il tempestivo trasferimento mediante idonea ambulanza presso altro istituto di cura.

Art. 23.

Servizio di diagnostica radiologica

Il servizio di diagnostica radiologica deve consistere in locali ed impianti proporzionati alla capacità di complesso e alla sua classificazione. Deve essere provvisto di apparecchiature idonee alla applicazione delle misure di protezione da radiazioni ionizzanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni.

Art. 24.

Servizio di laboratorio di analisi cliniche

1. Il servizio di laboratorio di analisi cliniche deve disporre di locali e di attrezzature proporzionati alla capacità e alla tipologia del complesso, comunque nel rispetto dei requisiti minimi indicati nella vigente normativa nazionale e regionale, con l'esclusione, qualora non venga svolta attività ambulatoriale, dei locali per attesa e prelievi e con la conseguente riduzione dei limiti minimi di superficie.

Art. 25.

Servizio di emoteca

1. Il servizio di emoteca, ove richiesto dalla tipologia della Casa di Cura privata, deve essere costituito ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 592, e del relativo regolamento di attuazione 24 agosto 1971, n. 1256, ed in conformità della normativa regionale vigente.

2. La Casa di Cura, ove previsto dalla tipologia, è tenuta a comunicare, alla unità Locale Socio-Sanitaria competente, il centro trasfusionale con cui è convenzionata.

Art. 26.

Servizi di diagnosi e cura

1. L'accettazione consiste di locali per la prima visita e la registrazione, e per la eventuale temporanea osservazione dei malati. Deve essere distinta in accettazione sanitaria e accettazione amministrativa.

2. La Giunta Regionale, nell'ambito delle convenzioni di cui agli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, può chiedere l'istituzione, presso le Case di Cura, di un servizio ambulatoriale.

3. La Giunta Regionale, nell'ambito delle predette convenzioni, può chiedere l'istituzione, presso le Case di Cura private, di un servizio continuo di pronto soccorso coordinato, su prescrizione del Piano Regionale, con gli altri presidi sanitari locali.

4. Il servizio di diagnostica radiologica deve consistere di locali ed impianti proporzionati alla capacità del complesso e alla sua classificazione. Deve essere provvisto di apparecchiature idonee alla applicazione delle misure di protezione da radiazioni ionizzanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni.

5. La Giunta Regionale può richiedere l'istituzione di un servizio di recupero e riduzione funzionale.

6. Il servizio di analisi deve essere in grado di effettuare le comuni indagini relative alla tipologia della Casa di Cura.

7. Il servizio di emoteca deve essere costituito ai sensi della Legge 14 luglio 1967, n. 592, e del relativo regolamento di attuazione.

8. Il complesso operatorio deve essere costituito dall'insieme dei locali per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche; oltre ai veri e propri locali per gli interventi chirurgici, deve comprendere almeno un locale per preparazione, risveglio e rianimazione immediata post-operatoria; inoltre deve essere collegato con gli eventuali ambienti di rianimazione e pronto soccorso.

9. Il blocco operatorio deve essere costituito da almeno due sale operatorie, per i primi 100 posti letto chirurgici, e da almeno un'altra sala operatoria, per ogni ulteriori 50 posti letto chirurgici o frazioni.

10. Le sale operatorie, in linea di massima, devono avere una superficie non inferiore a mq 30; dimensioni minori saranno ammesse per particolari specialità chirurgiche in relazione all'esigenza degli interventi.

11. Il complesso per il parto deve essere agevolmente collegato con le degenze di ostetricia e con il complesso operatorio, nonché con la neonatologia, ove esista. Deve essere proporzionato alla capacità delle degenze di ostetricia.

12. Devono essere previsti, inoltre, locali ed attrezzature adeguati, in rapporto alla specifica attività, specialistica. In particolare, devono essere disponibili attrezzature per le indagini più comuni di fisiopatologia cardiovascolare.

Art. 27.

Raggruppamenti ed unità funzionali di degenza

1. Ogni Casa di Cura deve essere articolata in unità funzionali di degenza con posti letto non inferiori a 15 (ovvero a 10 nel caso di specialità aggregate) e non superiori a 30; dette unità confluiranno per branche affini in raggruppamenti con non meno di 30 e non più di 100 posti-letto, per le case di cura di cui al punto 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio 27 giugno 1986 (atto di indirizzo e coordinamento) ad indirizzo specifico, in raggruppamenti con non più di 120 posti letto.

2. Almeno il 10% delle stanze di degenza devono ospitare un solo letto con una superficie netta non inferiore a mq 9, se riferita al letto di degenza, a mq 12, se si prevede un letto d'aggiunta per l'accompagnatore.

3. Oltre a quanto previsto dall'art. 6, comma 10, le stanze di degenza pediatrica non devono superare la capacità di 4 letti, con una superficie minima per letto pari a mq 5, per le stanze a più letti, e mq 9, per la stanza ad 1 letto.

4. Devonsi prevedere gli apprestamenti necessari per il pernottamento delle madri e degli accompagnatori dei ricoverati di età inferiore a 6 anni o dei soggetti particolarmente bisognosi dell'assistenza materna.

5. Nell'ambito delle unità di degenza, o comunque in luogo ritenuto idoneo, devono essere previsti ambienti necessari anche per il colloquio con i parenti, da destinare ai medici delle Case di Cura, aventi funzioni di diagnosi e cura.

6. La dotazione complessiva di servizi igienici per le unità funzionali di degenza deve essere commisurata ad almeno un lavabo con acqua calda sanitaria per ogni 4 letti, un bidè ed una tazza WC per ogni 6 letti, una vasca da bagno o doccia per ogni 10 letti, con esclusione dei servizi riservati alle camere singole.

7. Di norma, i vani di latrina e di antilatrino dovranno essere dotati di areazione e di illuminazione dirette.

Art. 28.

Servizi generali

1. Il servizio di cucina può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private, purché regolarmente autorizzate dall'autorità sanitaria e purché le condizioni di trasporto siano idonee; se del caso, vi dovrà essere una cucina dietetica interna.

Devono essere installati adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori ed odori, nei punti di produzione, e per la loro pronta eliminazione.

2. Il servizio di lavanderia può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private, purché regolarmente autorizzate dalla autorità sanitaria e purché le condizioni di trasporto siano idonee; viene comunque escluso l'appalto esterno per la biancheria infetta o sospetta. I locali devono essere attrezzati per la pronta captazione di vapori, polveri ed odori.

3. Il servizio di disinfezione e disinfestazione deve essere dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e di disinfestazione degli effetti personali e letterecchi, della biancheria e in genere dei materiali infetti, nonché per il deposito dei disinfestanti e disinfestanti. Le Case di Cura possono consociarsi fra di loro per la gestione di stazioni di disinfezione e disinfestazione e, limitatamente a quest'ultima, ricorrere ad appalti esterni.

4. Il servizio di sterilizzazione è necessario allorché vi siano unità funzionali chirurgiche ed ostetriche e servizi di endoscopia; esso può essere abbinato al complesso operatorio e può costituire un servizio centralizzato in riservata comunicazione con il complesso operatorio e con il complesso per il parto.

Nelle Case di Cura unicamente mediche, la sterilizzazione di siringhe, provette, pezzi di aspirazione, spirometri, ed altre attrezzature, può essere assicurata mediante stazioni consorziate e con convenzioni con servizi pubblici di sterilizzazione.

5. Il servizio mortuario, oltre che presentare locali destinati all'osservazione, al deposito e alla esposizione delle salme ed un separato accesso dall'esterno, deve essere dotato anche di locali per eventuali riscontri diagnostici anatomici patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, ove non si intenda assolvere a tale adempimento mediante convenzione.

6. Il servizio farmaceutico, in relazione all'entità del numero di posti letto, può consistere di idonei locali per il deposito di medicinali dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione, ecc., oppure può limitarsi ad un armadio farmaceutico.

7. Il servizio di assistenza religiosa deve essere assicurato dalla direzione amministrativa, per i degenti che ne facciano richiesta.

8. Il servizio per il pubblico e i ricoverati deve soddisfare le esigenze del pubblico che, per ragioni varie, frequenta la Casa di Cura, nonché dei ricoverati.

9. I servizi per il personale devono essere costituiti dagli spogliatoi, dalla mensa e dal ristoro, ove previsti dal CCNL.

10. Il servizio di pulizia generale può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private.

Art. 29.

Impianti tecnologici

1. Gli impianti tecnologici comprendono le attrezzature tecnologiche necessarie per assicurare l'efficiente funzionamento dei servizi ausiliari della Casa di Cura. Essi devono prevedere locali attrezzati per le centrali: termica, idrica, elettrica, telefonica, frigorifera, di condizionamento, di aspirazione e vuoto, di gas medicali, antincendio, ricerca persone, trattamento rifiuti solidi, ecc.

Art. 30.

Apparecchiature ad alta tecnologia

1. Salvo diversa disposizione del Ministero della Sanità, la Giunta Regionale, sentito il parere del Consiglio Sanitario Regionale, emana ed aggiorna periodicamente l'elenco delle apparecchiature diagnosticoinstrumentali ad alta tecnologia, che comportano modifiche alla destinazione d'uso dei locali già autorizzati, per le quali necessita apposita autorizzazione per l'installazione ed uso.

2. A tal fine, le Case di Cura private devono inoltrare richiesta di autorizzazione al Settore Sanità della Regione Abruzzo.

3. L'autorizzazione all'installazione ed uso delle apparecchiature, di cui al presente articolo, è rilasciata dalla Giunta Regionale, sentito il parere del consiglio Sanitario Regionale.

4. Per le apparecchiature di cui ai commi precedenti, già acquistate alla data del 31 dicembre 1988, le Case di Cura private devono presentare istanza entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione della deliberazione della Giunta Regionale, che individua le apparecchiature soggette ad autorizzazione.

Art. 31.

Pianta organica

1. L'organico delle Case di Cura private è quello previsto dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986, così come specificato negli articoli che seguono.

Art. 32.

Personale medico con funzioni igienico-organizzative

1. Le Case di Cura con oltre 150 posti letto devono avere un direttore sanitario responsabile, al quale è vietata ogni funzione di diagnosi e cura nella Casa di Cura stessa.

2. I requisiti sono:

a) anzianità di laurea di 10 anni;

b) libera docenza o specializzazione in igiene e medicina preventiva o nelle altre discipline dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

c) almeno 7 anni di servizio presso ospedali pubblici con funzioni di vice direttore sanitario o ispettore sanitario o presso Istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o presso cliniche di malattie infettive oppure quale funzionario medico del Ministero della Sanità o delle Regioni, ufficiale Sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso Comuni o Consorzi provinciali o consorzi di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure almeno 7 anni di servizio in qualità di Direttore Sanitario responsabile o di vice direttore sanitario presso Case di Cura private.

3. I suddetti requisiti possono essere superati ove il medico sia in possesso di idoneità nazionale a Direttore Sanitario.

4. Sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di direttore sanitario responsabile presso le Case di Cura private.

5. Nelle case di Cura con un numero di posti letto superiore a 90, fino a 150 posti letto, le funzioni di cui al 1° comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura, con rapporto di dipendenza a tempo pieno ed in possesso di specializzazione in igiene o disciplina equipollente.

6. Nelle Case di Cura con numero di posti letto fino a 90, le funzioni di cui al 1° comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura.

7. Non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile di più di una Casa di Cura.

8. La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la Casa di Cura.

Art. 33.

Atribuzioni del Direttore Sanitario responsabile

1. Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della Casa di Cura privata sotto il profilo igienico ed organizzativo, rispondendo all'amministrazione e all'autorità sanitaria competente.

2. In particolare, il direttore sanitario ha le seguenti attribuzioni:

a) cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della Casa di Cura proponendone le eventuali variazioni;

b) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari;

c) trasmette annualmente all'autorità sanitaria competente un elenco del personale addetto ai servizi sanitari, in servizio al 1° gennaio, e di quello convenzionato, e comunica le successive variazioni;

d) vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti, del registro degli interventi chirurgici e dell'archivio clinico;

e) cura la tempestiva trasmissione all'ISTAT e all'autorità sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;

f) stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni e i congedi del personale medico, infermieristico, tecnico ed esecutivo, addetto ai servizi sanitari;

g) controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarità ed efficienza;

h) vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari, proponendo, se del caso, all'Amministrazione i provvedimenti disciplinari;

i) propone all'Amministrazione, d'intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari, ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie della Casa di Cura;

l) rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dalla Amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardanti i malati assistiti nella Casa di Cura;

m) vigila sul funzionamento dell'emoteca nonché sulla efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell'aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari;

n) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti ai sensi di legge;

o) vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della Casa di Cura;

p) stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica ed infermieristica.

Art. 34.

Assenza o impedimento del direttore sanitario

1. L'Amministrazione della casa di cura privata è tenuta ogni anno a designare un medico che sostituisca nelle funzioni il direttore sanitario responsabile, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, ed a comunicare il nominativo all'autorità sanitaria competente.

2. Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti di cui al precedente art. 32.

Art. 35.

Personale medico con funzioni di diagnosi e cura

1. Il personale medico con funzioni di diagnosi e cura deve essere rapportato non soltanto al numero dei posti-letto, ma anche alla qualità e quantità delle prestazioni richieste, in modo da assicurare una adeguata e continua assistenza ai malati.

2. Il regolamento interno della Casa di Cura deve prevedere la dotazione di personale medico in conformità dei criteri sopra indicati.

3. In tutte le Case di Cura deve essere previsto, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, come previsto dagli accordi nazionali di categoria, almeno un medico dirigente responsabile ed un medico aiuto per ciascun raggruppamento di unità di degenza, nonché un medico con funzioni di assistente per ciascuna unità funzionale.

Art. 36.

Personale medico

QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE

1. Ogni raggruppamento di «unità funzionali» fino ad un massimo di 100 posti letto, deve avere un medico responsabile, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) anzianità di laurea di almeno 10 anni;

b) libera docenza o specializzazione nella disciplina delle unità funzionali che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parità, nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o della disciplina generale che lo comprende; ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero o universitario nelle predette discipline per almeno 7 anni;

c) servizio ospedaliero o universitario nelle discipline sopra indicate per almeno 4 anni, ovvero servizio con rapporto di dipendenza in case di cura private nelle discipline stesse per almeno 6 anni.

2. Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di medico responsabile presso case di cura private.

3. I medici dirigenti delle unità di degenza specialistiche debbono possedere la relativa specializzazione o la libera docenza nella materia.

4. I requisiti di servizio possono essere superati dal possesso di idoneità a primario in una delle discipline del raggruppamento.

QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE MEDICO COLLABORATORE

Medico aiuto

5. Il medico con funzioni di aiuto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) anzianità di laurea di almeno 5 anni;

b) libera docenza o specializzazione nella disciplina dell'unità funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parità, nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina generale che lo comprende; ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero ed universitario nelle predette discipline per almeno 5 anni;

c) servizio ospedaliero o universitario nelle discipline sopra indicate per almeno 2 anni, ovvero servizio con rapporto di dipendenza prestato nelle discipline stesse in case di cura private per almeno 3 anni.

6. Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di medico aiuto presso le case di cura private.

Medico assistente

7. Il medico con funzioni di assistente deve avere i requisiti previsti dalla normativa per l'assunzione presso il Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 37.

Personale del servizio di analisi

1. Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti-letto, deve essere previsto un posto di dirigente del servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, avente i titoli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984.

Art. 38.

Personale medico del servizio di radiodiagnostica

1. Nelle Case di cura medico chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti, deve essere previsto un posto di medico dirigente del servizio di radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

2. Il dirigente del servizio di radiodiagnostica è responsabile dell'adozione delle misure di sicurezza congregate dalle vigenti disposizioni e deve curare la conservazione in archivio dei radiogrammi, se non allegati alle rispettive cartelle cliniche.

3. Le indagini radiologiche del cuore, dei vasi, delle vie biliari ed urinarie, per le quali è richiesto l'impiego di sostanze di contrasto iodato, possono effettuarsi soltanto in case di cura fornite di ambiente idoneo e di presidi per la rianimazione. Le indagini a carattere invasivo sul sistema cardiovascolare possono effettuarsi solo alla presenza di un anestesista rianimatore.

Art. 39.

Personale medico del servizio di anestesia e rianimazione

1. Il servizio di anestesia e rianimazione è obbligatorio in tutte le case di cura private che ricoverino ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale e a specialità chirurgiche.

2. Deve essere previsto un posto di dirigente del servizio, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa e almeno un assistente dotato di specializzazione nella disciplina ogni 90 posti letto di chirurgia e specialità chirurgiche o frazione, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito.

3. Deve essere assicurato il servizio di pronta disponibilità di un anestesista rianimatore.

Art. 40.

Regolamento dell'attività medica

1. Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascun medico, nonché individuare, di massima, i criteri dell'orario di servizio e dei turni di lavoro, in conformità a quanto previsto nei contratti e negli accordi collettivi nazionali di lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 31 della presente Legge; il personale medico comunque impiegato in una casa di cura non può avere un impegno orario settimanale inferiore a quello previsto per il tempo definito.

2. La guardia medica deve essere permanente e interna alla casa di cura e deve, di regola, essere svolta da assistenti ed aiuti dei reparti.

3. Allorquando la guardia medica venga svolta da medici assunti «ad hoc», questi ultimi debbono possedere i requisiti previsti per gli assistenti.

4. Nelle case di cura ostetriche o con reparto di ostetricia, laddove manchino reparti di neonatologia e pediatria, deve essere assicurata la pronta reperibilità di un pediatra che visiti il neonato entro le prime 12 ore dalla nascita e assicuri la compilazione della scheda pediatrica.

5. La casa di cura privata può instaurare rapporti convenzionali con medici esterni.

6. In tal caso, fermo restando l'obbligo per la casa di cura stessa da assicurare comunque con il proprio personale medico una adeguata e continua assistenza ai ricoverati, nelle convenzioni deve essere indicato:

- a) il tipo di rapporto convenzionato (saltuario, a tempo parziale, ecc.);
- b) la durata del rapporto stesso;
- c) la natura delle attività professionali che il medico convenzionato è tenuto a svolgere;
- d) le attribuzioni e funzioni del medico convenzionato per quanto concerne la diagnosi e cura dei ricoverati, in rapporto alle responsabilità dei medici dipendenti o a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- e) i termini per la reperibilità e pronta disponibilità del medico convenzionato.

7. Le Case di Cura private devono assicurare ai ricoverati le consulenze specialistiche eventualmente necessarie.

8. Tutti i sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza.

Art. 41.

Cartelle cliniche

1. In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, la anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialisti, la diagnosi, la terapia, gli esiti e postumi.

2. Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante e sottoscritte dal medico responsabile di raggruppamento devono portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria. Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, le cartelle cliniche ed i registri di sala operatoria devono essere esibiti, a richiesta, agli organi formalmente incaricati della vigilanza.

3. In caso di cessazione della attività della casa di cura le cartelle cliniche devono essere depositate presso la ULSS territorialmente competente.

Art. 42.

Personale infermieristico, tecnico, esecutivo ed amministrativo

1. L'organico della Casa di Cura deve prevedere personale infermieristico, tecnico, esecutivo ed amministrativo in numero adeguato alle effettive esigenze dei servizi.

2. Per quanto riguarda il personale infermieristico viene fissata la seguente parametrizzazione:

a) per i vari settori di degenza il tempo di assistenza pro-die e per degente deve essere non inferiore a 76;

b) per i settori di terapia intensiva (unità di terapia cardiologica intensiva, di rianimazione; respiratoria, neurochirurgica, cardiologica ecc. per grandi ustionati) il tempo di assistenza pro-die per degente deve essere compreso tra i 500 e 600 in relazione al tipo di cura intensiva;

c) per i settori di terapia subintensiva inseriti nelle unità funzionali di cardiocirurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia pediatrica, neurochirurgia, patologia neonatale, il tempo di assistenza pro-die per degente in relazione alla dimensione dell'unità stessa deve essere compreso tra 200 e 240.

3. La Casa di Cura deve inoltre garantire la presenza in servizio di:

a) un caposala per ogni raggruppamento di unità di degenza nei giorni feriali;

b) un ausiliario socio-sanitario per ogni 20 posti-letto per ciascuno dei due turni.

4. In mancanza di infermieri professionali la Casa di Cura potrà avvalersi nel proprio organico di infermieri generici purché sia garantita la presenza di almeno un infermiere professionale in ogni turno e per ogni 30 posti-letto.

5. Nelle unità funzionali di ostetricia e ginecologia dovrà prevedersi la presenza in ciascun turno di almeno una ostetrica in luogo di quella di un infermiere quale prevista al secondo comma e di almeno una puericultrice o vigliatrice d'infanzia in ciascun turno per ogni otto culle-neonati.

6. Nelle ore notturne garantita la presenza di personale infermieristico nella proporzione di almeno un terzo delle unità prescritte per ciascuno dei due turni diurni, e di personale ausiliario nella misura necessaria per svolgere le relative mansioni, che in nessun caso possono ritenersi sostitutive rispetto a quelle infermieristiche.

7. L'organico del personale tecnico per i servizi di laboratorio, di radiologia o di altri settori sarà determinato in relazione alle dotazioni di apparecchiature previste nei singoli casi ed alla previsione delle prestazioni da effettuare, sia in rapporto alla qualità che alla quantità.

8. L'organico degli operatori psico-socioeducativi, dei tecnici della riabilitazione sarà determinato in relazione alle specifiche caratteristiche riabilitative di ciascuna casa di cura.

9. Ai fini del computo afferente e del rispetto della dotazione organica, il personale con rapporto di dipendenza a tempo parziale sarà considerato sulla base del rapporto proporzionale tra gli orari di lavoro previsti per il tempo pieno e l'orario di lavoro effettivamente previsto in part-time.

10. Solo in casi particolari, in relazione alla peculiarità delle funzioni da svolgere, è consentito prevedere negli organici personale infermieristico e tecnico, a prestazione professionale, nella misura massima del 20% della relativa dotazione organica.

11. Il personale addetto ai servizi speciali di diagnosi e cura, ai servizi generali deve essere distinto da quello addetto alle degenze.

12. Eventuali deroghe alle aliquote di personale sopra previste per l'organico dei reparti di degenza potranno essere autorizzate in stretto riferimento a particolari tipologie di case di cura, quali ad esempio quelle ad indirizzo fisio-terapico e riabilitativo.

13. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adottati dalla Giunta Regionale, sentito il consiglio Sanitario Regionale.

Art. 43.

Comunicazione importo tariffe

1. La Casa di Cura ha l'obbligo di comunicare preventivamente agli assistiti l'importo delle tariffe delle prestazioni sanitarie ed alberghiere praticate.

Art. 44.

Termini per l'adempimento

I termini per l'adempimento delle prescrizioni contenute nella presente legge sono fissati in sei mesi dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

Art. 45.

Vigilanza

1. La vigilanza sulle Case di Cura private è esercitata dal servizio ispettivo dell'Assessorato Regionale alla Sanità ovvero dalle unità Locali Socio-Sanitarie competenti per territorio, i quali sono tenuti ad operare ogni volta che la ritengano necessaria.

2. In caso di inadempienza alle prescrizioni della presente legge o alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, su proposta della ULSS o dell'Assessore Regionale alla Sanità, il Presidente della Giunta Regionale diffida la Casa di Cura privata ad eliminarle entro un congruo termine; trascorso inutilmente il quale, ordina la chiusura della Casa di Cura privata, fino a quando non vengano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.

3. Nel caso vengano meno i requisiti essenziali (igienico-edilizi, di dotazione strumentale, di personale) che compromettono l'erogazione di prestazioni assistenziali da parte della Casa di Cura privata, il Presidente della Giunta Regionale, nell'atto di diffida, ne dispone la chiusura temporanea, totale o parziale.

4. Nel caso di reiterate infrazioni, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità, può revocare l'autorizzazione.

5. Presso ogni Casa di Cura è istituito un registro delle ispezioni, sul quale sono verbalizzati, per ogni accesso ispettivo, gli esiti delle verifiche e le relative prescrizioni.

Art. 46.

Documentazione

1. Le Case di Cura private convenzionate sono obbligate a conservare e ad esibire alla unità Locale Socio-Sanitaria, per i necessari controlli sull'attività ospedaliera convenzionata, la seguente documentazione:

- a) registro dei ricoveri;
- b) cartelle cliniche dei degenti;
- c) registro operatorio con indicazione del nome del paziente operato, della diagnosi, della natura dell'intervento, delle generalità dei componenti dell'equipe operatoria nonché della data e dell'orario di inizio e di fine dell'intervento;
- d) registro dei parti e registro degli aborti;
- e) registro del pronto soccorso, ove esistente;
- f) registro dell'attività ambulatoriale, dal quale siano rilevabili le generalità dell'assistito, la diagnosi, le prestazioni diagnostiche e terapeutiche effettuate nonché il nominativo del sanitario che le ha praticate;
- g) ogni altra documentazione, dati ed informazioni ritenute necessarie dalla Giunta Regionale.

2. Le Case di Cura private convenzionate sono tenute a trasmettere mensilmente all'Unità Locale Socio-Sanitaria i dati relativi al movimento infermi. La Giunta Regionale impartisce apposite direttive per la compilazione e tenuta della predetta documentazione e può prescrivere l'adozione dei modelli standardizzati anche per la rilevazione dei dati relativi alla efficienza delle strutture.

Art. 47.

Convenzioni, sospensioni e risoluzioni delle convenzioni

1. Le convenzioni con le Case di Cura private vengono stipulate secondo lo schema di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1983 e successive modificazioni. -

La diaria onnicomprensiva è stabilita in conformità dell'art. 7 del predetto decreto ministeriale e successive modificazioni, alla base degli accordi a livello nazionale, con particolare riguardo agli standards di personale.

2. Nel caso di eventuali inadempienze alle convenzioni, l'U.L.S.S. è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse, assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un termine per la rimozione delle medesime; trascorso tale termine, qualora la Casa di Cura non abbia provveduto a sanarle, l'U.L.S.S. ha facoltà di proporre alla Giunta Regionale di sospendere in tutto o in parte la convenzione.

3. La sospensione deve essere disposta obbligatoriamente, qualora si tratti di inadempienze che pregiudicano direttamente l'attività assistenziale. In tale caso la sospensione ha effetto immediato.

4. Nel provvedimento con cui il presidente della Giunta Regionale dispone la sospensione delle convenzioni, viene indicato il termine entro cui le cause di inadempienza devono essere rimosse.

5. Decorso inutilmente il predetto termine, sempreché la Giunta regionale non abbia disposto la proroga della sospensione per giustificati motivi, la convenzione è risolta di diritto.

6. La convenzione è, altresì, risolta, di diritto:

a) qualora, valutate le controdeduzioni prodotte dalla Casa di Cura privata entro i 15 giorni dalla contestazione della U.L.S.S., la Giunta Regionale ritenga le stesse inaccoglibili;

b) nel caso che la Casa di Cura non provveda a comunicare tempestivamente la sospensione o l'interruzione di servizi previsti nella convenzione;

c) in caso di revoca dell'autorizzazione alla apertura e all'esercizio della casa di Cura privata.

7. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni e dal presente articolo, la risoluzione della convenzione è disposta per ripetute inadempienze alla convenzione, o, nel caso questa non venga eseguita secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo.

Art. 48.

Strutture private riconosciute quali presidi delle unità Locali Socio-Sanitarie

1. Gli Ospedali dipendenti dagli Istituti ed Enti di cui all'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché le istituzioni di carattere privato, possono essere riconosciute dalla Giunta Regionale quali presidi delle unità Locali Socio-Sanitarie, qualora siano individuati dal piano sanitario regionale.

2. Ai fini del riconoscimento, le strutture di cui al 1° comma devono avere un ordinamento dei servizi corrispondente a quello degli Ospedali pubblici, secondo la normativa disciplinante le Istituzioni sanitarie private, e devono assicurare livelli di prestazioni non inferiori a quelli erogati dai corrispondenti presidi e servizi delle unità Locali Socio-Sanitarie.

3. La domanda di riconoscimento è presentata dagli enti ed istituzioni interessati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del piano Sanitario Regionale.

4. Il riconoscimento di cui al presente articolo è effettuato con deliberazione della Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

5. Alle strutture di cui (trattasi si applica la normativa vigente in materia di organizzazione e ordinamento dei servizi per le istituzioni sanitarie private.

6. Le opere di costruzione e trasformazione nonché le variazioni concernenti le strutture igienico-organizzative, di diagnosi e cura, sono soggette a preventiva autorizzazione della Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

7. I rapporti tra le istituzioni sanitarie, riconosciute a norma del presente articolo, con le ULSS di competenza, sono regolati da convenzioni stipulate in conformità degli schemi tipo degli artt. 43 e 44, 3° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

8. La vigilanza igienico-sanitaria sulle istituzioni sanitarie riconosciute a norma del presente articolo e esercitata in conformità della vigente legislazione.

9. I controlli sull'esatta applicazione delle convenzioni sono esercitati dalla ULSS competente per territorio, in conformità degli accordi convenzionali.

Art. 49.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui, alle vigenti disposizioni normative in materia.

2. La Giunta Regionale verifica i casi in cui non si applicano alle Case di Cura private già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nei precedenti articoli 5 e 6, per la parte relativa alle caratteristiche dell'area ed alle dimensioni di corridoi e delle scale, garantendo che non siano compromesse la funzionalità e l'efficienza delle strutture e dei servizi.

Art. 50.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 settembre 1989

MATUCCI

90R1131

LEGGE REGIONALE 26 settembre 1989, n. 86.

Piano regionale di risanamento delle acque.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 21 straord. del 18 ottobre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I.

Approvazione del Piano

È approvato il Piano regionale di risanamento delle acque.

Il Piano, allegato alla presente, è suddiviso in tre ambiti territoriali, denominati rispettivamente:

Piano di risanamento della Fascia Costiera Abruzzese;

Piano di risanamento dei Bacini Idrografici dei fiumi Vomano, Aterno-Pescara, Sangro;

Piano di risanamento dei Bacini Idrografici Minori e della Piana del Fucino.

Per ciascun ambito, il Piano è costituito da un rapporto conclusivo in cui si sintetizzano gli studi e le elaborazioni relative a:

a) raccolta ed organizzazione delle informazioni relative alle caratteristiche delle acque superficiali, alla natura e consistenza degli insediamenti ed allo stato di fatto e alla funzionalità delle opere di fognatura e degli impianti di depurazione;

b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di fognatura e depurazione e definizione dei reticoli depurativi ottimali;

c) valutazione degli oneri economici delle opere previste ed indicazioni di priorità derivanti da situazioni di maggior degrado, di particolare urgenza di natura igienico-sanitaria.

Il rapporto è completato da carte tematiche con l'indicazione dei Bacini Idrografici, della qualità delle acque riferite agli usi, delle fognature e degli impianti di depurazione esistenti e previsti nel Piano.

Art. 2.

Finalità del Piano

Il piano regionale di risanamento delle acque costituisce strumento di programmazione regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Obiettivo fondamentale del Piano è la definizione di reticoli depurativi ottimali al fine di assicurare i livelli qualitativi desiderati di tutti i corpi idrici superficiali compresi nel territorio regionale.

Le indicazioni e le prescrizioni del piano, concernenti le opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione, sono vincolanti per l'Amministrazione regionale, per le Amministrazioni locali e per gli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione, anche ai fini della distribuzione delle risorse regionali e delle risorse comunitarie e statali, la cui erogazione è subordinata al parere regionale.

Art. 3.

Programmi pluriennali di attuazione

Il Piano è attuato mediante programmi pluriennali di attuazione, articolati in piani annuali.

I programmi devono indicare:

a) gli interventi da realizzare, nel periodo di riferimento, sulla scorta delle scale di priorità fissate nel piano;

b) le fonti di finanziamento per gli interventi previsti e gli Enti destinatari dei finanziamenti;

c) il grado di attuazione dei programmi relativi agli anni precedenti;

d) gli Enti responsabili degli interventi.

I programmi sono predisposti dal Settore Ecologia e Tutela Ambiente entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

La Giunta Regionale approva i programmi pluriennali di attuazione entro il successivo 30 novembre e ne coordina l'esecuzione tramite il Settore Ecologia e Tutela dell'Ambiente.

I programmi sono attuati dalla Regione, dai Comuni singoli o associati, dalle Comunità Montane e dagli altri soggetti individuati dal programma.

Art. 4.

Procedure per la realizzazione delle opere.

Alla esecuzione delle opere provvedono gli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3.

L'affidamento della esecuzione delle opere è effettuata a mezzo di licitazione privata o concessione.

In quest'ultimo caso si applicano le norme delle leggi 24 giugno 1929, n. 1137, e 28 agosto 1988, n. 80, nonché quelle contenute nel Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1988 (G.U. Suppl. Ordinario n. 54 del 5 marzo 1988).

Art. 5.

Completamento ed aggiornamento del Piano

La Regione provvede all'integrazione del Piano Regionale di risanamento delle acque per quanto attiene alle opere destinate alla raccolta, convogliamento e distribuzione delle acque potabili nonché l'organizzazione delle strutture tecnico-amministrative di gestione delle opere relative ai servizi pubblici di fognatura e depurazione e di controllo degli scarichi.

La Regione provvede, inoltre, ogni due anni, agli eventuali aggiornamenti del Piano, sulla scorta delle indicazioni desunte dall'aggiornamento del censimento dei corpi idrici di cui all'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'art. 2 della legge regionale 15 gennaio 1988, n. 11, dello stato di attuazione dei programmi pluriennali, di cui all'art. 3 della presente legge, nonché sulla base di mutate esigenze di protezione ambientale che dovessero evidenziarsi.

Con legge apposita si provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 6.

Comitati di bacino idrografici

Al fine di assicurare il perseguimento delle finalità previste dal Piano di risanamento e dalla presente legge, sono costituiti n. 8 Comitati di Bacino idrografici, organi di consultazione e di partecipazione democratica, così individuati:

- 1) Bacino idrografico del Vomano, con sede presso il Comune di Roseto;
- 2) Bacino idrografico dell'Aterno-Pescara, con sede presso il Comune di Pescara;
- 3) Bacino idrografico del Sangro, con sede presso il Comune di Casoli;
- 4) Bacino idrografico della zona 1: Tronto, Vibrata, Salinello, Tordino, con sede presso il Comune di Giulianova;
- 5) Bacino idrografico della zona 2: Fosso Cerrano, Piomba, Saline, con sede presso il Comune di Montesilvano;
- 6) Bacino idrografico della zona 3: Alento, Foro, Arielli, Moro, Feltrino, Riccio, con sede presso il comune di Fracavilla al Mare;
- 7) Bacino idrografico della zona 4: Osento, Sinello, Fosso Lebbia, Trigno, con sede presso il Comune di Vasto;
- 8) Bacino idrografico della zona 5: Turano, Imele, Liri, con sede presso il Comune di Avezzano.

I Comitati di Bacino esprimono parere obbligatorio su tutti i programmi di intervento in materia di risanamento delle acque e sui giudizi di compatibilità ambientale dei progetti di sistemazione idraulica della Regione, degli Enti locali e degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione.

Esprimono, altresì, pareri sui programmi pluriennali di attuazione, di cui all'art. 3 della presente legge, nonché sugli aggiornamenti del Piano di risanamento delle acque di cui all'art. 5 della legge stessa.

I pareri vengono espressi, entro 30 giorni dalla data di presentazione dei programmi, progetti o piani, al Comune ove ha sede il Comitato di Bacino.

Il Comitato può, altresì, indirizzare voti o mozioni alla Regione o agli altri Enti competenti in materia di risanamento delle acque.

Tali atti sono esaminati dall'organismo competente entro 30 giorni dalla ricezione.

Art. 7.

Funzionamento del Comitato

Partecipano ai lavori del Comitato:

- a) Il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Ecologia e Tutela dell'Ambiente o un Funzionario del Settore, da lui delegato;
- b) il Presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio o un suo delegato;
- c) i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni compresi, in tutto o in parte, nel bacino idrografico interessato, così come identificati nel Piano allegato;

- d) i Presidenti, o loro delegati, dei Consorzi di Bonifica e dei Consorzi per lo sviluppo industriale, presenti nell'ambito del bacino;
- e) i Presidenti, o loro delegati, delle Comunità Montane comprese, in tutto o in parte, nel Bacino idrografico interessato;
- f) il Dirigente del Servizio del Genio Civile competente per territorio.

Ai lavori del Comitato può essere invitato, quando lo richiedano le circostanze, l'Ingegnere Capo designato dal Ministero dei LL.PP., per le Province di Chieti, Pescara e Teramo; per la provincia di L'Aquila, il competente Funzionario del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche.

Il Comitato viene convocato dal Sindaco del Comune ove ha sede il Comitato stesso e si intende regolarmente costituito se è presente la maggioranza dei componenti.

Il Comitato elegge nel proprio seno, di volta in volta, il Presidente dell'Assemblea che dirige i lavori.

I relativi pareri sono adottati a maggioranza dei presenti.

L'attività di Segreteria e di verbalizzazione è assicurata dal personale del Comune ove ha sede il Comitato.

Art. 8.

Norma Finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per l'anno 1989, in complessive lire 24.125.000.000.

Al relativo onere si provvede:

- a) quanto a lire 15.000.000.000, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al capitolo 325000 - quota parte della partita n. 2 dell'elenco n. 5 dello stato di previsione, della spesa del bilancio per l'esercizio 1988, utilizzando la voce «tutela paesaggistica ed ambientale del territorio»;
- b) quanto a lire 9.125.000.000, mediante riduzione, per competenza e cassa, del capitolo 325000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.

La voce «tutela paesaggistica ed ambientale», iscritta nell'elenco n. 5, allegato al bilancio 1989, è ridotta della corrispondente somma di lire 9.125.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989 è istituito ed iscritto, nel Settore 29, Titolo 2, Categoria 3, Sezione 8, il capitolo 292329 denominato «Contributi in c/capitale per la costituzione e l'ammodernamento degli impianti previsti dal piano regionale di risanamento delle acque» con lo stanziamento, per competenza, di lire 24.125.000.000, e per cassa, di lire 9.125.000.000.

L'utilizzazione dello stanziamento previsto dalla presente legge ha luogo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge 1º marzo 1986, n. 64, e subordinatamente all'ammissione al finanziamento da parte del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Titolo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 9.

Contributi ad Enti pubblici

In attuazione dell'art. 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, la Regione concede contributi in conto capitale ai Comuni, ai Consorzi intercomunali ed alle Comunità Montane, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti, previsti dal piano Regionale, allegato alla presente legge, necessari all'espletamento dei servizi pubblici di cui all'art. 6, 2ª comma, della legge n. 319/76.

Art. 10.

Procedure per la concessione dei contributi

Non appena acquisite le disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 7, e subordinatamente alla avvenuta approvazione del programma, pluriennale di attuazione, previsto dal precedente art. 3, la Giunta Regionale dà avviso ai soggetti obbligati alla esecuzione delle opere previste dal Programma pluriennale, invitandoli a presentare entro 60 giorni proposte d'intervento, corredate di progetti di massima, contenenti:

- 1) il quadro tecnico-economico per la realizzazione dell'opera;
- 2) la scheda progettuale di analisi costi/benefici;
- 3) la valutazione di impatto ambientale.

La Giunta Regionale nei successivi 60 giorni approva il piano di riparto dei contributi, tenendo conto:

1) del grado di priorità dell'opera, quale esso risulta dal Piano regionale di risanamento, approvato con la presente legge;

2) della possibilità di integrazione funzionale, che l'opera presenta con opere già finanziate con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie;

3) dell'esistenza di altre risorse finanziarie disponibili dal soggetto obbligato, che possano limitare l'intervento regionale.

La Giunta Regionale, per l'istruttoria delle domande, si avvale delle proprie strutture tecniche, integrate, ove necessario, da esperti esterni.

Il contributo regionale deve in ogni caso assicurare il completamento funzionale dell'opera.

Ogni eccedenza del costo dell'opera rispetto al contributo regionale è a carico del beneficiario del contributo stesso.

Art. 11.

Attuazione

L'ammissione a finanziamento degli interventi è immediatamente notificata ai soggetti attuatori, ai quali viene assegnato un termine utile di 120 giorni, a partire dalla data di notifica, per provvedere alla consegna dei lavori.

L'inosservanza del termine comporta la decadenza dal beneficio della concessione del contributo.

Art. 12.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 settembre 1989

MATTUCCI

90R1132

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1989, n. 87.

Istituzione della riserva naturale del Voltigno e Valle d'Angri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 22 straordinario del 24 ottobre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

È istituita la Riserva Naturale del Voltigno e Valle d'Angri ricadente in territorio interprovinciale di L'Aquila e Pescara dei Comuni di Farindola, Villa Celiera, Montebello di Bertona, Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Villa S. Lucia, Ofena, Brittolì.

Art. 2.

Confini

La Riserva Naturale del Voltigno e Valle d'Angri ha una estensione territoriale di 5.172 ettari delimitata dai confini descritti nell'allegato «A» e indicati nella relativa cartografia in scala 1:25.000, che forma parte integrante della presente legge.

Eventuali difficoltà di individuazione del limite vengono sottoposte alla valutazione della Commissione mista di coordinamento, di cui all'art. 6, per le relative definizioni.

La Riserva deve essere segnalata con idonee tabelle, da collocarsi, in modo visibile, in corrispondenza del confine, lungo ogni accesso viario o pedonale.

Le tabelle segnaletiche della Riserva, la cui tipologia deve corrispondere alla descrizione riportata nella tavola «B», che forma parte integrante della presente legge, devono recare la scritta: «Regione Abruzzo - Riserva Naturale del Voltigno e Valle d'Angri», ed un bozzetto raffigurante il simbolo grafico della Riserva.

Art. 3.

Finalità

La istituzione della Riserva è finalizzata a tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'altopiano carsico del Voltigno e delle circostanti aree boschive del Gran Sasso meridionale e della Valle d'Angri, a favorire una fruizione, modernamente intesa, per fini scientifici, culturali, sociali e didattici, del relativo territorio ed a promuovere la valorizzazione delle attività economiche locali compatibili con le prevalenti finalità di tutela.

Agli effetti del comma precedente verrà predisposto ed attuato il Piano organico di assetto della riserva, disciplinato dal successivo art. 7, con il quale, in particolare, si provvederà a distinguere il territorio da sottoporre a regime di tutela integrale, guidata e controllata, ed a dettarne le relative norme. Sarà delimitata una fascia di rispetto della Riserva.

Art. 4.

Modifica art. 8 legge regionale 1980, n. 61

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 61, è così modificato: «La gestione della Riserva è demandata al Comune o a Comuni associati, compresi nel territorio della Riserva, o, su espressa delega del Comune o dei Comuni, alla gestione ex Aziende di Stato Foreste Demaniali. Il Comune, o i Comuni associati, possono avvalersi della consulenza delle ex Aziende di Stato Foreste Demaniali.

Art. 5.

Gestione

La gestione della Riserva è demandata ai Comuni singoli o associati, che possono esercitarla direttamente o delegare gli organi della gestione ex A.S.F.D., o altro Ente.

I Comuni debbono deliberare a maggioranza entro sei mesi. In caso di delega, dovrà essere stipulata apposita convenzione.

Per gli adempimenti connessi alla gestione della Riserva, l'Ente preposto si avvale della consultazione obbligatoria della Commissione mista di coordinamento, di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Commissione di coordinamento

È istituita la Commissione mista di coordinamento per la Riserva Naturale del Voltigno e Valle d'Angri, organo di consultazione obbligatoria dell'Ente preposto per la gestione, di cui al precedente art. 5.

La Commissione di cui al precedente comma è presieduta dal Componente la Giunta preposto al Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura, ed è composta dai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati alla Riserva.

Alle riunioni della Commissione Mista di Coordinamento partecipano, con funzioni consultive e senza diritto al voto:

- un rappresentante della Direzione Generale economica montana e foreste gestione ex ASFD, scelto fra i dipendenti con incarichi inerenti all'amministrazione delle riserve naturali statali vicine o confinanti;
- un rappresentante per ognuna delle Comunità Montane territorialmente interessate;
- un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale territorialmente interessata;
- un rappresentante del Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura della Giunta Regionale d'Abruzzo;
- un rappresentante nominato d'intesa dalle Associazioni Naturalistiche e aventi rilevanza nazionale, scelto tra gli iscritti in sedi locali attive almeno da cinque anni;
- un docente universitario (zoologo);
- un docente universitario (botanico);
- un docente universitario (fitopatologo).

Ai Componenti esterni della Commissione competono i rimborsi di cui alla legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 7.

Piano di assetto naturalistico

L'Ente gestore, previo parere della Commissione mista di coordinamento di cui al precedente art. 6, anche avvalendosi di esperti e professionisti o raggruppamenti professionali di comprovata capacità ed esperienza in materia di pianificazione e gestione di aree protette, predispose il piano di assetto naturalistico della Riserva.

Il piano di assetto naturalistico, di cui al precedente comma, dovrà contenere un programma di attuazione della riserva ed un piano di interventi di sistemazione e valorizzazione della riserva, adeguatamente circostanziato e graduato secondo le necessarie priorità, in programmi di attuazione annuali.

L'Ente gestore, d'intesa con la Commissione mista di coordinamento di cui al precedente art. 6, approva il piano di assetto naturalistico della Riserva, di cui ai precedenti commi; ove, per significative ed oggettive modificazioni dei presupposti socio-economici territoriali ed ambientali, intervenute successivamente all'approvazione di cui al precedente comma, dovesse ravvisarsi la opportunità di introdurre modificazioni al Piano Pluriennale di Attuazione, questo può essere modificato nel rispetto delle procedure dei precedenti commi.

I successivi interventi di attuazione della Riserva possono essere avviati direttamente dall'Ente gestore, previo parere della Commissione mista di coordinamento.

Art. 8.

Norme di tutela

All'interno della Riserva è vietato:

- a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
- b) l'alterazione delle caratteristiche naturali dell'ambiente;
- c) l'asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
- d) la modificazione del regime delle acque;
- e) la caccia, la pesca, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
- f) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico superficiale e sotterraneo;
- g) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura;

h) l'introduzione di pesticidi e fitofarmaci se non finalizzati ad impieghi autorizzati dal Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura, sentita la Commissione mista di coordinamento, di cui al precedente articolo 6;

i) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada.

Il prelievo per finalità scientifiche di specie vegetali, o la loro reintroduzione, deve essere preventivamente autorizzato dalla Commissione di coordinamento.

Eventuali reintroduzioni di specie animali e vegetali, finalizzate al ripristino di perduti equilibri, devono essere autorizzate dalla stessa Commissione mista di coordinamento.

Al compimento adempimento delle combinate disposizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 7, i divieti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), ed i), si estendono, alla fascia di rispetto, fatta eccezione per il divieto di raccolta di specie vegetali, che resta in vigore nelle zone sottoposte a protezione integrale, ed è invece consentito, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 11 settembre 1979, n. 45, e successive modificazioni, recante provvedimenti per la protezione della flora, nelle rimanenti zone sottoposte a tutela guidata e controllata.

Il divieto di cui alla lettera h) non si applica nella zona classificata controllata dal piano di assetto naturalistico.

In tale zona è comunque consentito l'uso del territorio per finalità agricole.

In tutto il territorio della riserva è, comunque, consentito l'uso civico per pascolo e per il diritto di legnatico alle popolazioni residenti.

Art. 9.

Norma di adeguamento degli strumenti urbanistici

La Riserva, istituita con la presente legge, per le aree ricadenti nella giurisdizione dei singoli Comuni, costituisce vincolo per la strumentazione urbanistica comunale e, nel suo complesso, per la pianificazione a scala territoriale; le norme della presente legge sono in ogni caso prevalenti rispetto alle scelte e norme di pianificazione in atto.

I singoli piani sopraddetti devono essere adeguati alle previsioni e prescrizioni del piano di assetto della Riserva, disciplinato con il precedente art. 7, non oltre sei mesi dalla sua entrata in vigore; decorsi infruttuosamente i quali, provvederà la Regione, attraverso un Commissario ad acta, con le modalità stabilite dalla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, nel testo in vigore.

Art. 10.

Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni contenute nel precedente articolo 8 si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 11.

Norma transitoria

Nelle more dell'approvazione del piano pluriennale di Attuazione della Riserva sono comunque consentite le normali attività turistiche, agricole e silvo-pastorali, compatibili con le norme di tutela di cui al precedente articolo 8.

Art. 12.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1989 in lire 120.000.000, si provvede con parte di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 292427 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989.

A eventuali riconnessi oneri successivi all'anno 1989 si provvede con lo stanziamento annualmente recato dalla legge regionale 20 giugno 1980, n. 61, ed iscritto al capitolo 292421 dello stato di previsione della spesa.

In deroga al 2° comma dell'art. 16 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 61, lo stanziamento per gli interventi previsti dalla medesima legge resta fissato per il triennio 1990/92 in annue lire 500.000.000.

Art. 13.
Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 settembre 1989

MATTUCCI

(Omissis).

90R1133

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1989, n. 88.

Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 23 straord. del 7 novembre 1989)

(Omissis).

90R1134

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1989, n. 89.

Assestamento e seconda variazione del bilancio di previsione 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 24 straord. dell'8 novembre 1989)

(Omissis).

90R1135

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1989, n. 90.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1988-1990. Personale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39 del 15 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. Con la presente legge, la Regione Abruzzo, in applicazione dell'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, recepisce i contenuti dell'accordo intercompartimentale per il periodo 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 e disciplina, in conformità, lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale.

Art. 2.

Corsi di formazione e aggiornamento

1. Per il migliore assolvimento delle finalità istituzionali, per far fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionali, derivanti dagli accordi sindacali di comparto, la Giunta Regionale promuove forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso le pari opportunità.

2. La Giunta regionale - sulla base degli indirizzi formulati dal Ministro per la Funzione Pubblica - promuove e favorisce, avvalendosi del Centro regionale abruzzese per la formazione dei pubblici dipendenti, anche in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con le università, con enti pubblici di ricerca e con altri centri o scuole di formazione specializzati, le attività dirette a migliorare ed aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti, formulando, prima dell'inizio di ogni anno, sentite le federazioni di comparto o di categoria aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo intercompartimentale, il programma dei corsi. Detti programmi devono essere finalizzati anche alla valorizzazione delle professionalità emergenti per i connessi riflessi sui profili professionali, specie per quanto attiene all'informatica, alle relazioni sindacali ed alle relazioni con l'utenza.

3. Alle iniziative di cui al comma 2 possono partecipare i dipendenti di più amministrazioni, le quali provvederanno a definire il concorso alle relative spese in misura proporzionale ai rispettivi dipendenti partecipanti al corso, con le modalità che seguono:

a) la partecipazione a ciascun corso è comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio dei vari uffici, anche in relazione alle innovazioni tecnico-amministrative introdotte o da introdurre nell'amministrazione;

b) a parità di condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i corsi i dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa materia;

4. Il personale che, in base ai programmi di cui ai commi 1, 2, e 3 è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione, cui l'amministrazione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

5. Le attività di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione, si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente e costituiscono, ad ogni effetto, titolo di servizio, da valutare secondo le disposizioni vigenti.

6. In sede di contrattazione decentrata possono essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi, di cui al presente articolo ed ulteriori discipline, per rispondere alle esigenze specifiche dell'Ente Regione.

7. Sono abrogati i commi dal primo al nono dell'art. 27 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 35 e l'art. 19 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97.

Art. 3.

Diritto allo studio

1. Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate, o legalmente riconosciute o, comunque, abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti, dall'ordinamento pubblico.

3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

a) i dipendenti che contemporaneamente possono usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non devono superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore; b) a parità di condizioni, sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio, o di attestati professionali, di cui al comma 2, può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dalla Amministrazione.

4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezioni ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituisce titolo di servizio da valutare secondo le norme vigenti.

6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare al Servizio Personale della Giunta Regionale idonea certificazione, in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché gli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

7. In sede di contrattazione decentrata possono essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative c/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi, di cui al presente articolo ed ulteriori discipline, per rispondere alle esigenze specifiche dell'Ente Regionale.

8. Sono abrogati: la lettera i) del primo comma dell'art. 26 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, e l'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97.

Art. 4.

Congedo ordinario

1. Il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi, a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno, di cessazione dal servizio, in proporzione al servizio da prestare in tale anno.

2. Le giornate di riposo di cui al punto a) dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, spettanti per l'anno 1988, vengono usufruite nel corso del 1989.

3. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del Dirigente o del Responsabile della struttura operativa di appartenenza, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare, anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

4. Il dipendente ha diritto di fruire del congedo ordinario entro il primo semestre dell'anno successivo, qualora il godimento del congedo stesso sia stato rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio.

5. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo, allorché sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore, che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3.

6. Le cause di forza maggiore di cui al comma precedente vengono accertate dai Coordinatori di Settore - tenendo conto della complessiva situazione organizzativa delle strutture interessate - e devono perdurare nella parte terminale del primo semestre utile per il rinvio congedo.

7. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi, l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta al Dirigente della struttura amministrativa, in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

8. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario non interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati, e che l'Amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.

9. Al dipendente in congedo ordinario, richiamato in servizio per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.

10. La ricorrenza del Santo patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al comma 1.

11. Sono abrogati l'art. 25 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, e l'art. 9 della legge regionale 20 maggio 1981, n. 15.

Art. 5.

Trattamento di missione

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore, compete il rimborso di un solo pasto.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie c/o giornaliera. Non è ammessa, in ogni caso, opzione per l'indennità di trasferta in misura oraria o giornaliera intera.

3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località, di durata non inferiore a trenta giorni, è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'Amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.

7. Al personale inviato in missione fuori sede, l'amministrazione deve anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.

8. Le modalità per la documentazione ed il controllo delle missioni sono disciplinate dalla Giunta Regionale, nel rispetto della disciplina vigente in materia.

9. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio, rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato, nel rispetto della legge normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi, rispetto all'assicurazione obbligatoria.

10. Indennità di trasferta.

Ai dipendenti comandati in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 km, spetta una indennità di trasferta per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, nelle misure di seguito specificate:

- a) personale appartenente alle qualifiche dirigenziali Lire 46.700;
- b) personale appartenente alle tre qualifiche funzionali che precedono immediatamente quelle dirigenziali Lire 39.600;
- c) personale delle restanti qualifiche funzionali Lire 28.800.

L'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento qualora il personale sia comandato fuori sede per più di 15 missioni mensili, limitatamente alle missioni effettuate oltre la quindicesima.

L'indennità di trasferta per le missioni compiute dal personale addetto a compiti di polizia mineraria, per ispezioni o visite presso cave e forriere, è maggiorata del 60 per cento a norma della legge 13 luglio 1967, n. 565.

11. Indennità di trasferta per missioni all'estero.

Ai fini del trattamento economico di missione all'estero, le qualifiche funzionali del personale regionale sono equiparate a gruppi di qualifiche del personale civile statale, previsti dal decreto ministeriale 12 giugno 1979, secondo le seguenti indicazioni:

Ordinamento statale; Ordinamento regionale:

gruppo 3ª	2ª	qualifica dirigenziale;
gruppo 4ª	1ª	qualifica dirigenziale;
gruppo 5ª	8ª e 7ª	qual. funzionale;
gruppo 6ª	6ª e 5ª	qual. funzionale;
gruppo 7ª	4ª	qualifica funzionale;
gruppo 8ª		rimanenti qual. funzionali.

12. Rimborso spese varie.

Al personale comandato in missione compete il rimborso delle seguenti spese sostenute, e regolarmente documentate:

- per l'uso del telefono, solo ove l'uso stesso risulti effettuato per ragioni d'ufficio, confermate da chi ha autorizzato la missione;
- per l'uso di mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani, strettamente indispensabili per l'espletamento della missione;
- per l'uso di automezzo noleggiato, quando detto uso, in caso di comprovata necessità, è espressamente autorizzato in via preventiva dall'organo competente a disporre l'invio in missione.

13. Indennità e rimborsi per l'uso del mezzo proprio.

Al personale autorizzato all'uso del mezzo proprio spetta una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina super ed il rimborso della spesa eventualmente sostenuta per il pedaggio autostradale e per il ricovero della autovettura presso parcheggi e autorimesse.

L'indennità ed il rimborso, di cui al precedente comma, competono anche qualora il personale non acquisti titolo all'indennità di trasferta.

L'indennità chilometrica non spetta per i percorsi compiuti nelle località di missione, per recarsi dal luogo ove è stato preso alloggio al luogo ove ha sede l'ufficio, e viceversa, nonché per spostarsi da uno ad altro luogo.

Art. 6.

Indennità integrativa speciale nella mensilità

1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile, corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a Lire 48.400.

2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non compete in misura intera.

Art. 7.

Assemblea del personale

1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'Unità amministrativa di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.

3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee, e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni, sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto, da effettuarsi, di norma, almeno tre giorni prima.

4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole unità amministrative.

5. Le modalità, necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali, sono stabilite dalla amministrazione, d'intesa con i promotori dell'assemblea.

6. È abrogato l'art. 32 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60.

Art. 8.

Permessi per cure

1. Il dipendente regionale che deve sottoporsi a trattamento dialitico o, se portatore di handicaps, a terapie cicliche di riabilitazione e recupero, può essere autorizzato, a domanda, ad esentarsi dal servizio per una parte dell'orario giornaliero e per il tempo indispensabile per la effettuazione delle cure, quando detti trattamenti o terapie risultino prescritti dal competente Servizio della ULSS.

2. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentito il Consiglio del Personale, viene determinata la durata dell'autorizzazione nonché le ore settimanali necessarie.

3. Il dipendente è tenuto a documentare le cure effettuate, mediante dichiarazione della struttura sanitaria interessata.

4. Per le assenze disciplinate dal presente articolo, trova applicazione l'art. 32 (1° e 2° comma) della legge regionale 18 gennaio 1980, n. 6; a tal fine, i singoli periodi vengono cumulati calcolando una giornata intera per ogni 6 ore complessive di assenza.

5. Per soddisfare tutte le altre esigenze di carattere personale si applicano esclusivamente le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97.

Art. 9.

Norma transitoria

Per le missioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge, il personale può optare per il pagamento della diaria ed il rimborso spese secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1988.

Art. 10.

Oneri finanziari

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli anni successivi.

Art. 11.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 24 ottobre 1989

MATTEUCI

90R1136

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1989, n. 91.

Interventi della regione Abruzzo a favore degli studenti partecipanti al progetto ERASMUS per l'anno accademico 1989-90.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 40 del 27 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, al fine di realizzare, nell'ambito delle proprie competenze, interventi a favore del Diritto allo Studio per gli studenti iscritti alle università ed agli Istituti di Istruzione Universitaria e Superiore operanti nel territorio regionale, riconosce al progetto Erasmus valore essenziale per la formazione professionale, culturale ed umana dei giovani studenti universitari e favorisce, attraverso i propri uffici e le proprie strutture, l'accesso al medesimo, attivando gli strumenti informativi di cui è in possesso a favore degli studenti universitari iscritti regolarmente presso le università Abruzzesi.

La Regione Abruzzo considera il progetto Erasmus occasione utile per il processo di unificazione europea in corso e come ulteriore elemento di valorizzazione della intera società regionale.

Art. 2.

Ai fini della presente legge sono riconosciuti validi sia i Progetti attivati dalle Università Abruzzesi attraverso i Programmi Interuniversitari di Cooperazione (PIC), sia le forme individuali seguite dagli studenti secondo la formula denominata «free movers».

Art. 3.

La Regione Abruzzo promuove i propri interventi a favore degli studenti universitari partecipanti al «Progetto Erasmus» secondo criteri improntati alla collaborazione con gli Organismi universitari e tenendo conto della loro organizzazione didattica e scientifica.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le università Abruzzesi devono comunicare alla Giunta Regionale - Servizio Istruzione e Diritto allo Studio - numero e caratteristiche dei progetti approvati nell'ambito dei PIC, nonché elenco nominativo degli studenti universitari interessati ai predetti progetti ed alla formula «free movers».

È facoltà degli uffici regionali verificare la documentazione pervenuta, avvalendosi della consulenza e dei dati in possesso dell'Agenzia Nazionale Italiana per l'amministrazione delle borse Erasmus per gli studenti (NGAA).

Art. 4.

Trascorsi 15 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, la Regione Abruzzo è autorizzata a corrispondere, a titolo di contributo, agli studenti partecipanti, la somma corrispondente a 350 ECU per maggiore costo della vita, aumentata di altri 225 per ogni mese trascorso all'estero.

La erogazione viene effettuata attraverso i Comitati di Gestione per il Diritto allo Studio Universitario competenti per territorio.

Art. 5.

La Regione dispone il recupero delle somme non utilizzate per i fini previsti dalla presente legge ovvero utilizzate in maniera difforme, attraverso i Comitati di gestione per il Diritto allo Studio Universitario e sulla base di relazioni richieste agli Organismi universitari competenti circa la gestione e l'andamento dei progetti medesimi.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge presuntivamente determinato in L. 200.000.000 per l'anno 1989 si provvede previa diminuzione di pari importo, per competenza e cassa, del capitolo 324000 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per il medesimo esercizio.

Lo stanziamento della partita n. 8 dell'elenco - n. 4 allegato al bilancio è ridotto della stessa somma.

Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, dispone le occorrenti variazioni ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 8 febbraio 1989, n. 14 e dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 ottobre 1989

MATTUCCI

90R1137

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1989, n. 92.

Applicazione, da parte dei comuni, delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale in materia di commercio, fiere e mercati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 41 del 7 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È attribuita ai Comuni, con la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale in materia di commercio, fiere e mercati.

Il 50% dei proventi è trattenuto dai Comuni ed il 50% viene versato alla Regione.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 novembre 1989

MATTUCCI

90R1138

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1989, n. 93.

Provvedimenti finanziari straordinari per l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Pescara.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 42 del 21 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Commissario straordinario dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Pescara è autorizzato a compiere ogni atto previsto dalla normativa della contabilità regionale e, in quanto applicabile, dalla normativa della contabilità generale dello Stato, che sia finalizzato alla immediata rimozione di ogni presupposto idoneo a determinare, sulla base di legittime pretese da parte di terzi nei confronti dell'Azienda, ulteriori effetti pregiudizievoli di carattere finanziario o patrimoniale nei confronti dell'Azienda medesima.

Art. 2.

A partire dall'anno 1989, per un periodo massimo di 10 anni la Regione Abruzzo concede un finanziamento straordinario annuo di L. 400.000.000, quale contributo sulla rata di ammortamento del mutuo destinato a ripianare le passività dell'Azienda di soggiorno e turismo di Pescara. Il contributo sarà erogato direttamente all'Istituto di credito che avrà concesso il mutuo.

L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione da parte dell'Azienda di una relazione contenente ogni dato relativo alla situazione contabile, di bilanci e patrimoniale dell'Azienda stessa, nonché di un piano generale di ristrutturazione finalizzato all'equilibrio economico-finanziario, corredato delle relative previsioni contabili e di bilancio, nonché della documentazione concernente gli impegni a tal fine formalmente assunti dal comune e dalla Provincia di Pescara ovvero da altri Enti pubblici interessati.

Tale piano dovrà comunque comprendere un concordato con tutti indistintamente i creditori ed un piano di ammortamento del mutuo utilizzato per la definizione di tale concordato, con la individuazione delle risorse a tal fine accertate e documentate.

Per le finalità di cui ai commi precedenti, gli organi, anche straordinari, dell'Azienda possono avvalersi, per un periodo non superiore a quello corrispondente al proprio mandato, della collaborazione professionale di esperti particolarmente qualificati, da nominarsi fra appartenenti alle seguenti categorie: magistrati, dottori commercialisti, revisori ufficiali dei conti, professori universitari e avvocati specialisti in materie amministrativo-contabili.

Per far fronte alle spese derivanti dai compensi da corrispondersi ai consulenti eventualmente nominati ai sensi del comma precedente, la Regione concede all'Azienda di Soggiorno e turismo di Pescara un contributo «una tantum» di L. 30.000.000.

Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, determinato dal precedente art. 2 in L. 430.000.000 per l'anno 1989, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(Omissis).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 novembre 1989

MATTEUCI

90R1139

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1989, n. 94.

Interventi promozionali alternativi al ricovero in favore delle persone anziane a rischio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 42 del 21 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 16 settembre 1982, n. 75, promuove e favorisce interventi alternativi al ricovero per le persone anziane a rischio, di cui alla richiamata legge regionale n. 75 del 1982, al fine di prevenire e superare situazioni di bisogno e di emarginazione e per il loro reinserimento nella vita di relazione familiare e sociale.

Tali interventi sono finalizzati al finanziamento di progettivo obiettivi diretti ad offrire alle persone anziane a rischio una autonoma vita a domicilio, attraverso:

a) un'assistenza domiciliare gratuita e/o a pagamento parziale o totale di servizi comprendente prestazioni di aiuto per il governo dell'abitazione; prestazioni per la cura e per l'igiene delle persone, prestazioni di assistenza sociale e di sostegno psicologico volti a rompere l'eventuale emarginazione sociale;

b) la istituzione di Centri sociali diurni intesi come:

- 1) luoghi di incontro sociale, culturale, ricreativo e del tempo libero;
- 2) sedi di erogazione di servizi di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica;
- 3) sede di servizi alla persona (mensa, lavanderia, stireria, pulizia);
- 4) base operativa per i servizi di assistenza domiciliare;
- 5) centro di propulsione di iniziative rivolte agli anziani;
- 6) centro di consulenza.

Art. 2.

I comuni singoli ed associati gestiscono i servizi di cui al precedente articolo 1, ricorrendo, prioritariamente, ove ne esistano le condizioni, al convenzionamento con le società cooperative di lavoro, di cui alla legge regionale 11 novembre 1985, n. 63, o con istituzioni analoghe.

L'anziano, nell'ambito del personale disponibile per la realizzazione del progetto-obiettivo, ha la facoltà di scelta, per quanto possibile, degli operatori dai quali accetta di essere assistito in un proficuo rapporto di fiducia.

Art. 3.

Entro il primo settembre di ogni anno i comuni singoli ed associati possono presentare, a pena di decadenza, alla giunta regionale, Settore sanità, igiene, sicurezza sociale - i progetti - obiettivo per la realizzazione dei servizi di cui al precedente articolo 1, che intendono attuare nel rispettivo territorio.

Per l'anno 1989 il termine di cui al precedente comma è fissato al 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il progetto-obiettivo deve contenere, oltre alla descrizione delle modalità per la realizzazione del centro sociale diurno, l'esatta entità degli interventi che si intendono realizzare, comprendendovi tra l'altro:

- 1) l'elenco dei destinatari completo delle relative dichiarazioni, da parte di ciascun anziano, di accettazione dei servizi, nonché degli operatori, come previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 2;
- 2) l'indicazione precisa delle strutture da utilizzare, con allegata la relativa documentazione;
- 3) l'importo della relativa spesa annuale, con la precisazione dei beneficiari destinatari di servizi gratuiti e di quelli a pagamento parziale o totale.

Art. 4.

La giunta regionale redige il piano di interventi, oltre che sulla base di quanto previsto al precedente articolo, anche sulla base:

- a) delle risorse finanziarie regionali disponibili nell'esercizio;
- b) della dimensione del fenomeno degli anziani a rischio nell'ambito del comune o dei comuni associati;
- c) della validità del progetto, tenendo presenti nella loro globalità i principi ed i criteri a cui è uniformata la presente legge.

Il finanziamento concesso non può comunque superare il settanta per cento della spesa complessiva del progetto.

La giunta regionale ha la facoltà di chiedere all'Ente interessato di perfezionare o ridimensionare il progetto presentato.

Il progetto ha durata triennale, aggiornabile di anno in anno per iniziativa della Regione o dell'Ente.

Anche la domanda di aggiornamento, corredata della relativa documentazione, deve essere presentata entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo 3.

Al fine di stabilire la gratuità o il pagamento parziale o totale degli oneri di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della presente legge, il comune si avvale di apposita commissione, composta di 5 membri nominati dal consiglio comunale, con rappresentanza proporzionale della minoranza.

Detta commissione prefissa i criteri sulla base dei quali determinare la gratuità o la partecipazione parziale o totale al costo del relativo servizio.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1989, in lire 5.809.172.962, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo:

(Omissis).

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 novembre 1989

MATTUCCI

90R1140

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1989, n. 95.

Iniziativa in favore del diritto allo studio universitario, consistenti nella realizzazione della casa dello studente in Teramo, Pescara e Chieti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 42 del 21 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14 febbraio 1989, n. 16, i fondi destinati al diritto allo studio universitario, non impegnati a termini di legge, e gli avanzi di gestione formati al 31 dicembre 1988, determinati, con delibera di giunta n. 5563 del 20 settembre 1989 (e con deliberazione del comitato di gestione di Chieti n. 131 del 20 luglio 1989), nell'importo complessivo di lire 4.462.041.882, sono riacquisiti al bilancio della Regione Abruzzo per il 1989.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per il 1989, sono istituiti ed iscritti, con lo stanziamento di competenza e cassa, i seguenti capitoli:

(Omissis).

Art. 3.

Le somme di cui al precedente art. 1 sono destinate:

per lire 300 milioni a Pescara;
per lire 2.231.020.941 a Chieti;
per lire 1.931.020.941 a Teramo.

Art. 4.

Gli atti amministrativi necessari per l'utilizzazione delle somme sono attribuiti alla competenza della giunta regionale.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 novembre 1989

MATTUCCI

90R1141

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1989, n. 96.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1979, n. 4, e successive modifiche, recante assegnazione di fondi ai comuni per l'acquisto di apparecchi Optacon per i non vedenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 42 del 21 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il requisito di cui all'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 4, come modificato dall'art. 1, della legge regionale 16 settembre 1987, n. 59, concernente il conseguimento dell'abilitazione all'uso dell'apparecchio, è richiesto limitatamente alla sola concessione di un apparecchio «Optacon».

Art. 2.

Gli apparecchi «Optacon» e gli altri apparecchi elettronici, nonché il materiale filotecnico di cui all'art. 1 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 59, il cui costo unitario sia superiore a lire 2.500.000, sono concessi ai non vedenti a titolo di comodato.

La Unita locale socio - sanitaria istituisce apposito registro in cui annotare le generalità dei comodatari, la esatta descrizione dei beni comodati, lo stato di uso ed il rispettivo valore nonché gli estremi del relativo atto di comodato. Il valore del bene deve revisionarsi in relazione allo stato di conservazione e d'uso, allorché il bene stesso sarà restituito alla unità locale socio sanitaria, a causa del successivo venir meno dei requisiti richiesti, o per altro motivo che faccia cessare il rapporto di comodato.

Art. 3.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale emana apposito regolamento inteso a definire le modalità di concessione degli apparecchi e del materiale filotecnico di cui all'art. 1 della citata legge regionale 18 settembre 1987, n. 59.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore con la sua pubblicazione e produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 novembre 1989

MATTUCCI

90R1142

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1989, n. 97.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1987, n. 26: «Istituzione della riserva naturale controllata "Lago di Penne"».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 43 del 23 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 29 maggio 1987, n. 26 «Istituzione della riserva naturale controllata «Lago di Penne» sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

L'art. 2, primo comma, è così sostituito:

«I confini della riserva naturale controllata «Lago di Penne» sono modificati ed ampliati come da cartografia allegata, nel territorio del comune di Penne, per complessivi 150 ha circa».

Art. 2.

Alla fine del primo comma dell'art. 8, dopo la lettera g), aggiungere:

«Sono comunque consentiti gli interventi all'invaso di manutenzione straordinaria, conseguenti a norme di legge e a norme di sicurezza.

Qualora particolari esigenze irrigue o di natura tecnica, facciano prevedere un abbassamento del livello del lago al di sotto di quello stabilito dal comitato di Gestione della Riserva, il relativo programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del comitato di Gestione medesimo».

Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, concernente l'ampliamento della riserva, valutato in lire 40.000.000 limitatamente all'esercizio 1989, si provvede con parte di pari importo dello stanziamento recato dal capitolo 292421 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989, istituito con la legge regionale quadro in materia di istituzione di parchi e riserve naturali del 30 giugno 1980, n. 61:

Ai ricnessi, eventuali oneri successivi al 1989, si provvederà con lo stanziamento annuale recato dal predetto capitolo 292421, entro il limite insuperabile annualmente stabilito con la legge regionale di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 novembre 1989

MATTUCCI

(Omissis).

90R1143

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1989, n. 98.**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1984, n. 31, (energia).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 43 del 23 dicembre 1989)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**Sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e contenimento dei consumi energetici****Art. 1.***Finalità della legge*

L'art. 1 della legge regionale n. 31/1984 è sostituito nel modo seguente:

«La Regione Abruzzo, in armonia con quanto previsto dalla legge n. 308 del 29 maggio 1982 e successive modifiche ed integrazioni ed allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica nazionale e comunitaria e di recepire le istanze strategiche in tema di energia provenienti dai vari settori del territorio regionale:

promuove ed incentiva, nei settori di competenza, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;

coordina lo sviluppo del sistema energetico regionale attraverso il razionale sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili sul suo territorio nella salvaguardia della tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

promuove ed agevola, nell'ambito delle proprie competenze e per i settori di interesse regionale, indagini conoscitive concernenti l'utilizzazione razionale dell'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili; esprime, attraverso il settore competente, pareri sui progetti regionali attivabili con canali di stanziamenti regionali, nazionali e comunitari;

definisce i programmi e le attività di intervento dell'osservatorio energetico permanente di cui all'art. 6.

Le norme della presente legge operano in conformità con gli obiettivi della programmazione nazionale e nel rispetto delle direttive e leggi all'uopo emanate.

Ai fini di cui sopra la regione si doterà di idonei strumenti conoscitivi e orientativi».

Art. 2.*Comitato regionale per l'energia*

L'art. 2 della legge regionale n. 31/1984 è sostituito nel modo seguente:

«È istituito presso il settore energia, di cui al successivo art. 5, il comitato regionale per l'energia (CRE), con funzioni consultive, del quale sono chiamati a far parte:

a) il componente la giunta regionale delegato ai problemi dell'energia, che lo presiede, o suo delegato;

b) tre esperti in materia energetica nominati dalla giunta regionale su indicazione del componente preposto al settore;

c) il dirigente del servizio energia; il dirigente del servizio industria; il dirigente del servizio agricoltura competente. Possono altresì essere invitati con funzioni consultive alle riunioni del CRE:

un esperto in rappresentanza dell'ENEL;

un esperto in rappresentanza dell'ENI;

un esperto in rappresentanza dell'ENEA;

un esperto in rappresentanza del CNR.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore al 7° in servizio presso il settore energia.

Ai membri del CRE vengono periodicamente liquidati, se spettano, gettoni di presenza e spese di viaggio secondo le vigenti leggi regionali».

Art. 3.*Attribuzioni del CRE*

L'art. 3 della legge regionale n. 31/1984 è integrato col seguente capoverso in calce al secondo comma:

«valutare, sotto il profilo tecnico economico, le domande volte ad ottenere gli incentivi previsti dalle vigenti leggi in materia di risparmio energetico, nonché effettuare le valutazioni di cui al precedente art. 1.

Coordinare ed indirizzare l'attività dell'osservatorio energetico permanente, di cui all'art. 6, e recepire le indicazioni da sottoporre alla giunta regionale».

Art. 4.*Formazione ed informazione*

Per quanto indicato nell'art. 1 della presente legge la giunta regionale promuove anche in collaborazione con gli enti energetici, i provveditorati agli studi, le camere di commercio e le associazioni di categoria, corsi di formazione nonché campagne di pubblicazione ed informazione sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e contenimento dei consumi energetici.

Art. 5.*Settore energia*

L'art. 4 della legge regionale n. 31/1984 è sostituito nel modo seguente:

«In attuazione dell'art. 15, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, si provvederà, con apposito provvedimento legislativo, ad emanare norme per la disciplina organizzativa del settore preposto alla gestione della materia oggetto della presente legge».

Art. 6.*Osservatorio energetico permanente*

Per l'adozione ed attuazione della metodologia per la programmazione energetica regionale (MEPER), sviluppata dall'ENEA, la giunta regionale attribuisce al settore energia e per esso all'unità operativa «studi, progettazione e ricerca per il risparmio energetico» l'attività di osservatorio energetico permanente.

Al fine di attivare la metodologia per la programmazione energetica regionale (MEPER) la regione eroga all'ENEA una somma di lire 150.000.000 quale parziale contributo alle spese che l'ENEA sosterrà per la realizzazione del progetto.

Per la regolamentazione dell'acquisizione del MEPER la giunta regionale predisporrà apposita convenzione-contratto con l'ENEA.

TITOLO II**Modalità di attuazione della legge n. 308/1982 e successive modificazioni ed integrazioni****Art. 7.***Contributi in conto capitale nell'edilizia*

L'art. 5 della legge regionale n. 31/1984 è sostituito nel modo seguente:

«Le domande per la concessione dei contributi in conto capitale, previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, devono essere presentate redatte in base allo schema 1 allegato alla presente legge alla giunta regionale - settore energia, accompagnate, nel caso in cui l'intervento sia stato realizzato, dalla fattura, o copia autentica, e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, circa la regolare esecuzione dei lavori e dei beni acquistati per i quali si richiede il contributo.

Tuttavia il settore energia può richiedere, ove lo ritenga necessario nei casi di particolare complessità, la ulteriore documentazione prevista ai punti a) e b) dell'art. 12 della presente legge.

Le istruttorie vengono svolte dal settore energia».

Art. 8.

Ripartizione contributi in conto capitale

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 31/1984 è sostituito dal seguente:

«Le somme attribuite dalla regione per la concessione di contributi fino al 30% e fino ad un limite massimo di lire 15.000.000 della spesa documentata, saranno destinate per le seguenti finalità».

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 31/1984 è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dell'importo complessivo a disposizione per le varie finalità di cui sopra avverrà con delibera di giunta regionale».

Art. 9.

Erogazione del contributo

L'art. 8 della legge regionale n. 31/1984 è sostituito dal seguente:

«Il contributo viene concesso con delibera della giunta regionale sentito il parere del CRE di cui all'art. 2 della presente legge.

L'erogazione del contributo viene disposta mediante ordinanza del dirigente del servizio energia».

Art. 10.

Incentivi per il contenimento dei consumi energetici primari nei settori agricolo ed industriale

L'art. 9 della legge regionale n. 31/1984 è sostituito nel modo seguente:

«Le imprese industriali ed agricole che intendano sostenere, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive modifiche ed integrazioni, contributi in conto interesse oppure, in alternativa, contributi in conto capitale nei limiti di legge e per le finalità di legge, dovranno attenersi alle procedure di cui agli articoli seguenti».

Art. 11.

Presentazione domande di contributo in conto interessi

L'art. 10 della legge regionale n. 31/1984 resta confermato ed invariato in ogni sua parte.

Art. 12.

Presentazione domande di contributo in conto capitale

L'art. 11 della legge regionale n. 31/1984 è sostituito nel modo seguente:

«Le domande di contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 10 devono essere presentate alla giunta regionale - settore energia, redatte in base allo schema 1) allegato alla presente legge accompagnate da:

a) relazione tecnico economica, redatta secondo lo schema 2) allegato alla presente legge, firmata da un tecnico iscritto in un'albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia di Progetto, da cui risultino gli elementi necessari per stabilire l'ammissibilità ai contributi delle opere eseguite o da eseguire, quindi, la comparazione per tipo e quantità di energia primaria o di combustibile tradizionale risparmiati per unità di capitale investito;

b) specifiche indicazioni sui tempi di esecuzione nell'opera, sulle norme di manutenzione e di esercizio per un funzionamento degli impianti tale da ottenere il massimo risparmio di energia convenzionale;

c) dichiarazione che non sono state presentate domande analoghe e che non si è usufruito di analoghe incentivazioni previste da altre leggi a carico dello stato».

Art. 13.

Modalità di erogazione dei contributi

Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 31/1984 è sostituito dal seguente:

«La giunta regionale, valutato il parere del CRE di cui all'art. 2 della presente legge, delibera la concessione del contributo, che».

Resta invariato il resto dell'art. 13, salvo che per l'ultimo comma che è sostituito dai seguenti:

«L'erogazione del contributo o sua rata viene disposta con ordinanza del dirigente del servizio energia.

Prima dell'erogazione del contributo, o sua rata, il beneficiario del contributo dovrà contrarre polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia delle opere da eseguire».

Art. 14.

Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo. Contributi in conto capitale e interessi

L'art. 14 della legge regionale n. 31/1984 è sostituito dal seguente:

«Le aziende agricole che intendano chiedere i contributi in conto capitale nonché il concorso nel pagamento degli interessi per le finalità, nei limiti e per gli effetti di cui alla legge regionale 29 maggio 1982, n. 308, e successive modifiche ed integrazioni, dovranno attenersi alle modalità di cui agli articoli seguenti».

Art. 15.

Presentazione domande contributi in conto capitale da parte delle aziende agricole

È confermato integralmente l'art. 15 della legge regionale n. 31/1984.

Art. 16.

Presentazione domande di contributi in conto interessi da parte delle aziende agricole

È confermato integralmente l'art. 16 della legge regionale n. 31/1984, salva la correzione di errori materiali avvenuti in sede di pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, n. 10 del 18 maggio 1984.

Art. 17.

Modalità di erogazione dei contributi

Il primo comma dell'art. 17 è sostituito nel modo seguente:

«La giunta regionale, sentito il CRE, delibera la concessione del contributo, che».

Resta invariato il rimanente testo dell'art. 17 salvo che per l'ultimo comma che è sostituito dai seguenti:

«L'erogazione del contributo, o sua rata, viene disposta con ordinanza del dirigente del servizio energia. Prima dell'erogazione del contributo o sua rata, il beneficiario del contributo dovrà contrarre la polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia delle opere da eseguire».

Art. 18.

Proroghe per inizio e fine lavori

Per tutte le opere ed impianti incentivati con la presente legge non sono concesse proroghe per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori salvo che non si verifichino condizioni eccezionali non prevedibili.

La richiesta di proroga deve essere inoltrata dal richiedente al settore energia e viene eventualmente concessa dalla giunta Regionale, sentito il CRE, mediante delibera.

Art. 19.

Obblighi a carico dei beneficiari

L'art. 19 della legge regionale n. 31/1984 è sostituito dal seguente:

«I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono tenuti alla corretta manutenzione e regolare esercizio delle opere e degli impianti incentivati secondo i criteri e le norme indicati nella domanda.

Il rispetto di detti obblighi sarà accertato attraverso periodiche ispezioni da parte dell'amministrazione erogante.

In caso di inadempienza, non dovuta a causa di forza maggiore, la giunta regionale si riserva il diritto di richiedere, in tutto o in parte quanto erogato, fatti salvi ulteriori diritti che l'amministrazione intenderà far valere».

Art. 20.

Abrogazione norme incompatibili

Gli artt. 7, 12, 17, 20 della legge regionale n. 31/1984 sono abrogati.

Art. 21.

Norma finanziaria

L'onere complessivo derivante dalla applicazione dei precedenti artt. 4 e 6, è determinato per l'anno 1989 in lire 700.000.000.

Al relativo onere si provvede:

quanto a lire 200.000.000, mediante riduzione per competenza e cassa, del cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989;

quanto a lire 500.000.000, mediante riduzione per competenza e cassa, del cap. 324000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.

La partita n. 4 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1989, è soppressa e la partita n. 2 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1989, è corrispondentemente ridotta.

È istituito ed iscritto, nello stato di previsione del medesimo esercizio finanziario, il cap. 282432 - sett. 28, tit. 2, ctg. 4, sez. 10 - denominato: «osservatorio energetico permanente; formazione ed informazione - artt. 4 e 6», con lo stanziamento per competenza e cassa di lire 700.000.000.

Per gli anni successivi al 1989 per gli interventi previsti dai precedenti artt. 4 e 6 saranno determinati con apposita successiva legge.

All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti artt. 9, 13 e 17, si provvede per l'esercizio 1989 e successivi, con gli stanziamenti iscritti nei capitoli 282411 - 282412 - 282413 - 282414, dello stato di previsione della spesa discendente da fondi assegnati alla regione dalla legge n. 308 del 29 maggio 1982, nonché con i fondi che saranno assegnati dalla legge n. 445 del 29 ottobre 1987, dalla legge n. 67 dell'11 marzo 1988, dalla legge n. 47 del 1º febbraio 1989 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 novembre 1989

MATTUCCI

(Omissis).

90R1144

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1989, n. 100.

Interventi regionali per la difesa dell'ambiente per l'anno 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 43, del 23 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione effettua nell'anno 1989, ai sensi del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito nella legge 15 luglio 1988, n. 271, e con le procedure del decreto ministeriale 17 giugno 1988, un programma di sorveglianza delle acque di balneazione, ai fini della rilevazione di algehe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.

Il programma è realizzato con la supervisione tecnica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» e con la partecipazione delle strutture di ricerca operanti nella Regione.

Per la realizzazione del programma è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 250.000.000.

Art. 2.

Per la costituzione e gestione, ai sensi dell'art. 3 - comma 5 - della legge 9 novembre 1988, n. 475, dell'osservatorio regionale sulla produzione e smaltimento dei rifiuti di origine industriale, è autorizzata, nel 1989, la spesa di L. 100.000.000.

La istituzione dell'osservatorio è affidata alle Province.

A fronte degli oneri previsti dal precedente comma, la Regione corrisponde a ciascuna Amministrazione Provinciale un rimborso di lire 25.000.000 (venticinquemilioni).

La predetta somma viene versata a ciascuna Amministrazione Provinciale:

a) per il 50% ad avvenuta presentazione alla giunta regionale - Settore ecologia e tutela dell'ambiente - delle schede progettuali relative alla istituzione dell'osservatorio. La consegna di tali schede deve avere luogo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per il restante 50% ad avvenuta presentazione alla giunta regionale - Settore ecologia e tutela ambiente - di tutti gli atti tecnici concernenti l'osservatorio stesso.

Trascorso infruttuosamente il termine indicato alla lettera a) del comma precedente, la giunta regionale dispone direttamente per la istituzione dell'osservatorio, utilizzando la disponibilità di cui al primo comma del presente articolo, affidandone il relativo incarico a società o studio specializzato, con le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 52.

Con le modalità previste ai commi precedenti si provvederà, negli anni futuri, all'aggiornamento dei dati sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo.

L'ammontare degli eventuali oneri conseguenti viene determinato con successiva apposita legge.

Art. 3.

La giunta regionale, concede ai Consorzi fra comuni, costituiti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, o alle comunità Montane, contributi a fondo perduto per l'ammontare complessivo di lire 100.000.000, per l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 29 settembre 1987, n. 441 (pile, medicinali ed imballaggi TN).

I contributi, destinati all'acquisto di mezzi di trasporto per il trasferimento dalle stazioni di raccolta comunale o per l'acquisto di impianti per lo stoccaggio provvisorio e/o per lo smaltimento finale dei rifiuti, presso discariche autorizzate, sono erogati, secondo l'ordine cronologico delle richieste con le seguenti modalità:

- ammontare massimo pari al 60% della spesa sostenuta;
- contributo massimo erogabile pari a lire. 30.000.000.

In caso di inattività degli Enti di cui al primo comma, la giunta regionale, trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può stipulare apposite convenzioni per il trasferimento dei rifiuti di cui al primo comma del presente articolo, dai centri di raccolta comunale a centri di smaltimento autorizzati con cooperative di servizio istituite ai sensi della legge regionale 11 novembre 1986, n. 63.

Art. 4.

La giunta regionale concede ai soggetti di cui al primo comma dell'art. 5 legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, contributi a fondo perduto, per l'ammontare complessivo di lire 200.000.000, per i primi interventi diretti ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti ed il recupero delle materie prime secondarie, così come identificate ai sensi dell'art. 2 decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 settembre 1988, n. 475.

I contributi, destinati all'acquisto di attrezzature per la selezione ed il riciclo delle materie prime secondarie presso le discariche di cui alla lettera a) 2° comma - dell'art. 3 della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, (soluzione di smaltimento a breve e medio termine) ed all'ultimo comma dello stesso art. 3 (soluzione di smaltimento a lungo termine), sono erogati, secondo l'ordine delle richieste, con le seguenti modalità:

- a) ammontare massimo pari al 60% della spesa sostenuta;
- b) contributo massimo erogabile pari a lire 50.000.000.

La giunta regionale svolge, inoltre, nell'anno 1989, una campagna di sensibilizzazione multimediale per la raccolta differenziata dei rifiuti ed il recupero delle materie prime secondarie.

Per la realizzazione del programma previsto dal precedente comma, è autorizzata, per il 1989, una spesa di lire 50.000.000.

Art. 5.

La giunta regionale elabora, nel 1989, ad integrazione del Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi, approvato con legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, un piano organico per la organizzazione, a livello locale, comprensoriale e regionale, dei servizi di raccolta differenziata, selezione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che consenta il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia.

L'incarico per la redazione del Piano è conferito ad Enti, società o Studi specializzati, con le modalità previste dalla legge regionale 8 settembre 1986, n. 52.

Per la realizzazione del piano di cui al comma precedente è autorizzata, per il 1989, una spesa di lire 50.000.000.

Art. 6.

La giunta regionale esegue, nel 1989, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 78, sulla base delle indicazioni di massima elaborate dal comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, il piano di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio di cui all'art. 4, 1° comma, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, finalizzato ad approfondire la conoscenza dei fenomeni aventi influenza sull'inquinamento atmosferico ed acustico ed a predisporre piani regionali per il miglioramento progressivo e di conservazione della qualità dell'aria.

Per la realizzazione delle iniziative previste nel comma precedente è autorizzata, per il 1989, una spesa di lire 100.000.000 (centomilioni).

Si applica il 2° comma del precedente art. 5.

Art. 7.

La giunta regionale, al fine di diffondere una maggiore consapevolezza sui problemi ambientali e di promuovere, soprattutto nel mondo della scuola, nuovi comportamenti, individuali e collettivi, in materia di contenimento della produzione dei rifiuti, eroga ad Enti o Associazioni che operano nel mondo della scuola o che comunque realizzano iniziative di formazione in materia di ecologia, contributi diretti alla realizzazione di programmi o iniziative di sensibilizzazione ecologica.

Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra è autorizzata, per l'anno 1989, una spesa di lire 1.000.000.000.

Art. 8.

La giunta regionale, al fine di acquisire dati sui fenomeni di degrado ambientale in materia di gestione delle acque e dei relativi corpi recettori, esegue, nel 1989, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, anche ad integrazione degli studi previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1988, n. 11, relativi a censimenti dei corpi idrici del catasto regionale delle acque e del Piano regionale di risanamento delle acque, i seguenti studi ed indagini:

- a) rilevazione degli scarichi a mare non autorizzati (art. 11 legge 319/1976);
- b) disciplina degli scarichi che non recapitano nelle pubbliche fognature (art. 14 legge 319/1976);
- c) attuazione della normativa prevista dall'art. 17-bis Legge 10 maggio 1976, n. 319, relativa alla determinazione delle tariffe per le diverse categorie di utenti degli scarichi, con la determinazione dei relativi limiti.

Per la realizzazione degli studi di cui sopra è autorizzata, nel 1989, una spesa di lire 50.000.000.

Art. 9.

La giunta regionale fornisce un proprio contributo alla conoscenza dei fenomeni di degrado del mare Adriatico ed in particolare dei recenti fenomeni di eutrofizzazione, con specifico riferimento al litorale abruzzese, realizzando, nel 1989, uno studio sulle attività antropiche, sulle condizioni fisiche, meteorologiche e su ogni altra causa che concorre ad determinarsi dei fenomeni eutrofici.

Il piano è finalizzato, attraverso la conoscenza dei dati di cui al primo comma, ad orientare le linee di indirizzo della programmazione regionale ed alla formulazione di proposte regionali per la predisposizione del piano a medio ed a lungo termine (Master Plan) in seno al comitato Difesa Adriatico di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989.

Il piano è realizzato mediante apposita Convenzione con gli istituti specializzati delle Università abruzzesi.

Per la realizzazione degli studi di cui al comma precedente è autorizzata, per il 1989, una spesa di lire 100.000.000.

Art. 10.

La giunta regionale, al fine di realizzare i propri programmi di monitoraggio delle acque del litorale abruzzese, ivi compresi quelli previsti dalla Convenzione con il Ministro della Marina Mercantile di cui all'art. 3 del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1989, n. 283, provvede all'acquisto di un proprio mezzo nautico, idoneo per ricerche marine e delle relative attrezzature di ricerca e di analisi.

Per gli acquisti di cui al precedente comma è autorizzata, per il 1989, una spesa di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Art. 11.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede introducendo le seguenti variazioni per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1989:

(Omissis).

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 dicembre 1989

MATTUCCI

90R1145

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 101.

Modifica ed integrazione della legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15, recante: «Norme per la organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 44 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo la lettera g) del terzo comma dell'art. 20 della legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15 sono aggiunte le seguenti lettere:

h') il direttore dell'ufficio Distrettuale di servizio Sociale per i minorenni;

i) Difensore dell'infanzia - comitato italiano per l'UNICEF.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 dicembre 1989

MATTUCCI

90R1146

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 102.

Adeguamento del contributo regionale per le spese di funzionamento, all'Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'artigianato in Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 44 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La somma stabilita dall'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 98, viene definita, a partire dall'anno 1989, in L. 150.000.000.

Al maggior onere di L. 100.000.000 si provvede mediante riduzione, per competenza e per cassa, del cap. 321920 dello stato di previsione del corrente esercizio.

Il cap. 231581 del medesimo stato di previsione è incrementato dello stesso importo di L. 100.000.000 per competenza e per cassa.

Negli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli.

Art. 2.

Si applicano, nei confronti dell'Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'Artigianato d'Abruzzo (I.R.SV.ART.), le disposizioni contenute negli artt. 33 e 72 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Sono estese al suddetto Istituto le disposizioni contenute nell'art. 43 della legge regionale 8 febbraio 1989, n. 14, e negli eventuali articoli corrispondenti delle leggi di bilancio per gli esercizi futuri.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 7 della predetta legge regionale 21 dicembre 1987, n. 98, in aderenza con quanto disposto con l'art. 77 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, è sostituito dal seguente:

«Il collegio sindacale dell'Istituto si compone di tre sindaci effettivi di cui uno, che assume la presidenza, nominato con decreto del presidente della giunta regionale e scelto tra il personale in attività presso il servizio Bilancio appartenente al ruolo dirigenziale, e di due supplenti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 dicembre 1989

MATTUCCI

90R1147

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 103.

Nulla osta per l'impiego degli autobus di linea in servizio di noleggio eccezionale ed eccezionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 44 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 febbraio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Il nulla osta di cui il comma precedente può essere rilasciato per gli autobus acquistati con l'intervento delle provvidenze regionali solo fino al 31 luglio 1990».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 dicembre 1989

MATTUCCI

90R1148

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 104.

Contributo al Teatro stabile di L'Aquila (TSA) per l'anno 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 44 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della emanazione della legge regionale che istituisce il Teatro regionale Abruzzese, per garantire la continuità operativa del Teatro Stabile dell'Aquila, la Regione Abruzzo concede, per l'anno 1989, al TSA un contributo straordinario di lire 150.000.000, ferme restando le disposizioni della legge regionale 84/88.

Il contributo è concesso con atto della giunta regionale.

Art. 2.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, determinato, per l'anno 1989, in lire 150.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(Onists).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 dicembre 1989

MATTUCCI

90R1149

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 105.

Svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo, da parte della regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 44 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, in virtù di quanto disposto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e nel rispetto delle funzioni di coordinamento del Ministero degli affari esteri stabilite dalla legislazione statale, favorisce il coinvolgimento delle società regionali alle attività di cooperazione dell'Italia Con i Paesi in via di sviluppo (P.V.S.).

A tal fine assume le funzioni di promozione, organizzazione e coordinamento per gli interventi previsti all'art. 2, della legge n. 49/1987, con l'obiettivo di mettere a disposizione dell'Amministratore Centrale competente e degli altri soggetti non governativi il patrimonio di esperienze, di conoscenza e di vocazione professionali, scientifiche, imprenditoriali e formative accumulate nel suo territorio.

Le attività della Regione sono definite nei successivi art. 2 e 3 della presente legge.

Art. 2.

Attività nel proprio territorio

Tra queste attività rientrano le:

a) attività dirette o in supporto a quelle realizzate da enti locali, associazioni, istituzioni scolastiche e formative, di educazione allo sviluppo e di informazione sulle tematiche del rapporto Nord/Sud del mondo, ovvero tese a valorizzare l'importanza delle culture dei popoli del Sud del mondo in ogni ambito;

b) attività di coordinamento, di indirizzo e di supporto delle iniziative e degli interventi degli enti locali, delle strutture scolastiche e delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni non governative (O.N.G.), facilitando fra esse lo scambio di esperienze e l'adozione dei programmi comuni;

c) attività di formazione.

Ad essa provvede direttamente la Regione attraverso le proprie strutture o in convenzione con strutture universitarie, scuole di specializzazione, strutture paritarie, tecnici con esperienze nei P.V.S., organizzazioni governative, imprese.

La Regione promuove la realizzazione di corsi e di programmi di formazione destinati a:

1) la formazione di personale e di operatori destinati a svolgere attività di cooperazione in P.V.S.;

2) la formazione professionale di cittadini di P.V.S., diretta soprattutto ai quadri e alla formazione dei formatori;

3) la formazione professionale e la formazione sociale di cittadini di P.V.S. immigrati, con l'obiettivo di favorire il loro reinserimento nei paesi di origine e un loro impegno attivo nella cooperazione italiana verso questi paesi, laddove ne esistono le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi di tali paesi, secondo quanto disposto dall'art. 9 della legge n. 943/86, ovvero il loro inserimento nella società regionale;

d) attività di promozione ed organizzazione di scambi giovanili.

Per meglio svolgere le funzioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), la Regione provvede a fare un censimento delle strutture pubbliche proprie o di Enti Locali idonee a svolgere le attività di cooperazione.

Art. 3.

Programmi di cooperazione nei P.V.S.

La Regione, nel rispetto della normativa generale che riserva esclusivamente allo Stato l'esercizio delle funzioni attinenti ai rapporti internazionali, promuove, coordina e organizza progetti di sviluppo.

Tali progetti, da impostare secondo le linee di indirizzo contenute al p. II della delibera C.I.C.S. n. 12 del 17 marzo 1989 e aventi carattere integrato e plurisettoriale, vanno costruiti coordinando le proposte e gli interventi degli Enti Locali e promuovendo la partecipazione di realtà locali produttive, educative e formative, accademiche e di ricerca di organismi e gruppi di volontariato.

La Regione assume, di norma, l'impegno della realizzazione dei suddetti progetti o direttamente o attraverso proprie strutture pubbliche o comunque avvalendosi, quando ne esistono i presupposti, di Enti Locali e/o di enti e organizzazioni pubbliche o private esistenti sul territorio.

Art. 4.

La Regione, nel rispetto del disposto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed attenendosi agli indirizzi contenuti nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri

dell'11 marzo 1980, può assumere l'iniziativa di sviluppare rapporti e contatti diretti con i P.V.S., al fine di meglio individuare i programmi e le iniziative di cui agli art. 2 e 3 della presente legge, di promuovere e coordinare la iniziativa degli Enti Locali e degli altri soggetti abilitati a svolgere attività di cooperazione.

Art. 5.

Presso la giunta regionale è istituito un comitato Tecnico Consultivo per la cooperazione e lo sviluppo.

Esso collabora alla elaborazione dei programmi, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'attuazione delle attività di cooperazione, e funzioni di collegamento con la D.C.M.C.S.

Il comitato è costituito:

a) dal presidente della giunta regionale o suo delegato, che lo presiede;

b) da tre Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari e dei quali uno assume le funzioni di vice Presidente;

c) dai rappresentanti delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

d) da tre rappresentanti degli Enti Locali di cui uno indicato dalle minoranze consiliari;

e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;

f) da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative più rappresentative.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, in relazione a specifici argomenti, funzionari della Regione o esperti esterni, imprenditori e le organizzazioni dei lavoratori immigrati consentite nella Regione.

Il comitato è costituito con deliberazione della giunta regionale, sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi consiliari o dalle organizzazioni di rappresentanza.

Trascorsi trenta giorni dalle richieste, qualora le designazioni non pervengano, il comitato può essere costituito, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti.

È fatta salva la possibilità di una successiva integrazione relativamente alle nomine pervenute in ritardo.

Ai componenti il comitato, esclusi i consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dalla legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15.

Art. 6.

Presso la giunta regionale è istituito un ufficio operativo che assolve a funzioni di supporto per l'attività e i compiti del comitato Tecnico, assicura la sua collaborazione con gli Enti Locali e gli altri soggetti impegnati nella cooperazione e Predisporre gli atti deliberativi della giunta regionale.

Fanno parte dell'Ufficio:

- 1 DEF - dirigente Economista
- 1 FAA - Funzionario Agronomo
- 1 FI - Funzionario Ingegnere
- 1 FV - Funzionario Veterinario
- 1 IA - Istruttore Amministrativo
- 1 ED - Esecutivo Datilografo
- 1 EA - Esecutivo Amministrativo

La legge regionale n. 58 del 21 maggio 1985 si intende così modificata.

Art. 7.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio regionale, su Proposta della giunta Regionale, approva una relazione sulle attività svolte nel campo delle cooperazioni.

Il consiglio approva, altresì, entro la stessa data, o nei periodi più congrui, nel corso dell'anno, le proposte che la Regione formula alle D.G.C.S., anche al fine di ottenerne il finanziamento secondo quanto previsto dalla legge n. 49/87.

Art. 8.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predisponde un censimento delle strutture pubbliche proprie e degli Enti Locali, idonee a svolgere le attività di cooperazione.

Tali strutture pubbliche, compatibilmente e subordinatamente alle esigenze di sviluppo dei programmi di soggetti pubblici, possono essere messe a disposizione delle O.V.G. e, sulla base di specifiche convenzioni anche di soggetti privati singoli o associati.

Art. 9.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato, limitatamente all'anno 1989, in L. 25.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

(*Omissis*).

Agli oneri previsti per il funzionamento del comitato di cui al precedente articolo 5, si provvede con lo stanziamento già iscritto al capitolo 011425 dello stato di previsione della spesa.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 dicembre 1989

MATTUCCI

90R1150

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1989, n. 106.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, recante norme sulla previdenza e indennità di fine mandato dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 1 del 16 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 24 della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, è così sostituito:

«I Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento del contributo mensile in favore del Fondo di Solidarietà nella misura del 4%, così come previsto dall'art. 5 della legge regionale 13 settembre 1977, n. 61, dell'indennità di carica mensile lorda ad essi spettante.

Il contributo medesimo è versato al capitolo 37207 di nuova istituzione al Titolo III Cat. VII della parte Entrata del bilancio regionale denominato «Introiti per ritenuta indennità di fine mandato».

L'indennità di fine mandato a favore dei Consiglieri regionali, prevista dal successivo art. 25 della citata legge regionale n. 41/1973, è corrisposta a carico del consiglio regionale».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 19 ottobre 1988, n. 85, è così modificato: «Sono a carico del predetto Fondo di Previdenza gli oneri per le prestazioni già previste a favore dei Consiglieri regionali di cui all'art. 27 della richiamata legge regionale n. 41/1973 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 3.

All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1989, si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 11101 «Indennità di carica, indennità di trasferta, diaria e rimborso spese di trasporto ai Consiglieri regionali» dello stato di previsione di spesa del bilancio 1989.

Per gli esercizi successivi si provvede con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 1989

MATTUCCI

90R1151

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1989, n. 107.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 1989, n. 9: «Tutela ed incremento fauna ittica nelle acque interne».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 1 del 16 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1989, n. 9, è così sostituito:

«Ai fini dell'incremento della fauna ittica, della vigilanza e dell'esercizio della pesca sportiva, le acque pubbliche, per una estensione complessiva non superiore al 20% della superficie degli specchi d'acqua, possono essere date in concessione, mediante apposita convenzione, dalle Province alle Associazioni dei pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale ed operanti nel territorio regionale, con numero di associati non inferiore a 3.000.

Allo scopo di favorire una opportuna uniformità di indirizzo, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva e divulga una convenzione tipo.

Art.2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 1989

MATTUCCI

90R1152

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1989, n. 108.

Utilizzazione delle somme pervenute alla Regione per effetto della soppressione dell'imposta di soggiorno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 1, del 16 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla ripartizione tra gli enti provinciali per il turismo e le aziende di soggiorno, delle somme pervenute alla Regione, ai sensi degli articoli 6 e 10 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, provvede la giunta regionale sulla base dell'ammontare delle somme devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data dell'esecutività del decreto del presidente della giunta regionale di variazione al bilancio dell'esercizio 1989, ai sensi degli articoli 41 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, e 25 della legge regionale 8 febbraio 1989, n. 14, emanato sulla scorta delle comunicazioni formulate dal Ministero delle Finanze, la giunta regionale è autorizzata ad erogare, a favore degli enti beneficiari, l'importo pari alle somme riscosse da ciascun ente a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 1989

MATTUCCI

90R1153

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1989, n. 109.

Proroga della concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione straordinaria di cassa in favore dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo (A.S.T.) di Pescara.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 1 del 16 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione, al fine di continuare ad assicurare il funzionamento della struttura delle Naiadi ed il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Azienda di soggiorno di Pescara, in favore della quale ha già prestato fidejussione con la legge n. 97 del 28 dicembre 1988, per la durata di un anno, proroga, con la presente legge, tale fidejussione fino al 31 dicembre 1990.

La suddetta garanzia, originariamente prevista fino alla concorrenza della somma di lire due miliardi, viene elevata a lire due miliardi e cinquecento milioni.

Art. 2.

La fidejussione di cui alla presente legge è prestata a garanzia di tutte le anticipazioni già erogate dal tesoriere nella vigenza della fidejussione di cui alla legge n. 97 del 28 dicembre 1988 e di quelle che lo stesso tesoriere erogherà su richiesta dell'A.A.S.T. di Pescara esclusivamente per soddisfare la corresponsione degli emolumenti al personale e solo successivamente le spese di ordinaria gestione, ivi compresi gli interessi capitalizzati sulle anticipazioni già erogate.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso come entità di rischio e valutato in L. 225.000.000 per il 1990, conseguente alla concessione della garanzia, grava sullo stanziamento del cap. 312600 denominato «Oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie» dello stato di previsione della spesa di bilancio per il medesimo esercizio.

Il recupero della somma eventualmente erogata dalla Regione è imputato al cap. 43602 denominato «Recuperi di somme pagate a seguito di garanzie fidejussorie» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1990.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 1989

MATTUCCI

90R1154

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1989, n. 110.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 76, concernente il comitato regionale di controllo e le sezioni provinciali di controllo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 1 del 16 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Art. 2 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 76, è sostituito dal seguente: «Ai membri del comitato regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo, è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta, e per non più di una seduta al giorno, nella misura di lire 1.00.000 per il presidente, di lire 90.000 per il vicepresidente e di lire 80.000 per gli altri componenti, a decorrere dal 1° Gennaio 1989».

Art. 2.

Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge trova capienza nello stanziamento iscritto al capitolo 01420 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1989, già incrementato con la legge regionale 5 settembre 1989, n. 76.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 1989

MATTUCCI

90R1155

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1990, n. 1.

Norme provvisorie per l'approvazione dei programmi di attività dei centri di servizi culturali regionali per l'anno 1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 del 5 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1990, in quanto non sono costituiti ed attivati gli organi e le procedure di cui agli artt. 10, 14 e 16 legge regionale 6 luglio 1978, n. 35, 12, 20 e 21 legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, per l'appro-

vazione dei programmi annuali di attività dei Centri di Servizi Culturali regionali si prescinde dalla loro adozione da parte dei relativi Consigli di gestione e dalla inclusione in una programmazione regionale ad opera della Consulta regionale per la Cultura.

Limitatamente a 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è autorizzata la procedura straordinaria indicata nel successivo art. 2.

Art. 2.

Nella fase provvisoria suddetta, per l'approvazione dei programmi di cui al precedente articolo, già trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 13 legge regionale 35/1978, sulla scorta delle ricognizioni previste dall'art. 4 stessa legge, i responsabili dei Centri presentano, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge, una propria relazione in cui si dia conto delle osservazioni comunque ricevute e delle proposte non accolte, allegandole se depositate dai promotori, e siano illustrate le modalità dei confronti avuti per la verifica della rispondenza del programma alle finalità prescritte.

Si prescinde da dette verifiche per le attività consistenti in servizi d'istituto in sede e per quelle che proseguano, ripetano o realizzino in ritardo identiche attività incluse nel programma 1989 a suo tempo regolarmente approvato.

Tali attività si intendono provvisoriamente autorizzate e finanziabili sotto la responsabilità della Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, in base all'atto con cui la Giunta approva le proposte di programma da sottoporre al Consiglio regionale.

La Giunta regionale è altresì autorizzata ad accreditare ai Centri Servizi Culturali, nei limiti consentiti dallo stato di esercitabilità del relativo bilancio di previsione, una quota pari a quattro decimi dell'assegnazione 1989, da destinarsi esclusivamente alle spese di natura corrente e obbligatoria per i servizi d'istituto in sede e per collaborazioni con la scuola. Dette somme vanno computate dal finanziamento attribuibile in base al comma che precede.

Per il 1990 il termine di cui al secondo comma dell'art. 13 legge regionale 35/1978 è fissata al 30° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 gennaio 1990

MATTUCCI

90R1156

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1990, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1986, n. 55, e legge regionale 29 giugno 1988, n. 52, recanti norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 del 5 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale provvede agli aggiornamenti del limite di reddito previsto dall'art. 22 della legge 457/1978 per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 1 della legge regionale 11 settembre 1986, n. 55, decisi dal Comitato per la Programmazione Economica - C.I.P.E.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 25 della legge regionale 11 settembre 1986, n. 55, è così sostituito:

«In relazione alla tipologia, ed ai soli fini del calcolo del canone di cui alla presente legge, si applicano i coefficienti stabiliti dall'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con la seguente corrispondenza:

- A3 in luogo di A2;
- A4 in luogo di A3;
- A5 in luogo di A4».

Art. 3.

All'art. 3(*) della legge regionale 11 settembre 1986, n. 55, è aggiunto il seguente comma:

«Il costo base a metro quadrato degli alloggi costruiti sino a tutto l'anno 1975 non deve superare il costo base di quello dell'anno 1976».

Art. 4.

Il secondo e terzo comma dell'art. 29 della legge regionale 11 settembre 1986, n. 55, così come modificati dall'art. 9 della legge regionale 29 giugno 1988, n. 52, sono così sostituiti:

«I canoni dovuti dagli assegnatari con reddito prevalente da lavoro dipendente o da pensione sono ridotti dall'Ente gestore con la percentuale sottoindicata nei seguenti casi:

- A) Redditi previsti alla lettera a) del precedente primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 3%;
- B) Redditi previsti alla lettera b1) del precedente primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 7%;
- C) Redditi previsti alla lettera b2) del precedente primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 10%;
- D) Redditi previsti alla lettera b3) del precedente primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 12%;
- E) Redditi previsti alla lettera c) del precedente primo comma:

E1) per gli alloggi con superficie convenzionale fino a mq. 75: incidenza massima del canone sul reddito 13%;

E2) per gli alloggi con superficie convenzionale fino a mq. 95: incidenza massima del canone sul reddito 14%;

E3) per gli alloggi con superficie convenzionale superiore a mq. 95: incidenza massima del canone sul reddito 15%.

Per i redditi superiori a quelli del precedente comma punto E); i relativi canoni sono disciplinati dal successivo art. 39 primo comma.

I redditi di cui ai precedenti punti A), B), C), D), E), vengono determinati ai sensi dell'art. 21 della legge 457/1978 considerando:

il reddito imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari;

tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione delle indennità «*una tantum*» percepite a titolo di risarcimento danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.

I redditi da pensioni sociali non sono computabili ai fini della decadenza.

I canoni di locazione, fatta esclusione per la fascia a), non possono comunque essere inferiori all'80% delle quote generali di amministrazione — quota b) — ed alla quota di manutenzione — quota c) — calcolata sui vani convenzionali degli alloggi, previste dall'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

(*) Sic, ma *rectius* leggasi 28.

Art. 5.

La verifica dell'incidenza massima del canone sul reddito degli assegnatari, prevista dall'art. 29 della legge regionale 11 settembre 1986, n. 55, così come modificata dall'art. 5 della presente legge, si effettua successivamente all'indicizzazione di cui all'art. 30 della legge regionale 55/1986.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 gennaio 1990

MATTUCCI

90R1157

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1990, n. 3.

Proroga del regime provvisorio nella gestione finanziaria delle opere acquedottistiche. Integrazione all'art. 42 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 3 del 12 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il regime provvisorio nella gestione finanziaria delle opere acquedottistiche, citato nel primo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, è prorogato, per ciascun ambito territoriale dei Consorzi Comprensoriali, sino alla definizione dei mutui di cui all'art. 41 della legge stessa e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

Art. 2.

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 41 della legge 16 settembre 1987, n. 66, è differito sino al 31 dicembre 1992.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 24 gennaio 1990

MATTUCCI

90R1158

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1990, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 4 del 20 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, dello Statuto e dell'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, a gestire provvisoriamente, fino al 31 gennaio 1990, il bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1990 secondo gli elaborati concernenti detto esercizio finanziario e con le disposizioni e le modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del Consiglio regionale.

L'autorizzazione è estesa, per identico periodo, ai bilanci dell'ERSA (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo), dello IARES (Istituto Abruzzese di Ricerche Economiche e Sociali) e della ARAPIS (Azienda Regionale Abruzzese per la produzione e l'incremento della Selvaggina), ai sensi degli artt. 28 e 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, bilanci tutti allegati a quello regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo con effetto dal 1° gennaio 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 febbraio 1990

MATTUCCI

90R1159

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1990, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1987, n. 48 recante: «Utilizzazione della quinta qualifica funzionale di collaboratore professionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 5 del 21 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4 — punto 3 — della legge regionale 27 agosto 1987, n. 48, le parole «l'avvenuto espletamento del servizio di leva» sono sostituite dalle parole «l'assolvimento degli obblighi militari».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 febbraio 1990

MATTUCCI

90R1160

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1990, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 66 del 16 settembre 1987, concernente: «Norme per la individuazione degli enti destinatari delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno ed attualmente in gestione provvisoria da parte della Regione ed altri» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 straord. del 10 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 16 settembre 1987 e il primo comma dell'art. 2 della legge regionale del 20 di aprile 1989 sono sostituiti dai seguenti: «in attesa che i comuni interessati provvedono a delimitare gli ambiti territoriali dei rispettivi Consorzi, sono provvisoriamente costituiti, con i criteri di cui al quarto comma del precedente articolo, sei Consorzi comprensoriali, di cui fanno parte i comuni indicati nell'allegata tabella A, con le specificazioni della portata di competenza, adottata dai rispettivi Consorzi.

Art. 2.

Gli allegati A e C annessi alle leggi regionali n. 66 del 16 settembre 1977 e n. 40 del 20 aprile 1989, sono modificati, così come da tabelle allegate.

Art. 3.

La presente legge regionale, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale regione Abruzzo. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 febbraio 1990

MATTUCCI

(Omissis).

90R1161

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1990, n. 7.

Norme transitorie per la compilazione della nuova classificazione alberghiera.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 6 del 12 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiamata di soccorso nei servizi igienici

In sede di compilazione della nuova classificazione alberghiera di cui all'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1989, n. 42, gli Enti provinciali per il turismo procedono alla classificazione degli esercizi ricettivi, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non dotati del requisito obbligatorio della chiamata di soccorso dai servizi igienici. Per detti esercizi tale classificazione ha effetto limitato al 31 dicembre 1990.

Trascorso detto termine l'Ente competente alla classificazione accerta l'avvenuta dotazione del requisito obbligatorio di cui al precedente comma, e, in caso negativo, dichiara la decadenza della classificazione attribuita, con provvedimento da notificare al comune competente per territorio ai fini della conseguente revoca della licenza di esercizio.

Art. 2.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale regione Abruzzo. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 febbraio 1990

MATTUCCI

90R1162

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1990, n. 8.

Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico. Integrazione norme di funzionamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 6 del 12 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla commissione giudicatrice d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, di cui all'art. 39 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39, si applicano, limitatamente alla validità delle sedute, le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 17, recante «Norme integrative alla disciplina regionale in materia di procedure concorsuali», purché i componenti presentino siano in possesso delle esperienze necessarie in relazione alle materie d'esame.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale regione Abruzzo. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 febbraio 1990

MATTUCCI

90R1163-

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1990, n. 9.

Subdelega ai comuni delle competenze regionali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989: «Nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 7 del 22 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Subdelega ai Comuni*

Sono subdelegate ai Comuni le attribuzioni del Prefetto, previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, escluse quelle relative agli impianti avio per uso

privato, agli impianti per uso privato per natanti ed agli impianti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche.

Art. 2.*Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 febbraio 1990

MATTUCCI

90R1164-

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1990, n. 10.

Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 3 straord. del 26 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**FINALITÀ - BENEFICI - SOGGETTI****Art. 1.***Finalità*

La Regione Abruzzo, in attuazione dello Statuto, nel quadro delle iniziative volte a realizzare la piena occupazione e a rendere effettivo il diritto al lavoro, persegue l'obiettivo di assicurare che il movimento migratorio dei lavoratori si realizzi come libera scelta.

La regione tutela — nel quadro della propria organizzazione — i lavoratori Abruzzesi emigrati e le loro famiglie, adoperandosi per mantenere vivi i legami sociali e culturali con le comunità abruzzesi all'estero ed agevolando il reinserimento nel contesto sociale ed economico dell'Abruzzo.

La regione tutela, altresì, in attuazione della legge 30 dicembre 1986, n. 943, gli immigrati e le loro famiglie, promuovendo iniziative atte a favorirne l'inserimento sia sociale che occupazionale, nei limiti delle proprie competenze.

Art. 2.*Beneficiari*

Sono destinatari delle provvidenze previste dalla presente legge coloro che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, per almeno un biennio, oppure per un periodo non inferiore a 180 giorni all'anno per almeno quattro anni consecutivi, ad esclusione dei dipendenti dello Stato italiano e dei dipendenti da imprese italiane operanti all'estero.

La permanenza all'estero deve risultare da certificazioni delle autorità consolari o, in mancanza da documenti ufficiali rilasciati da autorità e da Enti previdenziali stranieri o italiani o dal Sindaco del comune di residenza.

Le provvidenze di cui alla presente legge sono estese ai familiari a carico, nonché ai figli e al coniuge superstiti dei soggetti aventi diritto contemplati nei commi precedenti.

Sono considerati destinatari dei benefici previsti dalla presente legge i lavoratori immigrati di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, indipendentemente dai periodi di permanenza nella regione, purché dimostrino di essere in regola con le disposizioni concernenti il soggiorno degli stranieri in Italia.

Art. 3.

Soggetti

Per la realizzazione dei fini di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione:

- a) istituisce il Consiglio regionale per l'Emigrazione e l'Immigrazione (CREI);
- b) cura l'acquisizione delle risorse finanziarie di natura ricorrente e particolare e ne garantisce la destinazione;
- c) istituisce l'albo delle associazioni che operano in Abruzzo e all'estero in favore degli emigrati e degli immigrati stranieri nella Regione.

TITOLO II

ORGANISMI

Art. 4.

Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione

È istituito presso la Giunta regionale, servizio ed emigrazione, il Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione (CREI), al quale sono attribuiti i compiti di cui al successivo art. 10.

Il CREI è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Art. 5.

Componenti del CREI

Il CREI è composto:

- a) 3 Consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno;
- b) 18 emigrati residenti all'estero da almeno tre anni, designati come segue, tenendo conto della consistenza delle comunità emigrate nei singoli paesi europei ed extraeuropei:
 - 1) n. 9 dalle associazioni di cui al punto 1) del successivo art. 15, d'intesa fra loro;
 - 2) n. 9 dalle associazioni di cui al punto 4) del successivo art. 15 d'intesa fra loro;
- c) 6 rappresentanti degli immigrati stranieri designati dalle rispettive associazioni, iscritte all'albo di cui al successivo art. 15, punto 3;
- d) 7 rappresentanti delle associazioni dell'emigrazione, di cui al successivo art. 15 — punto. 1 — designati dalle stesse e residente nella Regione;
- e) 8 rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione, che assistono gli emigrati e le loro famiglie, designati dai rispettivi organi regionali, di cui 4 residenti all'estero;
- f) 3 rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- g) 3 rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici.

È componente di diritto il componente la Giunta regionale preposto alla emigrazione.

Sono componenti senza diritto di voto:

- a) 1 rappresentante della sezione regionale dell'associazione nazionale Comuni Italiani (ANCI);
- b) 1 rappresentante della Unione Provinciale Abruzzesi (U.P.A.);
- c) 1 rappresentante della Delegazione regionale della Unione Comuni ed Enti Montani (UNCENM);
- d) 1 rappresentante dell'Ufficio Regionale del Lavoro;
- e) 1 rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione.

Per i problemi inerenti i lavoratori extraeuropei comunitari e le loro famiglie, il C.R.E.I. può riunirsi senza la presenza dei componenti provenienti dall'estero.

I componenti di cui alla lettera b), punto n. 2 del presente articolo, sono nominati solo a seguito della iscrizione all'albo delle relative associazioni, secondo le modalità e le procedure stabilite dal successivo art. 16.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente a qualifica non inferiore alla VII.

Art. 6.

Sedute del CREI

Il CREI è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti; la riunione in tal caso potrà avere luogo entro un'ora.

La seconda convocazione può essere preannunciata con l'avviso della prima convocazione.

Il CREI si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente oppure il Comitato lo ritengano necessario, o la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri.

In tal caso il Presidente è tenuto a convocare il CREI entro 15 giorni dalla data della ricezione della richiesta.

Le sedute del CREI sono pubbliche.

Art. 7.

Convocazioni

Le convocazioni del CREI sono fatte dal Presidente mediante avviso espresso almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione.

A richiesta del Consigliere l'avviso di convocazione è inviato, per conoscenza, all'Ente da cui il Consigliere dipende.

In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata per via telegrafica almeno 10 giorni prima della seduta.

La convocazione per i residenti all'estero è effettuata anche per via telegrafica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti da trattare, iscritti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente, tenendo anche conto delle richieste formulate per iscritto dai componenti il CREI.

Art. 8.

Deliberazioni e verbali

Le deliberazioni del CREI vengono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti aventi diritto al voto.

Per ciascuna seduta viene redatto apposito verbale, da sottoscrivere a cura del Presidente e del segretario.

Detto verbale è approvato dal CREI nella riunione successiva.

Art. 9.

Decadenza

I componenti del CREI decadono dalle loro funzioni con il cessare del loro mandato o su richiesta di sostituzione da parte dell'Organismo che ha proceduto alla designazione.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da componente del CREI, si procede alla sostituzione, su proposta dell'Organismo interessato, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

I componenti del CREI che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal CREI, dopo notifica, all'interessato e all'Ente da questi rappresentato, della proposta di decadenza.

Art. 10.

Compiti del CREI

Il Consiglio regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti:

a) formula proposte per la redazione del programma annuale delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge e contestualmente formula proposte per la ripartizione annuale della spesa;

b) studia, anche a mezzo di apposite ricerche, il fenomeno migratorio della regione, la dinamica della sua incisività sull'economia, sullo sviluppo della regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie;

c) propone la verifica periodica della entità del fenomeno migratorio nei suoi aspetti sociali ed economici concorrendo a formulare organiche proposte per il suo graduale ridimensionamento;

d) fornisce notizie e propone iniziative per informare le collettività abruzzesi all'estero sui problemi e gli aspetti della vita regionale, promuovendo opportuni collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, per quanto attiene alle attività di sua competenza, nonché con gli Uffici, le Organizzazioni e gli Enti operanti nel settore;

e) concorre alla diffusione, a mezzo stampa, di notizie sulla vita, sull'attività e sulla legislazione regionale ai corregionali emigrati all'estero ed agli immigrati in Abruzzo;

f) esprime pareri sui piani di programmazione regionale e formula proposte su materie di competenza regionale nella prospettiva di un progressivo contenimento degli aspetti di emarginazione legati al fenomeno migratorio e nel quadro di un più armonico sviluppo del territorio nazionale.

g) segnala al Consiglio regionale la opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti e iniziative di competenza statale, tenendosi a tutelare i diritti degli immigrati e delle loro famiglie;

h) propone la convocazione di conferenze sui problemi generali delle migrazioni, anche in collegamento con le altre regioni e, tramite i Comitati della Emigrazione Italiana (CO.EM.IT), con le Comunità localizzate di emigrati residenti all'estero;

i) propone iniziative e provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati;

l) propone attività promozionali all'estero anche in collaborazione con le associazioni di emigrati, previa intesa della Giunta regionale con il Governo, nei limiti di cui all'art. 4, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

m) si pronuncia sulla proposta di istituzione ed aggiornamento dell'albo regionale delle associazioni e delle Federazioni di emigrati abruzzesi all'estero e degli immigrati nella regione, sulla base dei requisiti dall'art. 16 della presente legge;

n) propone forme di sostegno alle associazioni di lavoratori stranieri immigrati, di cui al successivo art. 15, più rappresentative, che svolgono servizi tendenti ad assicurare l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali ed a preservare l'identità nazionale ed etnica, nonché i legami culturali con il paese di origine, dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;

o) formula proposte per rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'uguaglianza tra cittadini emigrati ed immigrati e quelli residenti, segnalando altresì i provvedimenti tendenti ad assicurare ai primi l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici;

p) propone interventi di carattere culturale, economico ed assistenziale in favore degli emigrati e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'utilizzo di risorse comunitarie.

Art. 11.

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente del CREI è eletto dalla Giunta regionale fra i componenti il CREI aventi diritto al voto.

Il CREI elegge nel proprio seno due Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

I due Vice Presidenti sono eletti con voto limitato ad uno tra i componenti previsti ai punti a), b), c), e), f), del precedente art. 5, di cui almeno uno residente in Abruzzo.

Sono dichiarati eletti i due componenti che abbiano ricevuto non meno della metà più uno dei voti validi.

Art. 12.

Comitato Esecutivo

Il CREI elegge, tra i Componenti di cui al precedente art. 5, il Comitato esecutivo, composto di 12 membri, di cui:

- 1) n. 1 fra quelli indicati al punto c);
- 2) n. 7 fra quelli indicati al punto d);
- 3) n. 4 fra quelli indicati ai punti e) ed f), con esclusione, per quanto concerne il punto e), dei Componenti residenti all'estero.

Fanno, inoltre, parte di diritto del Comitato, qualora non ne facciano parte ad altro titolo, il Presidente del CREI, i due Vice Presidenti, il Componente la Giunta preposto al Settore emigrazione e lavoro e i Componenti di cui al punto e) del precedente art. 5.

La durata in carica del Comitato coincide con quella del CREI.

Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente con almeno 10 giorni di preavviso, riducibili a 5 in caso di urgenza.

Alla lettera di convocazione deve essere allegata copia dell'ordine del giorno.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti.

Il CREI può provvedere alla sostituzione del componente del Comitato che si assenta per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

Il Comitato può articolarsi in commissioni di lavoro a cui possono essere chiamati a partecipare esperti senza diritto di voto.

Art. 13.

Compiti del Comitato

Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) esegue le direttive del CREI, puntualizzando e predisponendo concretamente le osservazioni, le proposte ed i pareri da fornire alla Giunta Regionale;

b) formula proposte per le riunioni del CREI onde facilitare e rendere più proficuo il dibattito;

c) cura l'informazione dei Consiglieri e predispona la documentazione necessaria;

d) si esprime sul calendario degli incontri da tenersi con le collettività degli emigrati e degli immigrati, predisposto dai competenti Uffici della Giunta regionale, nonché sulla partecipazione a convegni, conferenze, incontri ed altre manifestazioni interessanti l'emigrazione e sulla composizione delle relative delegazioni del CREI;

e) esprime pareri d'urgenza richiesti al CREI, al quale vanno successivamente sottoposti per ratifica;

f) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini, ed altre iniziative interessanti il Settore;

g) esprime parere sui vari progetti formativi destinati al reinserimento nel lavoro degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie.

Art. 14.

Rimborsi e Indennità

Ai componenti del CREI, del Comitato ed agli eventuali invitati per la partecipazione alle sedute del CREI o del Comitato, nonché alle riunioni delle Commissioni di cui al precedente art. 12 — ultimo comma — competono il gettone di presenza, nonché il rimborso delle spese di viaggio previsti dalle leggi regionali per i dipendenti di grado più elevato.

È gratuita, ai sensi dell'art. 2, ottavo comma della legge 30 dicembre 1986, n. 943, la partecipazione alle sedute ed alle riunioni nelle quali vengono trattati i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, dei componenti del CREI e del Comitato nominati in rappresentanza dei lavoratori immigrati, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio.

Ai componenti il CREI ed agli eventuali invitati che risiedono all'estero o fuori del territorio della regione, nei casi di cui al primo comma, compete, in luogo del gettone di presenza, il trattamento di missione previsto dalla normativa regionale per i dipendenti regionali di grado più elevato, determinato con le medesime modalità e condizioni vigenti per gli stessi.

Il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione competono, altresì per la partecipazione in Italia e all'estero a convegni, conferenze, incontri di carattere internazionale, nazionale e regionale, previa deliberazione di autorizzazione ed impegno di spesa da parte della Giunta regionale, su proposta del Comitato.

Ai fini della individuazione della sede di provenienza, agli effetti dei rimborsi e delle indennità di cui al presente articolo, si fa riferimento alla residenza di lavoro, ancorché situata all'estero.

Al fine di garantire il tempestivo rimborso delle spese sostenute dai consiglieri, si provvede al pagamento delle competenze loro spettanti tramite il funzionario delegato del Settore emigrazione, a seguito di accreditamento dei relativi fondi sul capitolo del bilancio regionale relativo a gettoni per commissioni.

TITOLO III

ASSOCIAZIONI - ENTI - ISTITUZIONI

Art. 15.

Albo delle Associazioni

La regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale svolte dalle Associazioni e loro Federazioni, Enti ed Istituzioni che operano nella regione e/o all'estero con proprie sedi e strutture e con carattere di continuità a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie.

A tal fine è istituito presso l'Ufficio emigrazione della Giunta regionale l'albo delle associazioni degli emigrati, degli immigrati e delle loro Federazioni.

A tale albo sono iscritte:

- 1) le associazioni nazionali aventi sede in Abruzzo, che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati e/o immigrati;
- 2) le associazioni regionali che operano in Abruzzo per gli emigrati;
- 3) le associazioni che operano in Abruzzo per gli immigrati;
- 4) le associazioni regionali operanti all'estero e le loro federazioni;
- 5) gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 30 aprile 1947, n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni, che operano contemporaneamente in Italia e all'estero.

Art. 16.

Requisiti per l'iscrizione, all'albo

Per ottenere la iscrizione all'albo di cui al secondo comma del precedente art. 15, i soggetti in esso indicati devono avanzare domanda alla Giunta regionale servizio lavoro emigrazione, corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto, con il riconoscimento consolare per le associazioni e le federazioni all'estero;

b) dichiarazione del legale rappresentante relativa alla idoneità delle proprie strutture organizzative per lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati e degli immigrati, con l'indicazione delle sedi all'estero o nella regione, la loro struttura, la consistenza numerica e la dislocazione geografica dei soci, le modalità di costituzione e di decadenza dei loro organi direttivi;

c) relazione dell'attività svolta a favore degli emigrati abruzzesi e degli immigrati nella regione. Per quanto concerne le associazioni operanti a favore della emigrazione, la relazione delle attività svolte deve riferirsi almeno al triennio precedente la domanda di iscrizione.

Le domande di iscrizione all'albo sono sottoposte al preventivo parere del CREI.

Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni e le loro federazioni con sede all'estero devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) devono svolgere attività a vantaggio della collettività abruzzese stabilita nel paese;
- b) non devono perseguire scopi di lucro e propaganda partitica;
- c) devono essere regolate da statuti che indicano gli scopi sociali e prevedono lo sviluppo periodico dell'attività assembleare e il regolamento avvicendamento delle cariche sociali;
- d) devono essere costituite e gestite secondo criteri democratici; le cariche devono essere elettive.

Condizione necessaria per l'iscrizione all'albo è la costituzione dell'associazione da almeno tre anni.

La iscrizione all'albo è deliberata dalla Giunta regionale, sentito il CREI.

Art. 17.

Contributi

Alle associazioni ed ai patronati di cui al precedente art. 16, la regione concede contributi annuali, destinati a sostenere l'attività, tenendo conto delle strutture organizzative, dei programmi e delle attività realizzate.

Le domande per accedere ai suddetti contributi vanno presentate alla Giunta regionale entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno e devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente corredata di idonea documentazione delle spese sostenute;
- b) programma delle attività per le quali si richiede il contributo, unitamente al preventivo di spesa.

Per quanto concerne i patronati la domanda va anche corredata di una documentazione relativa alla consistenza delle proprie strutture organizzative in Italia e all'estero.

Agli Enti, alle istituzioni ed alle associazioni di cui al precedente art. 16, la regione concede contributi per lo svolgimento di iniziative riconosciute di rilevante interesse e coerenti con il programma, nella misura da stabilire annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.

Sulla concessione dei contributi di cui al presente articolo decide la Giunta regionale.

TITOLO IV.

FINANZIAMENTI - INTERVENTI - PROVVIDENZE

Art. 18.

Finanziamento

Al fine di perseguire gli obiettivi e di realizzare gli interventi previsti dalla presente legge, sono utilizzate risorse finanziarie derivanti da:

- a) stanziamenti annuali disposti dalla regione;
- b) contributi e finanziamenti comunitari di altra fonte internazionale;
- c) contributi o finanziamenti statali.

I fondi di cui alle precedenti lettere b) e c) saranno all'occorrenza iscritti nel bilancio regionale ai sensi dell'art. 41 della legge regionale ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, e resteranno vincolati per gli scopi previsti dalla presente legge.

Art. 19.

Interventi

La regione promuove interventi in favore degli emigrati, immigrati e rispettivi familiari, aventi lo scopo di:

a) favorire nell'ambito del territorio regionale la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati ed immigrati e dei loro familiari, attraverso idonee iniziative da assumersi in concorso con i piani nazionali e comunitari, del quadro del piano regionale annuale di formazione professionale e con le modalità previste dalle leggi regionali che disciplinano la materia;

b) favorire l'inserimento degli emigrati e degli immigrati sotto il profilo alloggiativo, mediante la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento e la ristrutturazione della casa con le modalità di cui al successivo art. 20;

c) favorire l'inserimento produttivo dei lavoratori rimpatriati ed immigrati extracomunitari nella regione, agevolando la realizzazione di attività in forma singola, associata e cooperativa nei settori industriale, artigianale, commerciale, agricolo, turistico e peschereccio, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1988, n. 58.

Tali agevolazioni devono essere previste nelle singole leggi regionali che dispongono interventi nei suddetti settori.

A questo fine gli organi della regione sono tenuti a richiedere pareri e proposte al CREI, il quale a sua volta ha facoltà di proporre modifiche ed integrazioni alle leggi di settore in vigore;

d) agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati e degli immigrati con modalità di cui al successivo art. 22;

e) favorire il rilascio ai soli fini assicurativi per il raggiungimento del diritto amministrativo alla pensione di invalidità, alla prosecuzione volontaria o alla pensione di vecchiaia, dei periodi di lavoro effettuati nei paesi non convenzionati con l'Italia;

Il contributo è pari al 90% dell'ammontare del costo del riscatto per la pensione di invalidità la prosecuzione volontaria e del 30% per la pensione di vecchiaia.

I contributi non sono cumulabili tra loro e non ripetibili nel tempo;

f) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati ed immigrati per mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di origine. A tale scopo la regione, d'intesa, ove è necessario, con il Governo, può svolgere nei paesi di emigrazione iniziative di contatti e incontri con le comunità abruzzesi ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale ed artistico, nonché iniziative che si prefiggano scopi di studio, di informazione, di rafforzamento della densità culturale di origine.

Tali iniziative sono assunte sia autonomamente che in concorso con altre regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura, COEMIT e associazioni di emigrati.

La regione promuove, altresì, iniziative culturali a favore degli immigrati;

g) organizzare, nel territorio regionale, anche in collaborazione con le altre regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni di emigrati:

- 1) soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio per i figli degli emigrati;
- 2) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani emigrati;
- 3) iniziative di interscambio culturale con i cittadini degli Stati di emigrazione.

Le iniziative predette possono essere estese anche ai figli degli emigrati provenienti da altre regioni italiane, a condizione che alla realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le regioni stesse, con carattere di reciprocità nei confronti dei figli degli emigrati abruzzesi;

h) promuovere la redazione, la stesura e la diffusione di un periodo di informazione e di altre pubblicazioni che si propongano di diffondere la conoscenza delle attività legislative ed amministrative della regione, nonché di tutto quanto possa avere rilevanza ed interesse per gli emigrati ed immigrati.

La regione provvede, altresì, alla diffusione, tra le comunità degli emigrati, di materiale audiovisivo e radiofonico al fine di rinsaldare i rapporti socio-economico-culturali fra gli emigrati, i loro discendenti e la terra di origine;

i) promuovere iniziative dirette a rimuovere particolari situazioni di bisogno.

La Giunta regionale, nell'esercizio delle attività di programmazione degli interventi assistenziali, emana direttive ai comuni volte ad assicurare adeguata assistenza agli immigrati e agli emigrati rimpatriati che versino in disagiate condizioni economiche.

Art. 20.

Facilitazioni per le abitazioni

Agli emigrati ed agli immigrati stranieri che nel territorio della regione intendano costruire o acquistare un alloggio di tipo economico o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o completamento di un immobile ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Giunta regionale concede un contributo («una tantum» in conto capitale, pari al 20% della spesa, su un importo massimo di L. 100.000.000 per l'acquisto o la costruzione dell'appartamento e del 35% su un importo massimo di L. 30.000.000 nelle altre ipotesi previste.

Hanno titolo alla concessione delle provvidenze sopra descritte gli immigrati rientrati nel territorio della regione che facciano domanda entro due anni dal rientro e gli immigrati stranieri extracomunitari che nella regione svolgano la propria attività lavorativa e quivi risiedono.

Sono esclusi dai contributi sopradescritti coloro che sono titolari del diritto di proprietà o di usufrutto di altro idoneo e adeguato alle necessità familiari e coloro che hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di enti pubblici.

L'alloggio per il quale viene concesso il contributo non può essere destinato ad uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari per un periodo di cinque anni, pena la revoca del contributo.

L'alloggio deve essere di tipo economico, costituito da una sola unità abitativa con caratteristiche e superfici riferite alla normativa nazionale e regionali dell'edilizia agevolata.

Le domande per l'ammissione al contributo suddetto possono essere inoltrate anche di emigrati ancora residenti all'estero e che si impegnano, una volta rientrati in patria a non alienare, per almeno 10 anni, il bene oggetto del contributo.

L'erogazione del contributo è subordinato alla condizione di effettivo rientro nella regione dell'emigrato richiedente.

Art. 21.

Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

La regione, su proposta dei competenti IACP, in deroga ai programmi costruttivi in fase di attuazione nei comuni della regione, può autorizzare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1972, n. 1035, la riserva di nuovi alloggi in favore dei lavoratori emigrati, costretti a rientrare nella regione per il licenziamento, mancato rinnovo del contratto di lavoro o per infortunio professionale o malattia invalidante, e in favore degli immigrati extracomunitari residenti nella regione, nella misura del 15%.

Art. 22.

Inserimento scolastico

Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati o rimpatriati, nonché il superamento delle difficoltà specifiche degli immigrati stranieri, autonomamente o in concorso con i programmi nazionali e comunitari o con associazioni ed Enti che operano nel settore dell'istruzione e dell'immigrazione, la regione promuove:

- a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico;
- b) corsi di lingua italiana per gli immigrati stranieri e loro familiari.

Al fine di favorire il mantenimento dei legami con la cultura della terra di origine, la regione può promuovere, anche in collaborazione con Enti e associazioni che operano nel settore dell'immigrazione, specifici corsi di insegnamento della storia della cultura e della lingua dei paesi di provenienza per i figli degli immigrati.

La regione istituisce, inoltre, assegni di studio a favore dei figli e degli orfani degli emigrati, per la frequenza in Italia di scuole pubbliche riconosciute o parificate di ogni ordine e grado, di corsi universitari, accademie e conservatori, nonché borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione anche post-universitari.

La misura dell'intervento ammonta a lire 400.000 per le scuole medie inferiori e superiori e a lire 600.000 per i corsi di tipo universitario.

Sono esclusi dai benefici in parola gli studenti che usufruiscono di analoghi interventi da parte di istituzioni pubbliche e private.

La regione istituisce, altresì, annualmente, borse di studio per i figli degli emigrati residenti all'estero che intendano frequentare in Italia corsi di specializzazione post-universitari e corsi presso Istituti professionali Statali o parificati.

Art. 23.

Stipula convenzioni

Per il migliore perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la regione stipula convenzioni con istituzioni bancarie e finanziarie nei limiti delle competenze definite dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 616 del 24 luglio 1977 ed assume iniziative tendenti ad incentivare e ad indirizzare l'investimento nella regione delle rimesse degli emigrati abruzzesi.

Art. 24.

Riparto risorse

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale, acquisito il parere del CREI e sentita la competente Commissione consiliare, provvede al riparto percentuale delle risorse stanziante in forza della presente legge tra i punti di cui al precedente art. 19, punti a), b), c), e).

Restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 68/8 del 17 marzo 1982, comunque non oltre il 31 gennaio 1990.

È abrogata la legge regionale 20 novembre 1980, n. 81, recante «Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie».

Art. 25.

Domande

Le domande per accedere ai finanziamenti e alle provvidenze previste dall'art. 19 punti a), b), c), d), e) della presente legge vanno inoltrate alla Giunta regionale - Settore emigrazione e immigrazione.

Su tali domande decide la Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 26.

Norma finanziaria

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1990, nei limiti dello stanziamento iscritto al Capitolo n. 051625 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo la cui denominazione è così modificata «Interventi per i cittadini abruzzesi emigrati e per i cittadini extracomunitari immigrati».

Per gli esercizi successivi al 1990, le leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, avuto riguardo alle risorse di cui al precedente art. 18.

Agli oneri per il funzionamento del CREI di cui al precedente art. 14, si provvede con i fondi stanziati annualmente sul Capitolo n. 011425, ai sensi della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 15.

Art. 27.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 febbraio 1990

MATTUCCI

90R1165

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1990, n. 11.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 71 del 3 novembre 1987, recante: «Disciplina per la installazione degli impianti elettrici ed elettronici».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 7 del 22 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 3 novembre 1987, n. 71, è così modificato:

«La presente legge dichiara la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici ed elettronici negli edifici da adibire ad uso commerciale, industriale e per abitazioni civili e rurali, al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare qualsiasi pericolo a garanzia della pubblica incolumità ai sensi della legge 1° marzo 1968, n. 186.

Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l'insieme di tutti i circuiti di alimentazione e delle apparecchiature ad essi collegate, compresi quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punto di consegna dell'energia dall'Ente distributore».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 3 novembre 1987, n. 71, è così modificato:

«La costruzione, la modifica e gli ampliamenti degli impianti e delle opere negli edifici da adibire ad uso commerciale, industriale e per abitazioni civili o rurali devono essere realizzati sulla base di un progetto esecutivo redatto e firmato, nei limiti delle rispettive competenze, da un ingegnere, da un architetto, da un geometra o da un perito industriale iscritti ai relativi albi professionali».

Art. 3.

Il secondo e il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1987, n. 71, sono rispettivamente così modificati:

«I progetti di impianti relativi a nuovi edifici o a ristrutturazioni edilizie o comunque a opere soggette a concessioni edilizie, devono essere depositati in duplice copia presso gli Uffici Tecnici comunali, prima dell'inizio dei lavori elettrici ed elettronici da parte del committente o del costruttore».

«Le varianti che dovessero rendersi necessarie durante l'esecuzione dell'opera, preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori, devono essere documentate, al momento del completamento dell'opera stessa, con il deposito in duplice copia dei relativi elaborati presso l'Ufficio Tecnico comunale competente».

Art. 4.

L'art. 10 della legge regionale 3 novembre 1987, n. 71, è così modificato:

«In caso di mancata osservanza delle norme di cui alla presente legge, il sindaco dispone, con ordinanza esecutiva notificata a mezzo messo comunale, al committente ed al direttore dei lavori, la sospensione dei lavori elettrici ed elettronici, che non possono comunque essere ripresi prima dell'adeguamento alle disposizioni previste».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 febbraio 1990

MATTEUCCI

90R1166

LEGGE REGIONALE. 21 febbraio 1990, n. 12.

Bilancio di previsione per l'esercizio 1990 e bilancio triennale 1990/92.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 4 straordinario del 27 febbraio 1990)

(Omissis).

90R1167

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 13.

Sanatoria per ottenere i benefici della legge regionale n. 38/1988 (Cooperative agricole).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 7 del 22 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, allo scopo di consentire il perfezionamento delle richieste presentate dalle cooperative agricole, consorzi ed associazioni dei produttori, di cui all'art. 1 della legge regionale 38/1988 e dell'art. 1 della legge regionale 77/1989, proroga i termini di presentazione della

documentazione necessaria all'ottenimento dei benefici della stessa legge regionale 38/1988, nonché la sottoscrizione dell'impegno sociale all'aumento di capitale sociale, di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

Possono usufruire della proroga sopracitata i soggetti beneficiari che hanno presentato domanda entro i termini previsti dalla legge regionale 38/1988 nonché quelli che hanno presentato domanda entro i 30 giorni successivi ai suddetti termini.

Art. 2.

L'art. 1, primo comma, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 77, viene sostituito dal seguente:

L'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 38, recante «Interventi in favore delle cooperative e delle imprese agricole» è da interpretare nel senso che le cooperative agricole di cui alle lettere a) e b) e le associazioni dei produttori e consorzi di cooperative agricole di cui alla lettera c), sono quelli i cui soci conferiscono prodotti derivanti dall'agricoltura abruzzese ovvero le cooperative che lavorano e/o trasportano, conservano e/o commercializzano nel territorio regionale.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1990, con gli stanziamenti iscritti o conservati ai capitoli nn. 102463 e 102464 del bilancio di previsione del medesimo esercizio finanziario, denominati rispettivamente: «Interventi in favore delle cooperative agricole. Interventi in conto interessi legge regionale n. 38 del 1988» e «Interventi in favore delle cooperative e delle imprese agricole. Interventi in conto capitale - legge regionale n. 38 del 1988 e legge regionale n. 70 del 1989».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 gennaio 1990

MATTEUCCI

90R1168

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1990, n. 14.

Norme per l'intervento finanziario in favore di consorzi per lo sviluppo industriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 8 del 2 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Abruzzo, in deroga al quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 2, limitatamente all'esercizio finanziario a sostegno dei consorzi per lo sviluppo industriale operanti nella Regione.

Art. 2.

Ambito e modalità d'intervento

Gli interventi previsti nell'articolo precedente consistono nella erogazione di un contributo di L. 114.000.000 per ciascun consorzio in conto spese di investimento dagli stessi sostenute nell'esercizio finanziario 1989, ai sensi della lettera c) del punto 4) dell'art. 7 della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 2.

La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, eroga i contributi di cui al comma precedente, derogando dall'acquisizione del parere della Consulta regionale dei consorzi, previsti all'art. 10 della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 2.

Art. 3.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1990, in L. 798.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Capitolo n. 324000 - quota parte della partita n. 8 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 è istituito ed iscritto nel settore 28, titolo II, categoria IV, sezione 10, il Capitolo n. 282435 denominato: «Contributi ai consorzi per lo sviluppo industriale in conto spese di investimento sostenute ai sensi della lettera c) del punto 4) dell'art. 7 della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 2», con lo stanziamento in termini di sola competenza, di L. 798.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 1º marzo 1990

MATTUCCI

90R1169

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1990, n. 15.

Legge 18 gennaio 1989, n. 14, art. 5 - Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti, ai sensi dell'art. 26 della legge 1º giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e che operano presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 9 del 20 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Abruzzo provvede a disciplinare, con la presente legge, l'immissione, nei ruoli dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale di Teramo, dei titolari di assegni di formazione professionale, conferiti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, in applicazione dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, secondo le norme di principio e di indirizzo contenute nella legge 18 gennaio 1989, n. 14.

2. A tal fine, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, bandisce esami di idoneità per i titolari di assegni di cui al primo comma.

Hanno titolo ad essere ammessi agli esami suddetti gli assegnisti che, alla data dell'11 febbraio 1989, fruivano degli assegni medesimi e svolgono presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo, l'attività prevista dal programma di formazione professionale interessato, e che posseggono i requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego e quelli specifici eventualmente previsti nel regolamento del personale dell'Istituto medesimo. Si prescinde comunque dal requisito del limite di età.

3. Gli esami di idoneità, di cui al primo comma, sono banditi distintamente per ciascun Settore di specializzazione, con riferimento al numero dei posti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 1989, ed indicati nella tabella di equiparazione allegata alla presente legge, e nella qualifica funzionale iniziale corrispondente alla posizione professionale che ha dato titolo all'assegno, secondo l'equiparazione, operata, altresì, nella predetta tabella di equiparazione medesima, con i livelli retributivi e funzionali previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1987, n. 270, e con le qualifiche previste dall'art. 21 del regolamento organico dell'Istituto.

Art. 2.

1. Gli esami di idoneità sono effettuati a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo, secondo le disposizioni vigenti presso l'Istituto stesso in materia di procedure concorsuali per l'accesso ai posti delle qualifiche corrispondenti.

Essi devono consistere in una valutazione di titoli, con particolare riguardo per quelli di servizio acquisiti durante l'esecuzione del programma, nonché una prova scritta e pratica, integrata da un colloquio.

2. L'approvazione della graduatoria di merito, a conclusione delle procedure d'esame, deve comunque avvenire non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Gli assegnisti che hanno superato gli esami di idoneità, sulla base delle graduatorie formate dalle Commissioni esaminatrici e approvate dal competente organo dell'Istituto, sono immessi nei ruoli dell'Istituto stesso, anche in soprannumero, riassorbibile annualmente con la metà dei posti che si renderanno vacanti.

2. La immissione in ruolo ha effetto giuridico dalla data di approvazione della graduatoria.

3. Gli assegnisti che non abbiano superato gli esami di idoneità cessano a tutti gli effetti il loro rapporto di lavoro dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi assegnati dallo Stato in applicazione della legge 18 gennaio 1989, n. 14.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 1º marzo 1990

MATTUCCI

(Omissis).

90R1170

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1990, n. 16.**Comitato di valutazione per acquisizione ed alienazione immobili.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 9 del 20 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

Ai sensi della legge regionale 12 settembre 1989, n. 83, la Regione procede all'acquisizione degli immobili al proprio patrimonio o alla alienazione degli stessi, sulla base della stima fatta dall'apposito comitato tecnico regionale di valutazione di cui ai successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

Il comitato tecnico regionale di valutazione, i cui componenti sono di volta in volta nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, è così composto:

un dirigente del Settore Demanio e Patrimonio, con funzioni di Presidente, designato dal componente la Giunta preposto al ramo;
l'ingegner capo del Genio Civile, territorialmente competente; il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio.

I componenti dirigenti del Servizio del Genio Civile e dell'Ufficio Tecnico Erariale sono individuati con riferimento alla dislocazione del bene o dei beni da acquisire o alienare.

Un funzionario del Servizio Demanio e Patrimonio, di qualifica non inferiore alla settima, svolge le funzioni di segretario.

Art. 3.

La valutazione fatta dal Comitato istituito con la presente legge può essere modificata dalla Giunta solo con delibera motivata.

Art. 4.

Ai componenti il Comitato di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15, e successive modificazioni, in materia di compensi spettanti ai componenti degli organismi collegiali.

Per il personale regionale trova applicazione la legge regionale 8 settembre 1988, n. 72.

Art. 5.

All'onere derivante dal funzionamento del Comitato istituito con la presente legge, determinato per l'anno 1990 presuntivamente in L. 3.000.000, si provvede con lo stanziamento iscritto al Capitolo n. 011425 dello stato di previsione della spesa e con i corrispondenti stanziamenti per gli anni successivi, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 marzo 1990

MATTUCCI

90R1171

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1990, n. 17.**Contributo per la costruzione di un monumento ai caduti presso il cimitero urbano di Giulianova.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 9 del 20 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla sezione di Giulianova dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, eretta in Ente morale con decreto 24 giugno 1923, n. 1371, è concesso, per l'anno 1990, con atto della Giunta regionale, un contributo di L. 10.000.000 per la costruzione di un monumento ai caduti presso il cimitero urbano di Giulianova.

Art. 2.

Entro 6 mesi dalla effettiva erogazione della somma, l'Associazione provvede a documentare alla Giunta l'utilizzo dei fondi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1990 in L. 10.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Capitolo n. 323000 — quota parte delle partite n. 2 e n. 8 dell'elenco n. 3 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 è istituito ed iscritto nel Settore 01, Titolo 1, Categoria 6, Sezione 01, il Capitolo n. 011629 denominato «Contributo alla Sezione di Giulianova dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci per la costruzione di un monumento ai caduti presso il cimitero di Giulianova» con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 10.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 marzo 1990

MATTUCCI

90R1172

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1990, n. 18.

Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1984, n. 15, recante: «Disciplina della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale n. 15 del 24 gennaio 1984, viene inserito il seguente:

«Coloro che abbiano conseguito entro l'anno 1988 il titolo di qualificazione professionale di guida alpina rilasciata dalle competenti autorità nazionali ai sensi dell'articolo 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, conseguono di diritto l'iscrizione nell'elenco regionale degli abilitati alle professioni di guida alpina, purché presentino domanda alla Giunta Regionale e abbiano residenza, o domicilio, o stabile recapito, in un Comune della Regione».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 marzo 1990

MATTUCCI

90R1173

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1990, n. 19.

Interventi contributivi in favore delle società operaie di mutuo soccorso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede, per l'anno 1990, alle Società operaie di mutuo soccorso esistenti nella regione Abruzzo, un contributo finanziario, allo scopo di favorire l'adozione di iniziative di carattere sociale e culturale nell'ambito delle competenze regionali.

Art. 2.

Lo stanziamento previsto dalla presente legge, ammontante a lire 50 milioni, è ripartito fra le Società operaie abruzzesi, con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, sulla base dell'attività svolta da ciascuna Società negli ultimi due anni solari.

Art. 3.

Per avere diritto al contributo, le Società operaie abruzzesi devono far pervenire alla Giunta regionale - Settore Promozione culturale — entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge — una domanda richiedente l'intervento contributivo, corredata di una dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni, con la indicazione dei programmi in atto, del numero e della frequenza dei soci, della situazione patrimoniale e di bilancio.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1990, in L. 50.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 — quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 3 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 è istituito ed iscritto nel Settore 06, Titolo I, Categoria 6, Sezione 06, il Cap. 061647, denominato «Interventi contributivi in favore delle società operaie di mutuo soccorso», con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 50.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 marzo 1990

MATTUCCI

90R1174

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1990, n. 20.

Contributi a favore dei soggetti che promuovono la partecipazione della comunità esterna alla risocializzazione dei detenuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, al fine di contribuire alla partecipazione della comunità esterna alla risocializzazione dei detenuti, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Titolo I della legge 26 luglio 1965, n. 354, è

autorizzata ad erogare contributi a favore dei soggetti previsti dal successivo art. 2, per l'anno 1990, che promuovano attività culturali e ricreative destinate alla popolazione carceraria.

Art. 2.

Possono accedere ai finanziamenti previsti dal precedente articolo e per le finalità in esso previste:

a) Comuni sedi di istituti penitenziari;

b) Associazioni Cooperative, Istituzioni culturali, operanti nel territorio regionale da almeno due anni.

Art. 3.

I soggetti previsti dal precedente art. 2 devono far pervenire alla Giunta Regionale — Settore promozione culturale — domanda di finanziamento entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) progetto, con descrizione delle attività da svolgere;
- 2) preventivo di spesa dettagliato.

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, provvede, entro 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande, alla relativa ripartizione, tenendo conto dell'istanza, della densità della popolazione carceraria interessata, della rilevanza del progetto.

La Giunta è autorizzata a corrispondere fino al 50% del contributo previsto in conto anticipazione sulle spese.

Art. 4.

Il saldo del contributo viene versato a manifestazione ultimata e dietro presentazione di relazione sull'attività svolta e del conto consuntivo delle spese sostenute.

La Giunta Regionale dispone il recupero delle somme non utilizzate, ovvero impiegate in difformità da quanto previsto dalla presente legge.

Art. 5.

Le norme previste dai precedenti articoli sono estese agli istituti di custodia per i minori.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1990, in L. 30.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 — quota parte della partita n. 8, dell'elenco n. 3 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 è istituito ed iscritto nel Settore 07, Titolo I, Categoria 4, Sezione 08, il Cap. 071412 denominato «Contributi per la risocializzazione dei detenuti», con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 30.000.000.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 marzo 1990

MATTUCCI

90R1175

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1990, n. 21.

Contributo all'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di L'Aquila.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo contribuisce allo svolgimento delle attività e dei programmi dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica di L'Aquila (Istituto di grado universitario - D.P.R. n. 1369 del 28 ottobre 1968), attraverso la concessione di un contributo, per l'anno 1990, di lire 100.000.000.

Art. 2.

All'erogazione del contributo in favore dell'Istituto, provvede la Giunta Regionale, sulla base di una relazione illustrativa degli oneri sostenuti.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1990, in L. 100.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38, della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 — quota parte della partita n. 2 dell'elenco n. 3 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 è istituito ed iscritto nel settore 06, Titolo I, Categoria VI, Sezione VI, il Cap. 061650 denominato: «Contributo all'Istituto Superiore di Educazione Fisica di L'Aquila»;

con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 100.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 marzo 1990

MATTUCCI

90R1176

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 22.

Provvidenze a favore delle casalinghe.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

IL VISTO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo promuove il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro domestico delle casalinghe, ritenendo utile ai fini di un concreto sviluppo della famiglia e della società.

Art. 2.

Al fine di dare attuazione al principio di cui al precedente art. 1, la Regione promuove iniziative dirette a migliorare la sicurezza del lavoro domestico e diminuire il numero degli infortuni; a tale scopo organizza corsi di educazione ed informazione sanitaria, con particolare riferimento alla problematica dei rischi e della patologia da lavoro.

In attesa che venga approvata una legge nazionale a tutela del lavoro domestico, la Regione stipula apposita convenzione con un Istituto di Assicurazione, assumendo a proprio carico gli oneri derivanti dal pagamento dei premi. La Giunta regionale provvede, a tal fine, all'espletamento di una licitazione privata tra Istituti e Compagnie Assicuratrici, a prevalente capitale pubblico, che abbiano regolare autorizzazione ad esercitare assicurazioni. Alla stipula della convenzione provvede il Presidente della Giunta regionale.

Il contributo dovuto per tale iscrizione è a carico della Regione ed è limitato all'anno 1990.

Art. 3.

La Regione assume a proprio carico gli oneri di iscrizione, di cui al terzo comma del precedente art. 2, per le casalinghe che:

- non siano titolari di redditi propri superiori a lire 12 milioni;
- non appartengano a nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a lire 24 milioni;
- non siano titolari di altri redditi di alcuna natura per i quali sia prevista l'iscrizione all'Istituto Nazionale per gli infortuni sul lavoro.

Le domande di iscrizione vanno presentate presso la Giunta regionale. Le modalità di ammissione a contributo per la stipula della polizza assicurativa sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta Regionale, anche in relazione a quanto previsto dalla convenzione con l'Istituto assicurativo prescelto.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1990, in lire 200 milioni, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 - quota parte della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 è istituito ed iscritto nel settore 07, titolo 1, categoria 4, sezione 8, il Cap. 071411 denominato «Interventi a favore delle casalinghe» con lo stanziamento in termini di sola competenza di lire 200 milioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 aprile 1990

MATTUCCI

90R1177

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 23.

Modifiche alla legge regionale, recante provvidenze a favore delle casalinghe, approvata dal consiglio regionale in data 14 febbraio 1990, con atto n. 134/5.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo promuove il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro domestico delle casalinghe, ritenendolo utile ai fini di un concreto sviluppo della famiglia e della società.

Art. 2.

Al fine di dare attuazione al principio di cui al precedente art. 1, la Regione promuove iniziative dirette a migliorare la sicurezza del lavoro domestico e a diminuire il numero degli infortuni; a tale scopo promuove corsi di educazione ed informazione sanitaria, con particolare riferimento alla problematica dei rischi e della patologia da lavoro.

In attesa che venga approvata una legge nazionale a tutela del lavoro domestico, la Regione stipula apposita convenzione con un Istituto di Assicurazione, assumendo a proprio carico gli oneri derivanti dal pagamento dei premi per la copertura dei rischi infortunistici. La Giunta regionale provvede, a tal fine, all'espletamento di una licitazione privata tra Istituti e Compagnie Assicuratrici, a prevalente capitale pubblico, che abbiano regolare autorizzazione ad esercitare assicurazioni. Alla stipula della convenzione provvede il Presidente della Giunta regionale.

Art. 3.

La Regione assume a proprio carico gli oneri di iscrizione, di cui al [terzo] (*) comma del precedente art. 2, per le casalinghe che:

- non siano titolari di redditi propri superiori a lire 12 milioni annui lordi; *
- non appartengano a nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a lire 24 milioni annui lordi;
- non siano titolari di altri redditi di alcuna natura per i quali sia prevista l'iscrizione all'Istituto Nazionale per gli infortuni sul lavoro.

(*) Leggesi: secondo comma, primo periodo, giusta anche apposita segnalazione del sig. Commissario del Governo prot. n. 325 del 24 marzo 1990.

Le domande vanno presentate presso la Giunta regionale. Le modalità di ammissione a contributo per la stipula della polizza assicurativa sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta Regionale, anche in relazione a quanto previsto dalla convenzione con l'Istituto assicurativo prescelto.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1990, in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione, per competenza e cassa, del Cap. 323000 - dello stato di previsione della spesa del bilancio 1990.

La partita n. 1 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990, è corrispondentemente ridotta.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1990 è istituito ed iscritto nel settore 07, titolo 1, categoria 4, sezione 8, il Cap. 071411 denominato «Interventi a favore delle casalinghe» con lo stanziamento in termini di sola competenza e cassa, di lire 200 milioni.

[Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione[^(*)].

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 aprile 1990

MATTUCCI

(*) Il presente articolo è da intendersi eliminato, in conseguenza del mancato consenso dell'urgenza da parte del Governo, giusta apposita comunicazione del sig. Commissario del Governo prot. n. 325 il 24 marzo 1990.

90R1178

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 24.

Contributo al comune di L'Aquila per iniziative in favore di minori devianti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, con provvedimento della Giunta Regionale, concede, per l'anno 1990, al Comune di L'Aquila, un contributo di L. 90.000.000, finalizzato all'acquisto e posa in opera di manufatti prefabbricati, per la realizzazione di servizi assistenziali, in favore di minori devianti, di tipo aperto o residenziale, come disciplinati dalla legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1990, in lire 90.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 — quota parte della partita n. 3 dell'elenco n. 3 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 è istituito ed iscritto nel settore 07, titolo 2, categoria 3, sezione 08, il Cap. 072328 denominato «Contributo al Comune di L'Aquila per iniziative in favore dei minori devianti», con lo stanziamento in termini di sola competenza, di lire 90.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 aprile 1990

MATTUCCI

90R1179

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 1984, n. 19 (e successive modifiche), recante: «Istituzione del consiglio sanitario regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

All'1° comma dell'art. 1 della legge regionale 19/84 è soppressa la seguente espressione: «e per la elaborazione e la attuazione del Piano Sanitario regionale».

È, inoltre, aggiunto il seguente 3° comma: «Il Consiglio ha sede in L'Aquila presso il Servizio Provinciale per la Sanità».

Art. 2.

Composizione

All'art. 2 della legge regionale 19/84 vengono apportate le seguenti modifiche:

il punto b) del 1° comma è sostituito dalla seguente espressione: «da un rappresentante dell'ANCI»;

il punto *l*) del 1° comma è soppresso ed è sostituito «da un fisico sanitario a rapporto di dipendenza del SSN designato dalla Giunta Regionale»;

il punto *m*) del 1° comma è soppresso;

il punto *p*) del 1° comma è così sostituito: «dal Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di L'Aquila»;

il punto *r*) del 1° comma è così sostituito: «da 5 rappresentanti sindacati di cui 2 su indicazione dei sindacati medici più rappresentativi a livello nazionale e 3 delle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative nelle Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale»;

il punto *s*) del 1° comma è così modificato: «da un rappresentante dei Farmacisti, da un rappresentante dei Veterinari, da 2 medici in servizio presso le UU.LL.SS.SS. a rapporto di dipendenza o convenzionale e 1 medico di medicina convenzionata nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato alla Sanità e da un rappresentante degli Psicologi designato dall'Ordine»;

il punto *t*) del 1° comma è così sostituito: «da 2 rappresentanti regionali della Associazione Italiana Ospedaliera privata di cui uno designato dall'A.I.O.P. e uno dell'A.R.I.S. (Associazione Religiosi Istituti Socio-Sanitari)»;

il punto *u*) del 1° comma è soppresso ed è sostituito dal seguente: «dal Veterinario dirigente il Servizio Veterinario del Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale, da un Farmacista designato dall'Associazione Regionale».

• Il 2° comma è soppresso.

Il 3° comma è soppresso.

Il 4° comma è così sostituito: «Il Consiglio scade in coincidenza del Consiglio Regionale e comunque i suoi componenti restano in carica fino alla nomina dei successori».

Il 5° comma è così sostituito: «I componenti vengono sostituiti per morte, grave impedimento, rinuncia o per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per la nomina».

Al 6° comma viene eliminata la dicitura: «effettivi o supplenti».

Il 7° comma è soppresso.

L'8° comma è soppresso.

Art. 3.

Funzioni

All'art. 3 della L.R. n. 19/84 vengono apportate le seguenti modifiche:

al 1° comma è soppressa la seguente espressione: «con esclusione di quelli aventi il carattere della urgenza»;

il 3° comma è soppresso.

è aggiunto il seguente ultimo comma: «Le Unità Locali Socio-Sanitarie, per il tramite del Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale e gli Organi ed i Servizi regionali, possono richiedere il parere tecnico-sanitario del Consiglio su fatti riguardanti la materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera e del Servizio Veterinario».

Art. 4.

L'art. 4 della L.R. n. 19/84 è soppresso.

Art. 5.

Prima convocazione

Il 1° comma dell'art. 5 della L.R. n. 19/84 è così sostituito: «La prima riunione ha luogo entro 15 giorni dalla data del decreto di nomina del Consiglio».

Art. 6.

Il Presidente

Il 1° comma dell'art. 6 della L.R. 19/84 è così modificato:

il punto *c*) è soppresso ed è sostituito dal seguente: «verifica l'esistenza del numero legale all'inizio della seduta ed ogni qualvolta si stia per assumere una decisione sull'argomento all'ordine del giorno»;

il punto *d*) è soppresso ed è sostituito dal seguente: «dà facoltà di parlare secondo l'ordine della richiesta»;

il punto *e*) è soppresso;

il punto *f*) è soppresso.

Il 2° comma dell'art. 6 della citata legge è soppresso.

Art. 7.

Vicepresidente

All'art. 7 della L.R. n. 19/84 vengono apportate le seguenti modifiche:

il punto *b*) è soppresso.

Al 2° comma, dopo la frase «è eletto dal Consiglio Sanitario Regionale» è inserita l'espressione: «nel proprio seno».

Al 3° comma è aggiunta la seguente espressione: «e nel caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età».

Art. 8.

Ufficio di segreteria

L'art. 8 della L.R. n. 19/84 è sostituito dal seguente:

«Per la preliminare istruttoria degli affari, la formazione degli atti, la conservazione dei documenti, il rilascio di copie e per qualsiasi altro adempimento attinente e connesso, il Consiglio si avvale dell'apposito Ufficio segreteria previsto nell'ambito del Servizio di cui al 3° comma dell'art. 1.

La nomina del Dirigente di detto Ufficio, che assiste, altresì, alle sedute del Consiglio con le funzioni di Segretario, è fatta dalla Giunta regionale su conforme designazione del componente preposto al Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale. Nel caso di assenza o di impedimento del Segretario, ovvero di vacanza del posto di organico, assiste alle sedute del Consiglio, quale segretario, un dipendente regionale nominato con le modalità suddette, di ottava qualifica funzionale, profilo professionale amministrativo, appartenente allo stesso Servizio.

Art. 9.

Convocazione e funzionamento del Consiglio

All'art. 9 della L.R. 19/84 vengono apportate le seguenti modifiche:

al 1° comma è soppressa la dizione: «un quinto» ed è sostituita dalla dizione «un terzo»;

il 3° comma è soppresso;

il 4° comma è soppresso ed è sostituito dal seguente: «Tutta la documentazione relativa all'Ordine del Giorno è disponibile almeno 48 ore prima della seduta presso la Segreteria»;

il 5° comma è soppresso;

il 6° comma è soppresso;

il 7° comma è così modificato: «Per la validità delle sedute in 1° convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio».

In 2° convocazione, da preannunciarsi nell'avviso di 1° convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio e potrà aver luogo trascorsa un'ora rispetto a quella indicata per la 1° convocazione»;

l'8° comma è così modificato: «per il caso di assenza, in corso di seduta, del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano».

Art. 10.

L'art. 10 della L.R. n. 19/84 è soppresso.

Art. 11.

L'art. 11 della L.R. n. 19/84 è soppresso.

Art. 12.

Votazioni

In ogni votazione del Consiglio le determinazioni sono valide solo se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

La votazione dei singoli punti delle determinazioni, e su queste nel loro complesso, nonché sugli eventuali emendamenti scritti, aggiuntivi, modificativi o soppressivi, avviene per alzata di mano o per appello nominale.

Lo scrutinio segreto è sempre adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche.

Art. 13.

Processi verbali

L'art. 13 della L.R. n. 19/84 è sostituito dal seguente:

«Per ciascuna seduta verrà redatto apposito verbale a cura del Segretario, sottoscritto da questi e dal Presidente della seduta stessa.

Il verbale di cui al precedente comma deve indicare i punti principali della discussione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, nonché le determinazioni adottate. Esso è approvato dal Consiglio nella seduta successiva, senza discussione».

Art. 14.

Indennità e rimborso spese

L'art. 14 della L.R. n. 19/84 è sostituito dal seguente:

«Ai componenti del Consiglio spettando, per ogni seduta, una indennità di presenza nella misura stabilita dalla legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15, ed il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute con i mezzi di linea ovvero quelle nella misura di un quinto del prezzo della benzina super per ogni chilometro percorso con mezzo proprio di trasporto, oltre al rimborso di eventuali pedaggi autostradali. Il rimborso delle spese di cui al presente comma spetta qualora la località di provenienza sia distante almeno dieci chilometri dalla sede del Consiglio indicata nel secondo comma dell'art. 1.

Spetta, inoltre, l'indennità di missione, nella misura prevista per i dipendenti regionali della seconda qualifica dirigenziale, soltanto nel caso di spostamento per fatti attinenti al Consiglio a seguito di specifico incarico conferito ai sensi del 4° comma dell'art. 3 e dal Presidente negli altri casi.

Il rimborso delle spese di cui al 1° comma ed il trattamento di missione competono, altresì, per la partecipazione, su proposta del Presidente del Consiglio, a convegni, conferenze, incontri di carattere regionale, interregionale, nazionale ed internazionale, previa deliberazione di autorizzazione di impegno di spesa da parte della Giunta regionale.

Per l'individuazione della località di provenienza ai fini di quanto previsto dai precedenti commi si fa riferimento alla sede di residenza anagrafica del componente».

Art. 15.

Norma finanziaria

All'onere derivante per la corresponsione delle indennità e del rimborso spese di cui all'art. 14, si provvede, per l'anno 1990, con lo stanziamento iscritto al cap. 11425 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio e per gli esercizi successivi con quello iscritto al corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 16.

Norma transitoria

Fino alla nomina dei componenti di cui alla L.R. n. 19/84, così come modificata ed integrata con la presente legge, il Consiglio Sanitario Regionale continua ad esercitare le proprie funzioni nella composizione prevista dalla L.R. 25 luglio 1973, n. 30.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica in 1ª convocazione, di almeno quattro in 2ª convocazione.

Art. 17.

Norma finale

L'art. 15 della L.R. n. 19/84 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

«La Giunta regionale, ai sensi della L.R. 14 agosto 1981, n. 33, adotta i provvedimenti già di competenza della Commissione Provinciale per il risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi e degli allevamenti bovini ed ovini-caprini dalla brucellosi, di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, modificata dalla legge 31 marzo 1976, n. 124.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono adottati su proposta formulata dalle Unità Locali Socio-Sanitarie interessate, previa consultazione delle organizzazioni degli allevatori».

Art. 18.

Urgenza e pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 aprile 1990

MATTUCCI

90R1180

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 26.

Versamento della restante quota di capitale sociale della Finanziaria regionale abruzzese S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 8 straordinario del 15 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di provvedere al versamento degli ulteriori decimi della quota di capitale sociale sottoscritta dalla Regione Abruzzo per la costituzione della Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A. ai sensi della L.R. 11 dicembre 1987, n. 87, la Giunta Regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari.

Art. 2.

In attuazione di quanto stabilito all'art. 1, la Regione, nell'esercizio 1990, provvede parzialmente al versamento degli ulteriori decimi sino alla concorrenza di L. 327.000.000.

Per il restante importo si provvederà con successive leggi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1990, in L. 327.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 — quota parte della partita n. 8 dell'elenco n. 4 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.

Lo stanziamento del Cap. 012530 denominato «Conferimenti azionari alla Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A. per lo sviluppo dell'economia abruzzese» è incrementato, in termini di sola competenza, di L. 327.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 aprile 1990

MATTUCCI

90R1181

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 27.

Contributo a favore dell'osservatorio astronomico di Collurania - Teramo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, con provvedimento della Giunta Regionale, concede, per l'anno 1990, all'Osservatorio Astronomico di Collurania, Teramo, un contributo di L. 60.000.000, finalizzato al finanziamento delle spese per la dotazione strumentale, per la ricerca e la pubblicazione delle acquisizioni scientifiche.

Il 25% della somma, di cui al precedente comma, è destinato alla concessione di contributi, da parte dell'Osservatorio Astronomico di Collurania, a Società di Astrofili, dotate di adeguate strutture per la ricerca astronomica, operanti nel territorio.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1990, in L. 60.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 — quota parte della partita n. 8 dell'elenco n. 3 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 è istituito ed iscritto nel Settore 06, Titolo 1, Categoria 6, Sezione 06, il cap. 061646 denominato «Contributo a favore dell'Osservatorio di Collurania - Teramo», con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 60.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 aprile 1990

MATTUCCI

90R1182

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 28.

Iniziativa in favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 7 straordinario del 21 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed obiettivi

1. La Regione, nel quadro delle politiche internazionali e comunitarie in favore dei giovani e specificamente della applicazione dei regolamenti e delle direttive CEE, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, 2° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e nell'ambito dei protocolli o lettere di intesa sottoscritte dal Ministero per gli Affari Esteri, promuove interventi per attività di scambi internazionali, volti a favorire:

- la conoscenza della problematica giovanile;
- la comprensione e lo scambio di idee e di esperienze tra i giovani;
- la partecipazione dei giovani alla soluzione dei problemi comunitari di ordine culturale, economico e sociale.

2. Detti interventi sono strettamente correlati agli altri che la Regione assume in favore dei giovani per l'istruzione, la formazione professionale, il superamento dei fenomeni di emarginazione, lo sviluppo delle attività culturali, ricreative e sportive.

Art. 2.

Predisposizione dei progetti

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, le Associazioni e gli Organismi costituiti con atto pubblico da almeno due anni, nonché gli Enti Locali e gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, possono partecipare alla formulazione dei progetti, presentando richiesta di contributo alla Giunta regionale — Servizio Istruzione e Diritto allo Studio — Pescara, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. All'istanza deve unirsi:

- a) il programma dettagliato dell'attività;
- b) il preventivo di spesa;
- c) la dichiarazione di non ricevere contributi da altri Servizi della Regione per la stessa attività, sottoscritta dal legale rappresentante;
- d) la dichiarazione con la descrizione di eventuali contributi ricevuti da altri Enti, sottoscritta dal legale rappresentante;
- e) atto costitutivo dell'Associazione od Organismo.

Art. 3.

Gestione diretta

1. La Giunta regionale, attraverso il Servizio Istruzione e Diritto allo Studio, può realizzare direttamente iniziative volte alla promozione, alla verifica, all'approfondimento, alla programmazione ed alla realizzazione delle attività di cui alla presente legge e può altresì partecipare ad iniziative di Enti Pubblici ed Enti Locali.

Art. 4.

Utilizzo dei contributi

1. Al fine di promuovere le attività di cui alla presente legge, la Regione eroga contributi:

- a) per spese di viaggio, collaborazione linguistica, produzione di materiale inerente al programma di scambio ed assicurazione a favore dei giovani, compresi nella fascia di età tra i 15 ed i 29 anni, e degli accompagnatori, in numero non superiore ad uno per ogni gruppo di dieci giovani o frazione, che realizzano il programma fuori della Regione;
- b) per spese di vitto ed alloggio, per l'organizzazione di incontri e seminari, di attività informative, corsi di approfondimento socio-culturale, nonché per le spese di assicurazione in favore dei giovani e degli accompagnatori appartenenti ad Associazioni di altri Stati che vengono in Abruzzo.

2. I contributi vengono erogati per le attività programmate per il 1990 e realizzate nel 1990 oppure entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. I suddetti contributi vengono erogati, per il 70%, all'atto dell'ammissione della domanda e, per il rimanente 30%, all'atto della presentazione della documentazione di cui al seguente art. 6, tenuto conto di eventuali contributi di altre Amministrazioni o Istituzioni, purché per le spese di vitto ed alloggio non vengano utilizzate attrezzature alberghiere e di ristoro superiori alla II categoria.

4. La somma prevista dalla presente legge, detratta quella occorrente per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, viene ripartita tra le Associazioni ed Organismi per le spese di cui ai precedenti punti a) e b).

Art. 5.

Procedure

1. La Giunta Regionale, su proposta del Componente preposto al Servizio Istruzione e Diritto allo Studio, approva i progetti più significativi e determina l'ammontare del contributo da erogare alle Associazioni, Organismi ed Enti locali interessati.

2. Il contributo, tenuto conto di eventuali interventi finanziari da parte di altre amministrazioni pubbliche, viene determinato in ragione percentuale alla spesa ammissibile a finanziamento.

3. La Giunta Regionale autorizza, altresì, la spesa relativa alle iniziative gestite direttamente dalla Regione.

Art. 6.

Liquidazione dei contributi e delle spese

1. La Giunta regionale, su proposta del Componente preposto al Servizio Istruzione e Diritto allo Studio, delibera la liquidazione del contributo a favore delle Associazioni, Organismi ed Enti locali, dietro presentazione di dettagliata relazione sull'attività svolta e della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

2. La Giunta regionale delibera, altresì, la liquidazione delle spese sostenute direttamente dalla Regione, sulla base della relativa documentazione.

Art. 7.

Revoca dei contributi

1. La Giunta Regionale delibera la revoca del contributo concesso, in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della relazione e della documentazione di cui al precedente art. 6, entro un anno dalla formale comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1990, in L. 100.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della Legge Regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 — quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 3 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 è istituito ed iscritto nel Settore 4, Titolo I, categoria 5^a, Sezione 6^a, il cap. 041511 denominato: «Iniziativa in favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali», con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 100.000.000.

Art. 9.

Urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 aprile 1990

MATTUCCI

90R1183

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1990, n. 9.

Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 30 del 12 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1:

Ambito di applicazione della legge

1. La presente legge disciplina:

a) l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito dei criteri generali fissati dallo Stato ai sensi del punto 2 secondo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) la formazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributo pubblico, ai sensi della lettera f) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) l'irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2.

Nozione di alloggi di ERP

1. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, delle province o dei comuni, nonché quelli acquistati, realizzati, recuperati o comunque utilizzati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica le case parcheggio e i ricoveri provvisori realizzati da enti pubblici, non appena siano cessate le cause contingenti dell'uso per le quali sono stati realizzati e purché tali alloggi presentino tipologie e standards abitativi adeguati.

Art. 3.

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:

a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata non attuati da enti pubblici;

c) di servizio, per i quali cioè la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà di enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso ovvero con il contributo dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni.

2. Il consiglio regionale, con proprio atto, su proposta della giunta regionale, che a tal fine acquisisce il parere dell'ente proprietario, può stabilire ulteriori particolari esclusioni per unità immobiliari le cui caratteristiche o la cui destinazione non si prestino alle finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 4.

Nozione di alloggio adeguato di valore locativo medio

1. Ai fini della presente legge si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non inferiore a:

- a) mq 45, per un nucleo familiare composta da 1 o 2 persone;
- b) mq 60, per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
- c) mq 75, per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- d) mq 95, per un nucleo familiare da 6 o più persone.

2. Il valore locativo medio di un alloggio adeguato è determinato secondo le modalità stabilite dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 con i seguenti criteri:

- a) superficie calcolata ai sensi del comma 1;
- b) tipologia catastale A/3, parametro 1,05;
- c) classe demografica del comune a cui è destinata la domanda di assegnazione del concorrente; qualora si tratti di comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti si applica il coefficiente 0,80, ridotto allo 0,70 nel caso in cui detto comune ricada nel territorio di una comunità montana;
- d) livello di piano: coefficiente 1;
- e) zona: coefficiente 1;
- f) vetustà pari ad anni 20: coefficiente 0,85;
- g) conservazione e manutenzione: coefficiente 1.

Art. 5.

Nozione di alloggio improprio ed antiegenico.

1. Agli effetti della presente legge s'intende per:

a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione e priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 5 luglio 1975; rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le sotterranei, le soffitte, i cavassi, i garages e le cantine;

b) alloggio antiegenico, l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

- 1) altezza minima interna utile di tutti i locali inferiori m 2,70, ridotta a m 2,40 per i vani accessori;
- 2) presenza di stanze da letto con superficie inferiore a mq 9 se per una persona e mq 14 se per due o più persone;
- 3) presenza di vani utili totalmente sprovvisti di finestre apribili;
- 4) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 5 luglio 1975;
- 5) presenza di umidità permanente su uno o più vani utili per una superficie pari ad almeno 1/4 di quella dell'alloggio, determinando quest'ultima ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e non eliminabile con gli interventi manutentivi indicati dalle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 6.

Nozione di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio

1. Ai fini della presente legge si considera:

a) vano convenzionale: il locale avente una superficie di mq 14, determinata calcolando gli elementi indicati nel terzo comma dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, al netto dei muri perimetrali e dei muri interni;

b) vano utile: l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq 9;

c) vano accessorio: il locale destinato a servizi e disimpegno, come cucina con superficie inferiore a mq 14, bagno, latrina, anticamera, ripostiglio, corridoio o ingresso.

Art. 7.

Nozione di nucleo familiare

1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente.

2. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

3. L'organo preposto alla formazione della graduatoria e gli enti competenti per l'assegnazione o gestione degli alloggi possono considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità, duri da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso o a quella di variazione anagrafica, nel caso di ampliamento del nucleo familiare, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia sufficientemente documentata nelle forme di legge.

4. Tutti i componenti il nucleo familiare sono obbligati in via solidale con l'assegnatario, nei confronti degli enti gestori, al pagamento del canone di locazione, delle quote accessorie, nonché delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni.

Art. 8.

Nozioni di particolari categorie speciali

1. Ai fini della presente legge è considerato:

a) anziano: il concorrente o assegnatario che abbia superato il sessantesimo anno di età, viva solo o in coppia, anche con figli a carico o con handicappati;

b) handicappato: il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3;

c) famiglia di recente formazione: quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di un anno dalla data di pubblicazione del bando;

d) famiglia di prossima formazione: quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 9.

Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento

1. Ai fini della presente legge si intende per reddito convenzionale il reddito imponibile ai fini fiscali, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi o in altro modo certificato, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

2. Sono computati, oltre all'imponibile fiscale, gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per le pensioni di guerra, le rendite vitalizie INAIL, e le indennità di accompagnamento. Sono fatte salve in ogni caso le agevolazioni ai fini IRPEF previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.

3. Il reddito convenzionale è calcolato con le modalità indicate dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

4. L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli enti competenti all'assegnazione o alla gestione degli alloggi qualora, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, trasmettono agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione.

5. In pendenza degli accertamenti la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati.

6. Ulteriori modalità procedurali di accertamento dei redditi possono essere stabilite dalla giunta regionale.

TITOLO II

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Capo I

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Art. 10.

Requisiti

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato appartenente alla CEE: i cittadini di stati extra comunitari sono ammessi qualora tale diritto sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali. Sono altresì ammessi i cittadini di stati extra comunitari iscritti nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o che svolgano in Italia attività lavorativa debitamente autorizzata;

b) residenza anagrafica ovvero attività lavorativa esclusiva principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato, ai sensi dell'art. 4, alle esigenze del nucleo familiare del richiedente e situato nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;

d) non titolarità di alcuno dei diritti di cui alla lettera c) su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località, anche destinati ad un uso diverso da quello abitativo, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo medio di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, da determinarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 4;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo ad indennizzo od a risarcimenti del danno;

f) reddito convenzionale, determinato ai sensi dell'art. 9, non superiore al limite base stabilito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla presente legge, con gli incrementi determinati dalla Regione. A tal fine la giunta regionale determina gli incrementi stessi nell'ambito della percentuale stabilita dal predetto comitato;

g) la mancata cessione, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, dell'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

Art. 11.

Requisiti aggiuntivi

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consultare, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità o a soddisfare peculiari esigenze locali, con riferimento agli obiettivi di programmazione regionale e alla eventuale anzianità di residenza dei beneficiari.

Art. 12.

Permanenza di requisiti

1. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), dell'art. 10, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, salvo quanto previsto dall'art. 48 per il requisito relativo al reddito.

2. Gli organi preposti alla formazione della graduatoria, all'assegnazione alla gestione degli alloggi possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti anche avvalendosi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli enti locali.

Capo II

PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 13.

Bando di concorso

1. All'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si provvede mediante pubblico concorso indetto per singoli comuni o per ambiti territoriali sovracomunali, in conformità alle direttive emanate dalla giunta regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi.
2. Il bando di concorso, finalizzato alla formazione della graduatoria generale permanente, deve essere pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati al bando stesso.
3. I comuni devono altresì assicurare la massima pubblicizzazione del bando con le forme ritenute più idonee.

Art. 14.

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso deve indicare:
 - a) l'ambito territoriale di assegnazione;
 - b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dall'art. 10, nonché gli altri eventuali requisiti richiesti per specifici interventi;
 - c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
 - d) il termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione delle domande, prorogato di trenta giorni per i lavoratori emigrati all'estero residenti nell'area europea e di sessanta giorni per quelli residenti nei paesi extra europei;
 - e) i documenti da allegare alla domanda.
2. La giunta regionale approva lo schema tipo del bando di concorso ed il modello tipo della domanda di assegnazione.

Art. 15.

Domanda di assegnazione

1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dal comune dove ha la residenza o il domicilio l'interessato, deve essere presentata allo stesso comune nei termini indicati dal bando.
2. Essa deve indicare:
 - a) la cittadinanza, la residenza ed il luogo di lavoro del concorrente;
 - b) la composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ogni componente;
 - c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
 - d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
 - e) ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi;
 - f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.
3. Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.
4. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.
5. Il concorrente deve altresì dichiarare, documentandola nelle forme di legge, la sussistenza in suo favore e degli altri componenti il nucleo familiare dei requisiti prescritti dagli articoli 10 e 12.

Art. 16.

Istruttoria delle domande

1. Il comune presso cui sono state presentate le domande di assegnazione procede alla loro istruttoria, verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.

2. A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti ed occorrenti per comprovare le situazioni denunciate nelle domande, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per la loro presentazione, prorogato a trenta giorni per i lavoratori emigrati all'estero.

3. Il comune provvede altresì all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi per ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato.

4. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando per la loro presentazione, alla commissione di cui all'art. 17 per la formazione della graduatoria.

5. Detto termine è aumentato a centoventi giorni per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi i comuni possono avvalersi, previa convenzione, dell'IACP territorialmente competente.

7. In caso di inadempienza, la giunta regionale impartisce le istruzioni necessarie per l'esecuzione dell'istruttoria in via sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 15.

8. La giunta regionale impartisce altresì disposizioni ai comuni per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda.

9. Il comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera *f*) dell'art. 10, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondamentale attribuibile al concorrente ed ai componenti del suo nucleo familiare, in base ad elementi e circostanze di fatto, può segnalare alla commissione di cui all'art. 17, anche avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario e degli uffici del Ministero delle finanze, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti, indicativi di capacità contributiva e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovare.

Art. 17.

Commissione preposta alla formazione della graduatoria

1. La graduatoria di assegnazione è formata da una apposita commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa ed è composta:
 - a) da un magistrato ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente del tribunale ordinario o amministrativo competente per territorio. Qualora la designazione non avvenga entro novanta giorni dalla richiesta, è nominato presidente della commissione un dipendente pubblico, con la qualifica di dirigente, anche a riposo;
 - b) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti degli enti locali interessati all'assegnazione, di cui uno effettivo e uno supplente in rappresentanza delle minoranze, designati dal comune o, nel caso di bando sovracomunale, dall'associazione dei comuni competente per territorio;
 - c) da due rappresentanti effettivi e due supplenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale, designati d'intesa tra le medesime;
 - d) da un rappresentante effettivo e uno supplente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello nazionale, designati d'intesa tra le medesime;
 - e) da due rappresentanti effettivi e due supplenti delle organizzazioni degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designati d'intesa tra le medesime;
 - f) dal presidente dell'IACP competente per territorio o da un suo delegato.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.
3. La commissione elegge nel suo seno il vice presidente. Dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati per più di una volta.
4. Le indennità e i compensi spettanti ai componenti della commissione sono disciplinate dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, e successive modificazioni.

5. L'ambito territoriale, normalmente coincidente con quello delle associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, e il comune presso cui ha sede la commissione, sono stabiliti dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in relazione all'entità della domanda e al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva non superino 12 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando.

Art. 18.

Segreteria della commissione

1. I comuni provvedono all'organizzazione della commissione di cui all'art. 17, attraverso l'impiego di proprio personale.

2. I comuni possono altresì avvalersi, per i compiti di cui al presente articolo, delle strutture operative degli IACP, dietro rimborso degli oneri del servizio.

3. Qualora l'ambito territoriale di competenza della commissione comprenda il territorio di più comuni, l'organizzazione della segreteria è assicurata dall'amministrazione del comune presso cui ha sede la commissione stessa.

4. Qualora l'ambito territoriale di competenza della commissione coincida con il territorio di una provincia, il comune sede della commissione può affidare, mediante convenzione, all'amministrazione provinciale l'organizzazione della segreteria.

5. All'interno della segreteria, la commissione sceglie il segretario verbalizzante.

Art. 19.

Punteggi

1. La commissione di cui all'art. 17 forma la graduatoria provvisoria delle domande entro novanta giorni dalla loro trasmissione da parte del comune, attribuendo i seguenti punteggi:

a) condizioni soggettive:

- 1) reddito complessivo del nucleo familiare calcolato ai sensi dell'art. 9: non superiore all'importo di due pensioni sociali INPS (punti 2); non superiore all'importo di due pensioni minime INPS (punti 1);
- 2) richiedente con la qualifica di anziano (punti 2);
- 3) famiglia di recente o prossima formazione (punti 1);
- 4) presenza di un handicappato nel nucleo familiare, certificata dalle competenti autorità (punti 2);
- 5) presenza di 2 o più handicappati nel nucleo familiare, certificata dalle competenti autorità (punti 3);
- 6) nuclei familiari di emigrati o profughi che intendano rientrare o che siano rientrati in Italia da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando (punti 1);
- 7) i nuclei familiari composti da: 4 o 5 persone (punti 2); da 6 o più persone (punti 3);

b) condizioni oggettive:

- 1) abitazione in un alloggio: improprio, da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando (punti 4); procurato a titolo precario dalla pubblica assistenza (punti 3); antigenico, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dell'autorità competente (punti 2);
- 2) coabitazione in uno stesso alloggio, da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità (punti 1);
- 3) abitazione in alloggio sovraffollato da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando: due persone a vano utile (punti 1); tre o più persone a vano utile (punti 2);
- 4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero, nonché a collocamento a riposo di lavoratori dipendenti fruanti di un alloggio di servizio (punti 3).

2. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla lettera b), punto 1).

Art. 20.

Priorità

1. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui al punto 4) della lettera b) dell'art. 19;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio antigenico.

2. Se, nonostante l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, permane la parità di condizioni, la commissione effettua il sorteggio in sede di formazione della graduatoria ai sensi del comma 1 dell'art. 23.

Art. 21.

Pubblicazione della graduatoria provvisoria

1. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata mediante affissione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati. Successivamente è pubblicata per conoscenza nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai lavoratori emigrati all'estero, richiedenti l'assegnazione, è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 22.

Opposizione

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare opposizione alla commissione, la quale decide in base ai documenti già acquisiti o allegati al ricorso entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

2. Non viene tenuto conto in ogni caso della documentazione che poteva essere presentata all'atto della domanda.

Art. 23.

Graduatoria definitiva

1. Nello stesso termine previsto per l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio e godano delle stesse condizioni di priorità.

2. La graduatoria viene pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

3. Essa conserva validità fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge ed è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione o di risulta, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26.

Art. 24.

Aggiornamento della graduatoria

1. La graduatoria delle domande di assegnazione viene aggiornata ogni biennio mediante bandi di concorso integrativi, con le modalità previste ai precedenti articoli e ai quali possono partecipare nuovi aspiranti all'assegnazione e coloro i quali, pur essendo già collocati in graduatoria, abbiano da far valere condizioni più favorevoli.

2. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare la domanda di assegnazione ogni quattro anni, a pena di cancellazione dalla graduatoria medesima, dichiarando nelle forme di legge la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

3. La commissione di assegnazione provvede a richiedere, in sede di aggiornamento della graduatoria, la documentazione che giustifichi la conferma o la modificazione del punteggio.

Art. 25.

Graduatorie speciali

1. Gli appartenenti alle categorie sociali di cui all'art. 8, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, possono essere collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio.

2. Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini per determinazione della giunta regionale in sede di localizzazione degli interventi costruttivi o per espressa previsione della legge di finanziamento, tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'art. 26.

3. La riserva di alloggi di cui al comma 2 a favore delle categorie sociali è subordinata al mantenimento da parte dei soggetti beneficiari dei requisiti indicati all'art. 8. L'ente gestore provvede al mantenimento della particolare destinazione degli alloggi utilizzando l'istituto della mobilità di cui al titolo IV capo II della presente legge, con la prescrizione di cui all'art. 44.

Art. 26.

Riserve di alloggi

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consultare, anche su proposta degli enti competenti per l'assegnazione o la gestione, può riservare una quota non superiore al 25% degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.

2. La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando di concorso generale ovvero mediante bando speciale.

3. Le relative graduatorie sono compilate in conformità alle norme di cui al presente titolo; la giunta regionale può tuttavia disporre la riduzione dei termini previsti.

4. Qualora la riserva comporti la sola sistemazione provvisoria non eccedente quattro anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 10.

5. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

6. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dal presente articolo, salvo nel caso di dichiarazione nazionale di pubblica calamità.

Art. 27.

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

1. Il comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo all'assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.

2. L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive o soggettive dei concorrenti fra il momento di approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione nella graduatoria stessa, sempre che permangano i requisiti, ad eccezione del punteggio relativo alla nuova situazione abitativa di cui ai punti 1), 2) e 3) della lettera b) dell'art. 19.

3. La perdita dei requisiti o il mutamento della condizione abitativa del concorrente viene contestata dal comune con lettera raccomandata all'interessato; questi entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni.

4. La documentazione viene quindi immediatamente trasmessa² alla commissione che decide in via definitiva nei successivi venti giorni, respingendo le contestazioni del comune o escludendo il concorrente dalla graduatoria ovvero mutandone la posizione.

5. In caso di mutamento della posizione così come indicato nel comma 4, la commissione procede nel sorteggio tra gli *ex-aequo* che viene effettuato inserendo nell'urna apposta tanti numeri quanti sono i concorrenti compresi nella posizione di *ex-aequo* aggiungendovi l'unità corrispondente al nuovo concorrente inserito. Viene quindi estratto un solo numero che determina la nuova posizione del concorrente che ha subito la modificazione del punteggio.

Art. 28.

Assegnazione degli alloggi

1. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal sindaco del comune ove essi sono ubicati, in base all'ordine della graduatoria definitiva, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

2. A tal fine gli enti gestori comunicano ai comuni competenti per territorio l'elenco degli alloggi da assegnare entro dieci giorni dalla loro abitabilità o disponibilità.

3. L'assegnazione degli alloggi avviene senza superare il rapporto di cui appresso:

a) nuclei familiari costituiti da 1 persona: 4,50 vani convenzionali;

b) nuclei familiari costituiti da 2 persone: 5,00 vani convenzionali;

c) nuclei familiari costituiti da 3 persone: 6,00 vani convenzionali;

d) nuclei familiari costituiti da 4 persone: 7,00 vani convenzionali;

e) nuclei familiari costituiti da 5 o più persone: 7,50 vani convenzionali.

4. Qualora, in seguito all'applicazione del rapporto di cui al comma 3, uno o più alloggi non possano essere assegnati ad alcuno di coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva, la giunta regionale, su proposta motivata del comune competente e sentito l'ente gestore, può autorizzare il superamento del predetto rapporto nell'assegnazione degli alloggi residui. Qualora il superamento dei rapporti di cui al comma 3 sia pari o superiore ad un vano convenzionale l'assegnazione avviene a titolo di sistemazione provvisoria per un periodo non superiore a quattro anni.

Art. 29.

Scelta degli alloggi

1. Il sindaco emette il provvedimento di assegnazione fissando il giorno ed il luogo per la scelta dell'alloggio e dandone comunicazione agli aventi diritto con lettera raccomandata.

2. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli assegnabili, è compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria e nel rispetto di quanto previsto all'art. 28, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e delle promiscuità di sesso tra i figli.

3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata per iscritto. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta, salvo che la mancata presentazione non sia dovuta a grave impedimento da documentarsi dall'interessato.

4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del sindaco del comune competente.

5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il sindaco dichiara la decadenza dell'assegnazione con le modalità di cui all'art. 48 previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propositogli.

6. Viceversa, in caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili, salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria in seguito al suo aggiornamento.

7. Sono fatte salve le norme di favore a beneficio delle categorie protette.

Art. 30.

Consegna degli alloggi

1. L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal sindaco, provvede, con lettera raccomandata, alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio.

Art. 31.

Conservazione dell'assegnazione

1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in fabbricati destinati alla demolizione per l'esecuzione di interventi di recupero o di ristrutturazione, ai sensi delle lettere *b)*, *d)*, *e)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, conservano il diritto all'assegnazione.

2. A tal fine gli enti gestori, su autorizzazione della giunta regionale, dispongono il trasferimento degli assegnatari in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in programmi all'uopo realizzati.

3. I requisiti richiesti sono quelli prescritti per la permanenza, che vengono accertati dagli stessi enti gestori; la commissione di cui all'art. 17 provvede alla formazione di una graduatoria con efficacia limitata alla scelta dei nuovi alloggi, la quale viene effettuata tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, comunque nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.

TITOLO III

CANONE DI LOCAZIONE

Art. 32.

Finalità del canone e spese accessorie

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui alla presente legge è costituito:

a) da una quota per il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi;

b) da una quota di spese generali di amministrazione, determinata annualmente dalla Regione ai sensi dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

c) da una quota destinata al finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi, determinata annualmente dalla Regione ai sensi della citata legge n. 513/77.

2. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente agli enti gestori le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dagli enti stessi in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero dei vani convenzionali, con riferimento a quanto stabilito al titolo IV.

Art. 33.

Elementi oggettivi

1. Il canone di locazione è determinato tenendo conto delle caratteristiche oggettive dei singoli alloggi espresse dai parametri della legge 27 luglio 1978, n. 392, con le particolarità di cui appresso:

a) superficie convenzionale: a tutti gli alloggi disciplinati dalla presente legge si applica il coefficiente del comma 1 e comma 5 dell'art. 13 della citata legge n. 392/78;

b) vetustà: l'anno di costruzione coincide con quello dell'ultima operazione dei lavori sia per le nuove costruzioni che per le opere di intera ristrutturazione o di completo restauro di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; in mancanza di date certe desumibili dai dati ufficiali in possesso degli enti gestori si fa riferimento all'anno di prima assegnazione dello stabile;

c) livello di piano: per i fabbricati costruiti su terreni con dislivelli accentuati, si considerano ai fini dell'attribuzione del coefficiente di cui all'art. 19 della legge n. 392/78, i piani che stanno totalmente fuori terra;

d) ubicazione: nei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti si applica il coefficiente 0,85 di cui all'art. 18 della legge n. 392/78. In tutti gli altri comuni si applicano i seguenti coefficienti:

- 1) 0,85 per la zona agricola;
- 2) 1,10 per il centro storico;
- 3) 1,00 per le altre zone.

Per gli alloggi particolarmente degradati, ubicati nelle zone di cui al punto 2), si applica il coefficiente 0,90;

e) classe demografica per i comuni sotto i 5000 abitanti: si applica il coefficiente di cui alla lettera *f)* dell'art. 17 della legge n. 392/78;

f) tipologia:

- 1) categorie catastali A/2 e A/3, coefficiente 1,00;
- 2) categoria catastale A/4, coefficiente 0,80;
- 3) categoria catastale A/5, coefficiente 0,50;

g) costo base: per gli immobili adibiti ad uso abitazione ultimati prima del 31 dicembre 1977 il costo base è pari a quello determinato ai sensi dell'art. 22 della legge n. 392/78. Per quelli ultimati dopo il 31 dicembre 1977 il costo base è il seguente:

anno 1978: L. 351.500;
anno 1979: L. 399.900;
anno 1980: L. 465.000;
anno 1981: L. 539.400;
anno 1982: L. 612.000;
anno 1983: L. 693.000;
anno 1984: L. 714.000;
anno 1985: L. 765.000;
anno 1986: L. 790.500;
anno 1987: L. 850.000;
anno 1988: L. 900.000.

Per gli anni successivi il costo base viene determinato con tempestivo provvedimento della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dell'utenza. In mancanza di tale provvedimento si applica il costo base determinato ai sensi dell'art. 22 della legge n. 392/78, con la riduzione dell'11 per cento ad anno:

Art. 34.

Elementi soggettivi

1. Il canone di locazione è altresì determinato tenendo conto del reddito del nucleo familiare degli assegnatari stabilito ai sensi della presente legge.

2. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito:

a) reddito effettivo non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori, più una pensione sociale INPS: canone ridotto fino a corrispondere al 15 per cento del canone oggettivo determinato ai sensi dell'art. 33. Tale canone si applica soltanto in presenza di redditi derivanti unicamente da pensioni o sussidi di povertà o simili;

b) reddito convenzionale ricompreso tra zero e il limite superiore indicato alla lettera *a)*: canone ridotto fino a corrispondere al 33 per cento del canone oggettivo determinato ai sensi dell'art. 33, a condizione che nel reddito del nucleo familiare non siano compresi comunque redditi da lavoro autonomo;

c) reddito convenzionale ricompreso tra il limite superiore di cui alla lettera *b)* ed il limite base stabilito dal CIPE ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457: canone ridotto fino a corrispondere al 50 per cento del canone oggettivo determinato ai sensi dell'art. 33, a condizione che nel reddito del nucleo familiare non siano compresi comunque redditi da lavoro autonomo;

d) reddito convenzionale, escluso quello derivante da lavoro autonomo, compreso tra il limite superiore indicato alla lettera *c)* ed il limite stesso maggiorato del 15 per cento, nonché reddito convenzionale comprendente reddito da lavoro autonomo ricompreso tra zero ed il limite indicato alla lettera *c)* maggiorato del 15 per cento: canone ridotto fino a corrispondere al 65 per cento del canone oggettivo determinato ai sensi dell'art. 33;

e) reddito convenzionale ricompreso tra il limite superiore indicato alla lettera *d)* e il limite di reddito di cui alla lettera *c)* aumentato del 25 per cento: canone ridotto fino a corrispondere al 90 per cento del canone oggettivo determinato ai sensi dell'art. 33;

f) reddito convenzionale ricompreso tra il limite di reddito indicato alla lettera *e)* e il limite stabilito per la decadenza dall'assegnazione: canone corrispondente al 100 per cento del canone oggettivo determinato ai sensi dell'art. 33;

g) reddito convenzionale superiore al limite stabilito per la decadenza: si applica la indennità di occupazione dell'alloggio a titolo di concessione amministrativa per il tempo stabilito all'art. 49, pari al canone di cui alla lettera f) aumentato del 30 per cento.

3. Il canone sociale non può incidere sul reddito familiare complessivo annuo dell'assegnatario in misura superiore al 10 per cento: tale beneficio si applica agli assegnatari inseriti nelle fasce da c) ad f) a condizione:

a) che il reddito del nucleo familiare non superi il 50 per cento della sommatoria del reddito convenzionale di accesso alla fascia f) e del reddito convenzionale di accesso alla fascia g);

b) che nel reddito del nucleo familiare non siano ricompresi redditi da lavoro autonomo.

4. In ogni caso il canone sociale non può essere inferiore a E. 15.000 mensili per alloggio.

Art. 35.

Aggiornamento del canone

1. Gli assegnatari vengono collocati nelle fasce di reddito di cui all'art. 34 sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall'ente gestore.

2. A tal fine quest'ultimo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato per la denuncia annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche, richiede agli assegnatari tale documentazione da allegare ad apposito modello unico regionale, dal quale si evinca la composizione del nucleo familiare così come definito ai sensi della presente legge, nonché tutte le altre notizie utili al fine della migliore applicazione della normativa di cui al presente titolo.

3. L'assegnatario è tenuto a restituire entro trenta giorni dalla richiesta, compilato, datato e sottoscritto il predetto modello avendo cura di allegare allo stesso la documentazione anagrafica e fiscale afferente tutti i componenti il suo nucleo familiare e tutte quelle certificazioni richieste dalla particolare situazione in cui vengono a trovarsi i vari componenti del nucleo familiare stesso (studenti disoccupati, militari ecc.).

4. Nei successivi novanta giorni l'ente gestore provvede ad includere tutti gli assegnatari nelle fasce di reddito di cui all'art. 34, notificando a ciascun interessato l'ammontare del canone stesso.

5. Ove avverso tale notifica non intervenga opposizione da parte dell'assegnatario nel termine di trenta giorni, il canone è definitivamente determinato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno successivo a quello di rilevazione.

6. Sulla opposizione dell'assegnatario si pronuncia definitivamente l'ente gestore entro i successivi trenta giorni.

7. Il canone, notificato o definito come sopra, comprende anche gli aggiornamenti conseguenti alle variazioni dell'indice ISTAT di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, applicati annualmente dall'ente gestore nella misura stabilita dal comitato per l'edilizia residenziale, calcolati a decorrere dal mese di agosto dell'anno stesso.

8. L'ente gestore recupererà le somme dovute per l'aggiornamento ISTAT di cui al comma 7 nel mese di gennaio dell'anno successivo, con la bollettazione del canone di locazione determinato per l'anno stesso.

9. L'aggiornamento annuale non è subordinato alla preventiva richiesta di cui all'art. 24 della legge n. 392/78.

Art. 36.

Riduzione del canone

1. Qualora il reddito dell'assegnatario o degli altri componenti il nucleo familiare sia diminuito nel corso dell'anno per collocamento a riposo, per disoccupazione, per morte, ovvero per altre comprovate gravi e obiettive ragioni, il tutto da documentarsi idoneamente, e ove tale diminuzione determini il passaggio del reddito complessivo familiare da una fascia superiore ad una inferiore, l'ente gestore, sulla base della dichiarazione dell'assegnatario o dei suoi aventi causa, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e relativa alla nuova posizione reddituale, dispone a far tempo dal mese successivo a quello in cui tale richiesta viene prodotta la riduzione del canone.

Art. 37.

Determinazione d'ufficio del reddito

1. Qualora la documentazione anagrafica e fiscale prodotta dall'assegnatario sia palesemente inattendibile, il reddito dell'assegnatario è determinato secondo le modalità di cui all'art. 9.

2. Con le medesime modalità è determinato il reddito dell'assegnatario che non abbia prodotto la documentazione richiesta dall'ente gestore.

3. In attesa della determinazione del reddito ai sensi del comma 1, l'assegnatario resta, in via provvisoria e salvo successivo conguaglio, inserito nella fascia di reddito dichiarato.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, si applica il canone di cui alla lettera g) dell'art. 34 sino alla data di presentazione della documentazione richiesta, fatta salva l'applicazione delle norme contenute nell'art. 49.

Art. 38.

Quote costituenti il canone

1. La giunta regionale nel determinare le quote del canone di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 32 disciplina la destinazione e le modalità di impiego delle risorse finanziarie e delle disponibilità della gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 e successive modificazioni.

TITOLO IV

GESTIONE DEGLI ALLOGGI

Capo I

RAPPORTO DI GESTIONE

Art. 39.

Contratto di locazione

1. I rapporti di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge sono regolamentati da un contratto tipo approvato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Tale contratto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e un suo estratto viene tempestivamente trasmesso dagli enti gestori agli assegnatari.

3. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente sostituiti dal contratto di locazione tipo previsto al comma 1.

Art. 40.

Occupazione dell'alloggio

1. L'alloggio consegnato ai sensi dell'art. 30 deve essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

2. Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'ente gestore intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di giorni dieci, a meno che non sussistano gravi e comprovati motivi, rappresentati a cura dell'interessato prima che sia trascorso il termine di cui al comma 1.

3. Qualora l'occupazione non venga effettuata, l'ente gestore trasmette gli atti al comune per la pronuncia della decadenza dell'assegnazione.

Art. 41.

Subentro nella domanda e nell'assegnazione

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito dall'art. 7 nel seguente ordine: coniuge, figli, affiliati, convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado.

2. In caso di cessazione della stabile convivenza tra l'aspirante assegnatario o l'assegnatario e il coniuge o il convivente more uxorio, affidatari della prole, questi ultimi subentrano rispettivamente nella domanda e nel rapporto locativo.

3. Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

4. L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, anche secondo la definizione di nucleo familiare indicata nell'art. 7, nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità, qualora siano, nell'uno e nell'altro caso riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed effettiva.

5. L'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

6. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore.

7. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto a subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

8. In caso di separazione, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice. L'ente provvede altresì alla voltura del contratto di locazione nei confronti del coniuge o convivente more uxorio, affidatari della prole, che siano rimasti nell'alloggio, in caso di cessazione della stabile convivenza.

Capo II

MOBILITÀ

Art. 42.

Mobilità consensuale

1. In caso di pubblicazione nel proprio albo, ovvero ricorrendo ad altre forme di pubblicità o diffusione, l'ente gestore rende note le richieste di cambio dell'alloggio avanzate dagli assegnatari, assicurando assistenza e collaborazione per la migliore gestione della mobilità consensuale.

2. Il cambio è autorizzato dall'ente gestore previa verifica dei requisiti per la permanenza nell'alloggio.

3. I cambi possono essere effettuati tra gli assegnatari su richiesta degli interessati, sempreché le istanze siano motivate:

- a) da variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare rispetto al rapporto di cui all'art. 28;
- b) da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro;
- c) da gravi e comprovate esigenze familiari, di salute o personali.

4. È escluso il cambio con altro alloggio in riferimento al quale il rapporto tra vani convenzionali e nucleo familiare sia superiore a quello stabilito nell'art. 28.

Art. 43.

Destinazione di alloggi per la mobilità

1. L'ente gestore, sentito il comune competente, può destinare una quota degli alloggi di nuova costruzione o recuperati o di risulta per le esigenze di mobilità di cui al comma 3 dell'art. 42.

Art. 44.

Mobilità per una migliore utilizzazione del patrimonio di ERP

1. - All'assegnatario che versi in regime di sottoutilizzazione rilevata in base al rapporto di cui all'art. 28 e che non accetti il cambio con alloggio adeguato messo a disposizione dall'ente gestore, si applica il canone di cui alla lettera g) dell'art. 34; l'assegnatario che corrisponda già il canone di cui alla predetta lettera g) è considerato, con effetto immediato, decaduto dall'assegnazione.

2. Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui l'assegnatario o un componente del suo nucleo familiare sia portatore di handicap e l'alloggio assegnato sia stato adeguato alle esigenze derivanti dall'handicap.

3. L'ente gestore interviene nel pagamento delle spese di trasloco nella misura determinata annualmente dallo stesso.

Capo III

AUTOGESTIONE

Art. 45.

Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi

1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo e in forza di apposito provvedimento-tipo approvato dalla giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali rappresentative dell'utenza.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

3. In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'ente gestore può deliberare di soprassedere alla attivazione dell'autogestione, ovvero di sospendere la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

4. Per gli alloggi già assegnati, gli enti gestori realizzano l'autogestione dei servizi entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori debbono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo agli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.

5. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti del servizio erogati.

6. È facoltà degli enti gestori estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota del canone destinata alla manutenzione non superiore al trenta per cento.

7. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

8. La competenza ad eseguire azioni giudiziarie a carico degli assegnatari inadempienti spetta all'ente gestore, al quale gli organi responsabili dell'autogestione debbono fornire la documentazione contabile e amministrativa idonea all'esperimento delle azioni stesse.

Art. 46.

Rapporti tra ente gestore e amministratori condominiali

1. È fatto divieto agli enti gestori di proseguire o di iniziare l'attività di amministrazione degli stabili ceduti in proprietà integralmente o per una quota superiore ai 2/3 dell'intero stabile. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere agli enti gestori le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, ad eccezione di quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è stabilita annualmente dalla Regione su proposta degli enti gestori stessi.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

TITOLO V AUTOTUTELA

Art. 47.

Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporaneamente notizia all'ente gestore.

3. I termini indicati al comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere della commissione di assegnazione.

5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

6. Il provvedimento del sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Ai titoli esecutivi si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Art. 48.

Decadenza dell'assegnazione

1. La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla lettera e);

e) fruisca di un reddito annuo complessivo superiore al limite stabilito per la permanenza del rapporto di assegnazione;

f) non abbia provveduto alla restituzione di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica tenuto in godimento in qualsiasi località.

2. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della commissione di assegnazione, che non è richiesto.

3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

4. Il sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la graduatoria indicata all'art. 49, per gli assegnatari che siano nelle condizioni di cui alla lettera c), del comma 1.

Art. 49.

Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito

1. La qualità di assegnatario è conservata anche a colui che nel corso del rapporto superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 10, fino ad un massimo pari al doppio di tale importo limite.

2. Gli assegnatari con redditi superiori al limite indicato al comma 1 ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo tre ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.

3. Il preavviso di cui al comma 2 determina automaticamente l'esclusione temporanea dall'eventuale cessione in proprietà dell'alloggio goduto.

4. Ai soli fini della decadenza dall'assegnazione, non concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare il 50 per cento del reddito dei figli, conviventi con l'assegnatario, fino al compimento del loro 26° anno di età.

5. La Regione, nell'ambito dei provvedimenti di ripartizione dei fondi statali di edilizia agevolata, prevede, su proposta degli enti gestori e dei comuni interessati, la destinazione in via prioritaria di una quota degli alloggi compresi in detti programmi a favore degli assegnatari che abbiano ricevuto il preavviso di decadenza o che fruiscono di un reddito il cui limite sia superiore rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.

Art. 50.

Risoluzione del contratto

1. Gli enti gestori procedono alla risoluzione del contratto di locazione in caso di morosità superiore a due mesi con conseguente decadenza dall'assegnazione.

2. La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può essere sanata entro trenta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.

3. Non è causa di risoluzione del contratto, la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

4. Tale impossibilità o grave difficoltà non può comunque valere per più di sei mesi.

5. Sui canoni non corrisposti gravano un tasso di interesse, a carico dell'assegnatario moroso, pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all'atto della comunicazione di addebito e salva la facoltà dell'ente gestore di applicare l'indennità di mora pari al 6 per cento.

6. Il provvedimento di risoluzione del contratto, emesso dal locale rappresentante dell'ente gestore, deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a novanta giorni. Detto provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

7. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'art. 32 del regio decreto 1165/1938.

Art. 51.

Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi

1. Alle cessioni illegali degli alloggi si applicano le disposizioni di cui all'art. 50, fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 386 del regio decreto 1165/1938.

2. L'ente gestore competente per territorio dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati da cessionari senza titolo.

3. A tale fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

4. L'atto dell'ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Art. 52.

Esclusione dall'assegnazione

1. L'esclusione dall'assegnazione ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, viene disposta con provvedimento del sindaco del comune territorialmente competente.

2. Una volta accertate le condizioni previste dalle norme citate nel comma 1, il sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'interessato delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

3. I termini indicati nel comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dagli interessati non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il sindaco pronuncia l'esclusione dall'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio della commissione di assegnazione.

5. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 5, 6 e 7 dell'art. 47.

6. L'esclusione dall'assegnazione può aver luogo soltanto nelle fasi successive all'applicazione della graduatoria definitiva.

TITOLO VI

ANAGRAFE DELL'UTENZA E DEL PATRIMONIO ABITATIVO

Art. 53.

Ambito di attività

1. In attuazione della lettera *f*) dell'art. 4 della legge 457/78, la giunta regionale provvede a formare e gestire:

a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà degli enti pubblici, realizzati o recuperati con il concorso ed il contributo dello Stato o degli enti pubblici, nonché di quelli comunque appartenenti ad enti pubblici. Rientrano nella previsione normativa di cui al presente titolo anche gli alloggi realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie o in base a programmi di edilizia agevolata o convenzionata, i prestiti individuali e le altre erogazioni finanziarie, purché assistite da contributi, sotto qualsiasi forma agevolativa erogati, dello Stato o di enti pubblici. Rientrano altresì nella previsione normativa di cui al presente titolo gli alloggi realizzati, risanati o comunque acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla lettera *a*);

c) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto, patto di futura vendita o in proprietà;

d) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche, ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata.

Art. 54.

Finalità

1. Per l'attuazione degli adempimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 53, la giunta regionale, avvalendosi degli enti proprietari o gestori degli alloggi pubblici, cura l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:

a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazione di alloggi pubblici;

b) la verifica della legittimità dello stato d'uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico;

c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;

d) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia residenziale;

e) la costituzione dell'autogestione dei servizi ai sensi del titolo IV, capo III, della presente legge.

Art. 55.

Anagrafe dei beneficiari di alloggi in proprietà

1. Le anagrafi di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'art. 53, sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonché a fornire allo Stato, alla Regione, ai comuni ed agli enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari che delle agevolazioni concesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1 copia degli elaborativi indicati e relativi aggiornamenti sono inviati ai comuni e agli enti gestori.

Art. 56.

Enti operatori

1. La rilevazione dei dati necessari per la formazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'art. 53, viene effettuata dagli enti gestori, nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

2. La giunta regionale stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti e le modalità per la realizzazione dell'anagrafe regionale, sovrintende e coordina l'attività di rilevazione dei dati, provvede alla unificazione a livello regionale dei dati raccolti, alla loro elaborazione ed aggiornamento.

Art. 57.

Elenchi dei beneficiari dei mutui agevolati

1. Ai fini dell'attuazione dell'anagrafe di cui alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 53, la giunta regionale provvede alla tenuta degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui agevolati in ammortamento, nonché al loro aggiornamento. A tal fine la giunta regionale provvede a richiedere ai beneficiari di agevolazioni pubbliche concessive successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge le informazioni e la documentazione necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'art. 54.

Art. 58.

Mancata presentazione della documentazione

1. Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui all'art. 53 non producano la documentazione richiesta dalla Regione, o dall'ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di competenza, e non consentano l'accesso nel proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché le altre disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 59.

Soggetti obbligati

1. Gli enti proprietari e gestori di alloggi interessati dal censimento di cui all'art. 53 nonché gli altri enti pubblici e gli organi dell'amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'art. 23 della legge n. 513/77, a fornire alla Regione o all'ente da essa delegato le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla rilevazione delle anagrafi.

2. Agli stessi obblighi sono soggetti i soci di cooperative edilizie assegnatari in proprietà degli alloggi sociali.

Art. 60.

Copertura degli oneri e delle spese di costituzione dell'anagrafe

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente titolo si provvede con i finanziamenti assegnati dal CER alla Regione ai sensi della normativa di finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

TITOLO VII

SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE

Art. 61.

Cessione abusiva

1. L'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, è punito, fatto salvo quanto disposto dall'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Art. 62.

Occupazione senza titolo

1. Chiunque occupi senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è punito, fatto salvo quanto disposto dall'art. 51, con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Art. 63.

Variatione d'uso

1. Chiunque muti la destinazione d'uso dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è punito, fatto salvo quanto disposto dall'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Art. 64.

Attività illecite

1. Chiunque adibisca l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ad attività illecite è punito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Art. 65.

Mancata occupazione o restituzione dell'alloggio

1. Chiunque non abbia provveduto alla restituzione di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica, tenuto in godimento in qualsiasi località, ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine fissato dall'ente gestore, è punito, fatto salvo quanto disposto dall'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Art. 66.

Danni all'alloggio, pertinenze e parti condominiali

1. L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che arrechi danni all'alloggio assegnatogli, ovvero alle pertinenze esclusive o condominiali, ovvero alle parti comuni del fabbricato in cui è ricompreso l'alloggio è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione e nella presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 67.

Modificazioni all'alloggio e alle sue pertinenze

1. L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che apporti modifiche all'alloggio o alle pertinenze del fabbricato senza preventiva autorizzazione del comune o dell'ente gestore, ovvero alteri in qualsiasi modo o mezzo la destinazione originaria delle parti comuni dell'immobile di cui è parte l'alloggio assegnatogli, è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione e nella presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Art. 68.

Violazioni particolari a norme contrattuali

1. L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che violi norme specifiche del regolamento degli inquilini, che turbi la pacifica convivenza nel condominio e che in genere si renda inadempiente agli

obblighi prescritti dal contratto di locazione e dai regolamenti adottati dall'ente gestore per l'uso e la manutenzione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, è punito, fatto salvo quanto previsto dalla normativa contrattuale e dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 30.000 a L. 300.000.

Art. 69.

Ostacolo al funzionamento dell'autogestione

1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica che in qualsiasi modo o mezzo ostacoli il funzionamento dell'autogestione nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica prevista dal titolo IV, capo III, della presente legge, in particolare omettendo il rimborso agli organi dell'autogestione stessa, ovvero agli enti gestori, dei costi diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei servizi, è punito, fatto salvo quanto previsto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Art. 70.

Mancata presentazione della documentazione per l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio e ostacolo alla costituzione e gestione dell'anagrafe stessa.

1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica o il beneficiario di agevolazioni finanziarie pubbliche, che non presenti nel termine assegnato dagli organismi preposti alla costituzione e gestione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, la documentazione richiesta, ovvero ostacoli l'accesso nelle abitazioni agli incaricati della rilevazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 20.000 a L. 200.000.

Art. 71.

Irrogazione delle sanzioni e devoluzioni dei proventi

1. Le sanzioni previste dalla presente legge sono irrogate dal legale rappresentante dello IACP competente per territorio con la procedura stabilita dalla legge 5 luglio 1983, n. 16.

2. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo il 30 per cento per la copertura forfettaria delle spese afferenti il servizio di accertamento e riscossione, alla costituzione di un fondo sociale a favore degli assegnatari inseriti nelle fasce di reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 34, sotto forma di contributo sulle spese per i servizi autogestiti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 72.

Graduazione dei provvedimenti di decadenza per reddito

1. Gli enti gestori notificano agli interessati il primo preavviso di cui all'art. 49 sulla base dei redditi percepiti nell'anno 1988 e dichiarati nel 1989.

2. Rimangono prive di efficacia le notifiche effettuate ed i provvedimenti emessi in attuazione dell'art. 52 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 38.

Art. 73.

Sussidi ed assegni fruiti da handicappati

1. Sono esclusi dal calcolo per la determinazione del reddito convenzionale utile ai fini dell'assegnazione e della determinazione del canone sociale i sussidi e gli assegni fruiti da portatori di handicap assegnatari, o loro conviventi, percepiti successivamente al 31 dicembre 1987.

Art. 74.

Unificazione della gestione del patrimonio di ERP

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i comuni e gli altri enti locali si avvalgono, per la gestione e la manutenzione del patrimonio pubblico di loro proprietà, degli istituti autonomi per le case popolari operanti nella regione secondo le rispettive competenze territoriali.

2. La giunta regionale, anche al fine di promuovere l'unificazione gestionale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva il testo della convenzione-tipo tra gli enti locali e gli IACP.

Art. 75.

Abrogazione di norme anteriori

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: 30 novembre 1983, n. 38; 12 aprile 1986, n. 7; 2 gennaio 1989, n. 1.

2. Restano salvi gli atti e i provvedimenti adottati e i procedimenti ancorché non conclusi assunti ai sensi delle leggi regionali abrogate dal comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 3 marzo 1990

MASSI

90R0802

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1990, n. 10.

Contributo alla fondazione «Gioacchino Rossini».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 30 del 12 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, contribuisce, mediante apposito finanziamento, alla realizzazione della collana dell'opera omnia di Gioacchino Rossini nella edizione critica in corso di pubblicazione da parte della fondazione Gioacchino Rossini di Pesaro.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale è autorizzata a concedere, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, un contributo straordinario di L. 100.000.000 alla fondazione «Gioacchino Rossini» con sede in Pesaro.

2. All'erogazione del contributo provvede la giunta regionale sulla base di apposita richiesta del presidente della fondazione, contenente:

a) per l'anno 1989 una relazione illustrativa delle modalità di utilizzazione dei contributi regionali concessi per l'anno 1988 ai sensi delle leggi regionali 30-dicembre 1974, n. 53 e 13 luglio 1981, n. 16;

b) per gli anni 1990 e 1991 una relazione illustrativa delle modalità di utilizzazione dei contributi regionali concessi negli anni 1989 e 1990.

Art. 3.

1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l'anno 1990 e di L. 100.000.000 per l'anno 1991.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di L. 100.000.000 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989 all'uopo utilizzando, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 della legge regionale n. 25/80, quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 12 dell'elenco I;

b) per l'onere di L. 200.000.000 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico dello stesso capitolo 5100101 del bilancio pluriennale 1989/91, anni 1989 e 1991, adottato con l'art. 106 della legge regionale 2 agosto 1989, n. 21, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 12 dell'elenco I.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:

a) a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1990 con la denominazione «Contributo straordinario alla fondazione Gioacchino Rossini per concorrere alla realizzazione dell'opera omnia G. Rossini» e con stanziamenti di competenza e di cassa di L. 200.000.000;

b) per l'anno 1991 a carico del capitolo corrispondente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 5 marzo 1990

MASSI

90R0803

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1990, n. 11.

Celebrazione del 700° anniversario della fondazione dell'università di Macerata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 30 del 12 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Marche, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, nella ricorrenza del 700° anniversario della fondazione dell'università degli studi di Macerata, d'intesa con la stessa università e con altri enti pubblici e istituzioni culturali, promuove un programma di iniziative da realizzarsi negli anni 1989 e 1990.

2. Le suddette iniziative tendono:

a) all'organizzazione e attuazione, anche in collaborazione con altre università o enti di ricerca italiani e stranieri, europei ed extraeuropei, di seminari, congressi, convegni di studio e attività editoriali;

b) alla promozione e approfondimento dei rapporti tra università e società civile anche in funzione di un più completo inserimento dell'università nelle realtà culturali, sociali ed economiche nazionali, europee ed extraeuropee;

c) al restauro, al riordino e alla collocazione in sedi idonee di materiale storico, artistico, archivistico, museografico ed in genere culturale dell'università di Macerata che assicurino la possibilità di apertura al pubblico nonché alla sua divulgazione, anche attraverso l'allestimento di mostre finalizzate alla valorizzazione del ruolo scientifico dell'università;

d) ad una approfondita indagine storica sulla vita dell'università di Macerata nelle sue componenti, nelle sue iniziative e proposte culturali, nonché sul suo rapporto con la collettività regionale.

Art. 2.

Composizione del comitato celebrativo

1. Per la predisposizione e l'attuazione del programma di iniziative di cui all'art. 1, è costituito il comitato per le celebrazioni, che ha sede presso l'università di Macerata ed è così composto:

- a) il rettore dell'università di Macerata, che lo presiede;
- b) l'assessore regionale ai beni e alle attività culturali;
- c) il dirigente responsabile del servizio beni e attività culturali;
- d) il pro-rettore, i presidi delle facoltà e il direttore amministrativo dell'università di Macerata;
- e) un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'università di Macerata, eletto dal consiglio stesso;
- f) il prefetto della provincia di Macerata;
- g) il presidente della provincia di Macerata;
- h) il sindaco del comune di Macerata;
- i) il provveditore agli studi della provincia di Macerata;
- l) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata;
- m) il vescovo della diocesi di Macerata;
- n) il soprintendente per gli archivi delle Marche;
- o) il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici per le Marche;
- p) il direttore dell'archivio di Stato di Macerata;
- q) il presidente dell'ente regionale per il diritto allo studio universitario di Macerata.

1. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla costituzione del comitato.

Art. 3.

Funzionamento del comitato

1. All'atto del suo insediamento, il comitato elegge nel proprio seno un esecutivo di cinque membri presieduto dal rettore. All'esecutivo compete l'attuazione del programma, nonché l'erogazione delle relative spese.

2. All'organizzazione e attuazione dei programmi e delle attività stabilite, il comitato e il suo esecutivo provvedono tramite un ufficio di segreteria.

3. Alla scelta del personale da adibire al suddetto ufficio provvedono di intesa la giunta regionale e l'università di Macerata.

4. Ai fini di cui al comma 2, il comitato e il suo esecutivo possono avvalersi anche di collaborazioni esterne.

Art. 4.

Commissione scientifica

1. Il comitato per le celebrazioni è il suo esecutivo, per la predisposizione e attuazione del programma, possono avvalersi della consulenza di una commissione scientifica costituita dall'università di Macerata.

Art. 5.

Ulteriori contributi finanziari

1. Alla copertura delle spese per la realizzazione del programma si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi messi a disposizione da enti e organismi interessati all'iniziativa.

Art. 6.

Coordinamento delle iniziative

1. Il comitato cura il coordinamento delle proprie iniziative con quelle finanziate autonomamente dall'università e da altri enti.

Art. 7.

Erogazione e rendiconto finanziari

1. Le somme di cui alla presente legge sono versate su conto corrente bancario aperto dal comitato esecutivo di cui all'art. 3 ed intestato al suo presidente.

2. L'esecutivo rimette alla giunta regionale documentato rendiconto delle spese sostenute con i finanziamenti regionali entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di L. 400.000.000.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di L. 200.000.000 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989 all'uopo utilizzando, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 della legge regionale n. 25/80, quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 12 dell'elenco 1;

b) per l'onere di L. 200.000.000 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico dello stesso capitolo 5100101 del bilancio pluriennale 1989/91, anno 1990, adottato con l'art. 106 della legge regionale 2 agosto 1989, n. 21, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 12 dell'elenco 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 saranno iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1990 con la denominazione «Contributo al comitato per le celebrazioni del 700° anniversario della fondazione dell'Università di Macerata» e con stanziamenti di competenza e di cassa di L. 400.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 6 marzo 1990

MASSI

90R0804

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1990, n. 12.

Modifica alla legge regionale concernente: «Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 1990, n. 209.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 30 del 12 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale «Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 1990, n. 209, dopo le parole «... e le indennità di accompagnamento» sono aggiunte le seguenti: «e le altre provvidenze di tipo assistenziale che non sono configurabili come reddito ai sensi della legislazione vigente in materia, corrisposte agli handicappati o disabili».

Art. 2.

1. Al comma 8 dell'art. 41 della legge regionale «Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 1990, n. 209, dopo le parole «nei confronti del coniuge o convivente *more uxorio*, affidatari della prole» sono sopresse le parole «che siano rimasti nell'alloggio».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 7 marzo 1990

MASSI

90R0805

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1990, n. 13.

Norme edilizie per il territorio agricolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 30 del 12 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Zone agricole

1. Sono considerate zone agricole le parti del territorio individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali vigenti, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, come zone omogenee «E», nonché le zone destinate all'agricoltura degli strumenti urbanistici comunali vigenti, anche se non classificate come zone «E».

2. Le zone agricole sono destinate esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.

3. Le norme della presente legge prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi. Sono fatte comunque salve le normative comunali eventualmente più restrittive di quelle previste dalla presente legge e le prescrizioni contenute nel Piano Paesistico Ambientale regionale di cui alla legge regionale 8 giugno 1987, n. 26.

Art. 2.

Accorpamento dei terreni ai fini del calcolo dei volumi edificabili

1. Al fine del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti contigui, anche se divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi d'acqua e canali, purché compresi entro i confini del comune di appartenenza o di comuni limitrofi.

2. Si applicano in tale ipotesi le disposizioni di cui al successivo art. 14.

Art. 3.

Nuove costruzioni ammesse nelle zone agricole

1. Nelle zone agricole sono ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultino necessarie per l'esercizio delle attività di cui al comma 2 del precedente art. 1 ed in particolare:

- a) abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola;
- b) ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;
- c) attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame;
- d) edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica;
- e) serre;
- f) costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- g) edifici per industrie forestali;
- h) opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole.

2. Nessun'altra costruzione nuova può insediarsi nelle zone agricole fatta eccezione per quelle espressamente consentite dalla legislazione vigente.

3. Per gli insediamenti di industrie nocive e per gli allevamenti industriali i comuni individuano apposite zone attraverso varianti agli strumenti urbanistici generali. Sono fatti salvi gli ampliamenti degli allevamenti comunque esistenti.

Art. 4.

Nuove abitazioni

1. Nuove residenze in zone agricole sono ammesse solo quando l'impresa agricola sia sprovvista di una abitazione adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice per l'ordinario svolgimento dell'attività agricola.

2. Alle effetti della presente legge, nella famiglia coltivatrice sono compresi tutti i conviventi legati da vincoli di parentela o affinità, impegnati direttamente nell'attività agricola e le persone a loro carico.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, punto 4), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, e dell'art. 2 della presente legge, per ogni impresa agricola sprovvista di casa colonica è consentita la costruzione di un solo fabbricato il cui volume complessivo va commisurato alle esigenze della famiglia coltivatrice, senza mai superare i 1000 mc fuori terra.

4. Le costruzioni di cui al presente articolo devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) altezza massima di ml 7,50 misurati a valle per i terreni in declivio;
- b) distanza minima dai confini di ml 20.

5. Non sono ammesse nuove residenze agricole su terreni risultanti da frazionamenti avvenuti nei cinque anni precedenti.

Art. 5.

Ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo

1. Per ogni impresa agricola già provvista di casa colonica, sono consentiti interventi di recupero della stessa che comportino anche l'ampliamento o, in caso di fatiscenza, la ricostruzione, previa demolizione, dell'edificio preesistente, nei limiti di cui al precedente articolo. Per gli interventi di ampliamento non si osservano le distanze minime previste dalla lettera b) del comma 4 del precedente art. 4.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 è ammessa altresì la costruzione di una nuova abitazione con le caratteristiche di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 4, senza demolizione dell'edificio preesistente, a condizione che quest'ultimo venga destinato, tramite vincolo da trascriverci nei registri della proprietà immobiliare a cura del comune e a spese dell'interessato, ad annesso agricolo a servizio dell'azienda.

3. Quando gli interventi di cui ai commi 1 e 2 riguardano edifici di valore storico e architettonico, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 15.

4. La realizzazione di nuove abitazioni o l'ampliamento delle esistenti può avvenire anche attraverso la trasformazione di annessi agricoli riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4 e del presente articolo.

Art. 6.

Recupero del patrimonio edilizio esistente

1. Negli edifici rurali esistenti in zone agricole sono comunque consentiti, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici funzionali e distributivi, nonché al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di volumetria.

2. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 anche se di dimensioni superiori a quelle derivanti dall'applicazione del precedente art. 4 e purché la eventuale ristrutturazione avvenga senza previa demolizione.

3. La variazione delle destinazioni d'uso sono ammesse, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo e che tali variazioni non siano contrastanti con le specifiche normative degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

4. Negli edifici utilizzati per attività agrituristiche secondo quanto previsto dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730 e dalla legge regionale 6 giugno 1987, n. 25, sono ammessi esclusivamente gli interventi di recupero di cui al presente articolo.

5. Le abitazioni rurali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, trattenute dai soggetti che abbiano posto a disposizione le proprie terre per gli scopi di ristrutturazione di cui all'art. 37 della legge 9 maggio 1975, n. 153 per la riforma dell'agricoltura, possono essere sottoposte agli interventi di cui al comma 1 con un aumento di volumetria non superiore al 20%.

6. Gli interventi tendenti al recupero del patrimonio edilizio esistente sono considerati inclusi nel programma pluriennale di attuazione.

Art. 7.

Norme comuni agli interventi previsti agli articoli 4, 5 e 6

1. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni, gli interventi di recupero e le sistemazioni esterne, dovranno comunque essere eseguiti con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale. Le amministrazioni comunali approvano a tal fine apposita normativa.

Art. 8.

Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola

1. Le nuove costruzioni di cui alla lettera e), comma 1. del precedente art. 3. devono avere le seguenti caratteristiche:

a) una superficie coperta proporzionata alle esigenze dell'impresa e comunque non superiore a 200 mq, salvo maggiori esigenze documentate nel piano o nel programma aziendale di cui al comma 1 dell'art. 12;

b) essere poste a distanza dal fabbricato adibito ad abitazione di almeno ml 10;

c) svilupparsi su un piano e rispettare l'altezza massima di ml 4,50, con esclusione dei camini, silos ed altre strutture le cui maggiori altezze rispondono a particolari esigenze tecniche; nei terreni in declivio le costruzioni possono svilupparsi su una altezza massima di ml 5,50 misurati a valle;

d) avere un volume massimo non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq nel caso in cui siano separate dalle abitazioni, e rientrare nella cubatura massima ammessa per l'edificio adibito ad abitazione, nel caso in cui vengano realizzate in aderenza o nell'ambito di quest'ultimo;

e) essere realizzate con tipologie edilizie adeguate alla specifica destinazione d'uso che non consentano la trasformazione delle stesse destinazioni d'uso, con eccezione di quelle ammesse dalla normativa vigente.

Art. 9.

Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo industriale e lagoni di accumulo

1. Le nuove conclusioni di cui alla lettera d), comma 1 del precedente art. 3 sono ammesse purché coerenti con gli obiettivi di sviluppo del piano zonale agricolo di cui alla legge regionale 6 febbraio 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni e a condizione che sia garantito il regolare smaltimento dei rifiuti, previa depurazione, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le costruzioni per allevamenti devono avere le seguenti caratteristiche:

a) essere protette da una zona circostante, con recinzioni ed opportune alberature, di superficie pari a quella degli edifici da realizzare, moltiplicata per 5;

b) rispettare le seguenti distanze minime: dai confini di ml 40; dal perimetro dei centri abitati di ml 500, estesa a ml 1000 per gli allevamenti di suini; dal più vicino edificio residenziale non rientrante nel complesso aziendale di ml 100;

c) svilupparsi su un solo piano e rispettare l'altezza massima di ml 4,50 misurata a valle per i terreni in declivio; sono fatte comunque salve le diverse altezze che rispondono a particolari esigenze tecniche;

d) avere un volume massimo non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,5 mc/mq.

3. I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono essere posti a ml 100 dalle abitazioni e dai confini e devono essere realizzati all'interno della zona di protezione di cui alla lettera a) del comma 2.

4. Sono considerati allevamenti zootecnici di tipo industriale quelli la cui consistenza supera il rapporto peso-superficie stabilito dalla legge n. 319/76.

Art. 10.

Serre

1. Sono considerate serre, agli effetti della presente legge, gli impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti in opera, e destinati esclusivamente a colture specializzate.

2. Le serre si distinguono in:

a) serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell'anno e, pertanto, con copertura solo stagionale;

e) serre destinate a colture protette normalmente con condizioni climatiche artificiali e pertanto con coperture stabili.

3. La realizzazione delle serre di cui alla precedente lettera a), può avvenire in qualunque area compresa nelle zone agricole ed è subordinata ad autorizzazione edilizia.

4. Le serre di cui alla precedente lettera b), possono essere realizzate in qualsiasi area compresa nelle zone agricole in base a concessione rilasciata dal sindaco ai sensi della legislazione vigente dietro impegno del richiedente a non modificare la destinazione del manufatto.

5. Le serre con copertura stabile devono altresì rispettare un indice massimo di utilizzazione fondiaria di 0,5 mc/mq.

6. Entrambi i tipi di serre di cui al comma 2 del presente articolo devono avere le seguenti caratteristiche:

a) distanze minime non inferiori a ml 5 dalle abitazioni esistenti nello stesso fondo e a ml 10 da tutte le altre abitazioni;

b) distanze minime non inferiori a ml 5 dal confine di proprietà.

Art. 11.

Costruzioni per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per industrie forestali

1. Le nuove costruzioni di cui alla lettera *f*), comma 1, del precedente art. 3 sono ammesse a condizione che esse siano al servizio di imprese agricole, singole o associate, o di cooperative agricole locali, che siano proporzionate alle loro effettive necessità e che i prodotti agricoli ivi trasformati, conservati o commercializzati, provengano prevalentemente dalle stesse aziende agricole.

2. Le costruzioni di cui al presente articolo devono essere in armonia con i piani zonali agricoli di cui alla legge regionale 6 febbraio 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, o, in mancanza, con gli indirizzi produttivi all'uopo formulati dalla Regione.

3. Le costruzioni di cui al presente articolo, nonché le industrie forestali di cui alla lettera *g*), comma 1, del precedente art. 3, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) avere un volume non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria di 1 mc/mq;

b) osservare le distanze minime dai confini di ml 20 e dalle abitazioni ricadenti nel complesso aziendale di ml 10.

Art. 12.

Norme comuni

1. La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, 8, 9, 10 e 11 devono risultare da un piano aziendale o interaziendale ai sensi della legislazione regionale vigente da allegare alla domanda di concessione edilizia.

2. Sono esonerati dalla presentazione del piano aziendale, e devono presentare una semplice relazione illustrativa, i soggetti che, pur non risultando imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi della legislazione vigente, esercitano le attività di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11.

3. Tutte le costruzioni da realizzare in zona agricola dovranno rispettare le distanze dalle strade stabilite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, in relazione all'importanza delle stesse salvo l'ipotesi di cui alla lettera *a*), comma 2, dell'art. 10 della presente legge e i casi previsti dalla legge regionale 21 maggio 1975, n. 34.

4. Nelle zone dichiarate sismiche si osservano per le altezze e le distanze tra i fabbricati; le norme più restrittive eventualmente stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 13.

Concessioni edilizie

1. Le concessioni per la realizzazione di edifici in zone agricole sono rilasciate ai proprietari dei fondi o agli aventi titolo nel rispetto delle norme della presente legge e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:

a) per quanto attiene agli interventi di cui agli articoli 4 e 5, che le costruzioni stesse siano in funzione dell'attività agricola e delle esigenze abitative dell'imprenditore a titolo principale singolo o associato, con i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia;

b) per quanto attiene agli interventi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, che le costruzioni stesse siano in funzione dell'attività agricola dell'imprenditore singolo o associato con i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Le concessioni per gli interventi di cui all'art. 6 sono rilasciate ai soggetti di cui all'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

3. Tutte le concessioni edilizie relative agli interventi di cui alla presente legge, sono rilasciate previo accertamento dell'esistenza delle infrastrutture sufficienti, per quanto riguarda le vie di accesso, l'elettricità e l'acqua potabile o della programmata realizzazione delle stesse da parte del comune o, infine, dell'assunzione di impegno da parte dell'interessato a realizzarle contestualmente agli edifici.

4. I comuni, per la verifica dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1, nonché della conformità dell'intervento ai piani zonali agricoli o ai piani aziendali o interaziendali, ove richiesta dalla presente legge, si avvalgono dei servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione competenti per territorio.

Art. 14.

Vincoli di inedificabilità e destinazione

1. Il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 è subordinato alla istituzione di un vincolo a «non edificazioni» su tutte le aree dell'azienda, anche ricadenti in comuni diversi ai sensi del precedente articolo 2, utilizzate a fini edificatori con esclusione dell'area iscritta a catasto per l'edificio rurale oggetto della concessione.

2. Ogni comune dovrà dotarsi di un registro fondiario con annessa planimetria sulla quale riportare i dati catastali dei terreni vincolati ai sensi del precedente comma.

3. Il rilascio delle concessioni edilizie per le costruzioni di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10 e 11 è subordinato alla istituzione di un vincolo di destinazione, che preveda per almeno 10 anni il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola e le sanzioni per l'inosservanza del vincolo stesso.

4. I vincoli di cui al presente articolo sono trascritti a cura delle amministrazioni comunali interessate e a spese del concessionario, nei registri delle proprietà immobiliari.

5. È consentito il mutamento di destinazione d'uso:

a) nei casi di morte o invalidità del concessionario;

b) nei casi di abbandono, imposto da espropriazione per pubblica utilità o da altre cause di forza maggiore, dell'attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno;

c) nei casi in cui il concessionario versi nell'ipotesi di cui agli articoli 33 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42.

6. Non comporta, in ogni caso, mutamento di destinazione ed obbligo di richiedere la concessione onerosa, la prosecuzione dell'utilizzazione degli edifici da parte dei familiari del concessionario nell'ipotesi di cui alla lettera *a*), e da parte del concessionario e suoi familiari nelle ipotesi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 5.

Art. 15.

Censimento di fabbricati rurali. Edifici di valore storico e architettonico

1. Ciascun comune, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento dei fabbricati rurali esistenti indicando la loro superficie e i dati catastali dei terreni costituenti l'azienda agricola asservita.

2. Nello stesso termine ciascun comune, sentita la commissione edilizia comunale integrata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 24, compila un apposito elenco degli edifici nelle zone agricole che rivestono valore storico e architettonico anche secondo le indicazioni del Piano Paesistico Ambientale regionale di cui alla legge regionale 8 giugno 1987, n. 26.

3. Per gli edifici iscritti nell'elenco, di cui al comma precedente, non è consentita la demolizione, ma soltanto il restauro conservativo.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del precedente art. 5, l'eventuale ampliamento è concesso soltanto se abbia caratteristiche tali da coesistere armoniosamente con il complesso preesistente, mentre è consentita la costruzione di un nuovo edificio, in sostituzione del preesistente, soltanto se il proprietario si assume l'obbligo del restauro conservativo del primo.

5. Qualsiasi nuova costruzione deve essere ubicata a una distanza minima di ml 50 da edifici rientranti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 16.

Zone agricole speciali

1. I comuni, nell'ambito delle aree agricole destinate a colture intensive, in cui la proprietà è altamente frazionata, possono individuare e delimitare in sede di formazione o di variante dello strumento urbanistico generale, parti del territorio per insediamenti a carattere rurale ai sensi dell'art. 2, lettera *e*) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968.

2. In dette zone, sulla base di un piano attuativo d'iniziativa comunale e alle condizioni previste dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13, è consentita la costruzione di una nuova abitazione del volume massimo di mc 600 fuori terra e dell'altezza massima di ml 7,50, misurata, per i terreni in declivio, a valle.

3. Nelle stesse zone, in presenza delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13, è consentita la realizzazione delle costruzioni previste dagli articoli 8 e 10 dell'altezza massima di ml 3 e della superficie massima di mq 30. Tali costruzioni devono essere poste alla distanza dai fabbricati residenziali di almeno ml 10 e dai confini almeno ml 5.

4. Se le costruzioni di cui al comma precedente sono realizzate all'interno del fabbricato adibito ad abitazione, il loro volume deve rientrare nella cubatura massima prevista per quest'ultimo.

5. Nelle zone di cui al precedente articolo e altresì consentita la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1976, ancorché realizzate con finanziamenti diversi da quelli previsti dalla citata legge.

6. Agli interventi realizzati nelle zone di cui al presente articolo da imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, con i requisiti previsti dalla legislazione vigente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 8 marzo 1990

MASSI

90R0806

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1990, n. 14.

Concessione al Consorzio Acquedotto Valle dell'Esino di un contributo straordinario per il reperimento di nuove portate dalle sorgenti di Gorgovivo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 34 del 16 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È concesso al consorzio acquedotto valle dell'Esino un contributo straordinario di L. 1.880.000.000 per la realizzazione di opere di captazione per il reperimento di maggiori portate dalle sorgenti di Gorgovivo al fine di risolvere l'emergenza idrica dei comuni della valle dell'Esino anche se non ancora facenti parte del consorzio medesimo.

Art. 2.

1. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto dell'art. 1 si provvede mediante impiego della disponibilità del capitolo 5100202 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo, elenco n. 4, partita n. 4, utilizzati ai sensi del secondo comma dell'art. 50 della legge regionale 30 aprile 1989, n. 25.

2. Le somme occorrenti per l'erogazione della spesa di cui alla presente legge sono iscritte a carico del capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 con la denominazione «Contributo straordinario al consorzio acquedotto Valle dell'Esino per la realizzazione di opere di captazione di maggiori portate di acque dalle sorgenti di Gorgovivo», con stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.880.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 10 marzo 1990

MASSI

90R0807

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 15.

Norme in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 delega alle province.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 34 del 16 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Delega alle Province

1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione sulle strade provinciali e comunali dei trasporti e dei veicoli eccezionali, nonché delle macchine operatrici attribuite alla Regione dagli articoli 1 e 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, sono delegate alle Province.

Art. 2.

Provincia competente al rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla provincia dove ha sede legale la ditta richiedente o, nel caso in cui la ditta abbia sede legale fuori dal territorio della regione, dalla provincia ove è ubicata il cantiere servito dal veicolo o, in mancanza, dalla prima provincia interessata al trasporto.

Art. 3.

Validità delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è unica e ha valore per l'intero percorso o area specificamente indicati. Essa è rilasciata con l'osservanza delle vigenti normative statali e regionali in materia.

CAPO II

ESERCIZIO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI

Art. 4.

Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. Le province, nelle more dell'attuazione del catasto stradale di cui all'art. 6, rilasciano le autorizzazioni con le seguenti modalità:

a) per i trasporti eccezionali tipici a percorso prestabilito di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 23 gennaio 1984 deve essere richiesto il parere di tutti gli enti proprietari delle strade e delle aree pubbliche interessate dal percorso;

b) per i trasporti eccezionali per un determinato periodo di tempo di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 23 gennaio 1984, la richiesta del parere di cui alla lettera a), deve effettuarsi una tantum per singole categorie di veicoli.

2. Gli enti interessati debbono esprimere il parere richiesto entro cinque giorni per le autorizzazioni di cui alla lettera a) ed entro dieci giorni per le autorizzazioni di cui alla lettera b).

3. Ad avvenuta redazione del catasto stradale le autorizzazioni verranno rilasciate in base alle informazioni da esso risultanti, fatta salva la facoltà di richiederne ulteriori seguendo le modalità di cui alla lettera a) del comma 1.

4. Gli enti proprietari, in relazione al carico e all'ingombro del veicolo, possono opporre motivi attinenti alle particolari condizioni dei manufatti stradali ed alla situazione del traffico, imporre determinate modalità di transito, specifici cautele ed anche variazioni del percorso stesso.

Art. 5.

Funzioni regionali di coordinamento commissione tecnico-amministrativa

1. La giunta regionale o l'assessore da essa delegato provvede al coordinamento delle funzioni delegate con la presente legge avvalendosi di una apposita commissione tecnico-amministrativa.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta dall'assessore ai trasporti della Regione che la presiede, o da un suo delegato, dagli assessori ai trasporti delle province, o loro delegati, da tre rappresentanti dell'ANCI, da tre rappresentanti delle categorie più rappresentative degli autotrasportatori e da un rappresentante del compartimento della sezione polizia stradale delle Marche.

3. Detta commissione può avanzare proposte per il miglioramento delle procedure, per la tenuta e l'aggiornamento del catasto stradale, per la ripartizione degli indennizzi di maggior usura stradale e, in genere, per ogni problema inerente la materia dei trasporti eccezionali e dei veicoli eccezionali.

CAPO III

CATASTO STRADALE E INDENNIZZI

Art. 6.

Catasto stradale

1. Le province sono delegate alla redazione di un catasto di tutte le strade provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni al transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti eccezionali, contenente tutte le informazioni necessarie a tale scopo.

2. A tal fine ciascuna amministrazione provinciale provvede, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, avvalendosi anche degli atti e dei documenti in possesso delle amministrazioni comunali per i compiti a queste spettanti, alla rilevazione dei dati tecnici e grafici concernenti la rete stradale del proprio territorio e alla compilazione delle relative planimetrie.

3. Le stesse amministrazioni provvedono all'aggiornamento del catasto in seguito alle variazioni intervenute nelle condizioni di viabilità delle strade, su segnalazione degli uffici provinciali e comunali.

4. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli elementi costitutivi del catasto stradale, i contenuti e le modalità di compilazione del medesimo, nonché gli indirizzi che debbono essere seguiti nel caso in cui sorgano contrasti tra gli enti interessati.

Art. 7.

Versamento degli indennizzi

1. L'indennizzo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 23 gennaio 1984, così come modificato dall'art. 9 del decreto ministeriale 14 dicembre 1984, deve essere versato direttamente agli enti proprietari delle strade interessate.

2. L'indennizzo di cui all'art. 8 del sopracitato decreto ministeriale 23 gennaio 1984 e successive modificazioni deve essere versato alla Regione che lo ripartisce tra gli enti proprietari delle strade, sulla base di criteri stabiliti dalla giunta regionale sentite le amministrazioni provinciali e l'ANCI.

3. I proventi derivanti dagli indennizzi di cui al comma 2, affluiscono in un apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

4. La corresponsione agli enti proprietari delle strade degli indennizzi introitati dalla Regione farà carico ad un apposito capitolo di spesa del bilancio regionale e sarà effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza dell'esercizio finanziario di competenza.

CAPO IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 8.

Norme finanziarie

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, ivi comprese quelle per la redazione del catasto di cui all'art. 6, sono a carico della Regione.

2. Per la erogazione dei contributi alle Province per l'esercizio della delega di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 100 milioni; per gli anni successivi la misura del contributo sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 25/80.

3. Alla copertura degli oneri per l'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:

a) all'onere di lire 100 milioni mediante impiego delle disponibilità recate dal capitolo 5100101 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio di funzioni normali», del bilancio di previsione 1989, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 7B dell'elenco I ai sensi del disposto di cui all'art. 59, secondo comma, della legge regionale 25/80;

b) agli oneri relativi agli anni successivi mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione di fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui alla presente legge sono iscritte a carico di apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 con la denominazione: «Contributi alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale in materia di circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 100 milioni.

5. La giunta regionale con proprio atto determina la ripartizione e le modalità di erogazione delle somme a tale scopo assegnate, tenendo conto delle esigenze di spesa risultanti dall'attività da esperire da parte di ciascun ente delegato.

Art. 9.

Norma finale

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la deliberazione della giunta regionale del 6 aprile 1982, n. 1264.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 12 marzo 1990

MASST

90R0808

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 16.
Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 43 del 30 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalità

1. In attuazione degli articoli 3, 4, 35, 38, 117 e 118 della Costituzione, degli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto regionale, degli articoli 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la Regione disciplina con la presente legge lo svolgimento della formazione professionale al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro, secondo la libera scelta di ciascuno, e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una adeguata preparazione professionale.

2. La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire lo sviluppo dell'occupazione e della produzione e il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Art. 2.
Principi

1. La disciplina della formazione professionale di cui alla presente legge si informa, in particolare, ai seguenti principi:

a) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive di occupazione nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e locale, sulla base di sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative effettuate in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;

b) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative;

c) assicurare la partecipazione, alla programmazione regionale e locale, delle iniziative di formazione professionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, dei consigli scolastici distrettuali, delle forze sociali organizzate e delle altre amministrazioni ed enti interessati;

d) garantire a tutti coloro che partecipano alle attività di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali;

e) dare piena attuazione all'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, impedendo qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di attività formative ed i contenuti delle attività stesse;

f) assicurare a favore degli utenti un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano la possibilità di scelta e di partecipazione alle attività;

g) assicurare a favore dei soggetti affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali, interventi che tendano alla loro deistituzionalizzazione, anche con il supporto di servizi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria, al fine di raggiungere il proficuo espletamento dell'attività formative e di favorirne l'inserimento lavorativo;

h) assicurare il coordinato svolgimento delle attività formative con le attività del sistema scolastico, mediante opportuni accordi con le competenti autorità scolastiche, con particolare riguardo alle attività di orientamento scolastico e professionale rivolte agli studenti.

Art. 3.
Sistema regionale di formazione professionale

1. Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi per la diffusione delle conoscenze tecniche e pratiche necessarie a svolgere ruoli professionali specificamente finalizzati al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

2. Le iniziative formative sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico, o ne siano esentati, e possono concernere ogni settore produttivo ed ogni attività di lavoro subordinato, autonomo e associato.

3. Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, soggiornanti nella regione per motivi di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

4. L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

Art. 4.
Piano triennale

1. Allo scopo di indirizzare le iniziative di formazione professionale all'attuazione dei principi della presente legge e degli obiettivi della programmazione regionale, la Regione adotta ogni tre anni un piano della formazione professionale con il quale:

a) raccorda alle indicazioni del programma regionale di sviluppo e dei piani di settore, di cui agli articoli 9 e seguenti della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, gli obiettivi di governo del mercato del lavoro;

b) determina gli obiettivi che intende perseguire mediante la formazione professionale per ciascun settore organico e materia di intervento, tenendo particolare conto delle esigenze di riequilibrio dei territori montani;

c) determina le risorse finanziarie da mettere a disposizione del sistema formativo per ciascuno degli anni del triennio;

d) determina i criteri in base ai quali le risorse disponibili vanno ripartite tra la Regione e gli enti delegati e tra le varie attività che concorrono al funzionamento del sistema formativo regionale.

2. Nel determinare le somme assegnate agli enti delegati, il piano tiene conto anche del numero e delle dimensioni delle scuole regionali di formazione professionale operanti nel territorio di ciascun ente delegato, nonché della esigenza di pervenire ad una equilibrata distribuzione sul territorio delle scuole regionali in rapporto alle necessità dello sviluppo economico.

3. Il piano triennale della formazione professionale è predisposto dalla giunta regionale previa consultazione con gli enti delegati, le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, sentito il parere della commissione regionale per l'impiego, dell'agenzia per l'impiego e della commissione regionale per le pari opportunità ed è approvato con deliberazione del consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente il triennio di validità del piano stesso.

Art. 5.

Funzioni delegate

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 e dall'art. 7, le funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale sono delegate alle province, che le esercitano secondo le disposizioni della presente legge.

2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma organica con le altre funzioni proprie e delegate e garantiscono il coordinamento unitario degli interventi per l'attuazione dei principi e degli obiettivi di cui ai precedenti articoli, con l'osservanza delle direttive generali impartite ai sensi dell'art. 6.

3. Le funzioni delegate alle province sono esercitate prevedendo e garantendo la partecipazione, nella predisposizione degli atti di programmazione, dei rappresentanti dei comuni, singoli e associati e delle comunità montane, delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, degli uffici periferici del Ministero del lavoro e del Ministero della pubblica istruzione, dei consigli scolastici distrettuali e degli enti operanti nel settore, ed inoltre assicurando il controllo sociale sulla gestione delle attività attraverso la partecipazione, negli appositi organi, di rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, dei datori di lavoro, degli allievi e del personale docente e non docente.

Art. 6.

Indirizzo e vigilanza sulle funzioni delegate

1. Ai sensi del quinto comma dell'art. 59 dello Statuto il presidente della giunta regionale emana, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le direttive generali, approvate dalla competente commissione consiliare su proposta della giunta regionale, cui debbono attenersi gli enti delegati per l'anno formativo successivo.

2. Tali direttive, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, contengono:

a) la specificazione delle indicazioni del piano triennale in ordine agli obiettivi generali e specifici che debbono essere perseguiti nell'anno di riferimento;

b) la specificazione delle risorse disponibili per l'anno, sulla base delle indicazioni del piano triennale e degli stanziamenti del bilancio di previsione regionale, nonché la loro ripartizione tra Regione ed enti delegati e tra le varie attività che concorrono al sistema formativo regionale;

c) gli indirizzi e le disposizioni necessarie ad assicurare il coordinamento tecnico e amministrativo nell'esercizio delle funzioni delegate.

3. Spetta alla giunta regionale la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate.

4. Qualora gli enti non adempiano alle funzioni loro delegate, omettendo atti dovuti o non rispettando termini perentori, la giunta regionale, previa diffida ad adempiere, propone al consiglio regionale l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi.

Art. 7.

Funzioni riservate alla Regione

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento nell'esercizio delle funzioni delegate e di tutte le attività che concorrono al sistema regionale di formazione professionale, oltre a quanto previsto dal precedente art. 4, spetta alla Regione:

a) determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, la disciplina amministrativa e contabile cui debbono attenersi gli enti delegati ed i soggetti che

concorrono all'attuazione delle iniziative formative e altre attività che concorrono al funzionamento del sistema regionale di formazione professionale, definendo in particolare le modalità di controllo degli enti delegati sulle attività svolte da altri soggetti e gli obblighi di rendiconto a carico di questi;

b) adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le convenzioni-tipo che, ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, regolano i rapporti tra ente delegato ed enti, imprese e loro consorzi in ordine alla realizzazione delle attività formative;

c) adottare, anche sulla base delle proposte degli enti delegati, e presentare alle competenti autorità nazionali e comunitarie, i programmi di attività da realizzare con il contributo del fondo sociale europeo;

d) coordinare le attività di progettazione di cui ai successivi articoli 16 e seguenti;

e) coordinare le attività di orientamenti professionali di cui ai successivi articoli 20 e seguenti;

f) coordinare e gestire le attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto al sistema regionale di formazione professionale;

g) gestire il ruolo regionale speciale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale fino alla istituzione del ruolo unico degli operatori della formazione professionale;

h) prestare assistenza tecnica agli enti delegati;

i) curare l'effettuazione di studi e ricerche per migliorare la disciplina e l'organizzazione del sistema regionale di formazione professionale, anche in collaborazione con gli enti delegati;

l) attuare direttamente iniziative formative di particolare rilievo regionale, avvalendosi, mediante convenzioni, di strutture pubbliche e private, privilegiando i programmi di lavoro da realizzare in collaborazione con università, scuole medie superiori, enti locali e loro consorzi.

Art. 8.

Programmazione degli enti delegati e attuazione conseguente

1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano triennale della formazione professionale e nelle direttive generali annuali, l'ente delegato adotta un programma annuale quale atto di indirizzo politico-programmatico che specifica i criteri e gli indirizzi cui l'ente intende attenersi nell'esame e nell'approvazione delle proposte dei soggetti pubblici e privati che intendono realizzare attività formative finanziate ai sensi della presente legge.

2. Ai fini della formazione del piano annuale, le comunità montane avanzano agli enti delegati, entro il mese di febbraio di ogni anno, le loro proposte in ordine agli indirizzi ed alle attività di formazione professionale da privilegiare nell'ambito del territorio comunitario. Gli enti delegati tengono conto delle proposte delle comunità montane nella formulazione del piano annuale e richiedono il parere della comunità montana competente per i progetti da finanziare o autorizzare che si attuano nel territorio comunitario.

3. Il programma annuale si articola per aree territoriali e per settori o comparti economici d'intervento. Esso determina indirizzi e criteri specifici rispettivamente per le attività di progettazione di cui ai successivi articoli 16 e seguenti, per le attività formative da realizzare a cura delle scuole regionali di formazione, degli istituti di emanazione di organizzazioni professionali dei centri di formazione o nell'ambito dei contratti di formazione e lavoro di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni, per le attività di orientamento professionale di cui ai successivi articoli 20 e seguenti e per ogni altra attività che concorre al funzionamento del sistema provinciale di formazione professionale.

4. Il programma annuale indica altresì l'ammontare delle risorse finanziarie a disposizione, distinte in base alla loro provenienza e alla loro destinazione, ai diversi tipi di attività di cui al comma 3, ai settori o comparti economici ed alle aree territoriali.

5. Il programma annuale è adottato entro il mese di maggio precedente l'anno formativo cui si riferisce ed è trasmesso alla giunta regionale.

6. L'ente delegato provvede all'adozione degli atti e alla stipula delle convenzioni di propria spettanza in conformità alle indicazioni del programma annuale.

7. Le deliberazioni di cui al comma 5 sono adottate previo parere di un comitato tecnico consultivo composto da:

a) l'assessore provinciale delegato per la formazione professionale, che lo presiede o un suo delegato;

b) due rappresentanti delle comunità montane designati dall'UNCEM;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative;

e) tre rappresentanti delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;

g) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o un suo delegato;

h) il provveditore agli studi o un suo delegato;

i) una rappresentante della commissione provinciale delle pari opportunità, ove esista, altrimenti un rappresentante della commissione regionale;

l) due rappresentanti designati dalle associazioni regionali di portatori di handicap e loro famiglie.

Partecipa alle sedute del comitato il responsabile del servizio competente per la formazione professionale dell'ente delegato.

8. La costituzione e il funzionamento del comitato sono disciplinati con regolamento dell'ente delegato. Il regolamento deve prevedere la pubblicità delle sedute e la corresponsione ai componenti, non appartenenti all'amministrazione provinciale, di un gettone di presenza, commisurato al doppio dell'indennità prevista per i membri delle commissioni esaminatrici di cui al successivo art. 12, e del rimborso delle spese di viaggio, alle stesse condizioni e nella stessa misura di quanto previsto per i membri delle commissioni esaminatrici stesse.

9. L'ente delegato, entro il 30 novembre successivo alla chiusura dell'anno formativo, trasmette alla Regione una relazione sulle attività realizzate in esecuzione del programma annuale.

10. Entro lo stesso termine l'ente delegato trasmette alla Regione indicazioni e proposte al fine dell'emanazione delle direttive generali annuali di cui all'art. 6.

TITOLO II.

INIZIATIVE FORMATIVE E ALTRE ATTIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 9.

Iniziativa formative programmate

1. L'attuazione delle iniziative formative programmate è realizzata, salvo quanto previsto dall'art. 7, lettera l):

a) direttamente dagli enti delegati mediante le proprie strutture, che devono essere interamente utilizzate, anche mediante il necessario adeguamento strutturale e funzionale;

b) sulla base di convenzione, dalle strutture di enti che siano emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, di associazioni con finalità formative e sociali, del movimento cooperativo, di imprese e loro consorzi;

c) sulla base di convenzioni, da imprese o loro consorzi.

2. Ai fini del convenzionamento, gli enti di cui alla lettera b) del comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere come fine la formazione professionale;

b) disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;

c) non perseguire scopi di lucro;

d) garantire il controllo sociale dell'attività;

e) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria e la legislazione regionale vigente per gli operatori della formazione professionale;

f) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

g) sottoporsi al controllo della Regione o dell'ente delegato, che può effettuarsi anche mediante ispezione sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

3. I soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, ai fini del convenzionamento, debbono possedere i seguenti requisiti:

a) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

b) sottoporsi al controllo della Regione o dell'ente delegato, che può effettuarsi anche mediante ispezione sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

4. Gli enti delegati, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della lettera l), primo comma, dell'art. 18, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e sulla base delle disposizioni eventualmente impartite dalla giunta regionale, accertano il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi per i soggetti che attuano le iniziative formative in regime convenzionale, e ne danno atto nella deliberazione con cui stipulano la convenzione.

Art. 10.

Iniziativa formative libere

1. Chiunque intenda realizzare iniziative di formazione professionale senza finanziamenti pubblici, lo comunica preventivamente all'ente delegato competente per territorio.

2. Chiunque intenda realizzare iniziative di formazione professionale volte al rilascio di attestati di qualifica validi ai fini del collocamento, può chiederne autorizzazione all'ente delegato competente per territorio.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte del richiedente:

a) disponibilità di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

b) utilizzazione di docenti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale e regionale;

c) ordinamenti didattici conformi a quelli previsti dalla vigente disciplina per le attività finalizzate al rilascio di attestati di qualifica validi ai fini del collocamento;

d) svolgimento delle prove d'esame in conformità alla normativa vigente per le attività formative programmate dalla Regione;

e) sottoposizione al controllo dell'ente delegato, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, ai fini dell'accertamento della esistenza delle predette condizioni.

Art. 11.

Proposte delle iniziative formative da finanziare o autorizzare

1. Le proposte di iniziative formative da ammettere a finanziamento pubblico o da autorizzare, debbono essere presentate, da chi intende attivarle, agli enti delegati in forma di progetto di formazione che, sulla base anche del materiale prodotto dagli uffici di progettazione di cui al successivo art. 17, contenga:

a) come presupposti:

a1) un'analisi generale del settore o comparto economico a cui si riferisce e delle caratteristiche di tale settore o comparto nell'area territoriale in cui si interviene, mettendo in evidenza il peso che tale settore o comparto ha nell'area;

a2) un'analisi delle dinamiche evolutive che interessano il settore o comparto, in generale e nell'area di intervento;

a3) un'analisi degli effetti di tali dinamiche sulla situazione occupazionale, ed in particolare sulla professionalità dei lavoratori;

a4) un'analisi degli indirizzi programmatici dello Stato e della Regione nei confronti del settore o comparto dell'area d'intervento;

a5) l'illustrazione di come l'intervento proposto si raccorda con le dinamiche settoriali o di comparto e di area, con gli orientamenti sindacali, con gli indirizzi programmatici pubblici;

b) come destinatari:

b1) l'individuazione della figura professionale che si intende produrre con l'intervento, della sua collocazione nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, nella contrattazione collettiva, nella vigente disciplina amministrativa;

b2) l'individuazione dei contenuti professionali specifici della figura professionale individuata, delle competenze da far acquisire, delle conoscenze necessarie per produrre, tali competenze;

b3) il numero e le caratteristiche dei destinatari dell'intervento, le modalità di ammissione;

b4) la durata dell'intervento;

b5) una valutazione documentata degli sbocchi professionali previsti per i destinatari;

c) come caratteristiche didattiche:

c1) il programma didattico, articolato per moduli, per unità didattiche, per materie, per ore, con ogni specificazione necessaria a caratterizzarlo e a consentirne la valutazione;

c2) il personale docente e non docente necessario alla realizzazione del progetto, specificando le competenze che deve possedere, nonché le modalità attraverso le quali si intende acquisirne la disponibilità;

c3) le attrezzature, i locali, il materiale didattico e di esercitazione necessari, e le modalità attraverso le quali intende acquisirne la disponibilità;

c4) la determinazione delle forme e delle modalità delle prove finali di accertamento dei risultati dell'attività formativa;

d) il preventivo di spesa analitico per voci di costo;

e) una scheda sintetica delle informazioni essenziali per identificare le caratteristiche del progetto.

2. Il regolamento di cui alla lettera a) dell'art. 7, determina, sulla base delle disposizioni del presente articolo, le modalità di redazione dei progetti di formazione allo scopo di assicurare omogeneità di disciplina nell'ambito della Regione.

3. Gli enti delegati disciplinano le procedure per la presentazione dei progetti formativi da parte dei soggetti interessati ai fini del rilascio dei pareri nei casi previsti dalla legislazione vigente, nonché del rilascio delle autorizzazioni e della concessione dei finanziamenti.

4. Gli enti delegati provvedono alla contestuale trasmissione di copia dei progetti di formazione approvati all'ufficio regionale di progettazione formativa di cui all'art. 17. I progetti sono trasmessi in copia alla Regione entro trenta giorni dalla loro approvazione. I progetti non trasmessi alla Regione entro il termine predetto non vengono ammessi a finanziamento.

Art. 12. Prove finali

1. Le iniziative formative si concludono con una prova finale diretta ad accertare il grado di preparazione professionale e l'identità degli allievi a conseguire la qualificazione o la specializzazione prevista.

2. Al termine dei corsi, ivi compresi quelli autorizzati ai sensi dell'art. 11, a coloro che abbiano superato con esito positivo le prove finali viene rilasciato dagli enti delegati un attestato di idoneità. Ai fini dell'avvicinamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale si applica la normativa statale vigente.

3. Le commissioni di esame sono nominate dagli enti delegati e sono composte da:

a) un rappresentante dell'ente delegato, che le presiede;

b) due insegnanti del corso designati dal collegio dei docenti del corso;

c) un esperto designato dalla giunta regionale;

d) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;

e) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi e degli imprenditori maggiormente rappresentative;

f) due esperti designati uno dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e uno dagli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.

4. Le prove d'esame sono quelle specificate nel progetto formativo proposto all'ente delegato e da questo approvato.

5. Ai componenti delle commissioni esaminatrici sono attribuite l'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio previste dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.

Art. 13.

Controlli

1. L'ente delegato, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera a) dell'art. 7, provvede ad esercitare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che attuano le iniziative formative al fine di accertare:

a) il possesso dei requisiti ed in particolare l'idoneità delle strutture e delle attrezzature;

b) il regolare svolgimento delle attività condotte in convenzione;

c) la regolarità delle scritture e della documentazione contabile riferita ai progetti e alle attività finanziate.

2. Sulla base delle risultanze dell'attività di controllo, sentiti i soggetti di cui al comma 1, l'ente delegato adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 14.

Sistema formativo e impresa

1. I soggetti che attuano le iniziative formative programmate, possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro.

2. Le direttive generali di cui all'art. 6 determinano quali oneri siano a carico dei suddetti soggetti per le predette attività formative. In ogni caso sarà assicurata la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio, e le attività formative nelle imprese saranno finalizzate esclusivamente all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

Art. 15.

Raccordi con il sistema scolastico

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli enti delegati, per la realizzazione delle attività di formazione professionale, possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi inclusi gli istituti professionali di Stato e le attrezzature di cui sono dotati, secondo le norme previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Gli enti delegati, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore le attrezzature ed il personale disponibili, idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

3. Gli enti delegati promuovono la più ampia collaborazione con i distretti scolastici anche ai fini della programmazione in materia di orientamento professionale e dell'attuazione di iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.

4. Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e delle ricerche educative, la Regione adotta provvedimenti in tesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.

Art. 16.

Attività di progettazione formativa

1. Le attività di progettazione consistono:

a) nell'analisi delle dinamiche evolutive e dei processi di trasformazione che riguardano:

a1) specifiche situazioni aziendali;

a2) qualifiche, livelli, fasce di qualificazione e ruoli previsti dai contratti di lavoro;

a3) segmenti di mercato del lavoro in particolari aree territoriali;

a4) segmenti di mercato del lavoro in particolari comparti o settori economici;

a5) professioni e ruoli professionali già codificati dalle vigenti disposizioni amministrative;

b) nella individuazione e nell'analisi dei ruoli professionali, e del loro contenuto, richiesti dal mercato del lavoro o che si prevede saranno necessari per l'evoluzione di specifici segmenti del mercato del lavoro;

c) nella progettazione dei curricula formativi finalizzati all'acquisizione della professionalità che costituisce il contenuto delle figure professionali individuate.

2. L'attività di progettazione tiene conto in particolare:

a) della disciplina legislativa e amministrativa in vigore in relazione ai rapporti di lavoro ed ai contenuti dei ruoli professionali;

b) della regolamentazione contenuta nei contratti di lavoro;

c) delle indicazioni che emergono dai contratti o accordi collettivi e dai contratti individuali di lavoro, specie quelli di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

d) degli orientamenti della programmazione economica, generali e settoriali, e degli indirizzi di governo del mercato del lavoro dello Stato e della Regione;

e) dell'esigenza di:

1) eliminare gli ostacoli all'accesso delle donne alle attività formative;

2) avviare attività di progettazione che consentano alle donne di accedere ad attività nelle quali sono sottorappresentate;

3) sviluppare particolarmente progetti di formazione di 2° livello tali da consentire alle donne l'avviamento ad attività che implicano livelli di qualificazione medio-alti.

Art. 17.

Attuazione delle attività di progettazione formativa

1. Gli enti delegati provvedono, anche mediante la costituzione di appositi uffici di progettazione formativa, alla realizzazione delle attività di cui all'art. 16, avvalendosi altresì del personale regionale messo a disposizione ai sensi della presente legge.

2. Le attività di progettazione formativa degli enti delegati possono essere svolte anche a favore di imprese, consorzi di imprese, enti che ne facciano richiesta, secondo modalità definite con regolamento dall'ente delegato.

3. Le spese per la progettazione formativa realizzata dagli enti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, sono riconosciute e finanziate solo in caso di approvazione dei relativi progetti.

4. Presso il servizio regionale per la formazione professionale è costituito un ufficio di progettazione formativa con il compito di:

a) coordinare le attività di progettazione formativa, curando i rapporti con le strutture appostamente individuate dagli enti delegati e promuovendo il raccordo con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'art. 19;

b) fornire assistenza tecnica agli enti delegati e agli enti di cui al comma 3;

c) svolgere attività di progettazione formativa in settori o comparti economici di particolare rilievo per la programmazione economica regionale, ovvero ad integrazione delle attività degli enti delegati;

d) curare la raccolta sistematica e la messa a disposizione per i soggetti interessati, anche avvalendosi di idonei supporti informatici, dei piani e dei programmi di progettazione formativa, dei materiali prodotti dagli enti che svolgono attività di cui ai precedenti commi, dei progetti formativi presentati agli enti delegati dai soggetti interessati alla loro attuazione, dei materiali prodotti in materia di progettazione formativa dalle altre Regioni, dallo Stato, da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, assicurando la migliore circolazione delle informazioni ed il più agevole accesso alle stesse per quanti ne facciano richiesta.

Art. 18.

Attività diretta a soggetti portatori di handicap

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap la Regione attuerà iniziative formative rivolte:

a) all'integrazione dei soggetti portatori di handicap nei progetti formativi;

b) alla predisposizione di progetti specifici differenziati in base ai tipi di handicap con la previsione, laddove necessario ed in relazione alla gravità dell'handicap, di appositi corsi propedeutici.

2. Le direttive di cui all'art. 6 della presente legge specificano la strumentazione didattica e metodologica, nonché gli indispensabili adattamenti dei criteri di valutazione alla classifica in oggetto, attraverso la quale conseguire i fini di cui al presente articolo.

3. I soggetti portatori di handicap non potranno comunque permanere nel sistema formativo per un arco di tempo superiore a quattro anni.

Art. 19.

Rapporti con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di coordinamento delle attività di progettazione formativa, per la parte concernente la analisi di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 16, l'ufficio regionale di progettazione opera in stretta collaborazione con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui alla legge regionale 26 aprile 1982, n. 13 e successive modifiche.

2. La collaborazione con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro è finalizzata soprattutto:

a) allo scambio di dati, di informazioni e di elaborazioni;

b) alla consulenza dell'osservatorio in ordine alla definizione dei piani e dei programmi dell'attività di progettazione formativa;

c) agli eventuali compiti di coordinamento dell'osservatorio in ordine alle attività che rientrano nei suoi programmi di lavoro;

d) alla possibilità che l'osservatorio si avvalga per le sue attività del personale addetto alla progettazione formativa, mediante convenzioni con gli enti delegati e con gli enti di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente art. 9.

3. Forme e modalità di tale collaborazione sono definite in apposito allegato al programma di attività dell'osservatorio approvato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 aprile 1982, n. 13.

4. Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1982, n. 13 è sostituito dal seguente: «Funge da segreteria tecnica dell'osservatorio il servizio formazione professionale».

Art. 20.

Attività di orientamento professionale

1. Le attività di orientamento professionale sono finalizzate a determinare le migliori condizioni affinché i cittadini siano in grado di compiere scelte formative e professionali autonome e consapevoli.

2. Le attività di orientamento professionale sono dirette agli studenti di ogni ordine di scuola, con particolare riferimento a quelli che stanno per terminare gli studi o che devono compiere scelte di indirizzo scolastico, alle persone che devono scegliere la partecipazione ad una attività di formazione professionale o che stanno per terminarla, alle persone in cerca del loro primo impiego, ai disoccupati ed ai lavoratori in mobilità, nonché ai lavoratori che intendono cambiare lavoro.

3. La programmazione e la realizzazione delle attività di orientamento professionale dirette agli studenti delle scuole avvengono in stretto raccordo con gli organi collegiali delle scuole e con i distretti scolastici ai sensi dell'art. 39 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Le attività di orientamento professionale comprendono tra l'altro:

a) la realizzazione di attività di ricerca sulla situazione e sulle prospettive del mercato del lavoro, in stretto collegamento con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e con i soggetti che svolgono attività di progettazione formativa;

b) la raccolta sistematica delle informazioni utili ai fini dell'attività di orientamento;

c) la diffusione delle informazioni nelle scuole, attraverso intese con gli organi collegiali, e negli ambienti di lavoro, attraverso intese con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con i datori di lavoro;

d) la diffusione delle informazioni, anche attraverso apposite pubblicazioni e la produzione di materiale informativo multimediale;

e) la consulenza e l'assistenza a favore degli insegnanti delle scuole statali e non statali e dei centri di formazione professionale, anche attraverso la messa a disposizione di materiale di documentazione e di informazione.

Art. 21.

Attuazione delle attività di orientamento professionale

1. Gli enti delegati provvedono, anche mediante la costituzione di appositi uffici di orientamento professionale, alla realizzazione delle attività di cui all'art. 20, avvalendosi anche del personale regionale messo a disposizione ai sensi della presente legge. Gli enti delegati disciplinano altresì con regolamento forme e modalità di programmazione e di realizzazione delle attività, attenendosi agli indirizzi e alle disposizioni impartite dalla Regione con le direttive generali annuali di cui all'art. 6.

2. Presso il servizio regionale per la formazione professionale è costituito l'ufficio per l'orientamento professionale, con il compito di:

- a) coordinare le attività programmate e realizzate dagli enti delegati;
- b) fornire assistenza tecnica agli enti delegati;
- c) svolgere attività di studio e di ricerca, in raccordo con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, con i soggetti che svolgono attività di progettazione formativa e di orientamento professionale;
- d) curare la raccolta sistematica e la messa a disposizione per i soggetti interessati, anche avvalendosi di idonei supporti informatici, del materiale di documentazione e di informazione prodotto nella Regione, prodotto da altre Regioni, dallo Stato, da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, assicurando la migliore circolazione delle informazioni ed il più agevole accesso alle stesse per quanti ne facciano richiesta.

Art. 22.

Attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale

1. Le attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto al sistema regionale di formazione professionale, sono finalizzate a promuovere il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali degli operatori in rapporto all'evoluzione dei compiti e degli obiettivi delle attività che concorrono al servizio pubblico di formazione professionale.

2. Le attività di aggiornamento e di riqualificazione concorrono altresì a favorire e sostenere la mobilità degli operatori all'interno del sistema regionale di formazione professionale.

3. Il personale che opera nell'ambito delle attività del sistema regionale di formazione professionale finanziate dalla Regione è tenuto a partecipare alle iniziative di aggiornamento e di riqualificazione promosse dalla Regione stessa.

Art. 23.

Attuazione delle attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale

1. Nell'ambito del servizio regionale per la formazione professionale è costituito l'ufficio per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale addetto alle attività del sistema regionale di formazione professionale, con il compito di:

- a) promuovere l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori in stretto rapporto con le attività professionali del sistema regionale di formazione professionale e con le esigenze derivanti dai processi di mobilità degli operatori all'interno di tale sistema;
- b) organizzare e gestire le attività di aggiornamento e di riqualificazione, sia direttamente, sia avvalendosi della collaborazione di istituti, enti, società, specializzati in tali operazioni;
- c) curare la raccolta sistematica, anche attraverso idonei supporti informatici, delle esperienze di aggiornamento e di riqualificazione realizzate all'interno della Regione, o da altre Regioni, dallo Stato, da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- d) fornire assistenza tecnica alle attività di aggiornamento e di riqualificazione autogestite dagli operatori, o promosse autonomamente dagli enti delegati o dagli enti che operano all'interno del sistema regionale di formazione professionale;
- e) produrre materiale informativo e materiale didattico per la realizzazione delle attività di aggiornamento e di riqualificazione;
- f) curare la produzione e la diffusione di pubblicazioni per la promozione delle attività di aggiornamento e di qualificazione e di riqualificazione.

Art. 24.

Comitato tecnico per le attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale

1. Il programma delle attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale è approvato annualmente dalla giunta regionale previo parere di un comitato tecnico composto da:

- a) l'assessore regionale delegato per la formazione professionale, che lo presiede;
- b) il responsabile del servizio regionale per la formazione professionale;
- c) quattro esperti designati dagli enti delegati;
- d) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti;
- e) tre esperti designati dagli enti previsti alla lettera b) dell'art. 9 maggiormente rappresentativi.

2. Il comitato tecnico viene nominato con decreto del presidente della giunta regionale; resta in carica per tre anni e può essere rinnovato.

3. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal responsabile dell'ufficio regionale per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale.

4. L'assessore regionale delegato per la formazione professionale può richiedere il parere del comitato tecnico anche in ordine all'attuazione del programma di cui al comma 1.

5. L'assessore regionale delegato per la formazione professionale in ogni caso è tenuto a convocare il comitato tecnico quando la metà più uno dei componenti ne faccia richiesta scritta per l'esame di questioni relative alla programmazione delle attività o alla loro attuazione.

TITOLO III

STRUTTURE E PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 25.

Scuole regionali

1. Sono scuole regionali di formazione professionale quelle riportate nell'elenco allegato alla presente legge, nonché quelle che siano dichiarate tali con deliberazione della giunta regionale. Le scuole sono dotate di autonomia amministrativa.

2. Le scuole di formazione professionale ad indirizzo alberghiero con annessi convitti per allievi e centri di attività alberghiera costituiscono unità operative complesse, denominate «uffici».

3. Organi di governo della scuola sono:

- a) il direttore;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio dei docenti della scuola;
- d) il collegio dei docenti di corso.

4. Il direttore della scuola è nominato dall'ente delegato nell'ambito del personale del ruolo regionale della formazione professionale secondo i requisiti e le condizioni definiti dalla legge regionale di cui al comma 3 dell'art. 28.

5. Il direttore della scuola di formazione professionale alberghiera con annessi convitti per allievi e centri di attività alberghiera è nominato dall'ente delegato nell'ambito del personale di ruolo regionale della formazione professionale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, secondo i requisiti e le condizioni definiti dalla legge regionale di cui al comma 3 dell'art. 28.

6. Il direttore presiede il consiglio di amministrazione e ne esegue le delibere.

7. Il consiglio di amministrazione è l'organo deliberante della scuola ed è composto:

- a) dal direttore della scuola;
- b) da un rappresentante designato dall'ente delegato;
- c) da un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti;
- d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori autonomi;
- e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;

f) da un rappresentante dei portatori di handicaps o delle loro famiglie scelto dall'ente delegato tra i designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale;

g) da un rappresentante designato dal personale docente della scuola;

h) da un rappresentante designato dal personale non docente della scuola;

i) da un rappresentante degli studenti.

8. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'ente delegato per un triennio e possono essere riconfermati per un altro triennio salvo perdita dei requisiti.

9. L'ente delegato esercita le funzioni di vigilanza sulle scuole. A tal fine le scuole trasmettono all'ente delegato copia degli atti deliberativi entro cinque giorni dalla loro adozione. I bilanci delle scuole sono approvati dall'ente secondo le procedure definite dal regolamento di cui alla lettera a) del precedente art. 7.

10. Il regolamento di cui al comma 9 disciplina altresì, in conformità alla presente legge, i rapporti fra gli enti delegati e le scuole, nonché il restante assetto degli organi delle stesse.

11. L'organizzazione e il funzionamento della scuola sono disciplinati da un regolamento interno, adottato dal consiglio di amministrazione, che deve essere ispirato a principi di democrazia e partecipazione.

Art. 26.

Centri di formazione professionale

1. Sono centri di formazione professionale le unità organizzative di base costituite con carattere di stabilità e di continuità per lo svolgimento delle attività formative di cui alla presente legge.

2. Per quanto non disposto dalla presente legge, gli organi di governo del centro sono:

- a) il direttore, responsabile della gestione del centro;
- b) il consiglio degli operatori del centro;
- c) il collegio dei docenti di corso.

3. L'ente delegato esercita le funzioni di vigilanza sui centri di formazione professionale. A tal fine i centri inviano all'ente delegato, entro dieci giorni dall'adozione, copia degli atti previsti dal comma 4 dell'art. 27, nonché degli altri atti deliberativi espressamente richiesti dall'ente stesso.

4. L'organizzazione e il funzionamento dei centri sono disciplinati da un regolamento interno, adottato dal consiglio degli operatori del centro, che deve essere ispirato ai principi di democrazia e partecipazione.

5. Il regolamento interno disciplina in particolare il diritto degli allievi di riunirsi in assemblea a di esercitare libere attività culturali, sociali e sportive.

Art. 27.

Controllo sociale della gestione dei centri

1. Per il controllo sociale della gestione dei centri di formazione professionale è istituito in ciascun centro un comitato nominato dall'ente delegato, composto da:

- a) un rappresentante designato dall'ente delegato;
- b) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;
- c) un rappresentante designato dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative;
- d) un rappresentante designato dalle organizzazioni degli imprenditori maggiormente rappresentative;
- e) un rappresentante designato dal consiglio degli operatori del centro;
- f) due rappresentanti designati dall'assemblea degli allievi dei corsi.

2. Il comitato elegge tra i suoi membri il presidente ed il segretario, ed adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

3. Il direttore del centro partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto.

4. Il direttore del centro sottopone al parere del comitato per il controllo sociale:

- a) i bilanci preventivi e consuntivi del centro;
- b) le proposte di attività da inoltrare all'ente delegato;
- c) i programmi didattici adottati dagli organi dei docenti e le verifiche periodiche e finali relative agli stessi programmi;
- d) i piani di utilizzazione del personale docente e non docente predisposti dal direttore.

5. Il personale in servizio presso il centro e gli allievi sono tenuti a partecipare alle sedute del comitato, qualora invitati dal presidente a fornire informazioni e chiarimenti in ordine agli argomenti all'esame del comitato.

Art. 28.

Personale

1. A decorrere dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo della Regione, già assegnato all'anno formativo precedente alle comunità montane e alle province per le funzioni delegate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, è assegnato funzionalmente agli enti delegati di cui alla presente legge.

2. Le relative spese sono a carico della Regione.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione provvede, con successivo provvedimento legislativo, ad istituire un apposito ruolo per il personale regionale di ruolo operante nella formazione professionale. Il trattamento economico e normativo di tale personale è regolamentato dalla legge regionale di recepimento dell'accordo per il personale delle Regioni a statuto ordinario relativo al triennio 1985-1987.

4. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del ruolo della formazione professionale, la Regione, espletate le procedure di inquadramento del personale regionale nel ruolo stesso, procede, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate, al trasferimento agli enti delegati di tale personale e delle risorse finanziarie necessarie per la sua retribuzione. Le spese per la retribuzione del personale trasferito vengono incluse nello stanziamento del bilancio regionale per la formazione professionale.

Art. 29.

Nuove esigenze di personale

1. Eventuali nuove esigenze di personale per l'attuazione delle iniziative formative svolte direttamente nelle strutture proprie dell'ente delegato, saranno coperte dagli enti delegati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

2. Gli enti di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 9, per le esigenze di personale connesse all'attuazione delle iniziative formative, si uniformano alle disposizioni delle vigenti leggi regionali.

Art. 30.

Mobilità

1. Fino all'espletamento delle procedure per il trasferimento del personale regionale agli enti delegati, la mobilità del personale regionale tra i vari enti delegati, tra enti delegati e Regione, nonché nell'ambito di quest'ultima con riguardo alle diverse attività di competenza regionale, è disciplinata dalla giunta regionale sulla base delle vigenti norme regionali e di un accordo sindacale regionale tra Regione, enti delegati e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Gli enti delegati disciplinano ed attuano la mobilità del personale all'interno del territorio di propria competenza e tra le diverse attività che concorrono al sistema provinciale di formazione professionale, sulla base delle vigenti norme regionali e sentite le organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative.

3. Fino all'espletamento delle procedure per il trasferimento del personale regionale agli enti delegati, il personale che dovesse risultare eccedente rispetto alle attività programmate, potrà essere riutilizzato dalla Regione o essere comandato presso gli enti delegati. In quest'ultimo caso le spese relative sono a carico delle risorse proprie dell'ente delegato.

4. La mobilità del personale tra gli enti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9 e, all'interno di ciascun ente, tra le diverse attività, si attua secondo le norme risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 31.

Edifici e beni delle scuole regionali

1. Gli edifici delle scuole regionali di proprietà della Regione e gli altri beni regionali, ivi comprese le strutture alberghiere, di pertinenza delle scuole professionali, sono ceduti in comodato agli enti delegati nel cui territorio essi si trovano. Tali beni conservano il vincolo di destinazione alla formazione professionale.

2. Gli enti già delegati ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, provvedono alla consegna degli edifici e degli altri beni regionali, di cui sono in possesso per effetto del disposto dell'art. 17 della stessa, agli enti delegati di cui alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

3. In ogni caso, anche mediante intese fra gli enti di cui al comma 2, deve essere assicurato il normale inizio ed il regolare svolgimento delle attività formative.

4. I fondi stanziati nel bilancio regionale per la formazione professionale comprendono anche il finanziamento agli enti delegati per la eventuale costruzione di nuovi edifici, per l'acquisto di nuove attrezzature, per la manutenzione ordinaria degli edifici e dei beni trasferiti. Il regolamento di cui alla lettera a) del precedente art. 7 determina le modalità di utilizzazione di tali finanziamenti.

5. Gli edifici costruiti e le attrezzature acquistate con il finanziamento regionale mantengono in ogni caso il vincolo di destinazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E RENDICONTAZIONE

Art. 32.

Fondo unico per la formazione professionale

1. I finanziamenti regionali per il sistema regionale di formazione professionale e i contributi dello Stato e di ogni altra provenienza confluiscono in un fondo per la formazione professionale, articolato in capitoli in relazione alla provenienza ed alla destinazione delle risorse finanziarie, il cui ammontare è stabilito annualmente con la legge di bilancio tenendo conto delle indicazioni del piano regionale triennale della formazione professionale.

2. La legge di bilancio stabilisce altresì la quantità di risorse finanziarie destinate:

a) alle attività di spettanza regionale, distinguendo i finanziamenti rispettivamente per le attività di progettazione formativa gestite nell'ufficio regionale apposito, per le attività convenzionate con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, per le attività di progettazione formativa degli enti di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 9, per le attività di orientamento professionale, per le attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale e per le attività gestite direttamente dalla Regione;

b) alle attività di spettanza degli enti delegati, distinguendo per ente delegato i finanziamenti per il personale regionale trasferito, per le attività di progettazione formativa, per le attività di orientamento professionale, per l'attuazione delle iniziative formative, per la realizzazione di nuove strutture, per la loro manutenzione e di quelle trasferite, per l'ammodernamento delle attrezzature.

Art. 33.

Erogazioni di finanziamenti

1. Le somme assegnate agli enti delegati dalla legge di bilancio, sono erogate in quattro trimestralità, delle quali:

a) la prima, entro venti giorni dall'esecutività dei programmi annuali degli enti delegati;

b) le successive, entro venti giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.

2. Le somme destinate dalla legge di bilancio al finanziamento dell'attività di progettazione formativa degli enti di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 9, sono erogate agli stessi secondo modalità determinate con provvedimento della giunta regionale tenendo conto, oltre che delle spese di personale, anche delle spese per le attrezzature e per il funzionamento dei relativi uffici.

3. Gli enti delegati determinano con propri provvedimenti le modalità di erogazione delle somme destinate alla realizzazione dei progetti formativi ammessi a finanziamento. Nei casi di progetti formativi finanziati integralmente o parzialmente, l'erogazione deve assicurare la copertura anticipata delle spese preventive dal progetto, salvo il recupero, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, da parte dell'ente delegato, delle somme erogate e non utilizzate o illegittimamente utilizzate da parte del beneficiario.

4. Le somme destinate alla realizzazione dei progetti formativi ammessi a finanziamento devono essere erogate dagli enti delegati ai soggetti convenzionati non oltre il decimo giorno dell'avvenuto accredito da parte della Regione agli stessi enti delegati.

Art. 34.

Rendicontazione

1. Gli enti delegati, ai sensi dell'art. 118 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, entro il 31 maggio di ogni anno presentano alla giunta regionale un rapporto sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'ultimo anno formativo concluso in relazione agli obiettivi del piano regionale triennale della formazione professionale. La mancata presentazione del rapporto sospende l'erogazione dei fondi regionali assegnati.

2. Gli enti delegati provvedono altresì alle certificazioni previste dall'art. 116 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

3. Le somme rimaste inutilizzate alla chiusura di ciascun anno formativo sono restituite alla Regione anche attraverso il conguaglio a valere sui finanziamenti regionali dell'anno successivo.

4. Le risultanze del rapporto di cui al comma 1 sono comunicate al consiglio regionale.

5. I soggetti che attuano le iniziative formative ammesse a finanziamento dall'ente delegato, sono tenuti alla presentazione del rendiconto, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui alla lettera a) dell'art. 7, ovvero, in mancanza, secondo le modalità stabilite dall'ente delegato, entro centoventi giorni dalla conclusione delle attività previste dal progetto formativo approvato.

6. La presentazione ritardata del rendiconto è soggetta a sanzione amministrativa se il ritardo non eccede i trenta giorni. Oltre tale termine l'ente delegato procede al recupero delle somme erogate e dispone l'esclusione del soggetto obbligato al rendiconto da successivi finanziamenti per l'attuazione di iniziative formative.

7. Contestualmente alla presentazione del rendiconto, il soggetto obbligato restituisce all'ente delegato le somme ricevute e non utilizzate.

8. L'ente delegato approva entro sei mesi dal ricevimento i rendiconti presentati e procede all'eventuale recupero delle somme erogate ed illegittimamente utilizzate dal beneficiario.

Art. 35.

Sanzioni

1. A chiunque violi la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 10, è irrogata la sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000.

2. A chiunque violi la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 10, è irrogata la sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000.

3. La sanzione amministrativa per la ritardata presentazione del rendiconto, di cui al comma 6 dell'art. 34, è determinata tra un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di L. 10.000.000.

4. Le sanzioni sono irrogate dall'ente delegato sulla base delle disposizioni della legge 5 luglio 1983, n. 16.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

Norma transitoria

1. Fino all'espletamento delle procedure per il trasferimento del personale regionale agli enti delegati le procedure di presentazione e di attuazione dei piani formativi, comprese le modalità di utilizzo del relativo personale, rimangono quelle previste dalla normativa regionale preesistente.

In tale caso la Regione può continuare ad utilizzare, per un anno, le graduatorie di cui all'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 34, in vigore per l'anno formativo 1989/90.

Art. 37.

Norme finali

1. La formazione professionale e permanente, nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario sono disciplinati da apposita legge regionale.

2. Le leggi regionali 23 agosto 1976, n. 24 e 3 settembre 1978, n. 17 sono abrogate.

3. Nella tabella «B» allegata alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, il punto 2.0.23, servizio formazione professionale e problemi del lavoro, è sostituito dal seguente:

«2.0.23 Servizio formazione professionale e problemi del lavoro:

- ufficio progettazione formativa;
- ufficio orientamento professionale;
- ufficio aggiornamento e riqualificazione personale F.P.;
- ufficio problemi del lavoro e dell'occupazione».

4. Le materie di competenza degli uffici di cui al comma 3 sono fissate come segue:

Ufficio progettazione formativa:

a) coordinare le attività di progettazione formativa, attraverso indirizzi ed orientamenti agli uffici degli enti delegati e promuovendo il raccordo con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro;

b) fornire assistenza tecnica agli uffici di progettazione formativa degli enti delegati e degli enti di cui al comma 3 dell'art. 17;

c) svolgere attività di progettazione formativa in settori o comparti economici di particolare rilievo per la programmazione economica regionale, ovvero ad integrazione delle attività degli enti delegati;

d) curare la raccolta sistematica e la messa a disposizione per i soggetti interessati, anche avvalendosi di idonei supporti informatici, dei piani e dei programmi di progettazione formativa, dei materiali prodotti dagli uffici di progettazione formativa di cui ai precedenti commi, dei progetti formativi presentati agli enti delegati dai soggetti interessati alla loro attuazione, dei materiali prodotti in materia di progettazione formativa dalle altre regioni, dallo Stato, da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, assicurando la migliore circolazione delle informazioni ed il più agevole accesso alle stesse per quanti ne facciano richiesta.

Ufficio orientamento professionale:

a) coordinare le attività programmate e realizzate dagli enti delegati;

b) fornire assistenza tecnica agli uffici degli enti delegati;

c) svolgere attività di studio e di ricerca, in raccordo con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, con gli uffici di progettazione formativa, con gli uffici di orientamento professionale degli enti delegati;

d) curare la raccolta sistematica e la messa a disposizione per i soggetti interessati, anche avvalendosi di idonei supporti informatici, del materiale di documentazione e di informazione prodotto nella Regione, prodotto da altre Regioni, dello Stato, da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, assicurando la migliore circolazione delle informazioni ed il più agevole accesso alle stesse per quanti ne facciano richiesta.

Ufficio regionale per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale:

a) promuovere l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori in stretto rapporto con le attività professionali del sistema regionale di formazione professionale e con le esigenze derivanti dai processi di mobilità degli operatori all'interno di tale sistema;

b) organizzare e gestire le attività di aggiornamento e di riqualificazione sia direttamente sia avvalendosi della collaborazione di istituti, enti, società, specializzati in tali operazioni;

c) curare la raccolta sistematica, anche attraverso idonei supporti informatici, delle esperienze di aggiornamento e di riqualificazione realizzate all'interno della Regione, o da altre Regioni, dallo Stato, da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

d) fornire assistenza tecnica alle attività di aggiornamento e di riqualificazione autogestite dagli operatori o promosse autonomamente dagli enti delegati o dagli enti che operano all'interno del sistema regionale di formazione professionale;

e) produrre materiale informativo e materiale didattico per la realizzazione delle attività di aggiornamento e di riqualificazione;

f) curare la produzione e la diffusione di pubblicazioni per la promozione delle attività di aggiornamento e di qualificazione e di riqualificazione;

g) assicurare l'espletamento di compiti inerenti la direzione, il coordinamento, la promozione e la relativa verifica dell'attività di addestramento ed aggiornamento professionale del centro di formazione professionale alberghiera, curando gli interventi necessari per il migliore svolgimento dei servizi di carattere tecnico-amministrativo;

h) assicurare e dirigere l'attività conviviale nell'ambito del centro professionale alberghiero;

i) assicurare la funzionalità e la direzione relative alla gestione dei centri di attività alberghiere muniti di abilitazione al relativo esercizio commerciale;

e in tal senso è modificata la tabella «B» allegata alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50 fermo restando quanto ivi previsto circa le materie di competenza dell'ufficio problemi del lavoro e dell'occupazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 marzo 1990

MASSI

90R0809

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1990, n. 17.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 recante: «Norme di attuazione della legge 2 maggio 1983, n. 156 concernente: "Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982"».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 43 del 30 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla fine del comma ottavo dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 41 sono aggiunte le seguenti parole: «nonché il disposto dell'art. 7 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 1984, n. 80».

Art. 2.

1. Dopo il comma nono dell'art. 3 della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per gli edifici situati entro il perimetro della zona della frana di cui all'art. 1, commi terzo e quarto, della presente legge, il parere dell'amministrazione competente alla tutela del vincolo di inedificabilità conseguente all'evento franoso è richiesto al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ancona.

Resta ferma la competenza della Regione, a mezzo del servizio decentrato agricoltura, foreste e alimentazione, per quanto riguarda il vincolo idrogeologico».

Art. 3.

1. Dopo il comma terzo dell'art. 5 della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 è aggiunto il seguente comma:

«Per i discendenti in linea retta e gli eredi dei proprietari delle unità immobiliari danneggiate dalla frana si applica, ove più favorevole, il disposto dell'art. 7 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 1984, n. 80».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 è sostituito dal seguente:

«I contributi pluriennali costanti di cui all'art. 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono concessi con decorrenza dall'anno 1983 ed erogati direttamente ai beneficiari dall'inizio dei lavori dichiarato dall'interessato ed accertato dal sindaco o dalla stipulazione del contratto di compravendita».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 27 marzo 1990

MASSI

90R0810

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1990, n. 18.

Istituzione del ruolo regionale speciale ad esaurimento del personale addetto alle attività di formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 43 del 30 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HÀ APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ruolo regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale

1. È istituito il ruolo regionale speciale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale, articolato per qualifiche funzionali secondo i contingenti determinati dal comma 2.

2. La dotazione complessiva del suddetto ruolo è di 365 posti, ripartiti in qualifiche funzionali come da allegata tabella e secondo le risultanze dell'inquadramento effettuato con le modalità di cui all'art. 2.

3. Il trattamento giuridico ed economico del personale che accede al ruolo di cui al comma 1 è quello dei dipendenti regionali.

Art. 2.

Accesso al ruolo regionale speciale ad esaurimento

1. L'immissione nel ruolo speciale ad esaurimento avviene previo superamento di concorso riservato per titoli ed esami. L'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso all'impiego regionale, salvo quello relativo al limite di età.

2. Al concorso possono partecipare, a domanda, esclusivamente:

a) gli operatori della formazione professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato iscritti nelle sezioni I e II dell'albo regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 1981, n. 34, abbiano prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato istaurato con la Regione, nonché gli operatori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato istaurato con la Regione. I soggetti di cui sopra debbono aver prestato servizio, nell'arco di tempo che va dall'anno formativo 1985-86 a quello 1988-89 con rapporto a termine per almeno 3 anni formativi anche non consecutivi, con un impegno medio di almeno 4 mesi all'anno e con un impegno medio di almeno 12 ore settimanali nei 3 anni presi in considerazione.

b) gli operatori della formazione professionale e dei centri di attività alberghiera che, iscritti alla sezione III dell'albo regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 1981, n. 34, abbiano prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato istaurato con la Regione, nonché gli operatori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato istaurato con la Regione. I soggetti di cui sopra debbono aver prestato servizio, nell'arco di tempo che va dall'anno formativo 1985-86 a quello 1988-89 con rapporto a termine per almeno 3 anni formativi anche non consecutivi, con un impegno medio di almeno 4 mesi all'anno e con un impegno medio di almeno 12 ore settimanali nei 3 anni presi in considerazione.

3. La domanda di ammissione al concorso di cui al comma precedente deve essere presentata dagli interessati al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza. La giunta regionale, entro sessante giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina la commissione giudicatrice.

4. Gli effetti giuridici ed economici dell'immissione nel ruolo decorrono dalla data di assunzione in ruolo a seguito dell'espletamento delle prove di concorso.

5. L'inquadramento nel ruolo regionale speciale è disposto dalla giunta regionale.

6. Al personale inquadrato nel ruolo regionale ad esaurimento compete il trattamento economico iniziale della qualifica di inquadramento; eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico attribuito in sede di inquadramento viene mantenuto a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile in sede di futuri miglioramenti economici.

Art. 3.

Corso di aggiornamento e riqualificazione ed esaurimento del ruolo speciale

1. Gli operatori immessi nel ruolo speciale regionale ad esaurimento sono tenuti a partecipare, insieme con i dipendenti regionali già di ruolo addetti alle attività di formazione professionale, ad un apposito corso modulare di aggiornamento e riqualificazione organizzato dalla Regione, articolato per qualifiche funzionali e per fasce di mansioni.

2. All'organizzazione e gestione del corso di aggiornamento e riqualificazione di cui al comma 1 provvede il servizio formazione professionale e problemi del lavoro.

3. La partecipazione al corso di cui al comma 1 non esonera i dipendenti dal normale orario di lavoro.

Art. 4.

Utilizzazione del personale immesso nel ruolo regionale speciale ad esaurimento

1. Per la durata del ruolo regionale speciale ad esaurimento, l'utilizzazione del personale che ne fa parte viene deliberata annualmente dalla giunta regionale.

2. Tale personale può essere adibito:

a) all'attuazione di iniziative formative finanziate dalla Regione e realizzate sia nelle strutture formative pubbliche sia in quelle di enti privati, o di imprese e loro consorzi che ne facciano richiesta, con conseguente riduzione dei finanziamenti regionali concessi;

b) alla realizzazione delle attività di progettazione formativa, anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e con gli enti delegati;

c) alla realizzazione delle attività di orientamento professionale anche in collaborazione con gli enti delegati e con le scuole e gli istituti di istruzione secondaria statale;

d) alla realizzazione delle attività di aggiornamento e riqualificazione degli operatori della formazione professionale;

e) alla realizzazione di studi, ricerche e documentazione inerenti la formazione professionale;

f) al sostegno delle attività dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap previa partecipazione ad apposito corso di riqualificazione.

3. La giunta regionale o l'assessore delegato alla formazione professionale possono richiedere il parere del comitato tecnico previsto dalla legge regionale sull'ordinamento del sistema regionale di formazione professionale, in ordine al piano annuale di utilizzazione del personale del ruolo regionale speciale ad esaurimento.

Art. 5.

Nuove esigenze di personale

1. Nuove esigenze di personale connesse alla realizzazione delle attività di formazione professionale finanziate dalla Regione devono essere soddisfatte dagli enti pubblici e privati secondo le rispettive normative:

a) mediante l'attivazione di contratti di prestazione professionale con personale altamente qualificato;

b) mediante l'attivazione di contratti di lavoro a termine ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230 per la durata massima di tre mesi non prorogabile.

2. Il personale utilizzato nella formazione professionale deve avere i seguenti requisiti:

a) per gli insegnanti teorici, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il tipo di discipline per il quale si fa richiesta; in subordine il possesso del semplice titolo di studio richiesto per l'abilitazione all'insegnamento;

b) per gli insegnanti teorico-pratici, oltre ai requisiti di cui alla lettera a), il possesso di una documentabile esperienza professionale per almeno 3 anni nell'attività specifica o assimilabile che si intende insegnare;

c) per gli insegnanti pratici, il possesso di una documentabile esperienza professionale per almeno 5 anni nell'attività specifica o assimilabile che si intende insegnare;

d) per il personale non docente, esperienza di lavoro in attività omogenea alla mansione a cui si vuole accedere, per almeno 3 anni.

Art. 6.

Abrogazione

1. La legge regionale 10 novembre 1981, n. 34 è abrogata.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Fino alla conclusione delle procedure di inquadramento che deriveranno dall'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 del precedente art. 2, il personale di cui al comma 2 che abbia presentato domanda ai sensi del comma 3 del medesimo articolo viene utilizzato per le attività di formazione professionale con apposito atto deliberativo della giunta regionale.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. In deroga al disposto del quarto comma dell'art. 65 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata ad iscrivere, a carico del capitolo 1210101 del bilancio per l'anno 1990 e del capitolo corrispondente del bilancio dell'anno 1991 e successivi, le somme occorrenti per il pagamento delle competenze spettanti al personale che avrà fatto domanda ed avrà titolo per essere inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 1, contro contestuale riduzione degli stanziamenti dei capitoli 1210102, 3322102 e 3322104 del bilancio 1990 e dei capitoli corrispondenti del bilancio dell'anno 1991 e successivi, mediante deliberazione da comunicarsi al consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni.

2. Per la organizzazione e lo svolgimento del corso di aggiornamento e riqualificazione, di cui all'art. 3, è autorizzata la spesa massima di lire 7.097 milioni, cui si fa fronte:

a) per lire 2.997 milioni con lo stanziamento iscritto a carico del capitolo 3323109 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990;

b) per il restante importo, fino al massimo di lire 4.100 milioni con le somme che all'uopo saranno iscritte a carico del capitolo 1210110 dello stato di previsione del bilancio per l'anno 1991 e per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 28 marzo 1990

MASSI

(Omissis).

90R0811

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1990, n. 19.

Istituzione e disciplina dei servizi autonomi di allergologia respiratoria (AR).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 43 del 30 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e funzioni dei servizi

1. La Regione con la presente legge disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei servizi di Allergologia Respiratoria (AR) allo scopo di realizzare e sviluppare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie.

2. Nei presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali 3, 10, 13, 15 e 24 sono istituiti i servizi di AR aggregati alle divisioni di pneumologia con funzioni di diagnostica e terapia ambulatoriale.

3. In particolare i servizi aggregati svolgono le seguenti attività:

- a) compilazione e mantenimento della cartella clinica personale;
- b) esecuzione allergometrica cutanea;
- c) prescrizione di esami allergoimmunologici in vitro (ricerca IgE totali e specifiche) da effettuarsi presso i laboratori di analisi di riferimento;
- d) prove di funzionalità respiratoria per la valutazione della broncoreattività;
- e) rinoscopia;
- f) prescrizioni di terapia farmacologica c/o immunoterapica specifica;
- g) esecuzione immunoterapia specifica;
- h) controlli clinici;
- i) raccolta dati epidemiologici e loro trasmissione al secondo livello;
- l) calendario pollinico.

4. Gli eventuali ricoveri prescritti dal responsabile del servizio sono effettuati presso la divisione di pneumologia.

5. I servizi aggregati di cui al secondo comma garantiscono le prestazioni e la consulenza anche alle altre unità sanitarie locali.

Art. 2.

Istituzione e funzioni del servizio autonomo

1. Presso la USL 12 è istituito il servizio autonomo di AR con funzioni di diagnostica, terapia ambulatoriale e day hospital.

2. Il servizio di cui al precedente comma svolge, oltre a quanto previsto al comma 3 dell'art. 1, le seguenti attività:

- a) esami allergoimmunologici in vitro di complessa esecuzione in collaborazione con il centro regionale di immunologia clinica ed il laboratorio di analisi cliniche;
 - b) rinomanometria;
 - c) tests di provocazione bronchiale e congiuntivale specifici;
 - d) tests di esposizione e scatenamento per os con farmaci ed additivi alimentari;
 - e) determinazione quantitativa dell'allergene nell'atmosfera e negli ambienti confinanti;
 - f) diagnosi e terapia per la patologia da veleno di imenotteri;
 - g) ricezione dei dati e mantenimento dei registri epidemiologici per le USL di riferimento;
 - h) proposta e coordinamento di progetti obiettivo, in particolare nel campo della prevenzione;
 - i) consulenza per i programmi indicati dal piano sanitario regionale;
 - l) esecuzione di protocolli di terapia iposensibilizzante «veloce» con conseguente disponibilità di almeno 4 posti letto di day-hospital.
3. I ricoveri, prescritti dal responsabile del servizio, sono effettuati presso la competente divisione di pneumologia.

Art. 3.

Organizzazione dei servizi

1. L'organico dei servizi di cui al precedente art. 1 è costituito da un aiuto corresponsabile ospedaliero che svolge funzioni autonome nell'area del servizio, da un assistente e da due infermieri professionali.

2. L'organico del servizio di AR della USL 12 è costituito da un primario ospedaliero, da un aiuto corresponsabile, da un chimico collaboratore, da un biologo collaboratore e da quattro infermieri professionali.

Art. 4.

Coordinamento regionale

1. Allo scopo di realizzare un efficace sfera di prevenzione e cura nel territorio, tutti i servizi di AR di cui alla presente legge sono tenuti alla reciproca collaborazione ed informazione anche attraverso momenti periodici di coordinamento regionale.

Art. 5.

Costituzione dei servizi

1. La giunta regionale promuove la costituzione dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 1 e al comma 1 dell'art. 2.

2. Con l'attivazione dei servizi si intendono conseguentemente modificati i relativi piani annuali e triennali.

Art. 6.

Finanziamento delle spese

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le quote del Fondo sanitario nazionale annualmente attribuite alla Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 29 marzo 1990

MASSI

90R0812

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1990, n. 20.

Integrazione alla legge regionale «Istituzione e disciplina dei servizi autonomi di allergologia respiratoria» approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 febbraio 1990, n. 214.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 43 del 30 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale «Istituzione e disciplina dei servizi autonomi di allergologia respiratoria (AR)» approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 febbraio 1990, n. 214, dopo le parole «da un aiuto corresponsabile», sono aggiunte le parole «da due assistenti».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 29 marzo 1990

MASSI

90R0813

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1990, n. 21.

Realizzazione di un complesso immobiliare da destinare agli uffici della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 43 del 30 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini della costruzione del complesso immobiliare da destinare a sede degli uffici del consiglio e della giunta regionale e da realizzarsi dall'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sui fondi di cui all'art. 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare, su conforme deliberazione di giunta che ne stabilisce condizioni, termini e modalità, un contratto di vendita di un'area di proprietà della Regione della superficie di non più di 25 mila mq sita in Ancona, località «Cittadella», come sarà meglio identificata nel relativo atto, con la società impegnata nei confronti dell'INAIL a costruire e vendere il predetto immobile.

2. Il prezzo di vendita dell'area è fissato, sulla base delle avvenute determinazioni dell'UTE, in lire centoquarantamila per mq. Ove il contratto di vendita non venga stipulato entro il 31 dicembre 1990, il prezzo è rivalutato sulla base dell'incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT rispetto a tale data.

3. Il presidente della giunta regionale è altresì autorizzato a stipulare, su conforme deliberazione di giunta che ne stabilisce condizioni, termini e modalità, un contratto preliminare con l'INAIL per la locazione del predetto complesso immobiliare al fine di destinarlo a sede degli uffici.

4. Il canone di locazione non può essere superiore a 5% del costo complessivo dell'opera per la cui determinazione e verifica saranno previste apposite clausole nel medesimo contratto preliminare.

5. Alla copertura dell'onere relativo al canone di affitto del complesso immobiliare di cui al comma 1, valutato in lire 2.150 milioni annue, si provvede, per una quota parte, con le economie derivanti dalla cessazione dei canoni di affitto in atto dovuti per gli uffici che troveranno collocazione nella nuova sede e, per la quota restante, mediante impiego di una quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. I proventi derivanti dalla vendita dell'area di cui all'art. 1, comma 1, stimati in lire 3.500 milioni sono destinati:

a) quanto a lire 2.000 milioni per l'arredamento della nuova sede e per l'acquisizione delle occorrenti attrezzature tecnologiche;

b) quanto a lire 1.000 milioni per il finanziamento dei lavori, non compresi nel progetto, di sistemazione delle pertinenze insistenti nell'area residua di proprietà regionale, che comunque rimane vincolata al servizio del realizzando complesso immobiliare;

c) quanto a lire 500 milioni per un primo contributo finanziario a favore del comune di Ancona riguardante gli interventi di recupero e ristrutturazioni funzionali del complesso immobiliare denominato Cittadella Sangallo; tale stanziamento viene utilizzato dal comune di Ancona per la predisposizione del relativo progetto esecutivo.

2. Nel bilancio di previsione per l'anno 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) nello stato di previsione delle entrate gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4001/003 sono aumentati di lire 3.500 milioni;

b) nello stato di previsione della spesa vengono istituiti:

b1) il capitolo 1310201 con la denominazione «Spese per l'arredamento della nuova sede e per l'acquisizione delle occorrenti attrezzature tecnologiche», con stanziamento di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni;

b2) il capitolo 1310202 con la denominazione «Spese per i lavori di sistemazione delle pertinenze della nuova sede e degli uffici del consiglio e della giunta regionale, insistenti nell'area residuale di proprietà della Regione», con stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni;

b3) il capitolo 1310203 con la denominazione «Contributo al comune di Ancona per gli interventi di recupero e ristrutturazione funzionale del complesso immobiliare denominato Cittadella Sangallo», con uno stanziamento di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 30 marzo 1990

MASSI

90R0814

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1990, n. 22.

Legge urbanistica regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 54 del 26 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 15 della legge 8 giugno 1987, n. 26 disciplina la delega agli enti locali delle funzioni amministrative di competenza regionale relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali, alle concessioni edilizie e alla protezione delle bellezze naturali di cui alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 24. Essa disciplina altresì le procedure di adozione ed approvazione nonché i contenuti dei piani regolatori generali comunali.

2. La presente legge dispone le prime misure organizzative conseguenti alla disciplina di cui al comma 1, nonché l'istituzione di un comitato regionale per il territorio, quale organo consultivo della Regione nelle materie di cui all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

TITOLO I**FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE
AGLI ENTI LOCALI****Art. 2.**

Delega di funzioni alle province in materia urbanistica

1. Sono delegate alle province, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative di competenza regionale riguardanti gli strumenti urbanistici generali comunali e le concessioni edilizie.

2. La delega comprende le seguenti funzioni:

a) l'approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali, dei regolamenti edilizi e delle relative varianti salvo quanto disposto al comma 3;

b) l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 3, secondo comma della legge regionale n. 24/84, salvo il disposto dell'art. 3, comma 4, della presente legge;

c) l'adozione delle misure previste dall'art. 8, quinto comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) il nulla-osta al rilascio di concessioni edilizie in deroga alle norme degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere;

e) i poteri di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

f) il ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 4, ultimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni e l'adozione dei relativi provvedimenti, compresi quelli di cui all'art. 7, ottavo comma della stessa legge.

3. La delega di funzioni di cui alla lettera a) del comma 2 ha effetto dal momento dell'entrata in vigore del Piano di Inquadramento Territoriale (PIT) di cui alla legge regionale 8 giugno 1987, n. 26 e, comunque, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani regionali di assetto territoriale. Coordinamento dei piani territoriali d'area

1. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici adottati dai comuni, la provincia provvede anche a verificare la loro conformità ai piani di assetto territoriale indicati dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 8 giugno 1987, n. 26. A tal fine è delegato alle province l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 della legge n. 1150/42, così come modificato dall'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

2. E altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, comma 6 della citata legge regionale n. 26/87, riguardanti le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle indicazioni del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), del PIT e dei Piani Territoriali di Area (PTA) di cui alla stessa legge.

3. Le province coordinano l'elaborazione dei PTA per i rispettivi territori.

4. I comuni che hanno adeguato lo strumento urbanistico generale alle indicazioni PPAR, provvedono anche all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone totalmente o parzialmente comprese negli elenchi delle zone tutelate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497. In mancanza di adeguamento, all'approvazione di detti strumenti urbanistici attuativi provvedono le province.

Art. 4.

Delega di funzioni in materia di protezione delle bellezze naturali

1. Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939, sono delegate alle province, per il rispettivo territorio, fino alla data di entrata in vigore nei singoli comuni dei piani regolatori generali adeguati al PPAR. Dopo tale data dette funzioni sono delegate ai singoli comuni per il rispettivo territorio. Sono fatte comunque salve le competenze già delegate ai comuni ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, della legge regionale n. 24/84.

2. Sono altresì delegate alle province, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative di competenza regionale riguardanti:

a) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni non inclusi negli elenchi delle bellezze naturali, anche ricadenti in zone limitrofe;

b) i poteri previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 24/84 e dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. La delega di cui al presente articolo ha effetto decorsi centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Dalla stessa data sono abrogati il quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 24/84.

5. Resta ferma la competenza della giunta regionale in materia di dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale delle opere di rilevante trasformazione ai sensi dell'art. 63-ter delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPAR approvato dal consiglio regionale con deliberazione 3 novembre 1989, n. 197.

Art. 5.

Limiti alle concessioni in deroga

1. Il nulla-osta di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera d), non può essere concesso:

a) per concessioni in deroga ricadenti nelle zone omogenee A previste dall'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1144, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1968, n. 97, di seguito indicato come decreto ministeriale;

b) per concessioni in deroga alle norme relative alle destinazioni di zona, per le quali si provvede con specifiche varianti allo strumento urbanistico;

c) per concessioni in deroga alle disposizioni del PPAR, del PIT e dei PTA immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 8 giugno 1987, n. 26.

2. Tale nulla osta, in ogni altro caso, può essere concesso soltanto qualora:

a) la facoltà di rilasciare concessioni in deroga sia prevista dai regolamenti o strumenti urbanistici comunali;

b) la concessione in deroga interessi impianti od opere pubbliche e di interesse pubblico, ove quest'ultimo sia circostanziatamente motivato;

c) il volume o la superficie utile assentiti non superino del 10% il corrispondente valore stabilito dagli indici di fabbricabilità per la zona interessata;

d) non ostino ragioni di natura ambientale ed architettonica.

TITOLO II

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Art. 6.

Unificazione degli strumenti urbanistici generali comunali

1. Gli strumenti urbanistici generali comunali sono costituiti esclusivamente dai piani regolatori generali ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo i contenuti e le procedure di cui alla presente legge.

2. A tal fine, entro i termini previsti dall'art. 59 delle NTA del PPAR, i comuni sono tenuti ad adottare piani regolatori generali in sostituzione dei vigenti programmi di fabbricazione, oppure ad adeguare i vigenti piani regolatori generali in base a quanto stabilito dalle seguenti norme.

Art. 7.

Contenuti del piano regolatore

1. Il piano regolatore generale comunale indica essenzialmente:

a) la rete delle principali vie di comunicazione;

b) la divisione del territorio comunale nelle zone omogenee di cui al successivo art. 10, evidenziando le scelte relative alle direttrici di espansione, alle previsioni di completamento, al recupero urbanistico-edilizio, alle zone agricole, alla localizzazione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico ed alla tutela delle risorse ambientali;

c) la determinazione dei vincoli e delle caratteristiche costruttive da osservare in ciascuna zona, con particolare riguardo alle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

d) le norme per l'attuazione del piano;

e) la previsione di massima delle spese correnti per l'attuazione del piano stesso con particolare riferimento agli interventi di ristrutturazione urbanistica nonché alla realizzazione delle opere pubbliche di carattere prioritario.

2. Il piano regolatore generale può individuare le aree ed i beni da assoggettare a vincoli preordinati alla espropriazione, oppure limitarsi a dettare al riguardo, in tutto o in parte, disposizioni di massima rinviando al piano attuativo per i servizi di cui al successivo art. 11 la loro specifica individuazione.

3. I comuni obbligati a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione (PPA) ai sensi della legge regionale 26 aprile 1979, n. 18 e della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 41, individuando le zone da assoggettare obbligatoriamente a piani attuativi o di recupero, con riferimento alle quali possono limitarsi a definire le destinazioni d'uso delle aree, la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standards, di cui al decreto ministeriale, da osservarsi in ciascuna zona, rimettendo allo strumento urbanistico attuativo le ulteriori indicazioni.

4. Nei comuni di cui al comma precedente le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e non comportano modificazioni alle destinazioni d'uso delle aree, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standards di cui al citato decreto ministeriale, sono adottate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 16 maggio 1979, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I comuni non obbligati a dotarsi di PPA ai sensi delle citate leggi regionali n. 18/79 e n. 41/82, adottano il piano regolatore generale con i contenuti di cui al precedente comma 1 e con le ulteriori specificazioni stabilite dall'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1979, n. 19.

Art. 8.

Elaborati del piano regolatore generale

1. Il piano regolatore generale è composto da:

a) gli elaborati relativi allo stato di fatto comprendenti:

a1) la relazione con le analisi, anche ripartite per aree significative concernenti la popolazione, l'occupazione e le attività produttive, le residenze, i servizi e le relative infrastrutture, i beni culturali ed ambientali, l'ambiente fisico, lo stato di dissesto idrogeologico, i vincoli esistenti, le attitudini culturali del territorio agricolo;

a2) una cartografia dell'intero territorio comunale almeno in scala 1:10.000 e, per tutte le aree urbanizzate, in scala 1:2.000 che rilevi: gli edifici significativi esistenti e le aree pertinenti, la viabilità, i servizi a rete, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, lo stato del suolo, le zone meritevoli di particolare tutela, i beni culturali ed ambientali;

a3) una cartografia tecnica almeno in scala 1:10.000, indicante le attitudini delle unità del terreno in relazione all'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico, ed ai processi geodinamici in atto, distinta in: carta geologica, carta geomorfologica, carta idrogeologica. A tale cartografia vanno uniti gli elaborati cartografici almeno in scala 1:10.000 a corredo delle indagini svolte in relazione alla pericolosità geologica, alla vulnerabilità dell'ambiente, alle caratteristiche sismiche locali;

b) gli elaborati di progetto comprendenti:

b1) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti del PPAR, del PIT e del PTA, indica gli obiettivi del piano regolatore generale con la qualificazione dei fabbisogni abitativi, delle infrastrutture e dei servizi relativi all'arco temporale di riferimento, le soluzioni previste, i criteri adottati e gli interventi prescelti, le verifiche analitiche e sintetiche degli standards di cui al decreto ministeriale, la graduazione nel tempo dei programmi attuativi e le priorità;

b2) una cartografia dell'intero territorio comunale almeno in scala 1:10.000 e, per tutte le aree urbanizzate, in scala 1:2.000 che rilevi: le prescrizioni ed i vincoli del PPAR, del PIT e del PTA; la suddivisione dell'intero territorio comunale nelle zone omogenee di cui all'art. 10;

la delimitazione, nei comuni di cui al precedente art. 7, comma 3 delle aree da riservare agli strumenti urbanistici attuativi;

le zone da sottoporre a particolari vincoli ai fini della difesa del suolo e del relativo sistema idrogeologico e forestale;

le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere o impianti di interesse collettivo;

le aree da riservare alle vie di comunicazione, compresi i percorsi ciclabili e pedonali;

il tracciato di massima delle reti tecnologiche o l'indicazione degli eventuali piani o programmi di settore;

le forme di tutela degli edifici aventi valore culturale ed ambientale in relazione ai tipi di intervento previsti;

le norme di attuazione, con particolare riferimento a quelle che, nell'ambito della tutela di singole zone e delle loro destinazioni, stabiliscono gli interventi ammessi, la massima e minima densità edilizia, la percentuale di copertura ammissibile, gli allineamenti obbligatori, specificando i casi in cui è ammesso, oltre al recupero degli edifici esistenti, il loro completamento e la nuova edificazione;

b3) il regolamento edilizio.

2. Allo scopo di coordinare gli effetti dipendenti dagli interventi programmati nel proprio territorio dagli enti pubblici, la provincia provvede annualmente a richiedere agli stessi i programmi ed i progetti e trasmette i dati ai comuni interessati.

Art. 9.

Dimensionamento del piano regolatore generale e capacità insediativa teorica

1. Il piano regolatore generale deve assicurare:

a) una dotazione minima di superfici pubbliche o riservate all'attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio, nelle diverse zone territoriali omogenee in rapporto agli abitanti ed alle attività insediative o insediabili;

b) limiti minimi e massimi di densità edilizia territoriale e distanze minime tra le costruzioni, dalle strade o dai manufatti pubblici o di uso pubblico nelle diverse zone territoriali omogenee, nonché limiti di altezza degli edifici.

2. Il dimensionamento del piano regolatore generale avviene in base alla capacità insediativa teorica, che risulta dalla somma delle capacità insediative di tutte le aree previste dal piano stesso.

3. Per il calcolo della capacità insediativa teorica delle zone residenziali esistenti, per le quali il piano prevede il mantenimento dello stato di fatto, si assume come numero dei residenti il maggior valore tra quello corrispondente al 75% dei vani abitabili — al netto dei lotti modificati — e quello corrispondente al numero dei residenti insediati al momento dell'adozione del piano, purché non si superi il rapporto di un abitante per vano. Non si computa l'incremento di volume teoricamente possibile per l'ampliamento fino al 20% degli edifici unifamiliari esistenti ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge 23 gennaio 1977, n. 10.

4. Per le aree in cui è prevista la nuova edificazione o la ricostruzione previa demolizione, la capacità teorica si calcola attribuendo ad ogni abitante da insediare, mc 120 di volume edificabile. Per le aree con destinazione d'uso turistico e/o turistico-residenziale, detta attribuzione è diminuita a mc 80 per abitante.

5. Il volume da considerare per il calcolo del numero degli abitanti è pari al prodotto delle superfici delle singole zone territoriali per il rispettivo indice di edificabilità territoriale.

Art. 10.

Zone territoriali omogenee

1. Il piano regolatore generale individua le zone territoriali omogenee stabilite dall'art. 2 del decreto ministeriale.

2. Il piano regolatore generale può prevedere, anche agli effetti dell'art. 6 della legge regionale 18 giugno 1986, n. 14, zone risultanti dalla combinazione di destinazioni d'uso diverse purché compatibili, tra cui zone destinate anche parzialmente ad insediamenti turistici, commerciali e direzionali. La dotazione complessiva degli standards di tali zone è determinata in base alla somma degli standards relativi alle diverse destinazioni d'uso.

3. Per gli interventi urbanistici o edilizi oggetto di convenzione con il comune, deve essere specificata nella convenzione stessa la percentuale massima di incidenza dei mutamenti ammissibili delle destinazioni d'uso, con la contestuale indicazione degli interventi per realizzare la corrispondente dotazione di standards.

4. Per le zone territoriali omogenee «A» e «B» e, nei comuni di cui all'art. 7, comma 5, anche per le zone «C» il piano regolatore delimita:

a) le aree da mantenere allo stato di fatto, ove sono ammessi gli interventi compatibili con il grado di protezione previsto per la zona, compresi gli interventi di cui all'art. 9, primo comma, lettere b), c), d), e), f) e g) della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

b) le aree ove è possibile l'uso di lotti residui e l'ampliamento degli edifici esistenti secondo limiti di edificabilità prefissati;

c) le aree da destinare a verde pubblico, le aree e gli edifici da destinare a servizi pubblici e ad attrezzature di interesse generale;

d) le aree in condizioni di degrado da sottoporre a piani o interventi di recupero.

5. Per le zone di cui al comma 4 gli obiettivi della pianificazione sono volti: al recupero degli edifici esistenti ed alla riutilizzazione del patrimonio edilizio; al completamento delle zone parzialmente utilizzate; al completamento delle opere di urbanizzazione.

6. Per le stesse zone il piano regolatore generale determina una capacità insediativa teorica non superiore a quella esistente. La capacità insediativa esistente può essere superata solo ove risultino soddisfatti i limiti ed i rapporti di dimensionamento previsti dalla presente legge in relazione agli abitanti ed alle attività esistenti per la stessa zona.

7. Il piano regolatore stabilisce il dimensionamento delle zone «C» detraendo dal fabbisogno complessivo di interventi edilizi la quota da soddisfare con gli interventi di recupero dell'esistente e con le nuove costruzioni previste nelle zone edificate «B».

8. Nei comuni di cui all'art. 7, comma 3, per le zone «C», l'intervento edilizio deve essere preceduto dall'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, mentre le norme di attuazione del piano regolatore stabiliscono i criteri della progettazione, obbligando al rispetto del tessuto viario ed edilizio e dell'ambiente circostante, ponendo limiti di altezza e distanza tra edifici, individuando tipologia e destinazioni d'uso, nonché la dotazione degli standards.

Art. 11.

Piano attuativo per i servizi

1. Con riferimento alle aree ed ai beni di cui all'art. 7, comma 2, i comuni possono approvare un apposito piano attuativo per i servizi (PAS).

2. Tale piano, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del Piano Regolatore Generale (PRG), identifica le aree ed i beni da assoggettare ad esproprio e le relative destinazioni.

3. Il PAS è composto dai seguenti elaborati:

a) relazione sulle previsioni del PRG e sulla conformità ad esse del PAS, con previsione sommaria di spesa;

b) identificazione delle aree sulle planimetrie dello stesso PRG oppure, facoltativamente, in tutto o in parte, su planimetrie catastali.

4. Il PAS può essere adottato dal consiglio comunale contestualmente all'adozione del PRG e, comunque, approvato definitivamente dopo l'entrata in vigore del PRG stesso.

5. Salvo quanto previsto al comma 4, si applicano al PAS le norme statali e regionali che disciplinano i piani particolareggiati ed in particolare quelle che ne regolano i procedimenti di approvazione e l'efficacia.

Art. 12.

Spazi pubblici per parco, gioco, sport ed attrezzature generali. Distanze minime

1. I piani regolatori comunali o i piani attuativi per i servizi devono prevedere aree pubbliche, distinte in aree per i parchi urbani, per il verde di vicinato, per lo sport e per il gioco.

2. La dimensione delle aree destinate a verde pubblico attrezzato o alla creazione di parchi urbani o al gioco o allo sport, deve essere tale da garantire la loro effettiva utilizzazione e rispettare inoltre le dotazioni obbligatorie in rapporto alle capacità insediative del piano.

3. Per la formazione di parchi urbani sono prescelte aree aventi nell'ordine le seguenti caratteristiche:

a) parco già formato;

b) facile accesso al pubblico e vicinanza al centro urbano;

c) prevalente assenza di colture agricole pregiate.

4. Negli strumenti urbanistici attuativi per le zone residenziali di nuova formazione devono essere previsti specifici spazi per il verde pubblico nella misura di almeno mq 3 per abitante da insediare. Detta dotazione è aggiuntiva rispetto alle dotazioni minime di cui al decreto ministeriale ed in essa non vanno ricomprese le aree destinate ad attrezzature sportive.

5. Per le distanze minime tra fabbricati si applica l'art. 9 del decreto ministeriale. Sono fatte salve le maggiori distanze stabilite per le zone sismiche.

6. Minori distanze tra fabbricati e dalle strade sono ammesse nei casi di gruppi di edifici che formano oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici o per interventi puntuali disciplinati dal piano regolatore comunale.

Art. 13.

Aree inedificabili lungo le strade

1. Il limite delle zone di rispetto stradale di cui al decreto ministeriale 1º aprile 1968, dovrà essere graficamente percepibile tramite specifica zonizzazione di PRG.

Art. 14.

Adeguamento del contributo per le opere di urbanizzazione

1. La misura del contributo per le opere di urbanizzazione è soggetta ad adeguamento annuale in relazione all'andamento dei costi di costruzione, con provvedimento del consiglio regionale, su proposta della giunta.

2. Ove il consiglio regionale non provveda entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, il contributo si intende adeguato automaticamente nella misura dell'80% della variazione del costo di costruzione per i nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica convenzionata, determinato per l'anno di riferimento con decreto del Ministro dei lavori pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6.

3. È abrogato l'art. 12 del citato regolamento regionale 6/77.

Art. 15.

Formazione ed adozione del piano regolatore generale

1. Il piano regolatore generale è adottato dal consiglio comunale.

2. Entro otto giorni dall'adozione, il piano regolatore è depositato a disposizione del pubblico, per trenta giorni, presso la segreteria del comune. Dell'avvenuto deposito e data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune, mediante l'affissione di manifesti e la pubblicazione di apposito avviso sulle pagine locali di almeno due giornali quotidiani di diffusione regionale.

3. Entro sessanta giorni successivi al deposito chiunque può formulare osservazioni sui criteri e le linee generali del piano regolatore adottato.

4. Il comune con propria deliberazione motivata si esprime sulle osservazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. Nei successivi otto giorni il sindaco trasmette alla provincia il piano adottato unitamente alle osservazioni pervenute ed alle controdeduzioni del comune.

Art. 16.

Determinazione della provincia in ordine al piano regolatore generale

1. La provincia, entro centoventi giorni dal ricevimento del piano regolatore generale comunale, sentito il parere della rispettiva sezione del comitato regionale per il territorio, adotta una delle seguenti determinazioni:

a) approvazione del piano;

b) approvazione del piano con proposta di modifiche al comune;

c) restituzione del piano al comune per la rielaborazione.

2. Le varianti agli strumenti urbanistici generali che costituiscono adeguamento agli standards urbanistici di cui al decreto ministeriale, nonché i piani per gli insediamenti produttivi, i piani per l'edilizia economica e popolare ed i piani di recupero di iniziativa pubblica di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in variante agli strumenti urbanistici generali, sono approvati dalla provincia entro e non oltre il termine di cui al comma 1; trascorso detto termine senza che la provincia abbia provveduto a comunicare al comune le proprie determinazioni, le varianti si intendono approvate purché successive all'adeguamento al PPAR ed eccettuati i casi in cui riguardano le zone comprese negli elenchi delle bellezze naturali o i sottosistemi territoriali di tipo A definiti dal PPAR.

Art. 17.

Approvazione del piano regolatore generale con modifiche

1. La provincia approva il piano regolatore generale condizionatamente all'accoglimento di modifiche espressamente indicate, quando accerta che i criteri informativi e le caratteristiche del piano stesso sono conformi alle previsioni del PPAR, del PIT e dei PTA, ma si rendono necessarie particolari modificazioni ed integrazioni, quali:

a) il rispetto di specifici, vincoli e prescrizioni contenuti nel PPAR, nel PIT e PTA;

b) l'accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento di adozione, di cui all'art. 15 e che abbiano ottenuto il parere favorevole del comune ma non siano state recepite negli elaborati o nelle norme di attuazione del piano;

c) l'osservanza piena dei limiti dei rapporti di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 12.

2. Entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento della provincia, il comune può far pervenire alla stessa le proprie determinazioni. In caso di accoglimento delle modifiche proposte, il piano è immediatamente approvato con provvedimento dell'amministrazione provinciale. In caso di controdeduzioni presentate dal comune, la provincia adotta un provvedimento definitivo di approvazione o non approvazione del piano entro centoventi giorni dal ricevimento delle controdeduzioni stesse.

3. Decorso il termine di novanta giorni di cui al comma 2, senza che il comune abbia assunto alcuna determinazione, il piano si intende non approvato.

Art. 18.

Restituzione

1. Ove la provincia accerti che i criteri informativi e le caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale sono difformi dalle previsioni del PPAR, del PIT e dei PTA, lo strumento è restituito al comune per la rielaborazione.

Art. 19.

Misure di salvaguardia

1. Dalla data di adozione degli strumenti urbanistici o delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore si applicano le misure di salvaguardia ai sensi della legge 3 novembre 1952, n. 1902, come integrata e modificata dalla legge 5 luglio 1966, n. 517.

2. L'applicazione delle misure di salvaguardia cessa se lo strumento urbanistico è restituito al comune per la rielaborazione o, comunque, non è approvato.

3. In caso di approvazione condizionata alle modifiche di cui al precedente art. 17, anche quando il termine di applicazione delle misure di salvaguardia sia già scaduto, non possono essere assentite le domande di concessione o di autorizzazione in contrasto con il piano fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico stesso, e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 20.

Revoca del piano regolatore generale

1. La revoca del piano regolatore generale approvato oppure adottato e trasmesso non può essere deliberata dal comune senza la contemporanea adozione di un nuovo piano regolatore.

2. In ogni caso, quando si tratti di piano regolatore approvato, la revoca non ha effetto fino all'approvazione del nuovo piano regolatore comunale da parte della provincia.

Art. 21.

Norma speciali

1. I piani per gli insediamenti produttivi approvati dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno efficacia eguale a quella dei piani per l'edilizia economica popolare.

2. Salvo quanto previsto dalla presente legge, i procedimenti di variante previsti dall'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 si applicano in ogni caso anche alle opere pubbliche che non sono di competenza del comune.

TITOLO III

COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO

Art. 22.

Composizione del comitato

1. È istituito il comitato regionale per il territorio.

2. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale. In caso di assenza o impedimento del presidente o suo delegato, la presidenza è assunta dal funzionario regionale di qualifica superiore presente alla riunione.

3. Il comitato è composto:

a) da sei esperti scelti in modo che risultino presenti le discipline relative alla pianificazione urbanistica, ai lavori pubblici, alla tutela del suolo e dell'ambiente naturale, alla tutela dei beni culturali ambientali, designati in base alla legge regionale 11 luglio 1977, n. 26;

b) da quattro funzionari della Regione; rispettivamente del servizio programmazione, del servizio urbanistica, del servizio tutela e risanamento ambientale, del servizio lavori pubblici, designati dalla giunta regionale.

4. Per le funzioni di cui all'art. 24, comma 2, lettera a), il comitato si articola in quattro sezioni, una per ogni provincia.

5. Le sezioni sono presiedute dai presidenti delle rispettive amministrazioni provinciali o dall'assessore all'uso delegato. In caso di assenza o impedimento del presidente o suo delegato si applica quanto previsto dal comma 2.

6. La composizione delle sezioni è quella prevista dal comma 3, integrata da:

a) un funzionario dell'amministrazione provinciale appartenente all'ufficio cui è attribuita la materia, designato dalla giunta provinciale;

b) tre esperti in pianificazione territoriale, designati dal consiglio provinciale;

c) un funzionario regionale del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio;

d) un funzionario dell'ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio.

7. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, è convocato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica quanto il consiglio regionale. I componenti del comitato esercitano le loro funzioni fino al rinnovo del comitato stesso.

8. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Regione designato dalla giunta, senza diritto di voto.

9. A decorrere dalla data indicata dall'art. 2, comma 3, le sezioni si riuniscono presso la sede delle rispettive province e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario nominato da ciascuna amministrazione provinciale, senza diritto di voto.

10. Per assicurare il regolare svolgimento delle riunioni delle sezioni il calendario delle stesse è stabilito dal presidente della giunta regionale.

11. Ai componenti il comitato spettano il rimborso spese, il trattamento di missione e le indennità di presenza previsti per i componenti del comitato urbanistico regionale dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 23.

Riunioni del comitato

1. Alle riunioni del comitato, su invito del presidente, possono essere chiamati per fornire pareri, chiarimenti e notizie, funzionari della Regione, di uffici periferici dell'amministrazione statale o di aziende autonome dell'amministrazione statale o di enti pubblici. Tali funzionari devono assentarsi al momento del voto.

2. Gli enti locali possono chiedere di essere rappresentati nelle riunioni al cui ordine del giorno sia iscritta la discussione su strumenti urbanistici da essi adottati. A tal fine la segreteria del comitato comunica tempestivamente agli enti locali interessati la data, l'ora ed il luogo in cui deve tenersi la riunione per la discussione sugli strumenti urbanistici.

3. I rappresentanti degli enti locali hanno diritto di intervento durante la discussione, ma debbono assentarsi al momento del voto.

Art. 24.

Funzioni del comitato

1. Il comitato regionale per il territorio è organo consultivo della Regione e, limitatamente alle funzioni amministrative delegate con la presente legge, delle province nelle materie di cui all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. In particolare, il comitato esprime parere obbligatorio, ma non vincolante:

a) sugli strumenti urbanistici, regolamenti edilizi e loro varianti la cui approvazione è di competenza della Regione o, in base a funzioni delegate con la presente legge, della provincia;

b) sui piani territoriali paesaggistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 10 della legge 21 agosto 1984, n. 24, nonché sui piani regionali di assetto territoriale di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1987, n. 26.

3. Il comitato svolge le funzioni previste dalla legge regionale 21 agosto 1984, n. 24 per la commissione regionale per la tutela dei beni ambientali, dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 37, per la commissione tecnica per le cave ed esprime il parere di cui all'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17.

4. Il comitato urbanistico regionale previsto dalla legge regionale 2 novembre 1972, n. 8, la commissione regionale per la tutela dei beni ambientali nonché la commissione tecnica per la cave cessano le proprie funzioni alla data di insediamento del comitato regionale per il territorio.

Art. 25.

Funzionamento del comitato

1. Il comitato è convocato dal suo presidente.

2. Esso deve essere convocato quando lo richieda la giunta regionale ovvero l'ufficio di presidenza del consiglio regionale o il presidente di una provincia.

3. Le convocazioni debbono essere disposte con preavviso di almeno cinque giorni, salvi i casi di urgenza, per i quali il termine minimo è di due giorni.

4. Le sedute del comitato sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. I membri dissenzienti possono chiedere che siano riportate a verbale le ragioni del loro dissenso.

5. Le decisioni del comitato ed i relativi verbali debbono essere tempestivamente comunicati al presidente dell'amministrazione che ha richiesto il parere.

6. La giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva, può fornire indicazioni ed orientamenti al comitato, nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento spettanti allo Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 26.

Directive

1. Sulla base delle norme contenute nella presente legge e su proposta della giunta regionale approvata dalla competente commissione consultiva, il presidente della giunta emana entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge le direttive generali cui si attengono gli enti locali. In ogni caso, la delega delle funzioni agli enti locali si attua successivamente alla emanazione delle direttive stesse.

2. La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale.

3. Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene ad atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisi di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

TITOLO IV

PERSONALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE

Art. 27.

Trasferimento del personale

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate è trasferito alle province il contingente di personale regionale indicato nella tabella allegata alla presente legge. Per il personale di 8ª qualifica funzionale e di 1ª qualifica dirigenziale, di cui alla predetta tabella che non provengono dai servizi regionali aventi competenza nella materia delegata con la presente legge, sono istituiti appositi corsi di specializzazione.

2. Le province per l'esercizio delle predette funzioni possono avvalersi altresì di personale comandato dagli enti locali.

3. La giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme che disciplinano la mobilità connessa a processi di delega, provvede al trasferimento del personale a ciascuna provincia. La delega di funzioni di cui all'art. 2 non potrà comunque avere effetto prima di sessanta giorni dall'avvenuto trasferimento del personale di cui al presente articolo.

Art. 28.

Strutture organizzative

1. Le province utilizzano il personale di cui all'art. 27 per la costituzione o il potenziamento di strutture organizzative a carattere pluridisciplinare preposte agli adempimenti previsti dalla presente legge.

2. Le predette strutture organizzative svolgono l'istruttoria delle pratiche attinenti le funzioni delegate.

TABELLA

CONTINGENTE DEL PERSONALE TRASFERITO ALLE PROVINCE

Qualifiche funzionali	Numero dipendenti
3ª qualifica funzionale	8
4ª qualifica funzionale	4
6ª qualifica funzionale	4
3ª qualifica funzionale	4
1ª qualifica funzionale dirigenziale	2
TOTALE	22

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 19 aprile 1990

MASSI

90R0815

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1990, n. 23.

Modificazione e integrazione della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni, in materia di previdenza dei consiglieri della regione Marche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 54 del 26 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, nel testo risultante dall'art. 4 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 13, modificato dall'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1983, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Il fondo, alimentato con i contributi di cui al successivo art. 8, ha natura mutualistica interna ed è amministrato, per l'intera legislatura, da un comitato di amministrazione composto dall'ufficio di presidenza del consiglio integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare e da un rappresentante designato dall'associazione dei consiglieri regionali già facenti parte del consiglio della regione Marche».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 20 aprile 1990

MASSI

90R0816

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1990, n. 24.

Modificazione della legge regionale 6 giugno 1988, n. 19 relativa a norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 54 del 26 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 19, è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di autorizzazione, relativo ad impianti aventi tensione compresa tra 1.000 e 30.000 volt, attribuisce al richiedente la

facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 30.000 volt che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente entro un raggio di duemila metri, sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 19/88, è sostituito dal seguente:

«1. La concessione edilizia necessaria per la realizzazione di stazioni o cabine elettriche, stazioni radio ripetitrici e altre opere necessarie all'impianto o all'esercizio della trasmissione di energia elettrica, viene rilasciata ai sensi dell'art. 9, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

Art. 3.

1. Nel comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 19/88, le parole: «secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, e successive modificazioni» sono soppresse e sono sostituite dalle parole: «secondo quanto previsto dalle norme tecniche attuative della legge 28 giugno 1986, n. 339, contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988».

Art. 4.

1. La lettera c2) del comma 1, dell'art. 17 della legge regionale n. 19/88, è così modificata:

«c2) ad un decimo del valore dell'area: se la servitù interessa terreno seminativo, orto, vigneto, frutteto o comunque terreni con colture compatibili con la linea».

2. All'art. 17 della legge regionale n. 19/88 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Nel caso di bosco di alto fusto o di altra coltura incompatibile con la linea dovendosi procedere al taglio o all'estirpazione degli stessi per la larghezza della striscia da asservire e destinare quindi tale striscia di terreno ad altra destinazione agricola, si calcola la differenza di valore fra le due colture e ad essa si aggiunge la quota relativa alla servitù sulla seconda coltura».

Art. 5.

1. Nel comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 19/88, le parole «aventi tensione inferiore a 30.000 volt» sono soppresse e le parole: «entro due anni dalla data predetta» sono sostituite dalle parole: «entro quattro anni dalla data predetta».

Art. 6.

1. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/88 è sostituito dal seguente:

«5. Per i collaudi di importo fino a lire 1.500 milioni gli onorari del collaudatore sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacanza in base alle vigenti tariffe per le prestazioni professionali».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 21 aprile 1990

MASSI

90R0817

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 25.

Contributo annuale all'Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, delegazione delle Marche per la gestione del centro recupero selvatici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 54 del 26 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, in attuazione delle finalità previste dall'art. 5 dello Statuto, contribuisce, mediante apposito finanziamento, alla gestione del centro recupero selvatici dell'associazione italiana per il World Wildlife Fund (WWF), delegazione delle Marche.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione concede un contributo all'associazione italiana per il WWF, delegazione delle Marche.

2. All'erogazione del contributo provvede la giunta regionale su richiesta del presidente dell'associazione medesima.

3. La giunta regionale può concedere un'anticipazione fino al 50% del contributo previsto dalla presente legge.

4. La restante parte del contributo viene corrisposta su presentazione alla giunta regionale della relazione illustrativa sulle modalità di utilizzazione del contributo regionale e della relativa certificazione che dovrà essere in ogni caso presentata entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 3.

1. Per la concessione del contributo previsto dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, la spesa di lire 25 milioni. L'entità del contributo per gli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 25 milioni, relativo all'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 17 dell'elenco 1;

b) per l'onere di lire 25 milioni relativo a ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1990/1992, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando la proiezione, sui detti anni, del medesimo accantonamento.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte:

a) per l'anno 1990 a carico del capitolo 2131102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, con la denominazione «Contributo annuale all'associazione italiana per il World Wildlife Fund, delegazione delle Marche, per la gestione del centro recupero selvatici» e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 25 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 sono ridotti di lire 25 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 23 aprile 1990

MASSI

90R0818

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 4 aprile 1990, n. 17.**

Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1986, n. 17 recante disposizioni sulle farmacie rurali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 7 del 14 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la misura dell'indennità di residenza stabilita dalla legge regionale 26 maggio 1976, n. 17 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nei seguenti importi:

- L. 5.000.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;
- L. 4.000.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
- L. 3.000.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Art. 2.

1. L'indennità prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 221 a favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, nella misura di L. 1.000.000 annue e prescindere dal reddito accertato nei confronti dell'interessato.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte con la quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna unità sanitaria locale.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 4 aprile 1990

DI LAURA FRATTURA

90R0862

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1990, n. 18.

Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 1987 dell'ente regione di sviluppo agricolo per il Molise - «Giacomo Sedati».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 7 del 14 aprile 1990)

(Omissis).

90R0863

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1990, n. 19.

Norme in materia di controllo sugli atti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 7 del 14 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA DICHIARATO NON FONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PROPOSTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il controllo di legittimità sugli atti degli enti dipendenti dalla Regione di cui all'art. 49 dello Statuto Regionale, salvo quanto previsto dal successivo articolo 2, è esercitato dal Comitato Regionale, istituito con legge regionale 5 novembre 1976, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le competenze attribuite dalla vigente normativa alle Sezioni Provinciali del suddetto Comitato nei confronti degli Enti già sottoposti al loro controllo.

2. Il controllo di cui al precedente comma è esercitato con le modalità previste dalla stessa legge regionale n. 32/1976.

3. Sono compresi tra gli enti sottoposti al controllo di legittimità del Comitato Regionale ai sensi del primo comma del presente articolo l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Molisano, l'Ente Risorse idriche Molise, l'Ente per il diritto allo studio Universitario, gli Istituti Autonomi Case Popolari, gli Enti Provinciali per il Turismo e l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli.

4. Le delibere degli Enti di cui al comma 1° e 3° sono inviate per conoscenza, contestualmente all'inoltro al Comitato di Controllo, anche alla Giunta Regionale.

Art. 2.

1. Il Consiglio Regionale esercita i poteri di indirizzo e controllo, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto regionale, mediante l'approvazione dei seguenti atti fondamentali e delle relative modifiche:

- a) statuti;
- b) regolamenti interni di funzionamento;
- c) piani e programmi di intervento;
- d) bilanci di previsione;
- e) conti consuntivi;
- f) regolamenti di amministrazione e contabilità;
- g) strutturazione degli uffici;
- h) piante organiche del personale e relativi regolamenti;
- i) acquisizione di immobili del valore superiore a 2 miliardi.

2. I suddetti atti sono inviati alla Giunta Regionale che, previa istruttoria da parte del competente Assessorato, li trasmette con le proprie osservazioni e proposte al Consiglio Regionale per i definitivi provvedimenti di competenza.

Art. 3.

1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge, in quanto attributive di competenze in materia di controllo di legittimità alla Giunta Regionale.

2. La normativa relativa al controllo sugli Organi resta invariata.

Art. 4.

1. L'esercizio del controllo nei modi disciplinati dalla presente legge inizia dal 1° gennaio 1990.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 10 aprile 1990.

DI LAURA FRATTURA

90R064

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1990, n. 20.

Legge regionale 13 settembre 1989, n. 15 - Modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 7 del 14 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1989, n. 15, è così sostituito:

«1. Durante l'intervallo di cui all'articolo 2, nei giorni feriali, il servizio farmaceutico dovrà essere così assicurato:

- a) nei comuni con popolazione superiore ai trentacinquemila abitanti da una sola farmacia di turno ed a battenti aperti;
- b) nei comuni con più di una farmacia da una sola farmacia a turno, ed a chiamata;
- c) nei comuni con una sola farmacia a turno con le farmacie più vicine ed a chiamata o con servizio sostitutivo che il comune può autonomamente assicurare».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1989, n. 15, è così sostituito:

«1. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico sarà così svolto:

- a) nei comuni con popolazione superiore ai trentacinquemila abitanti da due farmacie di turno ed a battenti aperti fino alle ore 22;
- b) nei comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti e con più di una farmacia, dalla farmacia di turno a battenti aperti durante il servizio normale e dopo, a chiamata, fermo restando l'intervallo pomeridiano;
- c) nei comuni con una sola farmacia a turno con le farmacie più vicine ed a chiamata o con servizio sostitutivo che il comune può autonomamente assicurare».

Art. 3.

L'articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1989, n. 15, è così sostituito:

«1. Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale e festivo, il servizio farmaceutico sarà così assicurato:

- a) nei comuni con popolazione superiore ai trentacinquemila abitanti da una sola farmacia di turno, a battenti aperti fino alle ore 22, a chiamata dalle ore 22 fino all'orario di apertura delle altre farmacie con l'obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;
- b) nei comuni con più di una farmacia da una sola farmacia a turno ed a chiamata;

c) nei comuni con una sola farmacia a turno con le farmacie più vicine ed a chiamata o con servizio sostitutivo che il comune può autonomamente assicurare».

Art. 4.

L'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1989, n. 15, è così sostituito:

«1. Nei comuni con più di una farmacia il Comune esclusivamente nel caso in cui non sia possibile effettuare la rotazione dei turni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ha facoltà di istituire ed assicurare il servizio continuativo con una farmacia comunale o, in difetto, convenzionandosi con una farmacia privata».

Art. 5.

L'articolo 10 della legge regionale 13 settembre 1989, n. 15, è così sostituito:

«1. Su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, secondo turni stabiliti con deliberazione dell'Unità sanitaria locale, sentiti i sindacati dei comuni interessati, i titolari di farmacia aperta al pubblico usufruiranno annualmente di un periodo di ferie non superiore a 30 giorni anche frazionato.

2. Le ferie eventualmente non fruiti nel corso dell'anno solare cui si riferiscono potranno essere godute durante il primo trimestre dell'anno successivo.

3. Nei comuni o nelle frazioni di qualsiasi comune ove sia in esercizio una sola farmacia, il servizio farmaceutico può anche essere assicurato, da un sostituto farmacista iscritto all'ordine, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e nominato dallo stesso titolare; la nomina viene comunicata con immediatezza all'unità sanitaria locale competente per territorio.

4. In mancanza della nomina del sostituto, il servizio viene assicurato da una delle farmacie più vicine».

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 10 aprile 1990

DI LAURA FRATTURA

90R0865

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 21.

Interventi in favore delle persone anziane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 9 del 16 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Molise, in attuazione dell'art. 6, quinto comma, dello Statuto, nell'ambito di misure tendenti a realizzare un integrato sistema di sicurezza sociale, promuove, con la presente legge, l'istitu-

zione, lo sviluppo e la qualificazione di servizi al fine di assicurare alle persone anziane, mediante la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno e di emarginazione anche inespresse, dignitose condizioni di vita, nonché la permanenza nell'ambito familiare e sociale.

2. Per la realizzazione degli obiettivi della presente legge, si utilizzano prioritariamente i servizi sociali esistenti, coordinati e integrati nel territorio con i servizi sanitari di base, secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale ed assicurino eguaglianza di trattamento riconoscendo alle persone, per i problemi che le coinvolgono direttamente, congrue possibilità di scelta di servizi, di strutture e di prestazioni.

3. La Regione in particolare:

promuove ed agevola la trasformazione dei servizi esistenti in favore degli anziani ed il loro adeguamento a forme d'assistenza aperta;

promuove indagini, studi e rilevazioni sistematiche sulla condizione e sui problemi delle persone anziane;

promuove e sostiene iniziative dirette a rivalutare la persona anziana nel contesto familiare e sociale ed a prevenirne le alterazioni psicofisiche;

promuove e realizza, nell'ambito dei piani per la istruzione professionale, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale da impegnare o impegnato nei servizi in favore degli anziani;

promuove interventi di edilizia abitativa a favore degli anziani;

promuove forme di sostegno nei confronti di cooperative costituite prevalentemente da anziani sia per la loro utilizzazione in attività sociali sia per favorire la trasmissione della loro professionalità nelle attività produttive.

Art. 2.

Gestione dei servizi

1. Agli interventi diretti a realizzare la finalità della presente legge provvedono i comuni avvalendosi prioritariamente dei servizi sociali esistenti nel loro territorio.

2. I Comuni, qualora ne ravvisino l'opportunità, anche al fine di garantire e migliorare l'economicità e l'efficienza della gestione dei servizi, possono associarsi tra di loro. Possono, altresì, convenzionarsi con cooperative, associazioni o enti pubblici o privati che perseguano compiti di assistenza sociale.

3. Per le finalità della presente legge i Comuni favoriscono la collaborazione del volontariato ed attuano una politica di incentivi in favore delle iniziative di tipo innovatore e sperimentale.

4. Nei servizi previsti dalla presente legge potranno pure essere utilizzati obiettori in servizio civile.

5. I Comuni singoli o le associazioni dei Comuni promuovono la istituzione di comitati consultivi per l'attivazione, l'attuazione ed il controllo dei servizi a favore degli anziani.

6. Dei Comitati fanno parte:

i rappresentanti degli enti locali nel cui territorio sono istituiti detti servizi;

un medico designato dalla Unità sanitaria locale o dal responsabile sanitario del distretto nel cui territorio è ricompreso il Comune;

i rappresentanti dei gestori di tali servizi, ove essi non siano svoltidirettamente dagli enti locali;

una rappresentanza degli utenti dei servizi.

7. La composizione dei Comitati, la durata, i compiti ed i modi del loro funzionamento sono fissati con delibere dei Consigli comunali o dell'organo assembleare del Consiglio dei Comuni, nel caso di gestione associata.

8. I programmi d'intervento dei Comuni, ai fini della necessaria integrazione funzionale ed operativa dei servizi sanitari e sociali, debbono tener conto delle direttive e delle eventuali proposte formulate dalle unità operative e valutative geriatriche attivate nei presidi ospedalieri, ai sensi del decreto ministeriale del 13 settembre 1988 relativo alla «Determinazione degli standards ospedalieri».

Art. 3.

Destinatari degli interventi e dei servizi

1. Destinatari dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge sono i cittadini residenti o che abbiano dimora in uno dei Comuni della Regione, che abbiano raggiunto limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi delle leggi vigenti, o che, a causa di una senescenza precoce, non esercitino e non possano proficuamente e continuamente esercitare attività lavorativa.

2. Uffruiscono del solo intervento previsto dal successivo art. 6, secondo comma, in via di urgenza e per il tempo necessario a consentire il rientro nella comunità di residenza, tutti i cittadini che si trovino occasionalmente nel Molise.

Art. 4.

Categorie di interventi

1. La gestione dei servizi socio-assistenziali deve tendere a prevenire la causa di ricovero e a mantenere o reintegrare le persone anziane nel proprio ambiente di vita e di lavoro, garantendo una autonomia e libera scelta fra possibili prestazioni e tra i vari servizi e favorendo la cooperazione delle famiglie e delle formazioni sociali interessate.

2. I servizi socio-assistenziali comprendono:

A) servizi aperti;

B) servizi residenziali aperti.

3. Sono considerati servizi aperti:

A1) l'assistenza economica;

A2) l'assistenza abitativa;

A3) l'assistenza domiciliare integrata;

A4) l'assistenza alla vita di relazione;

A5) i centri di incontro;

A6) i soggiorni in località di cura e di vacanza;

A7) l'affidamento familiare di anziani.

4. Sono considerati servizi residenziali tutelati:

B1) le comunità alloggio;

B2) le residenze sanitarie assistenziali.

5. Le forme di assistenza fondate sui servizi aperti devono, di regola, essere preferite ai servizi residenziali.

6. Il ricovero presso gli istituti assistenziali pubblici e privati può essere disposto allorché gli interventi di assistenza aperta risultino meno efficaci o impossibili in relazione allo stato di salute e alla gravità dell'abbandono morale e materiale dell'anziano.

7. Il mantenimento presso gli istituti si protrae limitatamente al tempo in cui permane tale efficacia o impossibilità.

8. Alla scelta dell'istituto di ricovero partecipa la persona interessata.

9. I soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non devono essere esclusi dagli interventi della presente legge.

Art. 5.

Concorso al costo delle prestazioni

1. Ai sensi della legislazione nazionale agli utenti e alle persone tenute per legge al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti viene richiesto il concorso al costo di determinate prestazioni, tenendo conto sia dalle loro condizioni economiche, sia della rilevanza sociale e del costo dei servizi. In ogni caso deve essere garantita agli utenti dei servizi la conservazione di una quota delle pensioni o di altri redditi, tale da permettere loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali.

Art. 6.

Assistenza economica

1. L'assistenza economica tende a garantire agli anziani, privi di mezzi economici sufficienti, il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita.

2. Essa si attua, inoltre, con contributi finanziari a favore di persone che, in via temporanea o per circostanze eccezionali o urgenti, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno.

3. Rientrano altresì nell'assistenza economica le provvidenze a favore di famiglie o ambienti para-familiari liberamente scelti dall'interessato, che ospitano anziani privi di sufficienti mezzi di sussistenza, come corrispettivo del servizio.

Art. 7.

Assistenza abitativa

L'assistenza abitativa si attua con la predisposizione e attuazione di piani, nell'ambito di interventi di edilizia economica e popolare, per la realizzazione di alloggi e comunità alloggio da destinare alle persone anziane, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, garantendo che nei programmi di edilizia residenziale pubblica, una quota degli alloggi da realizzare sia riservata a detta categoria.

2. Tali alloggi sono di tre tipi:

a) per singola persona anziana, di superficie di norma non superiore a 45 mq;

b) per coppie di persone anziane, di superficie di norma non superiore a 60 mq;

c) per comunità alloggi.

3. Si attua altresì attraverso il riattamento di alloggi di proprietà comunale, da dare in locazione, o in concorso nel pagamento di canoni di locazione, di alloggi a favore di anziani in disagiate condizioni economiche.

Art. 8.

Assistenza domiciliare integrata

1. Il servizio d'assistenza domiciliare integrata ha per oggetto il complesso delle prestazioni sociali, domestiche e sanitarie tendenti a garantire la permanenza degli anziani nell'ambito del nucleo familiare o comunque nel proprio alloggio e ad assicurare il reinserimento nel normale ambiente di vita e di lavoro.

2. Esso svolge anche funzioni di prevenzione, mediante la ricerca e la individuazione tempestiva degli anziani a rischio di non autosufficienza.

3. Ai fini della valutazione unitaria e globale delle esigenze dell'anziano, gli enti che erogano i servizi attuano forme stabili di coordinamento ed integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari, inserendo l'assistenza domiciliare nella rete dei servizi sanitari ed assistenziali esistenti, adeguatamente potenziati, ove risultano carenti.

4. Per il servizio di assistenza domiciliare è previsto normalmente il seguente personale, in misura adeguata alle esigenze:

a) assistenti sociali, con compiti di mantenere e migliorare i rapporti con la famiglia, col vicinato e con le forze di volontariato, di coordinamento di tutti i servizi domiciliari, di assistenza nella vita di relazione dell'anziano;

b) assistenti sanitari, infermieri professionali e generici, fisioterapisti o altro personale qualificato con il compito di svolgere a domicilio le attività proprie della loro funzione per gli anziani bisognosi di terapie e di assistenza personale a causa di malattia, sotto la guida del medico di famiglia;

c) assistenti geriatrici;

d) collaboratori familiari, con il compito di aiutare l'anziano a mantenere una vita autonoma nella propria abitazione, facilitandogli lo svolgimento delle attività personali e domestiche (pulizia ambientale e personale, gestione della casa, acquisti, preparazione dei pasti, lavanderia).

5. Per l'assistenza sanitaria gli enti che gestiscono i servizi si avvalgono, di norma, della rete territoriale, ambulatoriale ed assistenziale pubblica esistente, con particolare riferimento a quella di distretto sanitario e di Comune.

6. Il medico di famiglia rimane il riferimento primario per l'assistenza sanitaria a domicilio, ma la sua azione deve essere sorretta da una équipe di base e guidata dall'unità valutativa geriatrica.

7. I gestori del servizio devono convenzionarsi con strutture anche private che erogano prestazioni sanitarie a domicilio, escluse quelle mediche, quando i servizi territoriali pubblici non siano in grado di soddisfare la richiesta di assistenza domiciliare.

8. Il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani è di norma attuato unitamente con gli altri servizi domiciliari resi nel territorio e può essere svolto direttamente dai Comuni oppure mediante convenzioni con cooperative e associazioni di volontariato, enti assistenziali pubblici o privati.

Art. 9.

Assistenza nella vita di relazione

1. L'assistenza nella vita di relazione tende ad evitare l'isolamento sociale dell'anziano e consiste in agevolazioni per la partecipazione ad attività ricreative e culturali, per l'uso di mezzi di trasporto pubblici, per altre iniziative o attività ritenute idonee per lo scopo.

2. Agli anziani non autosufficienti che vivono soli potranno essere concessi contributi alle spese per l'installazione e l'uso del telefono.

3. La concessione delle agevolazioni previste ai precedenti commi, è rivolta agli anziani in condizioni di bisogno.

4. L'assistenza nella vita relazionale deve tendere, altresì, a promuovere l'inserimento degli anziani in attività occupazionali, a tempo parziale, socialmente utili.

5. Nei consultori familiari della Regione devono prevedersi, da parte delle U.S.L. competenti, ore di consulenza per un medico geriatra, la cui funzione è rivolta alla vita affettiva degli anziani.

Art. 10.

Centri d'incontro

1. I centri d'incontro sono luoghi di incontro sociale e forniscono servizi ed attività di animazione sociale, culturale e di tempo libero, nonché di controllo e proposta sui servizi socio-assistenziali.

Art. 11.

Soggiorni climatici e di vacanza

1. I soggiorni in località climatiche particolarmente idonee hanno lo scopo di offrire agli anziani l'occasione di svago e la possibilità di recupero fisico e psichico, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali.

2. Minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non possono costituire motivi d'esclusione dal soggiorno e da gite effettuate in forma comunitaria.

3. A tal fine gli enti gestori di servizi possono avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di centri di vacanza, debitamente autorizzati ed in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 12.

Affidamento familiare di anziani

1. L'affidamento presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare può avvenire previo parere del servizio di assistenza domiciliare, anche nel caso di anziani i quali non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza, purché vi sia il consenso dell'interessato.

Se l'anziano è in condizioni di bisogno, gli oneri dell'affidamento sono coperti attraverso le forme di contribuzione previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

Art. 13.

Comunità alloggio

1. La comunità alloggio è un complesso di appartamenti minimi dotati di servizi generali interni.

2. Le comunità alloggio sono destinate ad ospitare un ristretto numero di soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti, i quali non hanno la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare né possono essere affidati a famiglie o comunità di tipo familiare.

3. Le comunità alloggio sono insediate in strutture abitative ubicate in zone che consentono l'agevole accesso ai servizi ricreativi, culturali e socio sanitari presenti nel territorio.

4. Al fine di favorire l'inserimento degli utenti, la struttura deve essere funzionale e priva di barriere architettoniche.

5. Le comunità alloggio gestiscono autonomamente la propria vita comunitaria, ma non sono provviste d'autonomi servizi sanitari e sociali al fine di assicurare adeguata assistenza ai propri ospiti.

6. La progettazione e la realizzazione delle comunità alloggio è affidata ai Comuni, che possono avvalersi degli I.A.C.P. competenti per territorio.

7. Per la realizzazione di comunità alloggio i Comuni potranno anche acquistare o locare unità abitative di immobili privati residenziali, con preferenza per quelli siti nei centri storici, o in subordinate; in zone ampiamente dotate di servizi.

8. I sussidi tecnici e le attrezzature, se trattasi di beni durevoli, possono essere forniti e messi a disposizione degli utenti a titolo di comodato.

Art. 14.

Residenze sanitarie assistenziali

1. La residenza sanitaria assistenziale è una struttura extraospedaliera, finalizzata a fornire accogliimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero, a persone anziane prevalentemente non autosufficienti, per le quali sia stata comprovata la mancanza di un idoneo supporto familiare che consenta di erogare a domicilio i trattamenti sanitari ordinari e l'assistenza necessaria.

2. Sul piano delle tipologie le residenze sanitarie assistenziali si suddividono in:

a) nuclei elementari singoli (fino a venti posti) che beneficiano dei servizi sanitari di distretto e di quelli sociali organizzati dai comuni per l'assistenza domiciliare;

b) sistemi di più nuclei che di norma non vanno oltre i 60 posti residenziali, dotati di propri servizi sanitari e sociali secondo la composizione degli ospiti e le connessioni con i servizi sanitari e sociali esistenti sul territorio.

3. In zone di alta densità abitativa ed urbana, la ricettività delle residenze può essere accresciuta fino a 120 posti, comunque organizzati in nuclei di 20 persone.

4. Per quanto altro riguarda le tipologie costruttive ed il dimensionamento delle strutture residenziali per anziani e per soggetti non autosufficienti, da realizzare nell'ambito del finanziamento disposto con l'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, si fa riferimento agli atti di indirizzo e coordinamento del Governo.

Art. 15.

Ricovero degli anziani

1. Le persone anziane, prive di autosufficienza, che non convivono con parenti o famiglie in grado di assisterle, ricevono assistenza e cura in residenze sanitarie assistenziali. La condizione di non autosufficienza è certificata dal medico di fiducia dell'assistito.

2. Il ricovero viene attuato su proposta del medico del servizio di assistenza domiciliare integrata o di altri, col consenso dell'anziano, previo accertamento delle condizioni sociali ed economiche dell'utente.

Art. 16.

Regolamenti interni - Partecipazione degli utenti

1. I regolamenti interni delle comunità alloggio, delle residenze sanitarie assistenziali e dei centri d'incontro che godono delle agevolazioni contemplate dalla presente legge devono prevedere la partecipazione degli utenti alla organizzazione della vita comune, consentire la massima libertà compatibile con le esigenze di vita comunitaria e agevolare l'accesso ai visitatori.

2. I regolamenti di cui al comma precedente debbono essere sottoposti all'approvazione dei consigli dei comuni, nei quali le predette strutture sono ubicate.

Art. 17.

L'assistenza privata

1. I soggetti privati che intendono stabilire rapporti di collaborazione con i comuni singoli od associati al fine di concorrere a realizzare gli obiettivi della presente legge, debbono conseguire l'iscrizione nell'apposito registro, tenuto dall'assessorato regionale competente in materia.

2. L'iscrizione nel registro delle istituzioni private, dotate o meno di personalità giuridica, è disposto, entro novanta giorni dalla richiesta, della Giunta regionale, previo parere del comune nel cui territorio l'istituzione è ubicata e in seguito all'accertamento dei seguenti requisiti:

- 1) legale rappresentante nel territorio regionale;
- 2) assenza di fini di lucro;
- 3) livelli di prestazione, di qualificazione del personale e di efficienza organizzativa ed operativa, secondo gli standards regionali dei servizi fissati dall'art. 20 della presente legge.

3. Le forme di collaborazione fra i soggetti istituzionalmente titolari delle Funzioni socio assistenziali e le associazioni, fondazioni o istituzioni private, anche di carattere cooperativo, che perseguono finalità di assistenza o di servizio sociale nell'ambito del territorio regionale, regolarmente iscritte nell'apposito registro, dovranno essere regolate sulla base di un'apposita convenzione predisposta tenendo conto dello schema-tipo del provvedimento di cui all'art. 20.

4. La convenzione deve in ogni caso prevedere:

a) livelli di prestazioni e servizi conformi alle norme vigenti in materia ed ai parametri ed agli standards individuati con atti regionali d'indirizzo e coordinamento;

b) impiego di personale avente i requisiti e i titoli richiesti per le diverse prestazioni;

c) rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali collettive in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratta di prestazioni volontarie o di prestazioni derivanti da convenzioni stipulate con congregazioni religiose;

d) durata della convenzione, cause e modalità di risoluzione.

Art. 18.

Volontariato

1. È riconosciuta la funzione di utilità sociale delle associazioni e delle altre istituzioni di volontariato dotate o non di personalità giuridica, liberamente costituite, fondate in prevalenza su prestazioni volontarie e personali dei soci che concorrono al conseguimento dei fini dell'assistenza sociale.

2. I comuni, singoli o associati, possono stipulare con gli organismi di cui al primo comma convenzioni per la loro utilizzazione al fine di perseguire le finalità della presente legge.

3. In tal caso il personale volontario è a tutti gli effetti responsabile dell'attività prestata ed è tenuto al rispetto di tutte le norme che ne regolano l'attività.

4. Potranno essere rimborsate le sole spese effettivamente documentate dell'attività svolta.

Art. 19.

Formazione del personale

1. Il personale a qualsiasi titolo addetto all'assistenza ed ai servizi per le persone anziane deve essere in possesso del titolo di preparazione professionale attinente al servizio da prestare.

2. La Regione Molise attua le iniziative formative per il personale destinato a svolgere attività professionale nei servizi previsti dalla presente legge direttamente attraverso le scuole per il personale paramedico dipendenti dalle U.S.L. ovvero utilizzando centri o enti convenzionati.

Art. 20.

Determinazione degli standards strutturali ed organizzativi

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilirà:

i criteri generali per la determinazione della misura della partecipazione al costo delle prestazioni, di cui all'art. 5;

le fasce di reddito e di disagio cui commisurare l'erogazione dell'assistenza economica di cui all'art. 6;

i requisiti strutturali e organizzativi delle comunità alloggio;

lo schema delle convenzioni di cui agli artt. 17 e 18;

gli standards di cui all'art. 17, quarto comma, lettera a);

quanto-altro previsto dalla presente legge.

Art. 21.

Vincolo di destinazione

1. Sugli immobili costruiti, riattati, ampliati, di proprietà o acquistati con contributi pubblici è costituito vincolo ventennale di destinazione.

2. Per quelli locati il vincolo non è superiore alla durata di nove anni.

3. Il vincolo è trascritto a cura e spese dell'ente beneficiario del contributo nei registri immobiliari.

4. La Giunta regionale, su richiesta dei comuni territorialmente interessati, può autorizzare lo svincolo quando ciò sia richiesto da motivo di pubblico interesse.

5. La diversa destinazione dell'immobile, salvi i casi previsti nel comma precedente, prima che scadano i termini di cui al primo comma, comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 22.

Destinazione dei fondi

1. Nell'ambito delle categorie d'interventi attivabili ai sensi dell'art. 4 della presente legge, i comuni utilizzeranno i fondi ordinari e correnti ad essi assegnati destinandoli ai relativi servizi, di regola secondo il seguente ordine prioritario:

- 1) assistenza domiciliare;
- 2) affidamento familiare d'anziani;
- 3) comunità alloggio;
- 4) assistenza nella vita di relazione;
- 5) residenze sanitarie assistenziali;
- 6) altri servizi.

Art. 23.

Finanziamento delle strutture - Criteri di riparto

1. I criteri di riparto dei fondi destinati alla realizzazione delle strutture dei servizi residenziali tutelati devono favorire le zone carenti di servizi, in rapporto alla popolazione anziana residente.

2. I suddetti criteri possono essere derogati per le zone di alta densità abitativa, dotate di strutture non adeguate, in presenza di un elevato numero di anziani, prevalentemente non autosufficienti.

3. I fondi disponibili sono annualmente ripartiti fra gli enti stessi in base ai programmi di intervento presentati entro il 30 giugno di ogni anno.

4. La Giunta regionale formula e presenta entro il 30 settembre il piano delle opere da realizzare che è approvato dal Consiglio regionale.

Art. 24.

Finanziamento dei servizi - Criteri di riparto

1. Il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 4 della presente legge è assicurato, oltreché dalle risorse comunali e da quelle provenienti dall'art. 5, mediante riparto annuale dei fondi stanziati in appositi capitoli di bilancio, con le seguenti modalità e criteri:

a) per il 60% in base ai piani di attività proposti, tenendo conto delle priorità fissate nel precedente art. 22;

b) per il 30% in proporzione diretta alla popolazione anziana residente nel territorio di rispettiva competenza;

c) per il 10% in proporzione diretta ai coefficienti di emigrazione relativi all'ultimo periodo intercorso.

2. Le somme di cui alle lett. b) e c) del precedente comma sono ripartite fra gli enti interessati, con delibera della Giunta regionale, e, di norma, liquidate in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. I piani di attività di cui alla lett. a) del primo comma del presente articolo sono redatti e presentati al competente assessessorato regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

4. La Giunta regionale formulata e presenta al Consiglio la proposta di ripartizione dei fondi entro il successivo 30 giugno.

5. Il piano di ripartizione è approvato dal Consiglio regionale.

6. La Giunta regionale, decorso il primo semestre dell'anno cui si riferisce il piano, è comunque autorizzata a concedere anticipazioni agli enti titolari dei servizi, fino all'80% degli importi risultanti dalla proposta di ripartizione dei fondi da essa adottata con riferimento alla lett. a) del primo comma del presente articolo.

Art. 25.

Relazioni annuali

1. Gli enti titolari degli interventi e dei servizi previsti dalla presente legge trasmettono annualmente all'assessorato competente, entro il 31 marzo, una relazione sui risultati raggiunti, nonché un prospetto dimostrativo delle spese sostenute, articolato secondo la tipologia dei servizi contemplati dall'art. 4 della presente legge.

2. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare, entro il 30 settembre, unitamente alla proposta di riparto dei fondi per spese correnti e di investimento, una relazione contenente i dati informativi, contabili e statistici sugli interventi e servizi svolti dagli enti predetti.

3. Gli enti che non adempiano a quanto prescritto dal primo comma, sono esclusi dal riparto dei fondi.

Art. 26.

Consulta per i problemi degli anziani

1. È istituita presso l'assessorato regionale alla sicurezza sociale la Consulta per i problemi degli anziani così composta:

- a) assessore alla sicurezza sociale o un dirigente regionale; suo delegato;
- b) assessore alla Sanità o un dirigente regionale, suo delegato;
- c) tre esperti eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due;
- d) un rappresentante della sede regionale I.N.P.S.;
- e) da cinque rappresentanti designati dall'A.N.C.I. e della lega delle autonomie, di cui due in rappresentanza delle U.S.L.;
- f) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative su scala regionale;
- g) da due rappresentanti delle centrali cooperative individuati fra gli operatori delle cooperative del settore dei servizi sociali;
- h) da quattro rappresentanti delle associazioni di volontariato;
- i) dai rappresentanti delle unità operative geriatriche dei presidi ospedalieri.

2. La Consulta è convocata dall'assessore alla Sicurezza sociale ed è presieduta dal medesimo o, in caso di sua assenza dell'assessore alla Sanità.

3. Svolge funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato alla Sicurezza sociale.

4. La Consulta è costituita con deliberazione della Giunta regionale.

5. La Consulta si riunisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Ai componenti della Consulta spettano i compensi nella misura prevista dall'art. 2 della legge 1º marzo 1983 n. 7 e successive modifiche.

Art. 27.

Funzioni della Consulta

1. La consulta di cui all'articolo precedente assolve ai seguenti compiti:

- a) svolge funzioni di consulenza tecnica e di proposta in materia di assistenza agli anziani;
- b) esprime parere sulla collaborazione richiesta ad istituti scientifici e di ricerca, anche universitari, per lo sviluppo della conoscenza scientifica delle problematiche sugli anziani e per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori del settore;
- c) si esprime su ogni altro argomento inerente i servizi di assistenza alle persone anziane e sull'organizzazione e gestione degli stessi.

Art. 28.

Fondo regionale

1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio annuale e pluriennale della regione è istituito un fondo per il finanziamento delle attività socio-assistenziali a favore degli anziani suddivise in distinti capitoli concernenti rispettivamente:

- a) somme per spese correnti;
- b) somme per spese di investimento per la realizzazione delle strutture residenziali;
- c) somme per iniziative di carattere sperimentale e di ricerca.

Art. 29.

Oneri

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970 n. 281, nonché con eventuali ulteriori fondi a destinazione vincolata assegnati alla Regione per la specifica materia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 2 maggio 1990

DI LAURA FRATTURA

90R0866

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 22.

Interventi in favore dell'edilizia abitativa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 9 del 16 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con la presente legge la Regione intende promuovere un programma di interventi nel settore dell'edilizia agevolata nonché favorire il recupero, l'acquisto e la costruzione di alloggi, mediante la concessione di finanziamenti i cui importi e modalità di erogazione sono stabiliti dalle disposizioni della presente legge, nel rispetto della normativa vigente in materia:

2. Per l'anno 1989, l'applicazione della presente legge è limitata agli interventi di recupero, acquisto e costruzione di alloggi.

3. Gli interventi di recupero vanno attuati nelle zone di recupero individuate con deliberare dei Consigli comunali, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/1978.

4. In carenza di deliberazione comunale di cui al comma 3, gli interventi finanziabili possono attuarsi soltanto nella zona A degli strumenti urbanistici.

Art. 2.

1. Sono ammesse a fruire del contributo in conto capitale, le cooperative edilizie, a proprietà divisa ed indivisa, che abbiano sede nel territorio della Regione, siano rette dai principi della mutualità e siano costituite da soci in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, ai sensi della legislazione vigente in materia.

2. In conformità a quanto stabilito dalla deliberazione C.I.P.E. del 30 marzo 1989 per poter fruire del contributo regionale i limiti massimi di reddito sono suddivisi per fasce così ripartite: L. 21.000.000, L. 25.000.000 e L. 30.000.000.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto del reddito complessivo del nucleo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi di ciascuno dei componenti di esso prima dell'emanazione del bando regionale.

4. Ai fini della determinazione del limite massimo di reddito complessivo, il reddito del nucleo familiare è diminuito di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico. Agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito complessivo, concorrano redditi da lavoro dipendente, questi ultimi, effettuata la detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

5. È escluso dal contributo regionale il richiedente il cui nucleo familiare comprende proprietari di altro alloggio nel territorio nazionale.

6. Gli interventi previsti dal presente articolo sono realizzati nelle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni nonché in quelle individuate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

7. Le cooperative beneficiarie del contributo regionale non potranno essere sciolte prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di esecutività del decreto del Presidente della Giunta regionale di liquidazione finale del contributo.

Art. 3.

1. Possono altresì beneficiare del contributo in conto capitale limitatamente alla prima casa, i privati che realizzino interventi di recupero, acquisto e costruzione di alloggi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2.

2. Possono fruire dei benefici della presente legge i comproprietari di alloggio incluso tra quelli soggetti a recupero ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/1978 titolari di quota che non sia superiore a 95 metri quadrati.

3. Sono ammessi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente anche in deroga all'art. 16, ultimo comma della citata legge n. 457/1978.

4. Per quanto attiene l'acquisto possono beneficiare del contributo coloro che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'art. 10 — 1° comma — possono produrre l'atto pubblico o il preliminare di acquisto stipulati in data non anteriore al 1° gennaio 1989 limitatamente alla prima applicazione della presente legge. L'alloggio da acquistare deve rispettare le tipologie di cui all'art. 16 — comma 3 — della legge n. 457/1978 salvo che si tratti di alloggi in centri storici. L'alloggio da costruire deve parimenti rispettare le tipologie dell'art. 16 — comma 3 — della legge n. 457/1978 salvo che si tratti di alloggi in centri storici.

5. Ai fini della concessione del contributo per l'acquisto costruzione e recupero dell'alloggio, si assegna alle seguenti categorie il punteggio indicato a fianco di ciascuna di esse:

a) sfrattati con sentenza esecutiva anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico — punti 2 —;

b) collocati in alloggi provvisori a cura della pubblica amministrazione — punti 2 —;

c) coppie di nuova formazione che abbiano contratto matrimonio tra il 1° gennaio 1988 e la data di scadenza del bando — punti 1 —;

d) anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, pur avendo persone a carico — punti 1 — Sono assegnati ulteriori punti 2 qualora risultino a carico portatori di handicap;

e) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da più di due anni nel «centro storico» — zona A — destinato al recupero abitativo e che intendono acquistare l'alloggio in cui abitano — punti 2.

6. Per le coppie di anziani è riservata un'aliquota del 3% sulla complessiva disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio istituito con la presente legge. In caso di mancata utilizzazione totale o parziale, le somme residue vengono trasferite nel medesimo capitolo del bilancio successivo.

7. Soddisfatte le priorità di cui ai punti a, b, c, d ed e del comma 5 del presente articolo, la graduatoria, per distinte categorie di intervento, viene formulata dando preferenza ai soggetti il cui reddito familiare, calcolato secondo le modalità stabilite ai commi 4 e 5 dell'art. 2, risulti essere più basso.

Art. 4.

1. Al fine di incentivare il recupero di centri storici, la Regione interviene a favore dei proprietari ed usufruttuari con la concessione di un contributo in conto interesse pari al 50% del tasso di riferimento previsto dalla normativa in materia a carico del beneficiario, per la durata di 15 anni e, previa stipula di convenzione con istituti di credito autorizzati a concedere mutui fondiari, fermo comunque il rispetto del principio contenuto nell'art. 109, comma 3°, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

2. Il costo dell'intervento sarà determinato sulla base di perizia giurata redatta in base al prezzo della camera di commercio competente per territorio e, in carenza, sulla base del prezzo adottato dalla regione.

3. La spesa ammissibile non potrà comunque superare 60 milioni per alloggio.

4. Per la concessione del contributo regionale si prescindono dai requisiti oggettivi previsti dall'art. 16, comma 3, della legge n. 457 del 5 agosto 1978 e dal decreto ministeriale del 19 luglio 1988.

5. Il contributo di cui al presente articolo viene corrisposto a condizione che gli interessati stipulino apposita convenzione secondo i criteri previsti dal successivo art. 5 — comma 1.

6. Nell'esame delle richieste di finanziamento verrà data precedenza ai richiedenti che posseggono l'unica abitazione nei centri storici.

7. Per poter fruire dei benefici previsti dal presente articolo non si tiene conto dei limiti massimi di reddito previsti dalla deliberazione C.I.P.E. in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 5.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione, in applicazione del precedente articolo, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva uno schema di convenzione disciplinante i rapporti tra regione e privati.

2. I principi informativi della convenzione devono riguardare:

a) la determinazione del canone localito;

b) la determinazione del prezzo di vendita degli immobili oggetto di recupero;

c) il diritto eventuale di prelazione da parte del comune sia per l'acquisto della proprietà risanata, sulla base della capitalizzazione del reddito, sia per la locazione del canone fisso;

d) l'acquisizione degli immobili le cui convenzioni vengono risolte;

e) le modalità di trascrizione delle convenzioni nei registri immobiliari.

Art. 6.

1. Per gli interventi di costruzione ed acquisto, il costo globale d'intervento posto a base della determinazione del contributo regionale è quello fissato dal Ministero dei lavori pubblici ai fini della realizzazione dei programmi costruttivi previsti dalla citata legge n. 457/1978 e corrisponde a L. 830.300 per ogni metro quadrato di abitazioni realizzate in zone sismiche ed a L. 786.600 ad ogni metro quadrato di abitazioni realizzate in zone non sismiche, così come previsto dal D.M. 17 luglio 1988 ed ulteriormente specificato nell'allegata tabella A.

2. Per la determinazione della somma ammessa a contributo, il costo globale d'intervento di cui al comma 1 è moltiplicato per la superficie complessiva costituita per ogni alloggio da:

1) superficie utile abitabile massima di mq. 95,00;

2) superficie non residenziale risultante dal 40% della superficie utile abitabile di cui al punto 1 e da un massimo di mq. 18,00 per autorimessa.

3. Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla presente legge, i limiti delle superfici indicate ai punti 1 e 2 del precedente comma, sono tassativi, fatta eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 e per l'acquisto delle abitazioni nei centri storici — zona A.

4. Il costo da porre a base della determinazione del contributo regionale per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui alle lettere c, d, e dell'art. 31 della legge n. 457/1978, è quello stabilito nel titolo II del decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 luglio 1988.

5. Il costo da porre a base della determinazione del contributo regionale, per interventi di manutenzione di cui alle lettere a e b dell'art. 31 della legge n. 457/1978, è quello fissato dal Ministero dei LL.PP. nel titolo III del citato D.M. 19 luglio 1988.

6. Il contributo per recupero, acquisto o costruzione di alloggi di superficie inferiore ai 95 mq. è concesso in proporzione alla superficie medesima, tenuto conto delle fasce di reddito, il contributo concedibile è comunque inferiore alla somma spesa e documentata.

7. Gli alloggi da acquistare o da costruire debbono ricadere in zone omogenee destinate all'edilizia residenziale, ovvero in zona agricola.

In questa ultima ipotesi il contributo è riferito solo alla parte residenziale dell'alloggio.

Art. 7.

1. Il competente settore dell'Edilizia residenziale accerta i requisiti soggettivi ed oggettivi, quantifica il contributo regionale, rilascia alle cooperative edilizie, a lavori ultimati e previo sopralluogo, il certificato di conformità delle abitazioni al progetto approvato, riconosce il possesso, da parte dei soci della cooperativa, dei previsti requisiti.

2. La carenza delle caratteristiche tecniche e costruttive e dei requisiti di cui al comma precedente determina l'esclusione dal contributo regionale ovvero la revoca.

3. L'esclusione o la revoca dal contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 8.

1. I requisiti previsti per i soci delle cooperative edilizie all'art. 2 devono sussistere anche al momento del rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 dell'art. 6. Tali certificazioni sono richieste entro 6 mesi dalla ultimazione dei lavori, pena la revoca del finanziamento, nelle forme previste al comma 3 dell'art. 6, e l'incameramento della polizza fidejussoria di cui al comma 1 dell'art. 13. Tuttavia, per ciò che riguarda il limite del reddito complessivo del nucleo familiare resta valido quanto stabilito all'art. 2.

2. Le cooperative edilizie per l'assegnazione degli alloggi, redigono una graduatoria comprendente i soci effettivi e quelli supplenti e la trasmettono, unitamente all'istanza di finanziamento, alla regione.

3. Nel corso del programma costruttivo e comunque prima dell'erogazione finale del contributo e del rilascio delle certificazioni di cui al comma precedente, qualora un socio assegnato abbia perso i requisiti previsti o receda dall'assegnazione subentra il primo dei soci esclusi, tenuto conto della graduatoria di cui al comma 2. In tal caso la regione ridetermina, ove necessario, il contributo da recuperare. I recedenti non potranno usufruire di altre agevolazioni creditizie in materia di edilizia residenziale pubblica.

4. Quando non vi sia subingresso, la quota di contributo relativo ai soci esclusi viene recuperata sulla quota di saldo del contributo regionale.

Art. 9.

1. La Giunta regionale, per la prima applicazione della presente legge, adotta sentita la competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dell'avviso pubblico, le linee generali d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale e i criteri per la ripartizione delle risorse tra i vari tipi di intervento.

Art. 10.

1. I lavori di costruzione non iniziati all'entrata in vigore della presente legge sono affidati dalle cooperative edilizie ad imprese di costruzione iscritte all'Albo nazionale costruttori edili o alla Camera di commercio per importi e specializzazioni adeguate ai lavori che si desumono dal programma costruttivo.

2. Unitamente alla richiesta di erogazione del contributo regionale le cooperative edilizie presentano il certificato di iscrizione all'Albo dall'impresa appaltatrice rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della richiesta di contributo.

Art. 11.

1. La domanda di ammissione al contributo è presentata alla regione — Settore edilizia residenziale — entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della regione.

2. Per le cooperative edilizie, di cui al punto 1 — comma 1 — dell'art. 11, la domanda è corredata da:

1) elaborati progettuali vistati dal comune con l'attestazione del rispetto dell'art. 16 — ultimo comma — della legge 5 agosto 1978, n. 457;

2) elenco aggiornato dei soci effettivi e supplenti;

3) statuto della cooperativa, atto di costituzione e certificato di iscrizione al tribunale;

4) relazione tecnico-finanziaria sul programma in corso di realizzazione, contenente dettagliate indicazioni sulla volumetria e sulla superficie degli edifici, sulle tipologie edilizie e sui relativi oneri di spesa, comprese le spese relative all'acquisizione dell'area e alla progettazione e direzione dei lavori;

5) concessione edilizia debitamente autenticata;

6) visti o autorizzati abilitati all'inizio dei lavori;

7) attestato comunale di inizio dei lavori;

8) perizia giurata del direttore dei lavori o fatture quietanzate, comprovanti una spesa non inferiore al 10% per le cooperative a proprietà indivisa e al 25% per le cooperative a proprietà divisa del costo convenzionale dell'alloggio moltiplicato per il numero degli alloggi previsti dal programma costruttivo della cooperativa.

3. Per le cooperative edilizie di cui al punto 2 — comma 1 — dell'art. 11, la documentazione da allegare alla domanda è quella di cui al comma 2 del presente articolo con esclusione di quanto previsto ai punti 7 e 8;

4. Per le cooperative edilizie, di cui al punto 3 — comma 1 — dell'art. 11, la documentazione richiesta oltre a quanto previsto ai punti 2 e 3 del precedente comma 2 deve dimostrare l'effettivo possesso del suolo per consentire, eventualmente, l'immediato inizio dei lavori.

5. Per le cooperative edilizie, indicate al punto 4 — comma 1 — dell'art. 11, la documentazione da esibire con la domanda deve comprovare l'assegnazione del suolo da parte del comune, oltre a contenere quanto previsto ai punti 2 e 3 del precedente comma 2.

6. Per le cooperative edilizie, di cui al punto 5 — comma 1 — dell'art. 11, la documentazione da esibire con la domanda è quella indicata al punto 3 del precedente comma 4 — art. 2 —.

7. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo non sono ritenute valide.

8. Il tempestivo inoltro della domanda è comprovato dal timbro postale.

9. Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto al comma 1, le cooperative di cui ai precedenti commi 2 e 3 presentano, pena il rigetto delle domande, al settore edilizia residenziale — una dichiarazione del Presidente della cooperativa concernente il possesso dei requisiti della cooperativa concernente il possesso dei requisiti soggettivi da parte dei soci effettivi e supplenti e le dichiarazioni sostituite dell'atto di notorietà dei singoli soci quale risulti un reddito familiare non superiore ai limiti fissati al comma 3 dell'art. 2.

10. La Giunta regionale, nei successivi quaranta giorni, sulla base delle domande regolarmente pervenute e corredate compila l'elenco delle cooperative edilizie in possesso dei requisiti secondo i criteri preferenziali stabiliti dall'art. 11, forma la graduatoria delle cooperative da ammettere al contributo regionale e la trasmette al Consiglio regionale unitamente a quanto previsto all'art. 8.

11. Le domande di ammissione a contributo, per quanto concerne gli interventi di cui agli artt. 3 e 4, sono inviate al competente Settore regionale nelle forme e modalità previste dall'avviso pubblico.

Art. 12.

1. I criteri preferenziali per la formazione delle graduatorie delle cooperative edilizie, sono, nell'ordine, i seguenti:

1) cooperative edilizie che alla data di presentazione della domanda abbiano iniziato i lavori di costruzione ed abbiano impiegato nella costruzione almeno il 25% dell'importo totale, se a proprietà divisa ed almeno il 10%, se a proprietà indivisa;

2) cooperative edilizie che abbiano la disponibilità del suolo e della concessione edilizia e di ogni visto o autorizzazione abilitanti all'inizio dei lavori;

3) cooperative che abbiano la disponibilità del suolo nelle aree indicate al comma 7 dell'art. 2;

4) cooperative edilizie che abbiano l'assegnazione del suolo con atto deliberativo del comune;

5) cooperative edilizie che abbiano il possesso delle aree;

6) cooperative edilizie che siano legalmente costituite.

2. La Giunta regionale forma la graduatoria tra le cooperative edilizie considerando prioritariamente le domande delle cooperative di cui al punto 1, poi quelle di cui ai punti 2, 3, 4, 5, e 6 del precedente comma.

3. Qualora il numero delle cooperative edilizie, in possesso dei titoli preferenziali sopra elencati, superi l'ammontare delle somme disponibili, è redatta una graduatoria secondo l'ordine dei seguenti elementi:

a) data di rilascio della concessione edilizia;

b) data di disponibilità del suolo;

c) data di assegnazione del suolo;

d) data di possesso del suolo;

e) data di costituzione della cooperativa edilizia.

4. In sede di prima ripartizione dei fondi, a ciascuna cooperativa può essere assegnato un contributo massimo per 24 alloggi.

5. Le somme eventualmente non ripartite sono assegnate, secondo i criteri stabiliti, alle cooperative edilizie che, con ulteriore finanziamento, siano in condizioni di completare il programma costruttivo.

Art. 13.

1. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle graduatorie approvate e nei limiti dell'intervento da realizzare, concede con decreto promessa di contributo.

2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce approvazione del programma d'intervento costruttivo ed equivalente, per le cooperative edilizie, a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere da realizzare.

3. Le cooperative edilizie per beneficiare del contributo regionale così come previsto all'art. 14, devono presentare richiesta di erogazione del primo acconto entro dodici mesi dal decreto del Presidente della Giunta Regionale contenente la promessa di contributo.

4. Sulla base della richiesta di erogazione, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, emette il decreto di concessione e di erogazione del contributo assentito.

5. Per le cooperative edilizie l'entità di tale erogazione è definita in base all'aliquota del contributo regionale previsto al punto b — comma 1 — dell'art. 14.

Art. 14.

1. Per le cooperative edilizie il programma d'intervento viene articolato secondo il seguente schema economico, ulteriormente specificato nell'allegata tabella B:

a) importo in contanti a carico dei singoli soci non inferiore al 25% della cifra risultante dal computo di cui al comma 2 dell'art. 5;

b) contributi in conto capitale da determinarsi sul costo globale di intervento di cui al comma 2 dell'art. 5 nelle seguenti misure:

30% per soci aventi un reddito netto fino a lire 21.000.000;

25% per soci aventi un reddito netto compreso tra L. 21.000.001 e L. 25.000.000;

20% per soci aventi un reddito netto compreso tra L. 25.000.001 e L. 30.000.000.

Art. 15.

F. Per le cooperative edilizie, il contributo regionale viene erogato nella seguente misura:

a) per il 70% previa dimostrazione, mediante certificazione documentata del direttore dei lavori, di aver impegnato fondi propri per almeno il 30% del costo globale d'intervento per la realizzazione del programma costruttivo per l'erogazione di tale rata, deve essere prodotto dalla cooperativa o dal consorzio, a titolo di garanzia, a favore della Regione, apposita fidejussione di importo non inferiore alla differenza tra il costo globale d'intervento del programma costruttivo e l'ammontare della somma del contributo regionale e della spesa sostenuta; la fidejussione è stipulata con istituti di credito o assicurativi autorizzati dalle vigenti disposizioni di legge;

b) il residuo 30% viene erogato con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato, successivamente al collaudo finale dei lavori che sarà effettuato dal Settore edilizia residenziale entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione delle opere.

2. Lo svincolo della fidejussione è autorizzato contestualmente al pagamento della rata di saldo del contributo regionale.

Art. 16.

1. Gli alloggi che beneficiano del contributo di cui alla presente legge non possono essere ceduti né locati nei dieci anni successivi al collaudo finale delle opere.

2. Il termine indicato nel comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 7/1979 è ridotto a 10 anni dalla data del verbale di assegnazione.

3. Si può derogare al solo divieto di locazione, comunque nel rispetto della legge sull'equo canone, a seguito di autorizzazione della Giunta regionale.

4. L'autorizzazione può essere concessa solo in favore di coloro che, per motivi di lavoro o per trasferimento non richiesto, debbano lasciare il luogo di residenza.

5. Le disposizioni del presente articolo sono estese agli alloggi già realizzati con la legge regionale n. 7 del 12 febbraio 1979.

Art. 17.

1. In caso di decesso del beneficiario, agli altri componenti il nucleo familiare, aventi titolo, spettano i diritti dello stesso beneficiario, anche se privi dei prescritti requisiti soggettivi.

2. In caso di forzata alienazione, l'alloggio spetta al socio non assegnatario primo nella graduatoria redatta dalla cooperativa al quale corrisponde agli eredi quanto già anticipato, maggiorato degli interessi di legge. Qualora non vi sia subingresso di uno dei soci non assegnatari, la cessione dell'alloggio può avvenire previa autorizzazione della Giunta regionale.

3. Le disposizioni del presente articolo sono estese agli alloggi già realizzati con la legge regionale n. 7 del 12 febbraio 1979.

Art. 18.

1. Per le modalità di applicazione e le procedure d'attuazione della presente legge, ove non sia diversamente stabilito, si rinvia alla normativa statale vigente, in quanto compatibile.

Art. 19.

1. La regione può destinare quota dei fondi del progetto regionale di sviluppo «Valorizzazione integrata territoriale» di cui all'art. 44 testo unico delle leggi sul Mezzogiorno per incentivare il recupero ed il ripristino degli immobili situati nei centri storici dei comuni molisani aventi particolare importanza storico-ambientale, artistica, monumentale e turistica.

2. L'incentivazione viene promossa attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale concessi ai proprietari ed usufruttuari per gli scopi di cui al comma 1° fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile, escluso il costo dell'eventuale acquisizione dell'immobile.

3. La Giunta regionale assegna i fondi ai comuni, i quali poi concedono i contributi ai privati per gli interventi da realizzare secondo il piano di recupero di cui alla legge n. 457 del 1978.

4. A tali fini i comuni stipuleranno con i privati apposita convenzione, in conformità di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5.

5. Le modalità di gestione ed erogazione dei contributi sono definite dai comuni sulla base di uno schema tipo predisposto dalla giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente.

Art. 20.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1990, si fa fronte con lo stanziamento di lire 3 miliardi previsto nel capitolo di bilancio n. 18235.

2. Per gli anni successivi, la legge approvativa del bilancio regionale determina l'ammontare dei fondi destinati al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 21.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 11 maggio 1990

DI LAURA FRATTURA

(Omissis).

90R0867

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 23.

Interventi a favore dei pescatori ed imprenditori di pesca singoli o associati danneggiati da avverse condizioni ambientali o da eventi calamitosi in mare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 7 del 14 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese di pesca, alle cooperative del settore ed ai pescatori singoli e associati della fascia costiera regionale, che esercitano la pesca costiera o mediterranea o attività connessa alla pesca e che risultino danneggiati da eventi straordinari verificatisi in mare o da mareggiate e calamità naturale o da avverse condizioni ambientali.

2. La giunta regionale, eroga il contributo di cui al precedente comma nei limiti dello stanziamento del bilancio; il contributo non può superare, in ogni caso, il 60% della spesa documentata per il ripristino del bene perduto o danneggiato o del danno subito per le avverse condizioni ambientali del mare, per un importo complessivo non superiore a L. 100 milioni.

Art. 2.

Destinatari dei contributi

1. La qualità di pescatore o di imprenditore di pesca, in attività di esercizio, è provata da apposita certificazione da cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dagli artt. 9 e 11 della legge 14 luglio 1963, n. 963, nonché da dichiarazione rilasciata dall'autorità marittima, e per le cooperative dall'iscrizione nei registri prefettizio, del tribunale e della C.C.I.A.A., anteriormente alla data del sinistro.

2. Per i pescatori associati, i benefici si applicano a ciascun partecipante all'associazione in proporzione ai carati di ognuno, sempreché sussista il requisito soggettivo indicato nel comma precedente.

3. In caso di comproprietà navale o di società di armamento, i benefici stessi sono concessi in proporzione ai carati da ognuno posseduti ed alle condizioni sopraindicate.

Art. 3.

Ambito territoriale

1. Per l'ammissione ai benefici, i richiedenti devono comprovare di avere la residenza o la sede, se società, nella Regione Molise, e che il natante in armamento è iscritto presso un ufficio marittimo situato nell'ambito del territorio regionale o, se trattasi di natante adibito alla pesca mediterranea, è iscritto presso il compartimento marittimo di giurisdizione del territorio molisano o che i beni danneggiati insistono sul territorio regionale.

2. Il possesso dei suindicati requisiti devono essere comprovati da certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

Art. 4.

Interventi di solidarietà a favore delle famiglie di vittime di incidenti in mare

1. Al fine di sopprimere alle immediate necessità familiari conseguenti ad incidenti verificatisi durante lo svolgimento di azioni connesse all'attività ittica di cui siano vittime lavoratori del mare iscritti o imbarcati su natanti registrati presso l'ufficio circondariale marittimo di Termoli, sono concessi dalla Giunta regionale, tramite il comune di residenza delle vittime, contributi alle famiglie delle stesse fino ad un massimo di L. 100.000.000 per ogni nucleo familiare, incrementato fino a lire 20.000.000 per ogni persona convivente, priva di reddito proprio, appartenente allo stesso nucleo, oltre il capofamiglia.

2. Nel caso di più vittime appartenenti allo stesso nucleo familiare i contributi per ogni persona a carico oltre il capofamiglia sono proporzionalmente maggiorati.

Art. 5.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, deve essere presentata all'Assessorato alla Pesca nel termine di giorni novanta dall'evento indicato nell'art. 1, con la descrizione dell'evento stesso, l'indicazione analitica dei danni subiti e la quantificazione del loro ammontare.

2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi al richiedente, ai beni danneggiati e al natante, nonché da una perizia giurata redatta da un tecnico iscritto ad albo o elenco professionale; per gli eventi straordinari verificatisi in mare, deve essere prodotta anche copia della denuncia presentata dall'autorità marittima a termini dell'art. 182 cod. nav., con il visto della stessa autorità.

3. Negli stessi termini e con idonea documentazione vanno presentate le domande di cui all'art. 4.

Art. 6.

Modalità di concessione del contributo

1. La concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 7.

Norma transitoria

I benefici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1989. Le relative richieste di contributo vanno presentate alla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario in corso con legge di variazione al bilancio regionale.

2. Per gli esercizi finanziari successivi, alla qualificazione dell'entità annuale di spesa si provvede con le relative leggi regionali di bilancio.

Art. 9.

Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 11 maggio 1990

DI LAURA FRATTURA

90R0868

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1990, n. 24.

Provvidenze in favore delle Associazioni di tutela degli invalidi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 10 del 1° giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Beneficiari

1. La Regione Molise concede annualmente contributi alle sezioni regionali delle seguenti Associazioni che svolgono sul territorio regionale attività di alto valore sociale, allo scopo di favorirne lo svolgimento dei compiti istituzionali, escuse le associazioni combattentistiche e patriottiche e d'armi:

Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

Unione italiana ciechi (UIC), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

Ente nazionale sordomuti (ENS), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1979;

Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978.

Con deliberazione del consiglio regionale può essere decisa l'ammissione di altri organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, che presentino i necessari requisiti e finalità sociali.

Art. 2.

Concessione dei contributi

1. La Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, dispone la concessione dei contributi di cui al successivo art. 3 in favore delle rappresentanze regionali degli enti di cui all'art. 1.

2. Le rappresentanze regionali provvederanno a ripartire una quota non inferiore all'80% del contributo totale ottenuto per l'anno tra le due sezioni provinciali sulla base del numero degli iscritti a ciascuna di loro.

Art. 3.

Entità dei contributi

1. A ciascuna delle associazioni verrà attribuita una quota, uguale per tutte, che verrà quantificata ogni anno con provvedimento della Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente.

2. Alla quota di cui al comma precedente verrà aggiunto un ulteriore contributo stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, e correlato alla quantità e qualità delle attività programmate.

Art. 4.

Modalità

1. Entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno i responsabili delle delegazioni regionali delle associazioni interessate trasmettono alla Giunta regionale domanda dei contributi previsti dalla presente legge.

2. Alla domanda devono essere allegati il programma delle attività da svolgere nell'anno nonché una relazione, corredata da rendiconto finanziario, sulle attività svolte nell'anno precedente.

3. Il contributo annuo verrà versato in unica soluzione.

4. Ove la Giunta regionale dovesse riscontrare difformità rispetto ai programmi presenti o agli scopi istituzionali degli statuti delle associazioni, provvederà all'emanazione di provvedimenti di revoca del contributo concesso.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Per il primo anno di applicazione della presente legge regionale il termine di cui al primo comma del precedente art. 4 è fissato a due mesi della entrata in vigore della presente legge.

2. Per il primo anno di applicazione le associazioni sono esonerate dal presentare la relazione conclusiva, con rendiconto, dell'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge regionale, valutato per il 1990 in lire duecentomilioni, si fa fronte con successiva legge di variazione al bilancio con prelievo dai fondi per «Provvedimenti Legislativi in corso».

2. Alla qualificazione degli oneri annuali si provvede con la legge approvativa di bilancio.

Art. 7.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 13 gennaio 1975 n. 2.

Art. 8.

Pubblicazione

1. La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 25 maggio 1990

DI LAURA FRATTURA

90R0869

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1990, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4/90.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 10 del 1º giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 2, dopo la parola «E.N.E.L.», sono aggiunte le seguenti parole: «e alle competenti Aziende comunali, ove esistono».

Art. 2.

2. All'art. 3 il comma 1 è così modificato: «L'E.N.E.L. e le Aziende comunali, di cui al precedente articolo, predispongono i progetti per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura fino alle singole utenze».

Art. 3.

1. All'art. 4, comma 1 dopo la parola «E.N.E.L.» sono aggiunte le seguenti parole: «e alle predette aziende comunali».

Art. 4.

1. All'art. 5, comma 1, dopo la parola «E.N.E.L.» sono aggiunte le seguenti parole: «e alle aziende comunali».

Art. 5.

1. L'art. 6 è così sostituito:

«L'esecuzione delle opere di elettrificazione è affidata all'E.N.E.L. Essa è, invece, affidata alle competenti Aziende comunali, ove esistono. I rapporti tra la Regione e l'E.N.E.L. e quelli tra la regione e le aziende comunali sono disciplinati da apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale».

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 25 maggio 1990

DI LAURA FRATTURA

90R0870

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1990, n. 26.

Testo unico degli interventi regionali per manifestazioni ed attività sportiva e per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti ed attrezzature sportive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 10 del 1º giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel quadro degli obiettivi previsti dall'art. 4 dello Statuto, la Regione Molise favorisce manifestazioni ed attività rivolte allo sviluppo e alla diffusione dello sport inteso come servizio sociale ed assicura interventi diretti all'espansione ed al rinnovamento delle attrezzature e dei servizi sportivi di interesse regionale.

2. Allo scopo di coordinare e programmare gli interventi regionali nel settore, il Consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il piano pluriennale di interventi per la realizzazione di impianti sportivi nel territorio della Regione Molise.

3. La Giunta regionale determina le tipologie edilizie e tecniche, improntate a criteri di funzionalità ed economicità per le diverse categorie di impianti sportivi, perché vi facciano riferimento i soggetti interessati agli interventi di cui al precedente comma.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la regione interviene:

a) a favore delle Province, dei Comuni, delle comunità Montane e dei Consorzi fra enti locali con l'erogazione di un contributo in conto capitale, per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, compreso l'acquisto dell'area, nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

La Regione concede per il restante 50% la garanzia fidejussoria e le somme necessarie per la copertura della quota interessi sulle annualità dei mutui contratti;

b) a favore degli enti di cui alla precedente lettera con la concessione di contributi a titolo di concorso nella spesa per la gestione di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature;

c) a favore di associazioni, sodalizi e società, anche senza personalità giuridica, appartenenti a Federazioni, con la concessione di contributi per lo svolgimento di attività sportive a carattere dilettantistico;

d) a favore dei comuni e degli istituti scolastici che stipulino convenzioni con le società sportive per l'uso delle palestre, con la concessione di contributi per le spese di manutenzione e gestione degli impianti;

e) a favore di associazioni ed enti di promozione sportiva, regolarmente costituiti ed effettivamente operanti sul territorio, con la concessione di contributi per l'organizzazione di attività a carattere promozionale, di impiego del tempo libero e per le attività delle società ad essi affiliate;

f) a favore della Federazione o di società regolarmente costituite anche senza responsabilità giuridica, ed effettivamente operanti sul territorio, con la concessione di contributi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive a carattere dilettantistico per gli sports degli handicappati.

Art. 3.

1. Per le manifestazioni sportive dilettantistiche di rilevante interesse internazionale, nazionale e interregionale realizzate nel Molise, la regione interviene con l'erogazione di contributi nel limite massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

2. L'istanza, pena l'esclusione dal beneficio, deve pervenire all'assessore allo sport entro il 31 marzo.

3. L'erogazione del contributo è disposta, successivamente alla manifestazione, con provvedimento della Giunta regionale, previa presentazione da parte dei beneficiari di una relazione sulla manifestazione e del consuntivo delle spese sostenute, sottoscritto dal Presidente del sodalizio o Ente organizzatore e corredato da relativa documentazione.

Art. 4.

1. Per gli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 2 la Giunta regionale, sentito il parere della commissione consultiva di cui al successivo art. 15, formula, sulla base delle istanze pervenute, la proposta di programma pluriennale degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

2. Successivamente, la Giunta regionale determina le concessioni di garanzia e l'ammissione degli enti al beneficio del contributo in conto capitale, nei limiti delle disponibilità risultanti nei corrispettivi capitoli di spesa, notificandole ai destinatari.

3. Per l'acquisto delle aree occorrenti per gli impianti sportivi valgono le norme che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche.

4. L'approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Per essere ammessi al beneficio di cui alla lettera a) dell'art. 2 gli Enti interessati, entro due mesi dalla scadenza del precedente programma pluriennale, devono produrre all'Assessorato regionale competente un'istanza corredata di:

a) progetto generale di massima dell'opera con il parere tecnico del CONI;

b) preventivo di spesa;

c) relazione illustrativa dalla quale risultino i dati sulla popolazione, sugli insediamenti residenziali e produttivi esistenti nell'ambito del territorio di competenza dell'Ente, sui servizi pubblici esistenti, sui fabbisogni sociali in materia sportiva e ricreativa, sulla localizzazione dell'impianto richiesto e sul regime urbanistico dell'area individuata.

Art. 6.

1. Gli Enti interessati, pena la revoca della concessione, sono tenuti a presentare entro 6 mesi successivi alla notifica del provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 4:

a) il progetto esecutivo, debitamente approvato in conformità della legge regionale n. 19/1979 e successive modificazioni, munito del parere tecnico del CONI secondo le norme stabilite dalle competenti federazioni sportive nazionali;

b) l'adesione alla richiesta di concessione del mutuo da parte dell'istituto per il Credito sportivo o di altro istituto finanziatore.

Art. 7.

1. Il contributo in conto capitale e quello relativo agli interessi di cui alla lettera a) dell'art. 2 sono erogati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge regionale n. 19/1979 e successive modificazioni.

Art. 8.

1. L'utilizzazione degli impianti ammessi ai benefici di cui all'art. 2 della presente legge deve essere garantita a tutte le associazioni sportive nonché a gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito regionale.

2. A tale scopo l'ente beneficiario adotta apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale competente.

3. È fatto assoluto divieto di alienare, dare in locazione o utilizzare per finalità diverse da quelle sportive gli impianti ammessi ai contributi previsti dalla presente legge, salvo eccezionali deroghe stabilite dall'ente proprietario.

4. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la revoca dei benefici concessi, con conseguente obbligo al rimborso delle somme percepite.

Art. 9.

1. I contributi di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 2 sono concessi annualmente dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consultiva per lo sport di cui al successivo art. 15, d'intesa con la competente commissione consiliare che si esprime nel termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della proposta della Giunta regionale. Trascorso il termine suddetto, il parere si intende acquisito.

Art. 10.

1. Per beneficiare dei contributi di cui all'art. 2 lettera b) della presente legge, i comuni, le province, le comunità montane e i consorzi tra enti locali presentano istanza al competente Assessorato regionale, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, corredata di dettagliato preventivo di spesa.

Art. 11.

1. Gli interessati ai contributi di cui al precedente art. 2, lettera c), devono presentare al competente Assessorato entro e non oltre il 31 marzo un'istanza corredata di:

preventivo dettagliato di spesa per l'attività programmata per l'anno in corso;

consuntivo di spesa dell'anno precedente, sottoscritto dal Presidente o dal legale rappresentante, corredato della relazione illustrativa sull'attività svolta, vistata dall'Organo provinciale della Federazione di appartenenza;

attestato di affiliazione per l'anno in corso.

Art. 12.

1. Per beneficiare dei contributi di cui all'art. 2, lettera d), i comuni e gli istituti scolastici che abbiano stipulato apposita convenzione con le società sportive per l'uso delle palestre devono presentare, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno un'istanza corredata di:

1) copia della convenzione;

2) preventivo di spesa per la manutenzione e la gestione dell'impianto riferito all'anno in corso.

Art. 13.

1. Gli interessati ai contributi di cui al precedente art. 2, lettera e) ed f) devono presentare al competente assessorato, entro e non oltre il 31 marzo, un'istanza corredata di:

copia dello Statuto dell'ente o dell'Associazione;

preventivo dettagliato di spesa dell'attività programmata per l'anno in corso;

consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente, sottoscritto dal Presidente o dal legale rappresentante dell'ente di promozione sportiva o associativa corredato della relazione illustrativa sull'attività svolta.

Art. 14.

1. I contributi di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12 e 13 della presente legge non possono superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile e sono erogati, per la metà, all'atto dell'approvazione del programma e, per la differenza, all'atto della presentazione della seguente documentazione:

a) relazione sull'attività svolta nell'anno cui si riferisce il contributo, munita del visto dell'Organo provinciale della Federazione sportiva di appartenenza che ne attesti l'avvenuta realizzazione con esclusione, limitatamente al visto, per le Associazioni non affiliate;

b) dichiarazione formale del Presidente o legale rappresentante dell'Ente sulle spese sostenute;

c) giustificativi di spesa.

2. Ai beneficiari di cui all'art. 11, all'atto dell'approvazione del programma, può essere anticipato metà del contributo assegnato a condizioni che l'associazione dimostri di svolgere attività sportiva da almeno un biennio precedente la data di presentazione dell'istanza e che a quest'ultima risulti allegata una documentazione di spesa pari, almeno, al contributo concesso.

Art. 15.

1. Su proposta dell'Assessore competente è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la commissione consultiva per lo sport che è composta:

a) dall'Assessore allo Sport o suo delegato che la presiede;

b) dal delegato regionale CONI;

c) dai Presidenti provinciali CONI;

d) da tre rappresentanti regionali delle Federazioni Sportive nazionali eletti dal Consiglio regionale del CONI;

e) da un rappresentante regionale per ciascuno degli enti di promozione sportiva operanti nella regione;

f) da 5 sindaci, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre;

g) da tre Presidenti di Comunità montane, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due;

h) dai Presidenti delle due Province o Assessorati delegati;

i) dal rappresentante regionale della Federazione Handicappati.

2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente regionale designato dall'Assessore competente con qualifica non inferiore al 6° livello funzionale.

3. Ai componenti della Commissione che non siano dipendenti regionali competono, per la partecipazione alle riunioni il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

4. La Commissione consultiva, oltre ad esprimere il prescritto parere sui programmi regionali, ha facoltà di proposta e di relazione sullo stato delle attività sportive nella regione.

Art. 16.

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con il CONI e l'Istituto per il Credito sportivo o altri Istituti di Credito per la concessione di mutui, secondo importi stabiliti dalla Regione, per il finanziamento degli interventi previsti nel piano pluriennale. Tali mutui sono concessi agli Enti locali beneficiari delle provvidenze regionali.

Art. 17.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali n. 39 del 9 novembre 1977; n. 20 del 5 settembre 1978; n. 3 del 9 gennaio 1979; n. 17 del 2 giugno 1979; n. 4 del 17 gennaio 1983.

Art. 18.

1. Agli enti compresi nei programmi pluriennali per l'impiantistica sportiva, approvati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, si continua ad erogare un contributo del 2% sull'importo del mutuo contratto per la decurtazione delle annualità di ammortamento, secondo le modalità previste dai rispettivi decreti di erogazione.

Art. 19.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per le spese di investimento di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, con quota parte dei fondi attribuiti alla regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Gli oneri di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 2 sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla regione, ai sensi dell'art. 8 della citata legge 1970 n. 281.

2. Alla quantificazione degli oneri annuali si provvede con la legge approvativa dei bilanci.

Art. 20.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Molise.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare, come legge della regione Molise.

Campobasso, 25 maggio 1990

DI LAURA FRATTURA

90R0871

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1990, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali nn. 3/83 e 14/87 in materia di formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 10 del 1° giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1 il punto 4 della legge regionale n. 14/1987 è così modificato: «sussidi audiovisivi e progettazione formativa».

Art. 2.

1. All'art. 4 della legge regionale n. 14/1987 è soppresso il comma 5.
2. All'art. 4 della stessa legge, comma 6, è soppressa la parola: «successive».

3. All'art. 4 della legge regionale n. 14/1987 il comma 8 è così modificato: «Trascorso il termine assegnato dalla Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma precedente, senza che l'Ente abbia provveduto al ripristino delle condizioni richieste, il rapporto di convenzione decade con effetto immediato e non potrà più essere rinnovato con lo stesso ente».

Art. 3.

1. All'art. 5 della legge regionale n. 14/1987 è soppresso il comma 3.

Art. 4.

1. All'art. 11 della legge regionale n. 14/1987 è soppresso il comma 11.

2. Al fine di riorganizzare il settore della formazione professionale le nuove assunzioni di personale, previste dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 14/1987, sono bloccate.

3. Nelle more dell'approvazione della sezione C dell'albo, che dovrà effettuarsi entro il 1° gennaio 1991, gli Enti fanno ricorso alla graduatoria del collocamento ordinario per le supplenze previste dal comma 10 dell'art. 11 della legge regionale n. 14/1987.

Art. 5.

1. All'art. 13 legge regionale n. 14/1987 al comma 2, dopo la parola «legge», si aggiunge: «con una anzianità non inferiore a 3 anni».

Art. 6.

1. All'art. 14 della legge regionale n. 14/1987 il comma 2 è così sostituito: «Dopo l'ultimo comma si aggiunge:

I piani annuali determinano per ogni corso il numero massimo e minimo degli allievi. Qualora il numero degli allievi, dopo l'avvio si riduca al di sotto del minimo, il corso è chiuso e vengono riconosciute le spese documentate, fino alla data della chiusura del corso».

Art. 7.

1. All'art. 17 della legge regionale n. 14/1987 il punto 2 è così modificato:

«Per i corsi inferiori o uguali alle 200 ore, del 100% all'inizio delle attività formative».

2. All'art. 17 della legge regionale n. 14/1987 l'ultimo comma è così sostituito: «È aggiunto inoltre un terzo comma:

Per quanto riguarda gli oneri relativi al personale docente e non docente iscritto all'albo — Sez. A e B — nonché quello utilizzato nella forma prevista dall'art. 21 della legge regionale n. 3/1983, su richiesta degli Enti gestori la Giunta regionale provvede, con cadenza trimestrale, alle erogazioni delle somme necessarie per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri riflessi al personale anzidetto».

Art. 8.

1. All'art. 9 della legge regionale n. 3/1983 al comma 3 la data «30 aprile» è sostituita con la data «15 ottobre».

Art. 9.

1. All'art. 21 della legge regionale n. 3/1983 il comma 4 è così sostituito:

«Il personale con contratto a tempo indeterminato delle sezioni A e B, comunque non inquadrato in attività corsuali, interessato o in attesa di processi di mobilità previsti dal C.C.N.L., se non avviato a corsi di riqualificazione, riconversione e/o aggiornamento, programmati ed istituiti, rimane presso gli Enti di appartenenza ed è utilizzato in attività di supporto, di programmazione, di studio o ricerca, individuale dall'Ente ed autorizzate dall'Assessorato alla Formazione professionale».

2. All'art. 21 della legge regionale n. 3/1983 al comma 5 il periodo: «Tali corsi osserveranno le seguenti priorità: «è così sostituito» I corsi programmati ed istituiti dalla Giunta regionale osservano le seguenti priorità».

Art. 10.

1. All'art. 22 legge regionale n. 3/1983 il comma 3 è così sostituito:

«Per l'incarico conferito a dipendenti di enti pubblici è necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza».

Art. 11.

1. Il ricorso ai consulenti di cui all'art. 22 della legge regionale n. 3/1983 per discipline specifiche, per le quali non esiste personale in mobilità iscritto alle Sez. A e B dell'albo, è autorizzato dall'Assessorato regionale, di volta in volta, secondo le necessità accertate. I relativi oneri sono determinati ed erogati al momento dell'attivazione dei corsi si richiesta degli Enti.

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 29 maggio 1990

DI LAURA FRATTURA

90R0872

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 24.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 «Norme per diminuire il fenomeno del randagismo» come modificata dalla legge regionale 9 dicembre 1986 n. 33.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 23 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 e successive modificazioni

1. All'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 e successive modificazioni dopo le parole: «entro i primi tre mesi di vita» sono inserite le seguenti: «o comunque entro trenta giorni dall'immissione nella proprietà o nel possesso».

Le parole «detentore a qualsiasi titolo» sono sostituite dalla parola «possessore».

Art. 2.

Inserimento di articoli

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1986 n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:

a) «Art. 3-bis (Deroghe). — 1. Sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina:

a) i cani di proprietà delle forze armate e dei Corpi di pubblica sicurezza;

b) i cani allevati o posseduti a scopo di commercio in impianti e strutture specificatamente autorizzati.

2. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a segnalare alle unità sanitarie locali della Liguria, entro trenta giorni, le cessioni o le vendite di cani».

b) «Art. 3-ter (Abbandono dei cani). — 1. È vietato abbandonare i cani. Nel caso in cui il proprietario od il possessore intendano rinunciare alla proprietà o al possesso del cane debbono darne immediata comunicazione al comune che dispone per il trasferimento dell'animale in strutture di ricovero.

2. Sono equiparati all'abbandono, trascorsi trenta giorni di permanenza nelle strutture di ricovero, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà».

c) «Art. 3-quer (Ricovero e custodia dei cani). — 1. Ai comuni singoli o associati compete:

a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti dagli articoli 96 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;

b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari od ai possessori o al loro affidamento ad eventuali richiedenti;

c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento.

2. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati ai comuni singoli o associati mediante apposite strutture pubbliche o private convenzionate. Alla gestione di tali strutture possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, le associazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 1^o luglio 1981 n. 25, giuridicamente riconosciute.

3. I comuni singoli o associati o sulla base di convenzioni con le associazioni di volontariato promuovono campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali abbandonati».

d) «Art. 3-*quinquies* (Modalità di ricovero). — 1. I cani catturati o ritrovati debbono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinaria. Qualora si tratti di cani tatuati la struttura di ricovero ne dà immediato avviso al proprietario od al possessore.

2. I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio sono iscritti all'anagrafe e tatuati.

3. Nel caso di affidamento ad eventuali richiedenti va data comunicazione al comune ed all'unità sanitaria locale di residenza del nuovo proprietario.

4. Le spese per il ricovero dei cani nonché per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o dei possessori. Alla fissazione delle tariffe provvedono i comuni singoli o associati, relativamente al ricovero e la giunta regionale, relativamente ai trattamenti sanitari».

e) «Art. 3-*sexies* (Requisiti igienico-sanitari delle strutture di ricovero). — 1. Nelle strutture di ricovero per i cani sia pubbliche che private debbono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali anche predisponendo spazi adeguati alle varie esigenze.

2. All'interno delle strutture pubbliche il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale territorialmente competente assicura lo svolgimento delle funzioni di profilassi, esercita il controllo igienico-sanitario sulle strutture ed adotta i trattamenti sanitari necessari. A tal fine i comuni singoli o associati mettono a disposizione del Servizio Veterinario locali adeguati».

f) «Art. 3-*septies* (Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani). — 1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati per rinuncia dei proprietari e dei possessori non possono essere usati a scopo di sperimentazione né soppressi, fatto salvo quanto stabilito al secondo comma.

2. La soppressione dei cani, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 è consentita esclusivamente per motivi di ordine sanitario o di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono in modo eutanastico medici veterinari.

3. Chi per fatto accidentale uccide un cane tatuato deve darne comunicazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto nonché alla Unità sanitaria locale in cui risulta iscritto l'animale».

Art. 3.

Modificazioni e integrazioni all'articolo 6

1. L'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 è integrato come segue:

a) Dopo le parole «tutela igienico sanitaria» è aggiunto il seguente periodo:

«e se del caso dispone l'allontanamento affidandolo alle strutture di ricovero ovvero alle associazioni zoofile a spese del proprietario».

b) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

«4. I regolamenti comunali devono prevedere l'onere, per i soggetti titolari di animali deambulanti su suolo pubblico, di dotarsi di appositi strumenti atti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo stesso eventualmente lordato da prodotti della defecazione degli animali medesimi e le conseguenti sanzioni amministrative in caso di inadempienza».

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 7

1. L'art. 7 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 è così sostituito: «Art. 7 (Sanzioni). — 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da lire 150.000 a lire 600.000 per le violazioni di cui all'articolo 3 bis, secondo comma;

b) da lire 100.000 a lire 600.000 per le violazioni di cui all'articolo 3 ter;

c) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per le violazioni dell'obbligo di assicurare le garanzie igienico-sanitarie di cui al primo comma dell'articolo 3 *sexies*;

d) da lire 300.000 a lire 3.000.000 per le violazioni dell'obbligo di assicurare la tutela del benessere degli animali di cui al primo comma dell'articolo 3 *sexies*;

e) da lire 200.000 a lire 1.000.000 per le violazioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 3 *septies*;

f) da lire 100.000 a lire 600.000 in caso di maltrattamenti di cui all'articolo 6;

g) da lire 50.000 a lire 300.000 per la violazione dell'articolo 2.

2. Gli importi delle sanzioni di cui alle lettere b), d), e), f) del primo comma sono riscossi dai Comuni e acquisiti ai relativi bilanci».

3. Gli importi delle sanzioni di cui alle lettere a), c) e g) del primo comma compongono alle Unità sanitarie locali.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si applica la legge regionale 14 aprile 1983 n. 11».

Art. 5.

Inserimento di articoli

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 sono aggiunti i seguenti articoli:

a) «Art. 7-*bis* (Protezione dei gatti). — 1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti. È vietato maltrattarli o spostarli dal loro ambiente.

2. Nessuno può procedere alla cattura o soppressione dei gatti salvo che, nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

3. La sterilizzazione dei gatti da effettuarsi presso i presidi a ciò autorizzati o attraverso la somministrazione di farmaci da parte di cittadini opportunamente sensibilizzati, viene eseguita previa cattura e trasporto organizzati con la collaborazione delle associazioni zoofile, utilizzando personale, mezzi ed attrezzature delle associazioni stesse o della pubblica amministrazione.

4. I gatti sterilizzati sono riannessi nel loro gruppo o territorio. Verrà loro tatuato sull'orecchio un segno di riconoscimento.

5. Gli enti o associazioni e singoli privati da questi segnalati possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita».

b) «Art. 7-*ter* (Aree protette per gatti). — 1. Per favorire i controlli sulla popolazione felina vagante i comuni, avvalendosi della collaborazione delle associazioni zoofile, provvedono a censire le zone dove esiste la più alta concentrazione di gatti vaganti e provvedono ad allestire in località adatte, come parchi e giardini, aree protette.

2. Nel caso di esecuzione di opere pubbliche in zone frequentate da gatti, il comune provvede, ove possibile, al trasferimento degli stessi in aree protette o in altre aree idonee.

3. Le iniziative di cui ai commi precedenti devono essere concordate dai comuni con i consigli circoscrizionali ove esistenti».

Art. 6.

Sostituzione del primo comma dell'articolo 9

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1986 n. 33, è così sostituito:

«1. Salvo quanto previsto al secondo comma agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i comuni e le unità sanitarie locali ciascuno per la parte di propria competenza».

2. Per la costruzione e la ristrutturazione delle strutture di ricovero di cui alla presente legge la Regione può concedere contributi ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34».

Art. 7:

Norma finale

1. Nel terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1986 n. 16 le parole «gestione canili e gattili pubblici» sono sostituite con: «vigilanza sulla gestione dei canili e gattili pubblici».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 27 aprile 1990

MURATORE

90R0881

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 25.

Norme sanitarie e di protezione sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 23 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione di animali esotici

1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alla legge 19 dicembre 1975 n. 874 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

2. Non sono oggetto della presente legge gli animali invertebrati, i pesci e gli anfibi.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, limitatamente agli uccelli, l'assoggettabilità delle diverse specie alla regolamentazione regionale.

Art. 2.

Vigilanza veterinaria

1. Gli animali di cui all'articolo 1, detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:

- a) di carattere igienico-sanitario;
- b) di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività;
- c) da salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Art. 3.

Autorizzazione alla detenzione

1. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione, conforme all'allegato A della presente legge, al Sindaco del Comune in cui intendono detenerli, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente.

2. La domanda deve essere corredata della certificazione circa la legittima provenienza degli animali anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874.

3. La domanda di autorizzazione alla detenzione deve essere presentata entro venti giorni dall'inizio della detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

4. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Sindaco entro otto giorni, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

Art. 4.

Autorizzazione al commercio

1. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione.

2. La domanda, conforme all'allegato B della presente legge, deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui si svolge l'attività, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente.

3. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

4. Per allevamento si intende l'attività volta a perseguire il razionale sfruttamento delle attitudini riproduttive degli animali.

5. In caso di cessazione dell'attività di cui al primo comma i titolari dovranno far pervenire, entro trenta giorni, al Sindaco la relativa segnalazione per il tramite del Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente.

6. Chi commercia animali esotici è tenuto a dimostrare la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Registro di carico e scarico

1. I commercianti e gli allevatori di animali esotici devono tenere un apposito registro di carico e scarico soggetto a periodica verifica da parte del Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale, territorialmente competente, conforme all'allegato C.

Art. 6.

Rilascio autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono rilasciate dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Il Servizio Veterinario delle Unità sanitarie locali deve preliminarmente accertare:

a) la conoscenza da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;

b) che i ricoveri o le aree possiedono i requisiti strutturali ed igienico sanitari adeguati alle esigenze degli animali da detenere e forniscono garanzie idonee alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone.

3. L'autorizzazione alla detenzione è nominale ed è rilasciata dal Sindaco esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

Art. 7.

Spese per le autorizzazioni.

1. Le spese per gli accertamenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni sono a carico degli interessati ai sensi della legge regionale 22 agosto 1989 n. 31. L'ammontare del compenso dovuto viene fissato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8.

Vigilanza sui circhi equestri, i serragli ed i giardini zoologici viaggianti.

1. Per i circhi equestri, i serragli ed i giardini zoologici viaggianti non è richiesta l'autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4.

2. È fatto obbligo, comunque, di far pervenire al Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, ai fini della vigilanza di cui all'articolo 2, la preventiva comunicazione del numero, della specie degli animali e degli spazi a disposizione degli stessi.

Art. 9.

Vigilanza sui giardini zoologici stabili.

1. I gestori dei giardini zoologici stabili devono far pervenire, entro il 31 marzo di ogni anno, al Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, un rapporto relativo all'anno solare precedente contenente l'indicazione del numero e delle specie degli animali, degli arrivi e delle partenze degli animali, specificandone la provenienza o la destinazione, delle nascite e delle morti in cattività, degli standards di spazio relativi alle specie detenute e della modalità dell'assistenza veterinaria relativa ad ogni specie.

2. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320.

Art. 10.

'Sequestro cautelativo'. Revoca delle autorizzazioni.

1. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione, comportando la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Sindaco, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dal Servizio Veterinario medesimo.

Art. 11.

Partecipazione alla vigilanza delle Associazioni di volontariato.

1. Le Guardie ecozoofile previste dall'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le Guardie particolari giurate volontarie dell'Ente nazionale protezione animali (E.N.P.A.) e delle altre Associazioni protezionistiche giuridicamente riconosciute a livello nazionale hanno titolo a vigilare e a far osservare le disposizioni della presente legge.

Art. 12.

Sanzioni.

1. Alla violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la detenzione di animali esotici in assenza dei requisiti indicati dall'articolo 2, secondo comma;

b) da lire 100.000 a lire 500.000 per la detenzione di animali esotici senza l'autorizzazione di cui agli articoli 3 e 13;

c) da lire 300.000 a lire 1.500.000 per la detenzione di ciascun animale esotico a scopo di allevamento e commercio senza l'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 13;

d) da lire 150.000 a lire 600.000 per l'omissione della segnalazione di cessazione di attività di cui all'articolo 4, quinto comma nonché per omissioni ed irregolarità nella tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 5;

e) da lire 250.000 a lire 500.000 per la omissione della segnalazione di cui all'articolo 8 da parte dei circhi, serragli e giardini zoologici viaggianti;

f) da lire 250.000 a lire 500.000 per la omissione del rapporto di cui all'articolo 9 da parte dei giardini zoologici stabili.

2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo comma si applicano le leggi regionali 2 dicembre 1982 n. 45 e 14 aprile 1983 n. 11.

Art. 13.

Norma transitoria.

1. Le domande di autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4 per gli animali esotici già detenuti devono essere presentate, dagli interessati, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio Veterinario della Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Per i possessori di uccelli esotici il termine di cui al primo comma decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, terzo comma.

Art. 14.

Norma finale.

1. Gli allegati A, B e C alla presente legge possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 27 aprile 1990

MURATORE

(Omissis):

90R0882

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 26.

Norme in materia di contributi per strutture destinate a soggetti tossicodipendenti e soggetti a rischio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 23 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità.

1. La Regione Liguria, allo scopo di favorire la cura e la riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti e dei soggetti a rischio, concede contributi per l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro conservativo e l'acquisto di immobili da destinare alle strutture di cui all'articolo 2.

Art. 2.

Strutture per soggetti tossicodipendenti e soggetti a rischio

1. Le strutture per la cura e per la riabilitazione dei tossicodipendenti e dei soggetti a rischio sono le seguenti:

a) centri diurni per attività residenziali quali:

- 1) centri sociali e assistenziali;
- 2) centri di produzione per attività artigianali e similari;

b) appartamenti per consentire al soggetto lo svolgimento di programmi terapeutici in alternativa alla comunità;

c) comunità per servizi residenziali quali:

1) comunità di accoglienza, per rispondere ai bisogni immediati dei tossicodipendenti e dei soggetti a rischio e per programmi di riabilitazione;

2) comunità che gestiscono programmi di riabilitazione per soggetti detenuti che possono usufruire di misure alternative alle pene;

3) comunità terapeutiche per programmi strutturati a cicli terapeutici, gestite da personale specializzato o volontario;

d) comunità agricole caratterizzate da strutture edilizie di tipo rurale, con annesso terreno coltivabile, per consentire la riabilitazione ed il recupero lavorativo in ambiente protetto da rischio.

Art. 3.

Destinatari dei contributi e richieste di concessione

1. Sono destinatari dei contributi gli enti pubblici e privati iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 marzo 1984 n. 14 e successive modificazioni ed all'articolo 21 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21, che intendano provvedere alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro conservativo ed all'acquisto di immobili da destinare alle strutture di cui all'articolo 2.

2. Le domande di contributo sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente sono presentate alla Regione entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno e debbono essere corredate:

a) da una relazione illustrativa delle caratteristiche degli interventi per i quali è richiesto il contributo;

b) dal preventivo dettagliato di spesa.

3. In caso di accoglimento della domanda il richiedente è tenuto ad integrare la documentazione già prodotta con quella che gli verrà richiesta dagli uffici regionali e, per quanto prescritta, con la concessione edilizia.

Art. 4.

Concessione dei contributi

1. La Giunta regionale concede i contributi tenuto conto delle priorità che derivano dagli indirizzi programmatici del programma triennale per le tossicodipendenze.

2. Nella deliberazione di concessione del contributo è fissato un termine entro il quale le spese e gli acquisti debbono essere portati a compimento.

Tale termine può essere prorogato dalla Giunta regionale per validi ed accertati motivi, per un periodo non superiore comunque ai dodici mesi.

L'inosservanza del termine fissato dalla Giunta regionale comporta la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente corrisposte.

Art. 5.

Vincolo di destinazione

1. Gli immobili finanziati ai sensi e nei termini della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione per un periodo di vent'anni dalla data di concessione del contributo.

2. Prima della concessione del contributo il destinatario è tenuto a presentare apposito impegno scritto, da registrare a sue spese, nel quale si impegna a mantenere inalterata la destinazione dell'immobile per il periodo fissato al primo comma.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelievo di lire 150.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9030 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990 ed istituzione, nel medesimo stato di previsione del capitolo 5005 «Contributi alle Unità sanitarie locali per costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo e acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali o di accoglienza per tossicodipendenti e per soggetti a rischio» con lo stanziamento di lire 150.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Per i fini di cui alla presente legge possono altresì essere utilizzati, nei limiti consentiti dalla normativa nazionale, eventuali fondi destinati dallo Stato alla cura ed al recupero dei soggetti tossicodipendenti e dei soggetti a rischio.

Art. 7.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 2 maggio 1990

MURATORE

90R0883

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 27.

Utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1989; n. 424 riguardante contributi a sostegno di investimenti nel settore turistico-alberghiero.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 23 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Utilizzo dei fondi

1. I fondi di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1989 n. 424, da destinarsi per le finalità indicate nell'articolo 13 della legge 17 maggio 1983 n. 217, sono utilizzati assegnando il 90 per cento dello stanziamento per finanziare la legge regionale 9 gennaio 1985 n. 1 ed il restante 10 per cento per finanziare la legge regionale 15 marzo 1984 n. 15.

2. La percentuale di stanziamento indicata a beneficio della legge regionale 9 gennaio 1985 n. 1 è ulteriormente ripartita riservandone il 35 per cento a favore delle istanze inserite nella graduatoria predisposta per l'anno 1989.

3. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 1985 n. 1 trova applicazione anche nei confronti dei fondi di cui alla presente legge.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990:

a) stato di previsione dell'entrata:

istituzione del capitolo 1270 «Fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo ed il riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico (articolo 5 legge 30 dicembre 1989 n. 424)» con la previsione di lire 2.497.101.000 in termini di competenza e di cassa;

b) stato di previsione della spesa:

istituzione del capitolo 8504 «Contributi in conto capitale a sostegno di investimenti nel settore alberghiero, finanziari con i fondi di cui all'articolo 5, legge 30 dicembre 1989 n. 424» con lo stanziamento di lire 2.247.390.900 in termini di competenza e di cassa;

istituzione del capitolo 8552 «Contributi per la realizzazione di infrastrutture turistiche collegate al movimento congressuale finanziari con i fondi di cui all'articolo 5, legge 30 dicembre 1989 n. 424» con lo stanziamento di lire 249.710.100 in termini di competenza e di cassa.

Art. 3.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 2 maggio 1990

MURATORE

90R0884

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7: «Norme per la promozione culturale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 23 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 sono sostituiti dai seguenti:

«l'attività di promozione culturale disciplinata dalla presente legge viene svolta dalla Regione sulla base del relativo programma

pluriennale, o direttamente, per le iniziative di rilevanza regionale, o attraverso il sostegno ai programmi di attività delle istituzioni culturali di interesse regionale di cui all'articolo 4 nonché alle spese di investimento dei soggetti titolari dei centri culturali polivalenti di cui all'articolo 10.

Le funzioni di promozione culturale per le iniziative di interesse non regionale sono delegate alle Province secondo le norme della presente legge.

L'attività di cui ai commi precedenti è svolta favorendo la realizzazione di servizi sul territorio e l'organizzazione di circuiti culturali, nonché l'impiego delle nuove tecnologie applicate al settore delle comunicazioni di massa».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 4-bis.

Modalità di svolgimento delle funzioni delegate

Le funzioni amministrative delegate devono essere esercitate sulla base delle linee programmatiche, degli indirizzi generali e settoriali e nel rispetto delle direttive approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in sede di approvazione del programma pluriennale di promozione culturale.

Le direttive emanate dal Consiglio regionale costituiscono il quadro di riferimento agli effetti della vigilanza da parte della Giunta sull'esercizio delle funzioni delegate.

I provvedimenti emanati nell'esercizio della delega sono imputati agli enti delegati.

Art. 4-ter.

Adempimenti agli enti delegati e finanziamento degli stessi

I soggetti destinatari della delega devono, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettere alla Giunta regionale una relazione dettagliata sull'esercizio delle funzioni delegate svolte nell'anno precedente, con particolare riferimento alla rispondenza dei contributi concessi agli indirizzi contenuti nel programma regionale.

I fondi previsti annualmente nell'apposito capitolo del bilancio regionale sono trasferiti dalla Giunta regionale agli enti delegati per il 60 per cento in proporzione all'ammontare della popolazione di ciascuna provincia e per il restante 40 per cento in base a criteri contenuti nel programma pluriennale di promozione culturale, volti a perseguire la piena valorizzazione delle risorse culturali esistenti e un elevato livello di qualità delle iniziative.

Art. 4-quater

Norme in materia di personale utilizzato per le funzioni delegate

Per l'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a disporre il comando di personale regionale presso gli enti delegati nei limiti dei contingenti fissati nell'allegata tabella A.

Per il comando presso gli enti delegati si applicano le disposizioni di legge sulle strutture, lo stato giuridico, l'ordinamento delle qualifiche, il trattamento economico dei dipendenti regionali.

Art. 4-quinquies

Provvedimenti autoritativi dell'ente delegante

In caso di ritardo o omissione nell'emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa intimazione a provvedere e sentite le amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente delegato nell'emanazione del singolo atto.

In caso di persistente inattività o di reiterato contrasto con le linee programmatiche, gli indirizzi e le direttive della Regione, la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, alla revoca della delega».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 5

1. L'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Programma regionale di promozione culturale

Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati in conformità del Programma pluriennale di promozione culturale.

La Giunta regionale propone il Programma pluriennale alla approvazione del Consiglio regionale, sentito il parere della consulta regionale per le attività culturali.

Il programma deve contenere:

a) l'indicazione delle linee fondamentali di politica culturale, degli obiettivi da perseguire nel corso della sua validità e delle relative scale di priorità;

b) l'esame dei risultati ottenuti nell'attuazione del programma precedente e degli eventuali diversi orientamenti da adottare;

c) i criteri per la localizzazione dei Centri culturali polivalenti, tenuto conto dell'esigenza di superare gli squilibri socio-culturali nel territorio regionale;

d) gli indirizzi per il perseguimento di una equilibrata ripartizione delle risorse tra i diversi settori della cultura;

e) le linee di coordinamento delle attività della Regione e degli Enti locali e le modalità del concorso finanziario dei soggetti pubblici o privati nella realizzazione di progetti di rilevanza regionale;

f) le direttive e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate;

g) i criteri di valutazione dei progetti presentati e delle relative domande di contributo anche al fine della quantificazione dei fondi che la Giunta regionale assegna annualmente alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate;

h) l'individuazione delle iniziative pluriennali che, per la loro rilevanza culturale e organizzativa, possono richiedere l'istituzione di appositi Comitati organizzatori a norma dell'articolo 18, quarto comma;

i) le linee di coordinamento con gli interventi regionali in materia di promozione turistica e di promozione educativa;

l) le linee di coordinamento con i mezzi di comunicazione di massa operanti sul territorio regionale e, in particolare, con le attività radiotelevisive regionali.

Il Programma può essere aggiornato per garantire la efficacia o la congruità alle condizioni socio-culturali, anche in relazione al Programma regionale di sviluppo».

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 6

1. L'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è sostituito dai seguenti:

«Art. 6.

Domande di sovvenzione e di contributo

Le domande di sovvenzione e di contributo devono essere presentate, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, alla Provincia delegata competente per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola iniziativa e contemporaneamente alla Regione.

Le Province esaminano le domande, sulla base delle indicazioni contenute nel Programma pluriennale di promozione culturale, e propongono alla Regione entro e non oltre il 15 febbraio quelle concernenti iniziative di rilevanza regionale, da assumere fra le iniziative promosse direttamente dalla Regione; le Province propongono, altresì, l'eventuale localizzazione dei Centri culturali polivalenti.

Entro il termine di cui al primo comma, le Province e i Comuni capoluogo possono altresì proporre alla Regione di assumere fra le iniziative da essa promosse direttamente progetti da loro stessi elaborati.

Art. 6-bis

Termini per i procedimenti di attuazione degli interventi

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione la Giunta regionale assegna alle Province i fondi per l'esercizio delle funzioni delegate.

Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato tecnico, approva le iniziative di rilevanza regionale, determinando la quota delle relative spese da assumere a carico della Regione stessa e le modalità di intervento; approva altresì le sovvenzioni previste dalla presente legge a favore delle istituzioni culturali di interesse regionale e dei Comitati organizzatori.

Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto trasferimento dei fondi di cui al primo comma, le Province concedono i contributi per le iniziative di interesse non regionale, sentiti i propri Comitati tecnici di promozione culturale previsti dall'articolo 6-ter.

Art. 6-ter

Procedure particolari per gli enti delegati

Le Province delegate costituiscono, per l'esame e l'istruttoria delle domande di contributo e per la predisposizione delle proprie iniziative, appositi Comitati tecnici, composti da:

a) quattro esperti, designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a due, scelti fra personalità di notoria competenza e professionalità nel campo della ricerca, della produzione o della promozione culturale, per ciascuno dei seguenti settori:

- 1) beni culturali;
- 2) arti visive;
- 3) spettacolo e mezzi di comunicazione di massa;
- 4) discipline umanistiche, sociali e scientifiche;

b) un dirigente dell'Amministrazione provinciale designato dall'Assessore competente.

Per il funzionamento dei Comitati tecnici si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui all'articolo 8, quarto e quinto comma.

Art. 6-quater

Relazione annuale della Giunta regionale

La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio una relazione in merito alla attività svolta dalla stessa e dalle Province nel campo della promozione culturale.

Alla relazione della Giunta sono allegate quelle degli enti delegati di cui all'articolo 4 ter, primo comma».

Art. 5.

Modifiche e integrazioni all'articolo 8

1. La lettera g), terzo comma, dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è così sostituita:

«g) due dirigenti del Servizio Promozione culturale, sportiva e del tempo libero designati dall'assessore regionale incaricato».

2. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è aggiunta la seguente lettera:

«r) un rappresentante delle Comunità montane liguri designato dall'Unione nazionale comunità enti montani (UNCHEM) regionale».

3. Nel quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è aggiunto il seguente periodo:

«Le designazioni dei componenti della Consulta regionale per le attività culturali devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, il Presidente della Giunta provvede alla nomina della Consulta e del Comitato tecnico di cui al sesto comma, sulla base delle designazioni pervenute, purché si raggiunga la metà più uno dei componenti, salva la integrazione successiva degli organi con il pervenire delle rimanenti designazioni».

4. Il quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è così sostituito:

«La Consulta e il Comitato tecnico per le attività culturali esprimono i propri pareri a maggioranza semplice degli intervenuti, con la presenza di almeno un terzo dei rispettivi componenti. La Consulta può articularsi in sottocommissioni».

5. Nel sesto comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è aggiunto il seguente periodo:

«I membri di cui alla lettera p) non possono essere titolari di rapporti di consulenza professionale con la Regione per le materie oggetto della presente legge; essi non possono essere confermati qualora nel corso dell'incarico non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni».

6. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è inserito il seguente comma:

«Le funzioni di segretario della Consulta e del Comitato tecnico regionale per le attività culturali sono svolte da un dipendente della Regione di livello non inferiore a quello di funzionario».

Art. 6.

Modifica all'articolo 9

1. Il comma quarto dell'articolo 9 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è abrogato.

2. Nel comma quinto del predetto articolo 9 il riferimento «a norma del secondo comma dell'articolo 5» è sostituito dal riferimento «a norma del secondo comma dell'articolo 6».

Art. 7.

Modifica dell'articolo 10

1. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è così sostituito:

«I Centri culturali polivalenti sono realizzati dagli Enti locali preferibilmente associati ovvero da soggetti pubblici o privati che operino in modo coordinato, tramite apposite convenzioni, con gli Enti locali medesimi e che diano adeguate garanzie per un utilizzo socialmente finalizzato delle strutture, dei fondi propri e delle sovvenzioni regionali».

Art. 8.

Modifica dell'articolo 13

1. Il secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è così sostituito:

«Ai suddetti soggetti possono essere altresì concessi, sulla base di specifici progetti d'uso, contributi per l'acquisizione di attrezzature necessarie allo svolgimento continuativo di attività culturali».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 14

1. L'articolo 14, primo e secondo comma, della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7, sono così sostituiti:

«La Regione, sulla base del programma regionale di cui all'articolo 5, promuove direttamente, anche attraverso la stipulazione di specifiche convenzioni, iniziative di ricerca e documentazione, di produzione e promozione nel campo dei beni e delle attività culturali e delle discipline scientifiche e artistiche, quali in particolare:

a) conferenze, dibattiti, seminari, convegni, congressi, manifestazioni, celebrazioni;

b) mostre nel campo delle arti visive e altre attività espositive e divulgative, escluse quelle aventi preminente scopo di lucro;

c) elaborazione e stampa di pubblicazioni e attività editoriali diverse;

d) concessione di borse di studio e stipulazione di contratti di ricerca;

e) sperimentazione dell'espressione artistica e ricerca interdisciplinare, realizzate anche attraverso attività di laboratorio;

f) attività didattiche e formative non finalizzate al conseguimento di titoli professionali, ma alla comprensione critica delle diverse forme comunicative ed espressive e allo sviluppo della creatività, qualificate per il livello culturale e organizzativo;

g) iniziative concernenti il patrimonio della cultura orale, etno-musicale e delle tradizioni popolari, realizzate da istituti specializzati.

Art. 10.

Modifiche all'articolo 18

1. All'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La Regione e gli enti delegati concedono, secondo le rispettive competenze, il patrocinio alle iniziative di rilevante interesse regionale o locale assunte nelle materie di cui alla presente legge e preventivamente concordate con gli enti medesimi.

Il patrocinio è concesso prima dello svolgimento delle iniziative dal capo dell'Amministrazione, con provvedimento motivato sulla base di domanda pervenuta almeno tre mesi prima dello svolgimento stesso.

Tutti gli atti relativi all'organizzazione dell'iniziativa che abbia ricevuto il patrocinio o un contributo devono recare l'indicazione «col patrocinio» o «col contributo» dell'ente che l'ha conferito.

Per la realizzazione di singole iniziative culturali di eccezionale rilevanza per l'intera comunità ligure, la cui preparazione richieda più di un anno di tempo, individuate nel programma pluriennale di cui all'articolo 5, la Giunta regionale può promuovere l'istituzione, a norma dell'articolo 39 del codice civile, di appositi Comitati organizzatori.

Tali Comitati sono presieduti dall'Assessore regionale competente o, per sua delega, da un dirigente regionale, e sono composti dagli enti che contribuiscono, finanziariamente o operativamente, alla realizzazione dell'iniziativa, attraverso loro rappresentanti, che rispondono agli enti medesimi».

Art. 11.

Modifica all'articolo 21

1. Nel primo comma, articolo 21 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7, la frase «La Giunta regionale, avvalendosi del Comitato tecnico di cui all'articolo 8 e sentita la Consulta regionale per le attività culturali» è così sostituita:

«La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico per le attività culturali».

Art. 12.

Abrogazione di articoli

1. Gli articoli 7, 23 e 24 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 sono abrogati.

Art. 13.

Sostituzione dell'articolo 25

1. L'articolo 25 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è così sostituito:

«Art. 25.

Documentazione per la fruizione di contributi e delle sovvenzioni

Le domande di contributo presentate alla Regione e alle Province devono contenere:

a) la documentazione relativa alla natura giuridica, alle finalità culturali ed alle caratteristiche organizzative del soggetto richiedente;

b) una dettagliata relazione illustrativa dei progetti culturali e un preventivo finanziario delle singole iniziative e opere per le quali si richieda l'intervento regionale e provinciale;

c) un piano di finanziamento delle singole iniziative, da cui risulti la copertura al momento della domanda di almeno la metà della spesa con fondi propri o di altri soggetti diversi dagli Enti locali;

d) per quanto concerne in particolare le domande degli Enti locali, l'indicazione dell'ammontare delle risorse da essi destinate ad attività culturali nell'ultimo bilancio, distinguendo quelle utilizzate per la realizzazione di iniziative proprie da quelle eventualmente utilizzate per la concessione di contributi a soggetti terzi;

e) l'indicazione del periodo di svolgimento delle singole iniziative culturali;

f) la dichiarazione, nel caso di iniziative che comportino la presenza di spettatori, che nei luoghi di realizzazione non esistono ostacoli tali da impedire la partecipazione dei cittadini portatori di handicap.

Relativamente alle sovvenzioni previste all'articolo 13, primo comma, le domande presentate alla Regione devono contenere un progetto tecnico di massima corredato da un piano di finanziamento con l'indicazione della possibilità di attuare l'opera anche in lotti funzionali e devono avere in allegato, ove richiesta, copia della convenzione di cui all'articolo 10, secondo comma.

La documentazione di cui ai precedenti commi può essere improrogabilmente integrata entro il 31 dicembre.

Art. 14.

Modifiche all'articolo 26

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 26 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 sono così sostituiti:

«I destinatari delle sovvenzioni e dei contributi sono tenuti a presentare alla Regione e alle Province, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un rendiconto dell'attività svolta nel precedente anno con il sostegno ottenuto; i soggetti inadempienti sono esclusi dalle sovvenzioni e dai contributi per l'anno successivo.

Le sovvenzioni regionali previste all'articolo 13, primo comma, vengono liquidate nella misura del 50 per cento alla presentazione del progetto esecutivo dei lavori debitamente approvato e, per il restante 50 per cento, ad ultimazione dei lavori e su presentazione del rendiconto finale delle spese».

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990:

a) riduzione di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9250 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine»;

b) istituzione dei capitoli:

3690 «Fondi per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province in materia di promozione culturale» con lo stanziamento di lire 50.000.000;

3695 «Contributi alle istituzioni culturali di interesse regionale e ai Centri culturali polyvalenti per l'acquisto di attrezzature» con lo stanziamento di lire 50.000.000.

Art. 16.

Norme transitorie

1. Sino all'approvazione del Programma pluriennale di promozione culturale, gli interventi di cui alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7, come modificata dalla presente legge, vengono deliberati dalla Giunta regionale previo parere del Comitato tecnico per le attività culturali e sentita la competente Commissione consiliare.

2. Le attrezzature acquisite dalla Regione e concesse in comodato ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7, sono trasferite in proprietà ai soggetti comodatari; la consistenza delle attrezzature è fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati dalle parti.

Art. 17.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 2 maggio 1990

MURATORE

(Omissis).

90R0885

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 29.

Adeempimenti per la realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo investimenti ed occupazione per l'anno 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 23 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione della deliberazione del 19 dicembre 1989 con la quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi dell'articolo 17, trentunesimo comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67 e successive modifiche e integrazioni, ha assegnato alla Regione Liguria quota parte delle risorse destinate al Fondo Investimenti ed Occupazione (FIO) per l'anno 1989, è autorizzata la spesa complessiva di lire 54.314.000.000 così suddivisa:

a) Fognatura comunale di Ventimiglia II lotto lire 12.000.000.000;

b) Fognatura del Comune di Sanremo II lotto lire 10.877.000.000;

c) Depuratore delle acque nere di Genova-Sturla lire 13.363.000.000;

d) Ferrovia metropolitana tratta Brin-Dinegro lire 18.074.000.000.

Art. 2.

1. L'esecuzione delle opere relative ai progetti di cui all'articolo 1 è affidata in concessione rispettivamente a:

a) Comune di Ventimiglia per il progetto di cui alla lettera a) dell'articolo 1;

b) Comune di Sanremo per il progetto di cui alla lettera b) dell'articolo 1;

c) Comune di Genova per i progetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1.

2. In conseguenza dei predetti affidamenti sono autorizzati, senza aggravio di oneri e di interessi per il bilancio regionale, i trasferimenti delle seguenti somme:

- a) lire 12.000.000.000 al Comune di Ventimiglia;
- b) lire 10.877.000.000 al Comune di Sanremo;
- c) lire 31.437.000.000 al Comune di Genova.

3. Le suddette somme non possono essere utilizzate per oneri derivanti da interessi passivi dovuti a ritardo nei pagamenti.

4. I rapporti tra la Regione e gli Enti di cui al primo comma saranno regolati da apposite convenzioni secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale che preveda in particolare:

- a) la predisposizione e l'approvazione da parte del concessionario dei progetti esecutivi;
 - b) l'esplicitamento a cura del concessionario delle procedure relative all'appalto dei lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare delle direttive comunitarie concernenti l'aggiudicazione dei lavori pubblici;
 - c) le modalità ed i termini per i pagamenti, tenuto conto di quanto disposto dalla deliberazione CIPE di cui all'articolo 1;
 - d) le modalità per la partecipazione della Regione alla vigilanza dei lavori ed ai collaudi in corso d'opera;
 - e) il numero dei componenti della commissione di collaudo che è nominata dalla Regione in corso d'opera;
 - f) ogni altro adempimento a carico del concessionario per consentire alla Regione il rispetto degli obblighi posti a carico dalla stessa deliberazione CIPE;
 - g) la disponibilità da parte del concessionario per sé e per il soggetto escutore ad agevolare le verifiche sul progetto e sui relativi lavori da parte dei soggetti indicati dalla citata deliberazione CIPE.
5. La previsione di cui al quarto comma, lettera e) non si applica all'opera di cui all'articolo 1, primo comma, lettera d).

Art. 3.

1. Gli stati di avanzamento dei lavori e i documenti giustificativi della spesa inviati dal concessionario sono approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa verifica da parte della commissione di collaudo, nei limiti fissati dal CIPE nella deliberazione 19 dicembre 1989, al fine di consentire, da parte della Cassa depositi e prestiti, l'erogazione delle quote successive l'anticipazione all'Ente concedente.

Art. 4.

1. L'approvazione degli atti di collaudo finale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37, costituisce titolo per il trasferimento di proprietà ai concessionari dell'opera pubblica o delle parti di essa realizzate con la disponibilità finanziaria di cui alla presente legge.

Art. 5.

1. Le Amministrazioni concessionarie dovranno comunicare tempestivamente alla Regione, per la preventiva autorizzazione, le varianti al progetto che modificano quanto illustrato nella scheda progettuale trasmessa al Ministero del Bilancio e Programmazione Economica, fermo restando che le dichiarazioni contenute nella scheda stessa costituiscono formale impegno per gli Enti concessionari con particolare riferimento ai vincoli finanziari indicati nel relativo piano.

Art. 6.

1. Le disposizioni della presente legge derogano alla disciplina generale per la realizzazione delle opere in concessione previste dagli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 9 settembre 1975 n. 37.

Art. 7.

1. Sulla base di quanto stabilito al punto 2 della deliberazione CIPE 19 dicembre 1989, nell'ambito dell'importo massimo di lire 54.314.000.000, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

2. Ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, della legge 26 aprile 1983 n. 130 l'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.

1. Per l'attuazione della presente legge nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990, sono apportate le seguenti variazioni:

a) nello stato di previsione dell'entrata sono istituiti i seguenti capitoli:

1331 «Quota del Fondo Investimenti ed Occupazione 1989 destinata alla realizzazione del progetto fognatura comunale di Ventimiglia - II lotto di cui alla deliberazione CIPE 19 dicembre 1989» con la previsione di lire 12.000.000.000 in termini di competenza e di cassa;

1326 «Quota del Fondo Investimenti ed Occupazione 1989 destinata alla realizzazione del progetto fognatura del Comune di Sanremo - II lotto di cui alla deliberazione CIPE 19 dicembre 1989» con la previsione di lire 10.877.000.000 in termini di competenza e di cassa;

1360 «Quota del Fondo Investimenti ed Occupazione 1989 destinata alla realizzazione del progetto depuratore delle acque nere di Genova-Sturla di cui alla deliberazione CIPE 19 dicembre 1989» con la previsione di lire 13.363.000.000 in termini di competenza e di cassa;

1386 «Quota del Fondo Investimenti ed Occupazione 1989 destinata alla realizzazione del progetto ferrovia metropolitana tratta Brin-Dinegro di cui alla deliberazione CIPE 19 dicembre 1989» con la previsione di lire 18.074.000.000 in termini di competenza e di cassa;

b) nello stato di previsione della spesa sono corrispondentemente istituiti i seguenti capitoli:

2170 «Trasferimento della quota del Fondo Investimenti ed Occupazione 1989 al Comune di Ventimiglia per la realizzazione del progetto fognatura comunale di Ventimiglia - II lotto di cui alla deliberazione CIPE 19 dicembre 1989» con lo stanziamento di lire 12.000.000.000 in termini di competenza e di cassa;

2165 «Trasferimento della quota del Fondo Investimenti ed Occupazione 1989 al Comune di Sanremo per la realizzazione del progetto fognatura del Comune di Sanremo - II lotto di cui alla deliberazione CIPE 19 dicembre 1989» con lo stanziamento di lire 10.877.000.000 in termini di competenza e di cassa;

2175 «Trasferimento della quota del Fondo Investimenti ed Occupazione 1989 al Comune di Genova per la realizzazione del progetto depuratore delle acque nere di Genova-Sturla di cui alla deliberazione CIPE 19 dicembre 1989» con lo stanziamento di lire 13.363.000.000 in termini di competenza e di cassa;

3065 «Trasferimento della quota del Fondo Investimenti ed Occupazione 1989 al Comune di Genova per la realizzazione del progetto ferrovia metropolitana tratta Brin-Dinegro di cui alla deliberazione CIPE 19 dicembre 1989» con lo stanziamento di lire 18.074.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Art. 9.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 2 maggio 1990

MURATORE

90R0886

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 30.

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11
del 23 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalità del servizio di vigilanza ecologica

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 9 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dell'articolo 4 dello Statuto, allo scopo di incrementare e migliorare la tutela dell'ambiente naturale, in rapporto di coordinamento organico con i servizi già esistenti, istituisce un servizio di vigilanza ambientale realizzato da guardie ecologiche volontarie (G.E.V.).

Art. 2.

Funzioni delle G.E.V.

1. Le guardie ecologiche volontarie, tramite attività coordinata ai sensi della presente legge, con competenza territoriale circoscritta agli ambiti di intervento indicati nel decreto di nomina, operano per favorire e garantire l'applicazione della normativa con finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica.

2. A tale scopo svolgono funzioni di polizia amministrativa, secondo quanto disposto dall'articolo 6 e realizzano compiti di:

a) prevenzione:

1) sorveglianza nei parchi, nelle riserve naturali e nei territori sottoposti a vincolo;

2) educazione ecologico-ambientale tramite divulgazione dei principi del funzionamento dell'ambiente e della legislazione in materia ambientale. In particolare, formulano e svolgono programmi di sensibilizzazione e informazione ecologica direttamente sui luoghi soggetti a tutela e nelle scuole;

b) controllo:

1) segnalazione alle autorità competenti di casi di degrado ambientale e delle relative cause;

2) conservazione delle consociazioni floristiche e faunistiche e di loro biotopi, dei prodotti del sottobosco e delle emergenze geopedologiche;

3) vigilanza sulla qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo e di altri fattori e processi ambientali;

c) repressione:

1) accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ambientale.

3. Le guardie ecologiche volontarie collaborano con le autorità competenti qualora si rendono necessari interventi e opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri di natura ambientale.

4. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale svolto da guardie ecologiche volontarie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro ed è prestato a titolo gratuito. La corresponsione di un rimborso spese non inficia la gratuità del rapporto.

Art. 3.

Funzioni delle Province

1. L'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale svolto da guardie ecologiche volontarie è affidata alle Province.

2. La Provincia per l'organizzazione e gestione del servizio delle guardie ecologiche volontarie esercita le seguenti funzioni:

a) promuove l'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie in uno o più raggruppamenti territoriali, secondo quanto stabilito dall'articolo 4;

b) formula il regolamento di servizio dei raggruppamenti territoriali in conformità a quanto previsto nei provvedimenti regionali volti ad uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie;

c) formula programmi triennali di intervento sentiti i raggruppamenti territoriali delle guardie ecologiche volontarie e d'intesa con gli enti preposti alla gestione di parchi e riserve naturali istituiti con legge regionale;

d) organizza i corsi di formazione delle guardie ecologiche volontarie sulla base di direttive regionali volte ad uniformarne contenuti, modalità e termini sull'intero territorio della regione;

e) organizza corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche secondo l'evoluzione della disciplina ambientale, l'evoluzione di modalità e tecniche di tutela dell'ambiente, le esigenze del proprio territorio, sentiti anche i raggruppamenti territoriali delle guardie ecologiche volontarie e gli enti preposti alla gestione di parchi e riserva naturali;

f) organizza i turni di servizio contemperando la disponibilità delle guardie, indicata in apposite tabelle presentate ogni bimestre dai raggruppamenti territoriali, con le esigenze di tutela ecologico-ambientale del territorio;

g) riceve i rapporti di servizio e i verbali redatti dalle guardie ecologiche e li trasmette tempestivamente alle autorità competenti;

h) vigila sul regolare espletamento del servizio e l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 10 da parte delle guardie ecologiche volontarie segnalando alla Giunta regionale ogni eventuale irregolarità riscontrata;

i) può predisporre contratti di assicurazione contro gli infortuni per servizio delle guardie ecologiche volontarie;

l) può predisporre contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati dalle guardie ecologiche volontarie nell'espletamento dell'incarico;

m) provvede alla dotazione, conservazione e manutenzione dei mezzi necessari all'espletamento del servizio di vigilanza ecologica;

n) valuta ogni anno, inviandone relazione alla Giunta regionale, sentiti i raggruppamenti territoriali delle guardie ecologiche e d'intesa con gli enti preposti alla tutela di parchi e riserve naturali, lo stato di attuazione dei programmi triennali d'intervento nonché le esigenze di organico dei singoli raggruppamenti in servizio sul proprio territorio.

Art. 4.

Raggruppamenti territoriali delle guardie ecologiche volontarie

1. Ai sensi dell'articolo 3, la Provincia promuove l'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie, incaricate con le procedure di cui all'articolo 6 in raggruppamenti territoriali, formulando per ciascuno di essi un regolamento di servizio in conformità ai provvedimenti regionali volti ad uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie sull'intero territorio della Regione.

2. I raggruppamenti territoriali operano al servizio della Provincia per l'attuazione dei programmi predisposti ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, lettera c).

Art. 5.

*Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento.
Integrazione della Commissione tecnico scientifica regionale*

1. Allo scopo di ottimizzare gli interventi sul territorio, la Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio ecologico volontario.

2. In particolare, il Consiglio regionale su proposta della Giunta emana direttive volte ad uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie sull'intero territorio della regione.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al secondo comma la Régione si avvale della Commissione tecnico scientifica regionale per l'ambiente naturale, istituita dalla legge regionale 18 marzo 1985 n. 12, della consulenza tecnica dei Servizi regionali competenti, nonché, tenuto conto dei territori che risultano interessati in relazione agli argomenti da trattare, da un rappresentante della Provincia.

4. Nell'ambito delle proprie competenze, la Commissione si occupa in particolare di:

a) formulare proposte ed esprimere pareri alla Giunta regionale sui problemi riguardanti il servizio ecologico volontario;

b) formulare proposte e pareri sui provvedimenti regionali volti ad uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie operanti nei diversi ambiti territoriali;

c) formulare proposte e pareri sulle direttive regionali volte ad uniformare contenuti, modalità e termini dei corsi di formazione delle guardie ecologiche volontarie organizzati dalla Provincia;

d) esprimere pareri alla Giunta sull'assegnazione di mezzi finanziari alle Province, visti i piani di organizzazione di cui all'articolo 12.

Art. 6.

Modalità di reclutamento e posizione giuridica delle G.E.V.

1. Coloro che siano interessati ad assumere la qualifica di guardia ecologica volontaria inoltrano domanda alla Provincia di residenza ai fini dell'ammissione ai corsi di cui all'articolo 3, comprovando il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non aver subito condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa con finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica;

d) non aver subito sanzioni amministrative a seguito di violazione di leggi in materia ambientale.

2. Al termine del su citato corso di formazione, visti i risultati delle prove di cui all'articolo 8, il candidato assume la qualifica di guardia ecologica volontaria tramite incarico nominativo conferitogli dal Presidente della Giunta regionale.

3. La Guardia ecologica volontaria è agente di polizia amministrativa e titolare dei poteri di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 7.

Elenco regionale delle G.E.V.

1. È istituito presso la Regione l'elenco regionale delle Guardie ecologiche volontarie abilitate, ai sensi dell'articolo 6, all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

2. Le eventuali variazioni dell'elenco sono disposte dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 8.

Esami

1. Al termine dei corsi di formazione organizzati dalla Provincia secondo quanto disposto dagli articoli precedenti, i candidati sostengono un esame teorico-pratico innanzi ad una commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta e composta da:

a) il dirigente responsabile del Servizio tutela dell'ambiente o un suo delegato con funzioni di Presidente;

b) un funzionario regionale, scelto dal dirigente responsabile del Servizio beni ambientali e naturali tra gli appartenenti al servizio stesso, con funzioni anche di segretario;

c) un esperto in discipline ecologiche scelto dalla Giunta regionale tra docenti universitari;

d) un esperto in discipline giuridiche scelto dalla Giunta regionale preferibilmente tra coloro che hanno maturato significative esperienze in materia di legislazione ambientale;

e) un rappresentante per ciascuna Provincia.

2. Gli esami si svolgono sulla base di un calendario annuale stabilito dalla Giunta regionale.

3. La Commissione delibera purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Ai componenti della Commissione d'esame estranei all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza in misura pari a quella prevista per i componenti dei Comitati di Controllo, nonché, se dovuta, l'indennità di missione spettante agli impiegati regionali di VII livello.

Art. 9.

Ambito di competenza territoriale delle G.E.V.

1. L'ambito di competenza operativa della Guardia ecologica volontaria, indicato nel decreto di nomina di cui all'articolo 6 comma secondo, viene determinato dalla Giunta regionale in base alle esigenze di organico evidenziate, per i territori di rispettiva competenza, dalle Province tramite la relazione annuale di cui all'articolo 3.

2. La guardia ecologica volontaria non può operare al di fuori del territorio indicato nel decreto di nomina, a meno che lo sconfinamento non derivi da immediate necessità connesse ad infrazioni compiute nel territorio di propria competenza. In tal caso è tenuta a darne comunicazione al responsabile della gestione ed organizzazione del servizio ecologico volontario presso l'ente locale interessato, indicando i motivi dello sconfinamento.

3. Qualora le Guardie vengano a conoscenza di infrazioni compiute in ambiti territoriali non sottoposti a propria diretta tutela, ne informano tempestivamente con apposito rapporto di servizio l'ente locale interessato perché provveda ad adottare le misure opportune.

Art. 10.

Doveri della G.E.V.

1. Nell'espletamento del proprio servizio, la Guardia ecologica volontaria è tenuta a rispettare quanto previsto nella legge 24 novembre 1981 n. 689 e nella legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonché a svolgere le proprie funzioni con le modalità risultanti dai programmi di intervento predisposti dalle Province.

2. La Guardia ecologica volontaria deve inoltre:

a) assicurare almeno dieci ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso bimestrale al raggruppamento territoriale di cui fa parte la disponibilità di giornate ed orari;

b) prestare il proprio servizio nei modi, orari e località indicati dall'ufficio provinciale responsabile del servizio;

c) qualificarsi esibendo il tesserino personale ed il distintivo forniti dalla Provincia conformi al modello approvato dalla Giunta regionale;

d) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio presso l'ente locale interessato;

e) usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione;

f) partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia;

g) collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento in reati commessi contro il patrimonio ambientale.

Art. 11.

Revoca o sospensione del servizio G.E.V.

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 3, il responsabile del servizio ecologico volontario dell'ente locale è tenuto a segnalare alla Giunta regionale ogni irregolarità riscontrata nell'espletamento dei compiti assegnati alle Guardie Ecologiche.

2. Su parere della Commissione tecnico scientifica regionale, il Presidente della Giunta regionale può disporre in tal caso la sospensione o la revoca dell'incarico.

3. Costituisce motivo di immediata revoca dell'incarico il venir meno di ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 6.

Art. 12.

Piano di organizzazione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le Province, unitamente alla relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento secondo quanto previsto dall'articolo 3, trasmettono alla Giunta regionale un piano di organizzazione contenente:

a) un consuntivo della gestione finanziaria dei contributi affidati dalla Regione per l'anno precedente;

b) un preventivo delle spese relative all'organizzazione del servizio ecologico volontario per l'anno in corso, articolato in spese per dotazione strumentale e spese per il funzionamento del servizio stesso.

2. Nei successivi sessanta giorni, la Giunta regionale delibera il riparto dei contributi che la legge di approvazione del bilancio destina alle Province per l'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale.

Art. 13.

Relazione della Giunta regionale

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990:

a) riduzione di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa del capitolo 9250 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine»;

b) istituzione del capitolo 2140 «Contributi alle Province per l'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica» con lo stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 2 maggio 1990

MURATORE

90R0887

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 31.

Norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 23 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, a scopo di tutela e di valorizzazione delle risorse naturali, culturali, produttive e paesistiche del territorio ligure, sostiene l'iniziativa dei Comuni per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici.

Art. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione concede ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti contributi secondo le modalità di seguito indicate:

a) per la formazione o la revisione obbligatoria dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione, nella misura pari alla spesa ritenuta ammissibile sulla base delle tariffe professionali vigenti alla data di conferimento dell'incarico, fino ad un contributo massimo di lire 30.000.000 per il progetto urbanistico e di lire 6.000.000 per le indagini geologiche;

b) per la formazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica relativi ad aree definite di tipo A, in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968 emanato in applicazione dell'articolo 41 *quinquies* della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, nella misura pari alla spesa ritenuta ammissibile sulla base delle tariffe professionali vigenti alla data di conferimento dell'incarico, fino ad un contributo massimo di lire 35.000.000 per il progetto urbanistico e di lire 6.000.000 per indagini geotecniche.

2. L'entità della popolazione cui fare riferimento agli effetti di cui al primo comma è quella risultante al momento del conferimento dell'incarico.

Art. 3.

1. I Comuni interessati trasmettono alla Regione, prima della adozione del relativo strumento urbanistico, una domanda corredata di:

a) copia della deliberazione consiliare, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune decide di procedere alla formazione od alla revisione dello strumento urbanistico, contenente il nome dei professionisti incaricati della redazione del piano e la relativa spesa;

b) copia della convenzione con i professionisti incaricati della redazione dello strumento urbanistico con il calcolo analitico della spesa prevista effettuato con riferimento alle vigenti tariffe professionali ed asseverato dai professionisti stessi nonché con indicazioni dei tempi occorrenti per la redazione del piano, tenuto conto dei limiti massimi stabiliti dall'articolo 5.

2. Nel caso in cui la domanda si riferisca alla redazione di piano particolareggiato, la stessa deve contenere inoltre l'indicazione relativa alla superficie ed alla volumetria interessata dal progetto ed essere corredata anche di uno stralcio planimetrico e normativo del vigente strumento urbanistico generale contenente la localizzazione e la disciplina della zona interessata.

Art. 4.

1. I contributi, previa verifica delle condizioni di ammissibilità e previa valutazione della coerenza urbanistica dei programmi e degli obiettivi prospettati, sono concessi, con deliberazione della Giunta regionale, secondo l'ordine di ricevimento delle domande e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. La spesa relativa a ciascun contributo concesso è impegnata e liquidata in due rate di cui la prima, pari al 30 per cento della somma accordata, al momento dell'accoglimento della domanda di contributo e la seconda, pari al restante 70 per cento, al momento dell'entrata in vigore dello strumento urbanistico.

3. La seconda rata è liquidata d'ufficio nel caso di strumento urbanistico soggetto ad approvazione regionale ovvero, qualora non soggetto, a seguito di esplicita istanza del Sindaco corredata dalla certificazione comprovante l'entrata in vigore dello strumento urbanistico.

Art. 5.

1. I contributi concessi per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici generali o dei piani particolareggiati ricadenti negli ambiti di interesse regionale come individuati ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni decadono di diritto:

a) decorso il termine di tre anni dalla data di notifica della deliberazione della Giunta regionale di concessione del contributo senza che il relativo piano sia stato trasmesso alla Regione per l'approvazione;

b) decorso il termine di due anni dalla data di notifica dell'eventuale provvedimento di reiezione o del rinvio da parte della Regione senza che il relativo piano sia stato trasmesso alla Regione.

2. I contributi concessi per la formazione dei piani particolareggiati non ricadenti negli ambiti di cui al primo comma decadono di diritto decorso il termine di tre anni dalla data di notifica della deliberazione della Giunta regionale di concessione del contributo senza che il relativo piano sia divenuto esecutivo.

3. Nei casi di cui al primo e secondo comma il Comune è tenuto a restituire alla Regione le somme già liquidate entro tre mesi dalla data di presa d'atto regionale della intervenuta decadenza del contributo.

4. I contributi decaduti a norma del presente articolo non possono essere rinnovati.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione:

1000 «Contributi ai Comuni per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici»;

1005 «Contributi ai Comuni per la formazione dei piani particolareggiati per il risanamento conservativo dei centri storici».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 7.

1. I contributi già concessi sulla base delle norme previgenti alla presente legge decadono di diritto:

a) se relativi alla formazione o revisione di strumenti urbanistici generali o di strumenti urbanistici attuativi soggetti ad approvazione regionale;

1) decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che il rispettivo strumento urbanistico sia stato trasmesso alla Regione per l'approvazione;

2) decorso il termine di due anni dalla data di notifica dell'eventuale provvedimento di reiezione o del rinvio da parte della Regione o dalla data di entrata in vigore della presente legge, se già notificato, senza che lo strumento urbanistico sia stato ritrasmesso alla Regione;

b) se relativi a strumenti urbanistici attuativi non soggetti ad approvazione regionale decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che il rispettivo strumento urbanistico sia divenuto esecutivo.

2. I termini di cui alle lettere a) numero 1) e b) del primo comma sono ridotti ad un anno qualora si tratti di contributi concessi antecedentemente al 1º gennaio 1986.

3. Ai contributi decaduti a norma dei commi secondo e terzo si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 5.

Art. 8.

1. Salvo il disposto di cui all'articolo 7 le norme della presente legge non si applicano alle istanze di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della stessa, alle quali continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 1º agosto 1978 n. 44 come modificata dalla legge regionale 13 settembre 1982 n. 40 e dall'articolo 32 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24.

2. Alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse, è attribuito carattere prioritario nella concessione dei contributi per la formazione di strumenti urbanistici sia generali che attuativi.

3. Salvo il disposto dei commi precedenti la legge regionale 1º agosto 1978 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 maggio 1990

MURATORE

90R0888

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 32.

Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 23 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove, coordina e favorisce la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali linguistici, etnomusicali e delle tradizioni popolari presenti nel territorio regionale.

Art. 2.

Categorie di beni tutelati

1. Le principali categorie di beni culturali oggetto della tutela e della disciplina di cui alla presente legge sono le seguenti:

a) patrimoni linguistici autonomamente riconosciuti in porzioni del territorio regionale, in quanto legati alle tradizioni storico-sociali del territorio stesso, sia nella loro espressione orale che nelle forme letterarie in essi espresse;

b) rime popolari, filastrocche, fiabe, proverbi e indovinelli, ricordi e memorie riguardanti anche l'alimentazione e la medicina popolare, il tutto espresso in lingua o in dialetto, in forma orale o scritta ma inedita;

c) canti e musiche strumentali tramandati in forma orale e danze popolari di tradizione documentabile;

d) feste, riti e credenze, giochi e passatempi popolari.

Art. 3.

Comitato scientifico

1. È istituito un Comitato scientifico composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale, scelti fra personalità di indiscussa competenza e professionalità nei campi della ricerca etnografica e linguistica locale e della produzione e promozione culturale di attività dialettali e da tre esperti designati dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova fra gli studiosi già operanti anche al di fuori dell'ambito universitario rispettivamente nei campi linguistico-letterario, etnoantropologico ed etnomusicologico. Alle sedute partecipano un dirigente del Servizio Beni e strutture culturali e il dirigente addetto al Centro regionale di documentazione.

2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Ai suoi membri spettano i compensi stabiliti dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comitato nella prima seduta provvede alla nomina del Presidente.

Art. 4.

Compiti del Comitato

1. Al Comitato scientifico di cui all'articolo 3 sono attribuiti i seguenti compiti:

a) formulare alla Giunta regionale proposte per l'inserimento nei programmi in materia culturale di specifici interventi relativi ai beni di cui alla presente legge e in particolare per le attività del Centro di cui all'articolo 5;

b) proporre alla Giunta regionale progetti specifici di valorizzazione del patrimonio etno-linguistico regionale;

c) elaborare relazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali.

Art. 5.

Centro regionale di documentazione

1. Per gli scopi di cui alla presente legge, la Regione istituisce nell'ambito delle proprie strutture un Centro regionale di documentazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico, etnomusicale e delle tradizioni popolari liguri.

2. Il livello della struttura di cui al primo comma e la sua dotazione organica saranno specificati dalle norme regionali in materia di organizzazione degli uffici.

1. La prima dotazione del Centro è costituita dalla documentazione in materia già raccolta o comunque acquisita dalla Regione, con le relative attrezzature.

Art. 6.

Compiti del Centro

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge il Centro di documentazione di cui all'articolo 5 opera nei modi previsti dai Titoli I e II della legge regionale 22 aprile 1980 n. 21, ed in particolare, oltre a quanto stabilito dalla citata legge regionale in materia di inventariazione e catalogazione:

a) stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con i competenti uffici dello Stato e degli Enti locali, l'Università, gli Istituti di ricerca, Associazioni e singoli studiosi;

b) promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore, curando la pubblicazione e la diffusione dei risultati;

c) cura l'acquisizione della documentazione relativa ai beni di cui all'articolo 2 in forma scritta, fotografica, grafica o audiovisiva, sia direttamente, sia attraverso la cessione da parte di terzi di materiale già esistente o in via di formazione;

d) provvede alla creazione di una biblioteca e nastrovideoteca specializzata nel settore;

e) assicura la messa a disposizione del pubblico, secondo le norme fissate in apposito regolamento, del materiale raccolto, con l'obbligo dell'impiego per scopi non di lucro e della citazione delle fonti, per quanto riguarda sia gli informatori che i raccoglitori, nonché con l'obbligo dell'approvazione della Regione nel caso di utilizzo per scopi editoriali;

f) cura la realizzazione, col materiale raccolto, di libri e pubblicazioni, dischi, audio e videocassette, ed altri mezzi di diffusione, da distribuire gratuitamente a musei, biblioteche, istituti e servizi pubblici e da porre eventualmente in commercio;

g) promuove iniziative di diffusione quali conferenze, tavole rotonde, proiezioni, interventi coordinati con mondo della scuola, corsi di aggiornamento per insegnanti.

Art. 7.

Contributi di cui alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7

1. Le richieste di contributo presentate ai sensi della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 inerenti la materia di cui alla presente legge, relativamente a:

a) corsi, seminari di studio, dibattiti e conferenze;

b) elaborazione e stampa di pubblicazioni;

c) istituzione e assegnazione di borse di studio e premi per opere di ricerca sul patrimonio culturale linguistico, etnomusicale e sulle tradizioni popolari della Liguria;

d) incentivazione delle rappresentazioni teatrali, delle pubblicazioni, delle attività folkloristiche collegate al patrimonio culturale linguistico, etnomusicale ed alle tradizioni con gli stessi connesse;

e) dotazione delle biblioteche di enti pubblici e di privati con opere relative al patrimonio di cui alle lettere precedenti;

sono sottoposte al preventivo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 3.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge concernente il funzionamento del Centro di cui all'articolo 5 e delle connesse attività scientifiche e divulgative si provvede mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990:

a) riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9250 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine»;

b) istituzione del capitolo 3636 «Spese per il funzionamento del Centro regionale di documentazione del patrimonio linguistico ligure», con uno stanziamento di lire 50.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 maggio 1990

MURATORE

90R0689

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 33.

Integrazioni alla legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 come modificata dalla legge regionale 8 novembre 1988, n. 59 sulla prevenzione e trattamento della tossicodipendenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 23 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'articolo 17 bis

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 12 marzo 1984 n. 14 come modificata dalla legge regionale 8 novembre 1988 n. 59 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 17 bis (*Organi di consultazione e partecipazione a livello provinciale*). — 1. Ciascun Comune capoluogo di provincia istituisce un Comitato provinciale di consultazione e partecipazione con i compiti di:

- a) assicurare la più ampia partecipazione sociale ai problemi dei tossicodipendenti;
- b) fornire pareri sul fenomeno droga;
- c) fornire indicazioni utili alla migliore funzionalità dei Servizi preposti alla tutela dei tossicodipendenti;
- d) coordinare l'attività degli organi locali di consultazione e partecipazione di cui all'articolo 17.

2. Il Comitato provinciale è composto da:

- a) il Sindaco del Comune capoluogo o un assessore da lui delegato;
- b) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
- c) i direttori delle Case circondariali esistenti nel territorio della provincia;
- d) un funzionario della Polizia di Stato, un ufficiale dei Carabinieri, uno della Guardia di Finanza designati rispettivamente dal questore, dal Comandante di Legione dell'Arma dei Carabinieri e dal Comandante di zona della Guardia di Finanza;
- e) il Provveditore agli studi o un insegnante dallo stesso designato;
- f) un rappresentante del Consiglio scolastico provinciale;
- g) un rappresentante delle Forze Armate esistenti nel territorio provinciale designato dal competente Comando militare di zona;
- h) un operatore dei Servizi di salute mentale di ciascuna Unità sanitaria locale compresa nel territorio provinciale designato dal Comitato di gestione interessato;
- i) cinque rappresentanti dei Comuni compresi nel territorio provinciale designati dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);
- l) un rappresentante per ciascuno degli Enti convenzionati ai sensi dell'articolo 9 compresi nel territorio provinciale;
- m) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio provinciale;
- n) un rappresentante di ciascuna delle associazioni di famiglie esistenti nel territorio provinciale;
- o) un rappresentante del C.O.N.I., uno degli Enti di promozione sportiva e uno degli Enti del tempo libero esistenti nel territorio provinciale.

3. Le designazioni debbono pervenire al Sindaco del Comune capoluogo di provincia entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario il Comitato si considera costituito con i soli componenti designati, fatte salve le successive integrazioni.

4. Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate dallo stesso in apposito regolamento.

5. All'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato provvede un organo esecutivo presieduto dal Presidente del Comitato e composto da quattro a otto componenti nominati dal Comitato stesso al proprio interno.

6. Il Presidente del Comitato partecipa, con diritto di voto, alle sedute del Comitato regionale consultivo per le tossicodipendenze.

7. Il Presidente del Comitato riferisce ogni sei mesi alla Giunta regionale sull'attività svolta dal Comitato stesso nel semestre precedente.

Art. 2:

Modificazioni alla composizione del Comitato regionale consultivo per le tossicodipendenze

1. Le lettere h), l) e n) del secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 12 marzo 1984 n. 14 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988 n. 59, sono soppresse.

2. Le lettere o), p) e q) del medesimo secondo comma sono così sostituite:

- a) due operatori dei Servizi di salute mentale delle Unità sanitarie locali designati dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);
- p) due rappresentanti dell'A.N.C.I.;
- q) tre rappresentanti degli enti convenzionati di cui all'articolo 9».

Art. 3.

Funzioni di gestione dei servizi sociali per le tossicodipendenze

1. Le funzioni di organizzazione e gestione dei servizi sociali per le tossicodipendenze, individuate ai sensi della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, dal piano triennale dei servizi sociali di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 21/1988 nonché dal programma triennale di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 1984 n. 14, sono svolte in ciascuno degli ambiti territoriali individuati dalla legge regionale 20 dicembre 1978 n. 60, dalla associazione obbligatoria dei Comuni.

2. Sono organi della associazione obbligatoria dei Comuni:

- a) l'Assemblea, che coincide con l'Assemblea di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 5 dicembre 1979 n. 45, come inserito dall'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1986 n. 8;
- b) l'Ufficio di Coordinamento di cui all'articolo 16 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21.

3. Nel caso in cui i Comuni di un ambito territoriale non provvedano ad associarsi la Giunta regionale adotta una deliberazione con la quale viene indicato il termine entro il quale gli stessi devono provvedere ad adempierne.

4. Scaduto inutilmente il termine di cui al terzo comma, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'adozione degli atti amministrativi conseguenti. Trovano in tal caso applicazione, fermo restando quanto previsto nel secondo comma, le norme stabilite per i Consorzi tra Comuni di cui agli articoli 156 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383.

Art. 4.

Istituzione del Servizio di gestione dei servizi sociali per le tossicodipendenze

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presso ciascuna associazione obbligatoria dei Comuni per la gestione dei servizi sociali per le tossicodipendenze, è istituito, quale struttura operativa, il Servizio sociale per le tossicodipendenze.

2. Il Servizio di cui al primo comma ha la funzione di gestire concretamente l'attività di prevenzione delle tossicomanie e gli interventi socio-assistenziali per il pieno reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti.

3. Gli standard organizzativi, anche con specifico riferimento alle qualifiche professionali ed alla formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale da destinare al Servizio di cui al primo comma, sono stabiliti dal programma di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 1984 n. 14.

4. Il responsabile del Servizio, se non individuato tra il personale della segreteria tecnica per i servizi sociali di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e successive modificazioni, ne entra a far parte di diritto a seguito della nomina.

Art. 5.

Piano di attuazione del Programma per la prevenzione delle tossicodipendenze per la cura, riabilitazione e reinserimento dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. L'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 3, lettera b) ed il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale, utilizzando in modo integrato la segreteria tecnica e l'Ufficio di direzione, elaborano un piano triennale di attuazione del programma di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 1984 n. 14.

2. Il piano di cui al primo comma ha articolazione annuale ed indica in particolare:

- a) gli obiettivi di carattere sanitario e sociale da perseguire;
- b) le risorse finanziarie destinate dai Comuni e dalla Unità sanitaria locale alla realizzazione degli specifici obiettivi individuati;
- c) le modalità operative per il raggiungimento di detti obiettivi.

3. L'Ufficio di coordinamento ed il Comitato di gestione trasmettono entro sessanta giorni il piano triennale all'Assemblea dell'associazione obbligatoria dei Comuni che provvede ad adottarlo, per le funzioni di carattere sociale da perseguire, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma per la prevenzione delle tossicodipendenze e per la cura, riabilitazione e reinserimento dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Successivamente alla sua adozione da parte dell'Assemblea, il piano triennale viene trasmesso alla Giunta regionale che lo approva con deliberazione previo parere della Commissione competente da esprimersi entro il termine perentorio di venti giorni.

Art. 6.

Gruppo di lavoro intersettoriale per gli interventi contro le tossicodipendenze

1. Per la predisposizione degli strumenti di programmazione e per la gestione degli interventi in materia di tossicodipendenze la Regione, in considerazione degli apporti pluridisciplinari richiesti, istituisce uno specifico gruppo di lavoro intersettoriale.

2. Il gruppo di lavoro di cui al primo comma è costituito dai dipendenti regionali delle diverse qualifiche funzionali appartenenti al Servizio Assistenza Socio-sanitaria ed al Servizio Assistenza Sociale che svolgono compiti in materia di interventi contro le tossicodipendenze. Resta ferma la assegnazione di detti dipendenti al Servizio di appartenenza.

Il gruppo di lavoro può essere integrato, se necessario, da personale delle Unità sanitarie locali, a tal fine comandato, nonché da esperti esterni.

3. Il gruppo di lavoro di cui al primo comma è coordinato dai dirigenti dei Servizi Assistenza Socio-Sanitaria e Assistenza Sociale. I coordinatori sono responsabili dell'organizzazione del lavoro del gruppo e della rispondenza del lavoro svolto alle direttive ricevute dagli organi della Regione.

Essi, qualora esigenze di funzionalità lo richiedano, possono esonerare i dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro dall'obbligo di prestare la loro attività nel Servizio di appartenenza.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione i Comitati provinciali di cui all'articolo 1 sono costituiti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 2 maggio 1990

MURATORE

90R0890

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1990, n. 34.

Attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale, misure urgenti in materia di edilizia residenziale ed istituzioni di un fondo sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 23 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attuabilità del programma

1. I contenuti operativi del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale 1988/91 sono applicabili, ove occorra, anche in deroga alle disposizioni procedurali e ai requisiti tecnico-economici indicati nella vigente legislazione regionale in materia, costituendone aggiornamento e integrazione.

Art. 2.

Offerta insediativa

1. Nei Comuni che presentano un fabbisogno di nuove abitazioni in base alla normativa del programma quadriennale è obbligatorio predisporre un'adeguata offerta insediativa.

2. L'offerta insediativa di cui al primo comma può essere soddisfatta o con un piano per aree da destinare all'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modifiche e integrazioni, ovvero, ove i vincoli urbanistici e territoriali limitino la possibilità in termini economici di individuare nuove aree edificabili in zone di espansione e laddove lo consigliano scelte di ordine sociale e funzionale, con il reperimento di nuovi alloggi mediante piani particolareggiati o piani di recupero nelle aree edificate, sottoutilizzate o degradate, che prevedano interventi di riuso del patrimonio inutilizzato da mantenere o da restaurare o che prevedano interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica.

3. Gli immobili oggetto dei predetti piani possono essere acquisiti in base alla normativa vigente dai Comuni e assegnati ai soggetti attuatori degli interventi programmati oppure possono essere acquisiti direttamente da predetti soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti programmati in forma contrattuale ovvero tramite le procedure espropriative previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 3.

Procedure di selezione per l'edilizia agevolata

1. Il programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale, per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata, individua i casi in cui si applicano le procedure della legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 e i casi in cui si può procedere a localizzazione diretta o a «sportello» con le procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 o mediante programma organico di intervento di cui alla medesima legge regionale n. 25/1987.

Art. 4.

Quota di assegnazione di nuove costruzioni in edilizia sovvenzionata

1. La quota percentuale di assegnazione riservata ai richiedenti residenti nel Comune ove è ubicato l'intervento di nuova costruzione di edilizia sovvenzionata prevista nella misura del 15 per cento dell'articolo 38, sesto comma della legge 28 febbraio 1983 n. 6 come modificata dalla legge regionale 22 dicembre 1983 n. 50 è incrementata, per gli interventi localizzati col programma quadriennale 1988/91 e sue attuazioni, alla misura del 40 per cento ove l'intervento di nuova costruzione sia ubicato in un Comune inferiore ai 16.000 abitanti.

Art. 5.

Trasformazione delle cooperative indivise

1. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa già ammesse a contributo regionale ovvero statale ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457 possono richiedere alla Giunta regionale di variare il finanziamento ottenuto, con quello previsto per le cooperative a proprietà individuale.

2. La variazione del finanziamento è condizionata dalla modifica dello statuto della cooperativa nonché dal rimborso alla Regione di un importo pari alla differenza tra i contributi liquidati per le cooperative a proprietà indivisa e quelli previsti per le cooperative a proprietà individuale, maggiorato degli interessi legali.

3. I recuperi dei contributi statali vengono utilizzati per liquidare agli istituti di credito i contributi spettanti ai soggetti attuatori del medesimo biennio del piano decennale cui appartengono le cooperative indivise trasformate e la corrispondente economia opera a favore del Tesoro come previsto dalle disposizioni attuative della legge 5 agosto 1978 n. 457 per i flussi finanziari relativi all'edilizia agevolata.

4. In caso di gravi documentate difficoltà economiche di singoli beneficiari, la Giunta regionale è autorizzata a reitizzare l'importo per un numero di semestralità pari a quelle residue del mutuo, con l'applicazione del tasso d'interesse, stabilito per l'edilizia agevolata dal Ministro del Tesoro, in vigore al momento della autorizzazione.

Art. 6.

Recupero di contributi.

1. Qualora nell'attuazione dei programmi di edilizia residenziale ammessi al finanziamento di cui alla legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, si verificano situazioni, originate da cause diverse, per le quali si renda necessario nei confronti dei soggetti attuatori degli interventi ammessi a finanziamento e non conclusi con l'accollo del mutuo, procedere al recupero dei contributi liquidati fino a quel momento, la Giunta regionale provvede a

recuperare tali somme, computando su di esse il tasso di interesse stabilito dal Ministro del Tesoro per l'edilizia agevolata, in vigore nel bimestre in cui viene adottato il provvedimento di recupero.

2. L'interesse è computato a decorrere dalla liquidazione dei predetti contributi da parte dell'Amministrazione regionale, fino alla restituzione degli stessi.

3. Nei confronti degli inadempienti si applica il procedimento coattivo di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639.

Art. 7.

Obblighi dei beneficiari di contributi in conto interessi di edilizia agevolata

1. Gli acquirenti e gli assegnatari di alloggi costruiti con le agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni nonché i proprietari di alloggi recuperati ai sensi della predetta normativa devono occupare gli alloggi personalmente per dieci anni a decorrere, rispettivamente, dalla data del contratto di compravendita, dell'atto di assegnazione in proprietà o dell'ultimazione dei lavori.

2. La Giunta regionale può autorizzare la locazione o l'alienazione degli alloggi di cui al primo comma prima della decorrenza dei dieci anni in presenza di motivi sopravvenuti che comportino un oggettivo impedimento alla permanenza nell'alloggio.

3. Qualora non venga rilasciata la predetta autorizzazione ed il beneficiario intenda comunque cedere o locale anticipatamente l'alloggio dovrà provvedere alla estinzione anticipata del mutuo ai sensi della convenzione intervenuta tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuant, per l'attuazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata.

Art. 8.

Obblighi dei beneficiari di contributi in conto capitale di edilizia agevolata

1. All'obbligo di cui all'articolo 7 sono sottoposti anche coloro che hanno acquisito o acquisiscono la proprietà di alloggi oppure hanno recuperato o recuperano abitazioni di proprietà con l'ausilio di contributi in conto capitale, previsti da leggi statali, ai sensi delle quali la Giunta regionale ha emanato od emana bandi per la concessione delle suddette agevolazioni.

2. La locazione o l'alienazione anticipata degli alloggi di cui al primo comma può essere autorizzata dalla Giunta regionale come previsto nell'articolo 7, secondo comma.

3. Qualora non venga rilasciata la predetta autorizzazione ed il beneficiario intenda comunque alienare o locare anticipatamente l'alloggio, la Giunta regionale provvede a recuperare l'importo di contributo a suo tempo liquidato, con le modalità di cui all'articolo 6.

Art. 9.

Programmi integrati

1. Ai programmi integrati di cui alla deliberazione C.I.P.E. del 27 ottobre 1987 si applicano le procedure previste per i programmi organici di intervento dalla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25.

Art. 10.

Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24

1. L'articolo 21 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 è sostituito dal seguente:

«1. I programmi di edilizia residenziale pubblica, ove localizzati nel territorio di Comuni che, pur dotati di strumento urbanistico generale, siano sprovvisti di piani per l'edilizia economica e popolare efficaci possono essere attuati mediante programmi costruttivi approvati con

deliberazione del Consiglio comunale soggetta al solo controllo di legittimità a norma dell'articolo 17 della legge regionale 24 giugno 1976 n. 20, unitamente alle varianti allo strumento urbanistico generale ad esse eventualmente connesse a termini dell'articolo 8 della presente legge, da assumersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del programma stesso da parte del soggetto attuatore.

2. I programmi costruttivi che implicano l'adozione di varianti allo strumento urbanistico generali diverse da quelle indicate nel primo comma possono essere attuati soltanto a seguito della approvazione della variante stessa disposta dalla Giunta regionale in sede di conferma della relativa localizzazione nell'ambito del progetto biennale di intervento, previa acquisizione, con carattere di priorità, dei pareri previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica ed ambientale.

3. Le varianti allo strumento urbanistico generale di cui ai commi primo e secondo non sono soggette agli adempimenti di deposito e pubblicità degli atti prescritti dalla vigente legislazione urbanistica.

4. La deliberazione del Consiglio comunale prevista dal primo comma ha valore di strumento urbanistico attuativo e produce gli effetti propri del piano per l'edilizia economica e popolare.

5. I programmi costruttivi possono essere localizzati altresì nell'ambito di piani per l'edilizia economica e popolare non ancora efficaci nonché nell'ambito di comuni dotati di piano per l'edilizia economica e popolare completamente attuato.

6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili esclusivamente ad interventi assistiti da contributo pubblico, previsti nei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica.

7. Qualora il Consiglio comunale non assuma la deliberazione di cui al primo comma entro il termine all'uopo indicato, alla localizzazione provvede ad ogni effetto, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale.

Art. 11.

Inserimento di articolo nella legge regionale 8 luglio 1987 n. 24

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 è inserito il seguente articolo 28 bis:

«Art. 28 bis (Programmi organici di intervento). — 1. Le disposizioni dell'articolo 21, primo, secondo e terzo comma della presente legge, si applicano anche nei confronti dei programmi organici di intervento previsti dalla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25.

2. La deliberazione del Consiglio comunale che approva il programma organico di intervento ha valore di strumento urbanistico attuativo».

Art. 12.

Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24

1. Il numero 3 della lettera a) del primo comma dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«3) l'articolo 27, primo, secondo, terzo e quarto comma e l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865».

2. Il numero 5) della lettera b) del primo comma dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«5) l'articolo 6, secondo, quinto e settimo comma e l'articolo 51 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 «Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli IACP», come modificati dalla legge regionale 3 maggio 1985 n. 33».

3. All'articolo 34, primo comma, lettera b), dopo il numero 5) è aggiunto il seguente numero 5 bis:

«5 bis) l'articolo 5, secondo e terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 «Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati»».

Art. 13.

Sostituzione norma

1. Il punto 3.4.4. del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale 1988/1991, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 110 del 29 novembre 1989 è così sostituito:

«Con riferimento alla deliberazione C.I.P.E. del 30 marzo 1989 sui nuovi limiti di reddito e massimali di mutuo, possono presentare domanda di elezione del massimale di mutuo a lire 75 milioni, entro il 31 maggio 1990, i titolari di interventi che non hanno ottenuto il provvedimento regionale di concessione del contributo dello Stato alla data del 30 marzo 1989 e che non risultano ultimati alla data di presentazione della domanda sopracitata. La Giunta regionale è incaricata di considerare tali domande in base all'ordine cronologico di arrivo in Regione nella fase di assestamento del programma nei limiti dei fondi accertati e con le modalità indicate dal suindicato programma quadriennale».

Art. 14.

Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

1. Gli I.A.C.P. contabilizzano e riscuotono i canoni convenzionali di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti, acquistati o recuperati con il concorso o contributo parziale o totale dello Stato, ivi compresi quelli realizzati dai Comuni con i programmi straordinari, previa convenzione con gli enti proprietari, estesa a tutti i compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La Giunta regionale, al fine di unificare la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva la convenzione-tipo.

Art. 15.

Regolarizzazione dei rapporti locativi

1. Per tutti gli alloggi che alla data del 30 maggio 1985 risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera delle Commissioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 e successive modifiche e integrazioni, del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla presente legge per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e, per quanto concerne il reddito, per la permanenza dell'assegnazione.

2. La regolarizzazione è subordinata al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati.

Art. 16.

Fondo sociale

1. Gli enti pubblici gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica istituiscono, secondo le modalità fissate dal Consiglio regionale ai sensi del terzo comma, un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi comuni amministrati dagli enti gestori o in regime di condominio o in autogestione, da destinare agli assegnatari che non siano in grado di sostenere tali oneri a condizione che l'alloggio occupato non superi lo standard adeguato al relativo nucleo familiare e l'assegnatario non abbia rifiutato il cambio con altro alloggio adeguato.

2. Al finanziamento del fondo sociale possono concorrere la Regione, gli enti locali e gli enti gestori con stanziamenti quali:

a) una quota dei canoni percepiti dagli enti gestori per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione, da fissarsi annualmente, in relazione alla situazione di bilancio, ovvero, per i Comuni, altri fondi indicati dagli stessi;

b) una parte della quota per spese generali e di amministrazione relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 28 primo comma della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6.

L'entità di tale parte può essere stabilita annualmente dal Consiglio regionale, qualora le situazioni di bilancio degli enti gestori lo consentano, con il provvedimento di determinazione delle quote b) e c) dell'articolo 19 primo comma del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, adottato ai sensi dell'articolo 25, secondo comma della legge 8 agosto 1977 n. 513;

c) eventuali quote di finanziamenti regionali ai Comuni per l'espiazione di interventi inerenti la sicurezza sociale;

d) eventuali finanziamenti regionali stanziati espressamente per il fondo sociale.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge le modalità di costituzione, funzionamento e gestione del fondo sociale.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla lettera d) di cui all'articolo 16 della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a lire 500.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 ed istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990 del capitolo 2875 «Quota integrativa regionale del fondo sociale per la corresponsione di contributi da destinare ad assegnatari che non siano in grado di sostenere il pagamento del canone di locazione ed il rimborso dei servizi comuni» con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza.

Art. 18.

Limite di reddito e canone minimo

1. Per l'intero anno 1990 il limite di reddito per la collocazione nelle fasce di reddito stabilite ai fini della determinazione dei canoni è fissato in lire 13 milioni da applicare sulla base dei redditi dichiarati nel 1988.

2. Per l'intero anno 1990 la quota fissa da porre a base del calcolo del canone minimo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 22 dicembre 1983 n. 50 è fissato in lire 19.000 mensili per gli assegnatari che si considerano occupanti un solo vano convenzionale ai sensi del citato articolo 11 bis, terzo comma della suddetta legge regionale n. 50/1983 ed in lire 13.000 vano/mese per i restanti assegnatari.

3. A partire dall'entrata in vigore della deliberazione del C.I.P.E., di recepimento della proposta in data 16 novembre 1989 del C.E.R., che fissa il nuovo limite di reddito per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, detto limite ai soli fini della stessa, viene fissato in lire 15 milioni sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 2 maggio 1990

MURATORE

90R089I

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 maggio 1990, n. 2.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della regione Sicilia per l'anno finanziario 1990.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 16 del 24 marzo 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRÉSIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine del 28 febbraio per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1989, n. 19, è prorogato al 30 aprile 1990.

Art. 20.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione con effetto 1º marzo 1990.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione.

Catania, 23 marzo 1990.

NICOLOSI

SCIANGULA, assessore regionale per il bilancio e le finanze

90R0873

LEGGE 17 aprile 1990, n. 3.

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1988.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 20 del 21 aprile 1990)

(Omissis).

90R0874

LEGGE 17 aprile 1990, n. 4.

Assessment del bilancio della Regione e del bilancio dell'azienda delle foreste demaniali della regione Sicilia per l'anno finanziario 1989.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 20 del 21 aprile 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRÉSIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni all'entrata del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «A».

Art. 2.

Variazioni alla spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «B».

Art. 3.

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

1. Il minore avanzo di gestione di lire 857.877,5 milioni, accertato per l'esercizio 1988 rispetto a quello iscritto nel bilancio di previsione per il ricorrente esercizio ed inerente la gestione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto, è coperto quanto a lire 691.675,7 milioni con una anticipazione di pari importo a valere sui fondi ordinari della Regione e quanto a lire 166.201,8 milioni con la riduzione del fondo globale dell'anno 1989 (capitolo 60756).

2. L'anticipazione di cui al comma 1 sarà rimborsata nel triennio 1990-1992 a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto.

Art. 4.

Disposizioni varie

1. La dotazione finanziaria dell'anno 1989 del progetto strategico «Finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza», di cui all'elenco n. 5 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 e per il triennio 1989-1991, è ridotta di lire 166.201,8 milioni.

Art. 5.

Variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'Azienda foreste demaniali

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1989 sono introdotte rispettivamente le variazioni di cui alle annesse tabelle «C» e «D».

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione.

Acireale, 17 aprile 1990

NICOLOSI

SCIANGULA, assessore regionale per il bilancio e le finanze

90R0875

LEGGE 17 aprile 1990, n. 5.

Impiego di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto della Regione per il triennio 1990-1992.

(Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della regione Sicilia* n. 20 del 21 aprile 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le spese per investimenti da effettuarsi da parte dei comuni in esecuzione delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, per il triennio 1990-1992, sono poste in parte a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui

all'art. 38 dello Statuto regionale e sono stabilite negli importi di lire 160, 320 e 408 miliardi rispettivamente per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 (capitolo 50465).

2. L'art. 1 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 4, è abrogato.

Art. 2.

1. Le spese per investimenti da effettuarsi da parte delle province regionali per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite dalla Regione con la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, per il triennio 1990-1992, sono poste in parte a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto regionale e sono determinate negli importi di lire 150, 400 e 500 miliardi rispettivamente per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 (capitolo 50476).

2. L'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 4, è abrogato.

Art. 3.

1. È autorizzata, a norma dell'art. 32 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1, la riscrizione della somma di lire 1.799, milioni a carico del Fondo di solidarietà nazionale (capitolo 55921), corrispondente a parte dell'economica di spesa, accertata a tutto l'esercizio 1987, di cui all'art. 15 della medesima legge e destinazione agli interventi per l'ampliamento ed il potenziamento della rete stradale al servizio dell'agricoltura nel territorio dei comuni della Valle del Belice.

Art. 4.

1. È autorizzata la riscrizione della somma di lire 60.000 milioni a carico del Fondo di solidarietà nazionale (capitolo 55923), corrispondente all'economia, accertata a chiusura dell'esercizio 1988, di parte della spesa autorizzata per l'anno finanziario 1988 per le finalità dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1990.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Acireale, 17 aprile 1990

NICOLOSI

SCIANGULA, assessore regionale per il bilancio e le finanze

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 778

«Impiego di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione per il triennio 1990-1992».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Nicolosi) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Trincanato) il 18 ottobre 1989.

Trasmesso alla seconda Commissione legislativa «Finanza, bilancio e programmazione» il 7 dicembre 1989.

Esaminato dalla seconda Commissione legislativa «Bilancio» nella seduta del 27 marzo 1990.

Esitato per l'aula il 27 marzo 1990.

Relatore: Brancati.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta n. 264 del 4 aprile 1990.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 266 del 5 aprile 1990.

90R0876

LEGGE 17 aprile 1990, n. 6.

Bilancio di previsione della Regione Sicilia e dell'azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 20 del 21 aprile 1990)

(Omissis).

90R0877

LEGGE 25 maggio 1990, n. 7.

Interventi finanziari urgenti per l'anno 1990 in materia di turismo, sport e trasporti.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 26 del 30 maggio 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 125.000 milioni, di cui lire 75.000 milioni quale ulteriore spesa per la realizzazione delle opere previste dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

2. Per i programmi di spesa si applica il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27.

3. I programmi di finanziamento relativi a nuove opere di viabilità di interesse turistico devono garantire la copertura di almeno il cinquanta per cento del costo totale del progetto.

4. Per gli anni successivi al 1990, la spesa di cui al presente articolo sarà determinata in relazione al disposto dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 2.

1. Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a predisporre, con le modalità di cui agli articoli 2, secondo comma, e 5 della suddetta legge, un programma di spesa rivolto a dotare i comuni siciliani di impianti per l'esercizio sportivo e per l'utilizzazione del tempo libero.

2. Il programma di cui al comma 1 deve prevedere il completamento delle opere iniziali, anche per singoli impianti, mentre per quanto riguarda nuove opere deve garantire la copertura del costo del progetto, anche per singole strutture funzionali.

3. Per le suddette finalità è autorizzata la spesa a carico dell'esercizio finanziario 1990 di lire 100.000 milioni.

4. Per gli anni successivi al 1990 la spesa di cui al presente articolo sarà determinata in relazione al disposto dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 3.

1. Per le finalità dell'art. 11 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 33.000 milioni di cui lire 18.000 milioni destinati alla copertura degli oneri finanziari dell'anno 1989.

2. Per gli anni successivi al 1990 la spesa di cui al presente articolo sarà determinata in relazione al disposto dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 4.

1. Per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, la spesa è elevata di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1990.

2. Sulla spesa autorizzata dal comma 1 l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere all'Unione sportiva Palermo S.p.a. un contributo di lire 2.000 milioni una tantum per l'attività connessa alla stagione calcistica del campionato 1989-1990.

Art. 5.

1. È abrogato l'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Art. 6.

1. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a sostenere spese per consentire lo svolgimento in Sicilia dei campionati mondiali di ciclismo del 1993.

2. A tal fine, è autorizzato ad anticipare alla Federazione ciclistica italiana (F.C.I.) la somma di lire 100 milioni per la costituzione della cauzione necessaria. È inoltre autorizzato ad erogare somme fino a lire 2.500 milioni all'organismo incaricato dalla Federazione ciclistica italiana dell'organizzazione dei campionati, quale contributo sull'eventuale disavanzo della gestione della manifestazione.

3. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere anticipazioni sulle somme di cui al comma 2.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni, di cui lire 1.700 milioni nell'esercizio finanziario 1990, lire 500 milioni nell'esercizio 1991 e lire 400 milioni nell'esercizio 1992.

Art. 7.

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione siciliana provvede alla anticipazione dei contributi di cui agli art. 4 e seguenti, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per l'anno finanziario 1990 la spesa di lire 250.000 milioni, di cui lire 50.000 milioni per contributi in conto capitale.

3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dal comma 2.

Art. 8.

1. Nelle more della normalizzazione del servizio aereo o elicotteristico di pronto soccorso sanitario nelle isole minori della Regione l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere per l'esercizio finanziario 1990 contributi sino all'ammontare di lire 1.500 milioni per garantire il servizio ai comuni di Lampedusa e Linosa e Pantelleria, stabilendo con proprio decreto le modalità di erogazione dei contributi.

2. È altresì autorizzata per l'anno finanziario 1990 la spesa di lire 1.500 milioni per l'istituzione di un servizio di trasporto di pronto soccorso sanitario a favore dei comuni delle altre isole minori della Regione.

3. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti provvede all'erogazione della spesa di cui al comma 2, previa determinazione delle modalità di funzionamento del servizio.

Art. 9.

1. Gli oneri di lire 523.600 milioni derivanti dalla presente legge per il triennio 1990-1992 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 225.000 milioni nel progetto strategico «F»: Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni

culturali - codice 06.06. quanto a lire 68.600 milioni nelle «attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza» - codice 07.09 e quanto a lire 230.000 milioni nel progetto strategico «B»: Potenziamento grandi fattori dello sviluppo - Piano trasporti - codice 02.02.

2. All'onere di lire 522.700 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede a lire 247.700 milioni, di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 (contributi d'esercizio) e 8, con parte delle disponibilità del capitolo 21257, quanto a lire 50.000 milioni, di cui all'art. 7) contributi in conto capitale), con parte delle disponibilità del capitolo 60751 e quanto a lire 225.000 milioni di cui agli artt. 1 e 2, con parte delle disponibilità del capitolo 60756 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 10.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 maggio 1990

NICOLOSI

NICOLOSI, assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

90R0878

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1990, n. 8.

Norme per favorire l'aggiornamento dei pubblici dipendenti e lo sviluppo della telematica al servizio della pubblica amministrazione.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 28 del 9 giugno 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di favorire l'aggiornamento giuridico dei pubblici dipendenti e lo sviluppo della telematica al servizio della pubblica amministrazione, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare una convenzione per agevolare l'utilizzo, da parte di uffici regionali ed enti locali, dell'«Osservatorio telematico per l'aggiornamento degli enti pubblici», realizzato dall'Istituto per la pubblica amministrazione in collaborazione con la SIP.

Art. 2.

1. La convenzione avrà durata triennale e dovrà essere disdetta, con preavviso di sei mesi, nell'ipotesi in cui si provveda da parte della Regione a regolare diversamente la materia.

2. La convenzione dovrà prevedere:

a) l'obbligo di mantenere in attività l'Osservatorio per tutta la durata della convenzione;

b) le modalità di corresponsione di aggiornamento dell'intervento finanziario di cui alla presente legge;

c) la possibilità di accedere all'Osservatorio, senza ulteriori compensi all'Istituto, per tutti gli uffici regionali e gli enti locali che ne facciano richiesta;

d) l'addestramento dei pubblici dipendenti che utilizzeranno l'Osservatorio.

3. La convenzione potrà essere fintantoché non venga attuato il piano informatico regionale. All'attuazione del piano informatico la convenzione potrà essere modificata in modo da diffondere l'Osservatorio attraverso la rete telematica regionale.

Art. 3.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 la spesa di lire 3.600 milioni che trova riscontro nel biennio pluriennale della Regione per il triennio 1990-1992, codice 07.09 - Fondi speciali destinati al finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

2. All'onere di lire 3.600 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 giugno 1990

NICOLOSI

90R0879

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1990, n. 9.

Interventi in favore della circoscrizione Sicilia di Amnesty International.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 28 del 9 giugno 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità della legge regionale 25 marzo 1983, n. 10, è autorizzata, per l'anno finanziario 1990, la spesa di lire 50 milioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 07.09 - Fondi speciali destinati al finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

3. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 50 milioni annui, saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 giugno 1990

NICOLOSI

90R0880

REGIONE LAZIO

LEGGI REGIONALE 5 marzo 1990, n. 23.

Disciplina provvisoria del rapporto di lavoro dei dipendenti della ex Cassa per il Mezzogiorno trasferiti alla regione Lazio con decreto ministeriale 4 agosto 1983, n. 13293.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 8 del 20 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa che la Regione, in attuazione del piano regionale di risanamento delle acque per la gestione dei servizi pubblici di accudimento, fognature e depurazione, definisca il modello di gestione delle strutture tecnico-amministrative proposte agli accudimenti regionali e determini l'assegnazione del personale già dipendente dalla Cassa per il Mezzogiorno trasferito alla Regione Lazio con decreto ministeriale 4 agosto 1983, n. 13293, ai personale medesimo continuano ad applicarsi, in via transitoria, integralmente le norme in materia di stato giuridico e trattamento economico, assistenziale, previdenziale e di quiescenza, già vigenti presso la suddetta Cassa.

2. La Giunta regionale deve provvedere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ad approvare una proposta legislativa relativa alla definizione del modello gestionale di cui al precedente comma.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte per L. 5.000 milioni con lo stanziamento previsto al capitolo n. 31001 (fondo di riserva) del bilancio di previsione 1990, che sarà trasferito al capitolo n. 27205 del bilancio medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 5 marzo 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 febbraio 1990.

90R0771

LEGGI REGIONALE 5 marzo 1990, n. 24.

Modifica ed integrazione all'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 20.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 8 del 20 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 20 è aggiunto il seguente terzo comma:

«3. È consentito l'esercizio dell'attività di assistente domiciliare e dei servizi tutelari a coloro che sono privi dell'attestato fino al 30 settembre 1990».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 5 marzo 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 febbraio 1990.

90R0772

LEGGI REGIONALE 5 marzo 1990, n. 25.

Modifica all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 avente ad oggetto: «Norme per la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 8 del 20 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito dei profili professionali da individuare nella sesta qualifica funzionale, di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono individuati n. 170 posti di istruttore tecnico esperto per la divulgazione agricola e n. 50 posti di istruttore tecnico, esperto nell'informazione socio-economica agricola in possesso del diploma di istruttore secondario superiore in campo agricolo.»

Art. 2.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le dizioni «che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento stesso» e «che siano in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 23 dicembre 1982, n. 58», contenute rispettivamente nella lettera a) e nella lettera b) del quarto comma dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, sono entrambe sostituite dall'espressione «che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'accesso all'impiego regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 marzo 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 febbraio 1990.

90R0773

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 26.

Finanziamenti ai comuni per interventi in relazione alla presenza di stranieri, profughi e/o apolidi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 8 del 20 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Lazio sostiene, con propri finanziamenti a favore di comuni, fino alla concorrenza di L. 1000 milioni per l'anno 1989, l'attuazione di piani straordinari di interventi in relazione alla presenza di stranieri, profughi e/o apolidi.

2. La presenza di tali stranieri deve essere comprovata sulla base di documentazione emessa da organi o uffici dello Stato ovvero con altra idonea documentazione.

Art. 2.

1. A tal fine, i comuni interessati, che abbiano nel loro territorio una presenza di almeno mille dei soggetti di cui al precedente articolo 1, predispongono e approvano, con atto deliberativo del Consiglio, il piano di interventi di cui al precedente articolo 1 e lo inviano alla Regione Lazio unitamente alla richiesta di erogazione del finanziamento per il primo anno.

2. Per gli anni successivi le richieste annuali di erogazione dei finanziamenti faranno riferimento al piano approvato.

Art. 3.

1. La Giunta regionale, a seguito delle richieste di cui al precedente articolo 2, approva la ripartizione dei fondi, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 4.

1. I comuni, al termine di ogni anno, provvedono ad inviare alla Regione Lazio una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute.

Art. 5.

1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione n. 14204 denominato: «Finanziamento ai comuni per interventi in relazione alla presenza di stranieri, profughi e/o apolidi» con lo stanziamento di L. 1.000 milioni.

2. Alla copertura finanziaria della somma di L. 1.000 milioni per l'anno 1990, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera c), del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 9 marzo 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 2 marzo 1990.

90R0774

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 27.

Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 8 del 20 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La Regione con la presente legge disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai comuni ed agli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione o che siano riconosciuti in base alle vigenti leggi e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni interessati dalle previsioni urbanistiche di cui ai successivi articoli.

Art. 2.*Classificazione*

1. I comuni del Lazio, in relazione alle norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, emanate con legge regionale 12 settembre 1977, n. 35, definiscono con proprie deliberazioni, quali edifici ed attrezzature di comune interesse religioso debbano essere considerate, nel rispettivo territorio, quali opere di urbanizzazione secondaria destinatarie delle provvidenze di cui alla presente legge.

2. In attuazione del disposto di cui al precedente comma, le attrezzature di interesse comune di tipo religioso esistenti o previste dall'articolo 3, - secondo comma, lettera b), del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, sono specificate come segue:

a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;

b) gli edifici e le attrezzature adibiti alla catechesi, all'educazione cristiana o religiosa di altri culti, alle diverse attività pastorali connesse all'esercizio del ministero di cura delle anime, nonché ad abitazioni dei ministri del culto.

Art. 3.*Localizzazioni*

1. In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i comuni assicurano una dotazione di aree per abitante nell'ambito di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune da destinare specificatamente ai servizi religiosi come definiti dal precedente articolo 2.

2. Le localizzazioni delle aree riservate alle attrezzature di tipo religioso sono effettuate acquisiti i pareri dell'ordinario diocesano o rappresentante di altra confessione religiosa dei rispettivi territori, riconosciuta a norma di legge, ove ricorrano i requisiti indicati al precedente articolo 1.

3. In sede di attuazione dello strumento urbanistico generale le aree destinate alle attività di cui ai precedenti commi sono ripartite tra le varie confessioni religiose, che abbiano i requisiti indicati al precedente articolo 1.

Art. 4.

Dimensionamento delle aree

1. Allo scopo di garantire la fruibilità dei servizi religiosi da parte delle popolazioni interessate, il dimensionamento delle aree ad esse riservate nei piani urbanistici e loro varianti, dovrà essere conforme al dettato della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 20 gennaio 1967, n. 425, che indica come prescrittivi i dati di utilizzazione delle aree medesime.

2. Le previsioni di nuovi servizi religiosi dovranno assicurare una superficie minima di metri quadrati 2.000 per ogni insediamento, definito come realtà urbanistica compiuta con i vari servizi, ferme restando le entità minime di rapporti previste per gli altri servizi di interesse comune.

3. Dal computo delle cubature relative ai soli edifici per il culto sono escluse quelle al di sopra dei cinque metri dal piano del terreno o della pavimentazione esterna a sistemazione avvenuta.

Art. 5.

Adeguamento strumenti urbanistici

1. Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il comune, di propria iniziativa, od entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le previsioni secondo le procedure ed i criteri di cui ai precedenti articoli.

2. Il relativo adeguamento dello strumento urbanistico generale, ove vengano prescelte aree già destinate da questo a servizi pubblici, restando salvaguardati gli spazi minimi previsti per gli altri servizi di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è definitivamente approvata con deliberazione del consiglio comunale non soggetta alla pubblicazione di cui all'articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni; ove invece sia necessaria una variante allo strumento urbanistico generale, questa segue l'ordinario procedimento di formazione previsto dalla citata legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni.

Art. 6.

Adeguamento delle tabelle per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione

1. I costi delle opere di urbanizzazione secondaria per metro cubo di costruzione, previsti nelle tabelle A1, A2 e A3 allegate alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35, sono modificati aumentando del 10 per cento gli importi relativi.

Art. 7.

Contributo alle confessioni religiose

1. In ciascun comune l'8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria dovute, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per la esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per la concessione delle relative aree, è accantonato in apposito fondo destinato alle opere per nuove chiese ed edifici religiosi nonché ad interventi di manutenzione e per ampliamento, ristrutturazione, restauro, dotazione di impianti di chiese esistenti.

2. L'ordinario diocesano per la chiesa cattolica o il rappresentante di altra confessione religiosa riconosciuta e che abbia una presenza organizzata nell'ambito del territorio comunale trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno al sindaco del comune le domande con i seguenti allegati:

a) per le confessioni acattoliche, documento da cui risulti il riconoscimento della confessione religiosa in Italia e la rappresentanza legale;

b) relazione illustrativa della natura dell'intervento da realizzare ed i tempi di realizzazione;

c) progetto esecutivo completo di computo metrico estimativo ed autorizzazione o concessione comunale per l'esecuzione dei lavori, quando trattasi di lavoro di restauro conservativo, ristrutturazione, ampliamento, consolidamenti od altri interventi interessanti beni immobiliari;

d) autorizzazione della competente sovrintendenza, ove sussista il vincolo ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089;

e) impegno da parte del richiedente a consentire l'accesso nell'immobile a funzionari (regionali, provinciali e comunali per le rispettive competenze) incaricati del controllo sulla esecuzione dei lavori;

f) piano finanziario degli interventi;

g) dichiarazione attestante altri eventuali interventi contributivi pubblici.

3. L'utilizzazione del fondo è deliberata dal consiglio comunale entro il 30 giugno di ogni anno tenendo conto delle richieste di cui al precedente secondo comma.

4. Le previste contribuzioni hanno carattere integrativo e possono anche essere concesse ad opere che fruiscono di contributi statali o per lavori di consolidamento e, comunque, di riparazione di danni derivanti da eventi sismici e tellurici.

5. In presenza di più richieste, il contributo sarà erogato con criteri proporzionali alla consistenza delle confessioni richiedenti.

6. Entro la data del 31 ottobre di ogni anno, le competenti autorità religiose trasmettono al comune una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite nell'anno precedente.

7. È in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il comune attraverso apposite convenzioni nel caso in cui il comune stesso o i soggetti attuativi dei piani urbanistici provveda alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al precedente articolo 2.

Art. 8.

Recupero degli edifici di culto di valore artistico, storico ed archeologico

1. I comuni possono restaurare chiese ed edifici pertinenti aventi valore artistico, storico ed archeologico, di loro proprietà ovvero da acquisire al loro patrimonio, al fine di recuperare e valorizzare detti beni per finalità di promozione culturale e turistica. Per la realizzazione di tale finalità la Regione interviene attraverso la concessione agli enti pubblici interessati di contributi in conto capitale fino alla copertura dell'intera spesa occorrente per l'intervento di recupero, come previsto dalla legge regionale 22 novembre 1982, n. 51.

2. Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici cattolici o delle confessioni religiose di enti al precedente articolo 1, che restaurano chiese ed edifici pertinenti di loro proprietà aventi valore artistico, storico ed archeologico possono chiedere l'intervento finanziario regionale nella misura massima del 70 per cento della spesa prevista per il restauro.

Art. 9.

Modalità per fruire del finanziamento regionale

1. Per accedere al finanziamento di cui al primo comma del precedente articolo 8 i comuni devono presentare alla Giunta regionale domanda corredata da una relazione tecnico-illustrativa delle proprietà da restaurare, dall'impegnativa di vendita del bene da parte del proprietario nel caso che questa non sia ancora di proprietà comunale, dalla stima dei lavori da eseguire per il restauro e dalla deliberazione autorizzativa del consiglio comunale dalla quale risulti che il comune non fruisce di altre provvidenze governative di legge per l'esecuzione dei lavori.

2. Il comune deve altresì allegare la convenzione tra il comune proprietario ed il vescovo diocesano per regolare l'uso della chiesa stessa ovvero, nel caso che la chiesa non sia più destinata al culto pubblico, una dichiarazione del vescovo diocesano di riduzione della chiesa ad uso profano.

3. Per accedere al finanziamento di cui al secondo comma del precedente articolo 8 gli enti ecclesiastici cattolici o delle confessioni religiose di cui al precedente articolo 1 presentano alla Giunta regionale, nei termini di cui alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, le domande corredate dalla relazione tecnico-illustrativa delle proprietà da restaurare, della stima dei lavori da eseguire per il restauro e della dichiarazione dei titolari delle parrocchie o degli altri enti ecclesiastici di non fruire di altre provvidenze governative di legge per l'esecuzione dei lavori.

Art. 10.

Finanziamento della spesa

1. Per l'applicazione della presente legge con riferimento agli oneri derivanti dal precedente articolo 7, è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di L. 4.000 milioni che viene iscritta sul capitolo di nuova istituzione n. 16660, del medesimo bilancio, denominato: «Spese per il recupero degli edifici di culto avente valore artistico, storico o archeologico».

2. Alla copertura dell'onere sopraindicato si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto per l'anno 1990, al capitolo n. 29852, elenco 4, lettera d), del bilancio 1990 e per i successivi anni secondo la copertura pluriennale prevista per la medesima partita contabile.

Art. 11.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione italiana e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 9 marzo 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 marzo 1990.

90R0775

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 28.

Nome per favorire il reimpiego di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinari (CIGS).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 8 del 20 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 45 dello statuto ed al fine di favorire l'incremento dell'occupazione, promuove interventi finalizzati al reimpiego di lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinari attraverso la prestazione di garanzie a fronte di finanziamenti concessi dalla società di Gestioni e partecipazioni industriali (GEPI - S.p.A.), o da società ad essa collegate e/o da istituti con essa convenzionati, a favore di piccole e medie imprese del Lazio, ivi comprese le imprese individuali, artigiane e cooperative.

Art. 2.

Determinazione del fondo speciale

1. Le operazioni di finanziamento poste in essere dalla GEPI S.p.A. o da società ad essa collegate e/o da istituti con essa convenzionati, ai sensi della legislazione vigente, a favore dei soggetti di cui al precedente articolo, sono assistite dalle garanzie rilasciate dalla Finanziaria laziale di sviluppo (F.I.L.A.S. - S.p.A.).

2. Al fine di consentire alla F.I.L.A.S. - S.p.A. il rilascio delle garanzie previste al precedente comma, è determinato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, un fondo speciale pari a L. 1.000 milioni.

3. Le modalità di gestione del fondo sono determinate con apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e la F.I.L.A.S. - S.p.A., approvata con deliberazione del Consiglio regionale, che deve, tra l'altro, contenere:

- il limite massimo del finanziamento assistibile da garanzia;
- la percentuale di garanzia a valere sul fondo;
- i motivi di decadenza delle garanzie prestate ai sensi della presente legge.

Art. 3.

Procedure

1. Ai fini dell'utilizzazione del fondo speciale ed in conformità a quanto contenuto nella convenzione di cui al precedente articolo 2, la F.I.L.A.S. - S.p.A. stipula con la GEPI - S.p.A. una convenzione impegnativa anche per le operazioni poste in essere da aziende ad essa collegate e/o da istituti con essa convenzionati.

2. La F.I.L.A.S. - S.p.A. riceve dalla GEPI - S.p.A. e dalle aziende ad essa collegate e/o da istituti con essa convenzionati la richiesta di garanzia sui finanziamenti da erogare, corredata da una relazione istruttoria, e la sottopone al parere del comitato di cui al successivo articolo 4.

3. Il parere di cui al precedente secondo comma deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di ricezione da parte della F.I.L.A.S. - S.p.A. della relativa richiesta.

4. Sulla base del parere favorevole da parte del comitato, la F.I.L.A.S. - S.p.A. provvede al rilascio delle garanzie previste dalla presente legge, dandone comunicazione all'assessorato regionale ai problemi del lavoro.

5. Con la convenzione di cui al terzo comma del precedente articolo 2 sono determinati i tempi e le modalità con cui la Giunta regionale provvede all'erogazione in favore della F.I.L.A.S. - S.p.A. dei finanziamenti a valere sul fondo speciale previsto dalla presente legge.

Art. 4.

Comitato tecnico

1. È istituito presso la F.I.L.A.S. - S.p.A. un comitato tecnico di valutazione composto da:

- un rappresentante della F.I.L.A.S. - S.p.A., che lo presiede;
- un rappresentante dell'assessorato bilancio, tributi e società finanziarie;
- un rappresentante dell'assessorato ai problemi del lavoro.

2. I rappresentanti della Regione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta degli assessori competenti.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di L. 1.000 milioni.

2. In relazione a quanto disposto nel precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1990 è istituito il capitolo n. 07022 denominato:

«Trasferimento alla F.I.L.A.S. - S.p.A. delle somme occorrenti alla prestazione di garanzie per favorire il reimpiego di lavoratori in CIGS» con lo stanziamento di competenza di L. 1.000 milioni.

3. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nell'elenco n. 4 del bilancio 1990, corrispondente al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera d), del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1989.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 9 marzo 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 2 marzo 1990.

90R0776

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 29.

Ulteriore finanziamento e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, concernente: «Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi» e alla legge regionale 20 giugno 1984, n. 29, concernente: «Ulteriore finanziamento e modifica alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 17».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 8 del 20 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione al fine di completare gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, relativi alle zone dell'Alto Reatino colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 interviene a favore dei comuni individuati nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1990, nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1981 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1982, con i fondi messi a disposizione con decreto del Ministro della protezione civile 24 marzo 1987, n. 163 e con un ulteriore contributo ad integrazione delle somme stanziare a favore degli interventi di cui all'articolo 4, lettera c), della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17.

Art. 2.

1. I comuni di cui al precedente articolo devono rimettere alla Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dettagliata e puntuale relazione sullo stato di attuazione dei piani annuali di cui all'articolo 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17.

2. Ai comuni inadempienti non saranno erogati i contributi previsti dalla presente legge.

3. Con le somme assegnate, i comuni medesimi provvedono alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere b), c), d) della legge regionale n. 17 del 1981, agli aventi diritto inseriti nella graduatoria delle domande di cui all'articolo 17 della predetta legge, rimasti esclusi dai benefici per esaurimento dei fondi, sempre che le medesime amministrazioni comunali abbiano previsto finanziamenti a favore di tali categorie di soggetti, nel piano di cui all'articolo 9 della citata legge regionale n. 17 del 1981.

Art. 3.

1. Il 30 per cento dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi della presente legge e di cui al successivo articolo 7, saranno ripartiti dall'amministrazione provinciale di Rieti in rapporto percentuale al finanziamento previsto dal piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 17 del 1981, tra i comuni che dimostrino la necessità del completamento delle opere pubbliche comprese nei piani previsti nell'articolo 11 della legge regionale n. 17 del 1981, in particolare per la realizzazione di opere igienico-sanitarie ed idriche.

2. Le eventuali somme residue saranno ugualmente utilizzate con le modalità e per gli interventi di cui al precedente comma.

Art. 4.

1. Gli interventi di cui ai precedenti articoli sono adottati con deliberazione del consiglio comunale; detta deliberazione costituisce variante ai piani di attuazione di cui agli articoli 11 e 12 della legge

regionale 8 giugno 1981, n. 17 e deve essere trasmessa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'amministrazione provinciale di Rieti per l'approvazione e l'erogazione dei fondi a favore del comune interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17.

2. La Regione erogherà all'amministrazione provinciale di Rieti i finanziamenti previsti dalla presente legge entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 5.

1. Il comune di Cittareale è autorizzato, ai sensi del terzo comma della legge regionale n. 17 del 1981, ad erogare agli aventi diritto di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 1981 gli interessi maturati sul contributo assegnato e non erogato per il periodo tra la data di disponibilità e quella di inizio lavori. Per tali casi è consentita la deroga ai limiti previsti dal nono comma, lettera a), della predetta legge regionale n. 17 del 1981.

Art. 6.

1. Il contributo di cui al nono comma, lettera a), dell'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 1981 è incrementato di L. 15 milioni elevabile per i residenti a L. 20 milioni.

2. Ai fini della concessione dell'ulteriore contributo, gli interessati devono presentare apposita domanda al comune di Cittareale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata da una perizia redatta dal direttore dei lavori che si assume la responsabilità, perseguibile penalmente, circa lo stato dei lavori, le spese sostenute e quelle ancora da sostenere.

3. L'erogazione dei contributi avviene con le modalità, per quanto applicabili, previste dall'articolo 18 della legge regionale n. 17 del 1981.

Art. 7.

1. La somma di L. 8.000 milioni assegnata alla Regione Lazio dal decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 24 febbraio 1987, n. 163, e utilizzata per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 8.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge è prevista la spesa di L. 8.500 milioni che sarà iscritta in termini di competenza sul capitolo di spesa n. 10878 che si istituisce nello stato di previsione della spesa della Regione Lazio per l'anno finanziario 1990 con la seguente denominazione: «ulteriore trasferimento alla provincia di Rieti per l'attuazione di iniziative a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979». 2. All'onere di cui sopra si farà fronte quanto a L. 8.000 milioni con aumento di pari importo del capitolo n. 01348 dell'entrata che viene istituito con la denominazione: «Assegnazione dei fondi da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile (decreto n. 163 del 24 febbraio 1987) a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi» e quanto a L. 500 milioni con prelievo dal capitolo n. 31001 della spesa del bilancio 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 9 marzo 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 marzo 1990.

90R0777

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1990, n. 30.

Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 recante: «Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 9 del 30 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 è così sostituito:

«Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Sono soggetti alla presente legge:

a) gli alloggi realizzati o recuperati dagli enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni;

b) gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati da enti locali e da enti pubblici non economici, comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

c) le case-parcheggio e i ricoveri provvisori, non appena siano cessate le cause dell'uso contingente, per le quali siano stati acquisiti, recuperati e realizzati, sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati per essere adibiti a residenza permanente, ferma restando comunque l'applicazione delle disposizioni relative ai canoni di locazione di cui all'articolo 35 e seguenti della presente legge;

d) gli alloggi realizzati, acquisiti o recuperati dai comuni, ai sensi degli articoli 7 ed 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94 e dell'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 118;

e) gli alloggi del patrimonio della Regione e di quello proveniente dagli enti ed associazioni disciolti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Possono essere esclusi dall'applicazione della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, quegli alloggi che per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico non siano utilizzati od utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica; ferme restando la destinazione d'uso e l'applicazione, di un canone non inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 35 e seguenti della presente legge.

3. Sono comunque esclusi dalla presente legge gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati, recuperati od acquisiti con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà di enti pubblici previdenziali purché non realizzati od acquisiti o recuperati a totale carico o con il contributo o concorso dello Stato, della Regione, degli enti locali».

Art. 2.

1. All'articolo 16 della legge 26 giugno 1987, n. 33 è aggiunto il seguente testo comma:

«6. Fino a quando non sarà attivato il programma di mobilità di cui al successivo titolo II si può derogare alla disposizione del precedente secondo comma nei casi di voltura del contratto di locazione a favore degli aventi diritto».

Art. 3.

1. L'articolo 37 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 è così sostituito:

«Art. 37.

Caratteri oggettivi dell'alloggio

1. Per la definizione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio gli enti gestori applicano il disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, e 13, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Ai fini della presente legge il canone di locazione degli alloggi costruiti dopo il 1977 non può superare il 2,85 per cento del valore locativo dell'alloggio stesso.

3. Per gli effetti di cui alla presente legge il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti indicati negli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della citata legge n. 392 del 1978 con le seguenti specificazioni e variazioni:

a) superficie convenzionale: a tutti gli alloggi disciplinati dalla presente legge si applica il coefficiente unico 1,00. Non si applica la lettera f) del primo comma ed il quinto comma dell'articolo 13 della legge n. 392 del 1978;

b) tipologia: in caso di non rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale e ad applicare in via provvisoria la categoria proposta;

c) classe demografica: i comuni fino a 5.000 abitanti sono assimilati a quelli di cui all'articolo 17, lettera f) della citata legge n. 392 del 1978 ed i comuni con oltre 400.000 abitanti a quelli di cui alla lettera b) dello stesso articolo 17;

d) ubicazione: nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti si applica il coefficiente unico 0,90. I comuni possono motivatamente individuare zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relativamente a singoli edifici o complessi residenziali con riferimento alle condizioni igieniche generali, allo stato dei servizi rispetto alle condizioni medie del comune, alle difficoltà di accesso ed agibilità: in tal caso si applica il coefficiente 0,90. Per via transitoria, in sede di prima applicazione e fino al 1992, il coefficiente 0,90 si applica agli alloggi di cui all'articolo 3 della presente legge ultimati dal 1977;

e) livello di piano: per i fabbricati costruiti su terreni con dislivelli accentuati, si considerano ai fini dell'attribuzione del coefficiente di cui all'articolo 19 della citata legge n. 392 del 1978, i piani che siano totalmente fuori terra;

f) vetusta: l'anno di costruzione coincide con quello dell'interazione dei lavori sia per le nuove costruzioni che per le opere di intera ristrutturazione o di completo restauro di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; in mancanza di date certe desumibili dai dati ufficiali in possesso degli enti gestori si fa riferimento all'anno di prima assegnazione dello stabile;

g) costo base: è quello previsto dall'articolo 14, lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392; per gli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1975 il costo base è determinato ai sensi dell'articolo 22 della citata legge n. 392, del 1978 ridotto del 12,5 per cento per quelli ultimati successivamente. Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1986 la Giunta regionale fissa il costo base a metro quadrato, tenendo conto dei costi medi regionali di realizzazione dell'edilizia sovvenzionata;

h) categoria catastale: si applica il coefficiente previsto dalla lettera d) dell'articolo 16 della legge del 27 luglio 1978, n. 392, per le abitazioni di tipo popolare (A/4).

3. Qualora dovessero essere apportate modificazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, la Regione, ai fini dell'applicazione del presente articolo, per le relative modificazioni, adotterà apposito provvedimento legislativo».

Art. 4.

1. L'articolo 39 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, è così sostituito:

«Art. 39.

Calcolo del canone di locazione

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi, gli enti gestori riducono il canone definito ai sensi degli articoli precedenti alle percentuali sottoindicate, sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario; a tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito cui competono percentuali del canone determinate:

1) nella misura del 15 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente, da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale; il canone di locazione non può essere superiore a L. 6.000 mensili per alloggio qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensione minima I.N.P.S. Lo stesso canone si applica per gli assegnatari che risultino effettivamente disoccupati;

2) nella misura del 33 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso tra zero ed il limite superiore indicato al precedente punto 1), a condizione che il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione;

3) nella misura del 45 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso nel limite di reddito per l'assegnazione;

4) nella misura del 75 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso tra il limite superiore indicato al precedente punto 3) ed il valore risultante dalla maggiorazione del 25 per cento del suddetto limite;

5) nella misura del 100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 4).

2. I redditi di cui al punto 1) si intendono effettivi; quelli di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) si intendono determinati con le modalità stabilite dal primo comma, lettera f) del precedente articolo 3, esclusi i redditi non consolidati dei figli, intendendo per redditi consolidati quelli di lavoro che sono prodotti dai figli maggiorenni facenti parte del nucleo familiare dell'assegnatario e che si possono riprodurre in modo continuativo.

3. Nella determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare, vanno esclusi i redditi non consolidati dei figli, intendendo per redditi consolidati quelli di lavoro che sono prodotti dai figli maggiorenni facenti parte del nucleo familiare dell'assegnatario e che si possono riprodurre in modo continuativo. Agli assegnatari con reddito da lavoro dipendente o di pensione inferiore al limite di decadenza, il canone di locazione è ridotto, d'ufficio, qualora eccedente, nella misura del 7 per cento del reddito lordo annuo, imponibile complessivo del nucleo familiare al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Gli assegnatari, il cui nucleo familiare comprende uno o più componenti, conviventi o comunque a totale carico del capo famiglia, affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportano una diminuzione permanente, superiore a 2/3 della capacità lavorativa, certificata dalla competente unità sanitaria locale, sono collocati nella fascia, inferiore a quella determinata con le modalità previste dal presente comma.

4. Il canone di locazione non potrà, comunque, essere inferiore, a quello previsto per la prima fascia di cui al precedente primo comma.

5. Contestualmente alla proposta per la definizione annua dell'ammontare annuo delle quote b) e c) di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è comunicata alla Regione la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi.

6. La Regione, in conformità ai criteri nazionali stabiliti dal C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la programmazione economica), a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi, apporta modifiche con deliberazione della Giunta regionale alle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire nel tempo la maggior entrata del 50 per cento rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell'articolo 25 della citata legge n. 513 del 1977».

Art. 5.

1. L'articolo 46 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, è così sostituito:

«Art. 46.

Occupanti senza titolo

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga al precedente articolo 32, nei confronti di coloro che alla data del 15 ottobre 1986 occupano, senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica, il comune dispone l'assegnazione dell'alloggio.

2. L'assegnazione è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione volontaria da parte dello stesso nucleo familiare dalla data indicata al primo comma fino al momento dell'assegnazione;

b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 3, a cura diretta dell'ente gestore fatta eccezione di quello previsto al punto f), dello stesso articolo 3.

3. L'utente deve essere in possesso dei redditi non superiori ai limiti di decadenza di cui al precedente articolo 31;

c) al recupero da parte dell'ente gestore delle somme dovute per occupazione e spese a decorrere dalla data di occupazione abusiva. L'ente gestore, peraltro, può consentire rateizzazioni anche mensili, della durata complessiva non superiore ad un anno e con il pagamento dei relativi interessi legali;

d) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario già individuato o di alloggio soggetto a riserva ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1972, n. 1035;

e) alla presentazione al comune, da parte dell'occupante, di apposita domanda entro il termine del 31 marzo 1988. La domanda va presentata anche all'I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari) ove trattasi di alloggio occupato di proprietà e/o in gestione dell'I.A.C.P. medesimo.

3. Nei confronti di coloro che occupano senza titolo un alloggio contemplato nella lettera d) del precedente secondo comma, il comune inserisce le relative domande in un apposito elenco, il cui ordine di priorità viene determinato sulla base delle condizioni e dei punteggi previsti nel precedente articolo 10. Il comune, tuttavia, può disporre l'assegnazione di tale alloggio nei confronti dell'occupante senza titolo qualora il soggetto, a favore del quale l'alloggio medesimo è assegnato o riservato, vi acconsenta espressamente ed opti per l'inserimento nel citato elenco. Per coloro che risultano inclusi nel suddetto elenco il comune richiede alla Regione una riserva ai sensi del precedente articolo 19 anche in deroga al limite massimo dell'aliquota ivi prevista del 25 per cento, proponendo, se del caso, una graduale articolazione delle assegnazioni. Per le situazioni di particolare gravità, specie per quelle conseguenti a sfratto esecutivo, il comune, in attesa delle assegnazioni, può disporre la sistemazione provvisoria dei nuclei familiari interessati in case parcheggio o ricoveri provvisori.

4. Nei confronti degli occupanti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano dovuto sgomberare l'alloggio abusivamente occupato non si applica il quarto comma dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 15 marzo 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 2 marzo 1990.

90R0778

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1990, n. 31.

Modifiche alla dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali e norme per la copertura dei posti vacanti. Modifiche alla normativa che disciplina il comando.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 30 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La tabella di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, così come modificata dalle leggi regionali 23 agosto 1986, n. 27, 12 dicembre 1987, n. 56 e dall'articolo 42 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, è sostituita dalla seguente tabella:

seconda qualifica dirigenziale	n.	147
prima qualifica dirigenziale	n.	441
ottava qualifica funzionale - funzionario	n.	1.500
settima qualifica funzionale - istruttore direttivo	n.	760
sesta qualifica funzionale - istruttore	n.	1.250
quinta qualifica funzionale - collaboratore professionale	n.	50
quarta qualifica funzionale - esecutore	n.	750
terza qualifica funzionale - operatore	n.	300
seconda qualifica funzionale - ausiliario	n.	225
Totale	n.	5.423

Art. 2.

1. La tabella di cui al quarto comma dell'articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, così come modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 7, è sostituita dalla seguente tabella:

ottava qualifica funzionale - funzionario responsabile didattico	n.	25
ottava qualifica funzionale - funzionario amministrativo	n.	25
settima qualifica funzionale - istruttore direttivo docente	n.	50
settima qualifica funzionale - istruttore direttivo amministrativo	n.	20
sesta qualifica funzionale - istruttore docente	n.	260
sesta qualifica funzionale - istruttore amministrativo	n.	60
quinta qualifica funzionale - collaboratore professionale	n.	15
quarta qualifica funzionale - esecutore	n.	105
terza qualifica funzionale - operatore	n.	25
seconda qualifica funzionale - ausiliario	n.	60
Totale	n.	670

Art. 3.

1. In sede di prima attuazione della presente legge la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge medesima viene effettuata secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli e nel seguente ordine:

- 1) personale di cui all'articolo 4, comma 1;
- 2) personale di cui all'articolo 4, comma 2;
- 3) personale di cui all'articolo 5;
- 4) personale di cui all'articolo 6;
- 5) personale di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 4.

1. Sono inquadrati nei ruoli regionali, con la decorrenza prevista dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, i dipendenti assunti ai sensi della legge 1^o giugno 1977, n. 285, con il parametro 218 che siano in servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata in vigore della presente legge fin dal 1^o giugno 1984.

2. Sono inquadrati nei ruoli regionali i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui alla legge regionale 10 giugno 1988, n. 32, in servizio presso la Regione alla data 1^o dicembre 1987. L'inquadramento decorre dalla data del relativo provvedimento. Al personale di cui al presente comma compete il trattamento economico iniziale della qualifica di inquadramento; l'eventuale differenza con il trattamento economico in godimento è conservata quale assegno ad *personam* riassorbibile.

Art. 5.

1. Alla copertura dei posti complessivamente disponibili nella IV, qualifica e di quelli comunque vacanti fino alla data del 31 dicembre 1989, la Giunta regionale provvede attraverso una selezione alla quale può partecipare il personale di ruolo della Regione Lazio inquadrato nelle qualifiche funzionali seconda e terza.

2. Alla copertura dei posti disponibili, prima dell'entrata in vigore della presente legge nella VI qualifica funzionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 21 aprile 1988, mediante l'utilizzo del personale risultato idoneo al concorso le cui graduatorie sono state pubblicate nel Bollettino Ufficiale n. 22 del 10 agosto 1988.

Art. 6.

1. Per le ulteriori vacanze nelle qualifiche dalla II alla VIII e nelle qualifiche amministrative del ruolo della formazione professionale, si provvede attraverso l'inquadramento del personale, in servizio in posizione di comando presso la Regione Lazio alla data di entrata in vigore della legge, che ne faccia richiesta. L'inquadramento è subordinato all'assenso dell'ente di appartenenza.

2. L'istanza di cui al precedente comma, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'inquadramento decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al precedente secondo comma.

4. Per il personale proveniente dagli enti del comparto l'inquadramento è effettuato sulla base della qualifica funzionale rivestita e del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza.

5. Per il personale proveniente da enti di diverso comparto l'inquadramento viene effettuato sulla base di apposito regolamento consultato su proposta elaborata dalla Giunta regionale previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il regolamento tiene conto del contenuto professionale delle posizioni giuridiche di provenienza e delle qualifiche dell'ordinamento regionale.

6. Al personale contemplato nel precedente quinto comma compete alla data di inquadramento lo stipendio tabellare spettante alla medesima data al personale regionale, oltre alle indennità previste per il medesimo ed a quella integrativa speciale. Compete inoltre, a titolo di salario di anzianità, una somma pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento, esclusa l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia, ed il trattamento tabellare regionale.

7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti quarto, quinto e sesto comma, la posizione giuridica ed il trattamento economico sono quelli in godimento alla data di scadenza del termine previsto dal precedente secondo comma.

8. Nella ipotesi in cui i posti disponibili siano inferiori alle istanze l'inquadramento viene effettuato sulla base di apposite graduatorie predisposte secondo i criteri di seguito indicati: 50 punti riservati ai titoli di cui massimo punti 25 ai titoli di carriera, massimo punti 15 ai titoli di studio, massimo punti 10 ai titoli vari.

9. L'articolazione dei punteggi da attribuire ai tipi di titoli indicati al precedente ottavo comma, è attuato dalla Giunta regionale previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 7.

1. Ai fini di cui ai precedenti articoli, non sono considerati disponibili le vacanze nei contingenti dei profili professionali istituiti con le leggi regionali 23 agosto 1986, n. 27 e 12 dicembre 1987, n. 56, nonché le riserve di posti da destinare alle assunzioni obbligatorie e quelli messi a concorso con provvedimento adottato in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

2. Non è, inoltre, considerato disponibile nella IV qualifica un numero di posti uguale ad eventuali situazioni soprannumerarie che dovessero determinarsi nella V qualifica funzionale a seguito della riduzione della relativa dotazione organica.

Art. 8.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i comandi possono essere effettuati soltanto per posti vacanti.

2. Fanno eccezione i comandi per le esigenze delle segreterie particolari e dei gruppi consiliari.

Art. 9.

1. Il personale che nei termini stabiliti dal precedente articolo 6, secondo comma, non presenti domanda in inquadramento, potrà con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere mantenuto in posizione di comando nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo 8.

Art. 10.

1. Alla spesa per la copertura della presente legge, quantificata in L. 10.000 milioni, si provvede mediante riduzione dell'importo di L. 8.000 milioni del capitolo n. 27211 e di L. 2.000 milioni del capitolo n. 31001 della proposta di bilancio 1990 in corso di approvazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

2. La predetta somma di L. 10.000 milioni viene portata in aumento del capitolo n. 27205 del medesimo bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 15 marzo 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 marzo 1990.

90R0779

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 32.

Istituzione del comune di San Cesareo.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 8 del 26 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 dello Statuto regionale è istituito nella provincia di Roma il comune di San Cesareo.

Art. 2.

1. Il comune di San Cesareo è istituito sul territorio della frazione di San Cesareo previo distacco dal comune di Zagarolo di cui attualmente la nominata frazione di San Cesareo fa parte, secondo la linea risultante dalla planimetria allegata alla presente legge, in cui sono indicati i confini del nuovo comune.

Art. 3.

1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a regolamentare i rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni di Zagarolo e di San Cesareo, derivanti dall'avvenuta variazione territoriale.

2. Si applica la legge regionale 8 aprile 1980, n. 19, come integrata dalla successiva legge regionale 20 agosto 1987, n. 49, concernente: «Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni e modificazioni delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 23 marzo 1990

LANDI

Promulgata ai sensi dell'art. 32 dello Statuto della Regione Lazio, in relazione all'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica italiana.

(Omissis).

90R0780

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 33.

Definizione delle situazioni determinate dall'articolo 5) della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 10 del 10 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di regolarizzare le situazioni di fatto determinatesi in base alle disposizioni di cui all'articolo 51 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, i dipendenti regionali non dirigenti che, dalla data del 1º gennaio 1983 a quella del 16 febbraio 1988, data di nomina dei dirigenti responsabili d'ufficio, abbiano diretto, per almeno 3 anni, strutture previste dalla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni sono inquadrati, nell'ambito delle disponibilità di organico, nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'onere necessario per l'applicazione della presente legge, quantificato per il 1990 in L. 130 milioni, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 27205 del bilancio per l'esercizio 1990 che presenta la necessaria disponibilità.

2. Per gli anni successivi si provvede alla relativa copertura finanziaria con rispettive leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 23 marzo 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 marzo 1990.

90R0781

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 34.

Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 10 del 10 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo

1. All'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 sono aggiunti i seguenti commi:

«Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico-attoriale del fondo è presentato all'Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.

All'inizio di ogni legislatura, ovvero per quanto concerne la legislatura in corso, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale disavanzo finanziario del fondo può essere ripianato con una contribuzione «una tantum» a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo.

Per la legislatura in corso, il disavanzo finanziario del fondo è ripianato con contribuzione «una tantum» a carico dell'esercizio 1990.

Le norme di cui ai predetti commi, restano in vigore fino alla emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia».

Art. 2.

Aumento di contributi obbligatori a carico dei consiglieri regionali

1. La misura dei contributi obbligatori di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1979, n. 29 è elevata al 22 per cento dell'indennità mensile lorda del consigliere.

2. I contributi obbligatori dei consiglieri in carica, di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, sono ridotti nella misura dell'1 per cento dell'indennità mensile lorda stabilita per i consiglieri stessi, in relazione alle funzioni di istituto espletate. Il fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato resta alimentato come indicato nelle restanti voci inserite nell'articolo stesso.

Art. 3.

1. Le norme relative al completamento del quinquennio o del decennio contributivo o comunque di ogni altro periodo contributivo non sono applicabili nei confronti dei consiglieri che o assumono la carica dopo essere stati membri del Parlamento Nazionale ed Europeo, o cessino dalla carica perché eletti in detti parlamenti.

Art. 4.

1. Il comitato di amministrazione dei fondi di previdenza e d'indennità di fine mandato qualora non raggiunge la maggioranza nella prima convocazione, nella successiva convocazione delibererà con la presenza della maggioranza dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e di almeno altri tre membri del comitato stesso e di un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti dei fondi, il quale non avrà diritto al voto.

2. Il comitato di amministrazione di cui al precedente comma è integrato da un rappresentante dell'associazione ex consiglieri regionali del Lazio.

Art. 5.

1. È abrogata ogni norma in contrasto con le presenti disposizioni.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, da prevedere per l'anno 1990 in L. 800 milioni si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo n. 26001 denominato: «Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti il Consiglio regionale» iscritto nel bilancio di previsione 1990, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Per gli esercizi successivi al 1990 con legge di bilancio si provvederà ad istituire apposito capitolo di spese aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 23 marzo 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 marzo 1990.

90R0782

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 35.

Promozione della costituzione del Business innovation center Lazio - B.I.C. Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di contribuire all'incremento dell'occupazione, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 45 dello statuto e degli orientamenti espressi dagli organismi comunitari europei tesi a favorire la organizzazione, nelle varie regioni della comunità di centri di imprese di innovazione (Business innovation center - B.I.C.) con lo scopo di stimolare nell'ambito delle competenze regionali di cui all'articolo 117 della Costituzione, la nascita di nuove imprese e le iniziative innovative di imprese esistenti, viene promossa la costituzione nella Regione Lazio di una società avente tali scopi denominata «B.I.C. Lazio».

Art. 2.

Struttura societaria

1. Alla società B.I.C. Lazio, di cui al precedente articolo, partecipa la finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. (Fi.La.S. S.p.A.), con una quota di maggioranza, nonché enti pubblici, società pubbliche e private, istituti di credito, associazioni imprenditoriali o altre associazioni.

2. Il B.I.C. Lazio può articolarsi territorialmente individuando bacini di intervento congrui alle finalità indicate nell'articolo 1 della presente legge promuovendo il concorso delle realtà istituzionali ed economiche più importanti a livello locale.

Art. 3.

Scopi societari

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, l'intervento regionale è subordinato alla presa d'atto che la società B.I.C. Lazio preveda nel proprio statuto attività di:

a) ricerca, selezione, aggiornamento e formazione di nuovi imprenditori ed assistenza alla definizione del piano di impresa;

b) assistenza e consulenza di gestione, amministrazione, tecnologia, marketing, finanza;

c) realizzazione e gestione di manufatti dotati di servizi comuni, in cui ospitare nuove imprese e nuove iniziative, svolgendo in tal modo la funzione di «incubatori».

Art. 4.

Contributi regionali

1. La Regione sostiene le attività della società B.I.C. Lazio attraverso l'erogazione di contributi per la gestione e per la realizzazione di «incubatori», destinati ad ospitare nuove iniziative imprenditoriali.

2. A tal fine è determinato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, un fondo speciale la cui gestione è affidata alla finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. e viene regolata da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e la Fi.La.S. nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 5.

Procedure

1. La Fi.La.S. S.p.A., sulla base delle richieste provenienti dalla società B.I.C. Lazio, trasmette alla Regione Lazio, assessorato problemi del lavoro, la seguente documentazione:

a) per i contributi all'attività delle società B.I.C. Lazio e alla gestione degli «incubatori»: una dettagliata relazione, all'inizio di ogni anno, contenente le previsioni di spesa e di entrata;

b) per il concorso alla realizzazione degli «incubatori»: una dettagliata indicazione della localizzazione, delle caratteristiche e dei costi di costruzione o di acquisizione, delle previsioni circa il numero e la tipologia di imprese di cui si prevede l'insediamento.

2. L'assessorato problemi del lavoro verifica la compatibilità delle richieste rispetto alle indicazioni della presente legge e della convenzione di cui al precedente articolo 4 e le sottopone all'approvazione della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale con la deliberazione di approvazione delle richieste di cui al primo comma del presente articolo dispone contestualmente l'erogazione in favore della Fi.La.S. S.p.A. delle somme necessarie alla realizzazione degli interventi.

4. A seguito della deliberazione della Giunta regionale, la Fi.La.S. S.p.A. pone in essere i relativi atti di utilizzazione del fondo a favore della società B.I.C. Lazio.

5. La Fi.La.S. S.p.A., entro la scadenza del primo triennio di attività, presenterà alla Giunta regionale una relazione consuntiva delle attività svolte ed una previsione di quelle future.

6. Sulla base di tale relazione, la Giunta regionale proporrà al Consiglio regionale di valutare l'opportunità di proseguire i propri interventi in favore della B.I.C. Lazio.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della presente legge è stabilita in L. 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1990 è istituito il capitolo n. 07020 denominato «Trasferimenti per il sostegno delle attività della società B.I.C. Lazio» con lo stanziamento di L. 2.000 milioni.

3. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo della posta inserita nell'elenco 4 del bilancio 1990 corrispondente al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera d) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 1989.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 3 aprile 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 marzo 1990.

90R0783

REGOLAMENTO REGIONALE 3 aprile 1990, n. 1.

Regolamento per l'amministrazione del fondo di indennità di fine mandato istituito fra i consiglieri della regione Lazio con legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo, ai sensi di legge:

Art. 1.

Il «fondo di indennità di fine mandato» tra i consiglieri della regione Lazio istituito dalla legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4 è amministrato da uno speciale comitato di amministrazione, costituito a norma dell'articolo 2 della citata legge regionale.

Il predetto comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale ed è composto:

a) dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

b) un rappresentante per ciascun gruppo consiliare, che non sia già rappresentato nello stesso ufficio di Presidenza.

Il comitato di amministrazione del fondo è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale e dura in carica fino al termine di ciascuna legislatura.

Le eventuali variazioni nella composizione dei membri dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel corso di una stessa legislatura, formeranno oggetto delle medesime variazioni, nella composizione dei membri del comitato, da attuarsi con decreto del Presidente del Consiglio.

Le deliberazioni validamente adottate dal comitato di amministrazione del fondo sono immediatamente esecutive.

Art. 2.

Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza legale del fondo; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal comitato di amministrazione del fondo, del quale è di diritto Presidente e che egli convoca, a norma delle presenti disposizioni, determinando la materia da portare alla discussione; dispone gli atti relativi ai rapporti bancari, ai mandati di pagamento e alle reversali di introito.

Art. 3.

Il comitato di amministrazione ha le direttive tecniche ed amministrative ed ha tutti i poteri per la gestione del fondo.

In particolare, il comitato di amministrazione:

a) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi da allegare come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale e da sottoporre all'approvazione dello stesso, nonché sul bilancio tecnico che deve essere redatto alla fine di ciascuna legislatura e, comunque, prima dell'insediamento del nuovo comitato;

b) delibera sul rendiconto annuale e sulla situazione patrimoniale del fondo, da presentarsi per approvazione al Consiglio regionale unitamente alla propria relazione ed a quella del collegio dei revisori dei conti;

c) delibera sull'ammontare della indennità di fine mandato da liquidare agli aventi diritto;

d) delibera sulla misura e sulle modalità di investimento e di erogazione delle uscite;

e) delibera ai sensi del comma d) dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/87 sull'importo occorrente per coprire le eventuali carenze del fondo e trasmette l'atto deliberativo appositamente documentato dell'esatta necessità di integrazione del fondo dell'indennità di fine mandato all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale affinché a sua volta delibera il relativo accreditamento della somma richiesta sul c/c intestato al fondo stesso;

f) delibera sulla determinazione degli istituti di credito con i quali intrattenere rapporti bancari e su quello incaricato delle funzioni di tesoreria;

g) delibera sulla stipulazione dei contratti sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni;

h) delibera sulle domande e sulle istanze presentate dagli interessati relativamente alle prestazioni dovute dal fondo e dispone gli accertamenti e gli atti di informazione necessari per l'istruzione delle pratiche;

i) delibera su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal Presidente oppure da un terzo dei membri del comitato stesso o dal collegio dei revisori dei conti;

l) decide, in via definitiva, sulle opposizioni alle proprie deliberazioni, proposte dagli interessati;

m) esercita tutte le attribuzioni e gli adempimenti ad esso demandati dalla legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4.

Art. 4.

Il comitato di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente, quando sia ritenuto necessario dal Presidente e anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio dei revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai membri del comitato e ai revisori dei conti, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare deve essere diramato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti il comitato.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti degli intervenuti.

Non è ammessa delega. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 5.

Contro le deliberazioni del comitato di amministrazione previste dall'articolo 3, lettera g) del presente regolamento è ammessa, opposizione al comitato stesso entro sessanta giorni dalla loro comunicazione.

Il comitato decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Gli atti e i provvedimenti emessi, in base al presente articolo, dal comitato di amministrazione hanno carattere definitivo.

Art. 6.

Le funzioni di segretario e di addetto alle operazioni contabili del comitato di amministrazione sono esercitate da funzionari del Consiglio regionale nominati dal Presidente.

Il segretario:

a) redige i verbali delle riunioni del comitato;
b) sottoscrive con il Presidente tutti i provvedimenti da questi emanati;

c) riceve le domande, le istanze e le opposizioni presentate dagli interessati, sottoscrivendo la ricevuta attestante la data di deposito;

d) cura l'istruttoria delle pratiche;

e) assume tutte le iniziative necessarie per l'attuazione delle direttive deliberate dal comitato di amministrazione;

f) coordina il lavoro della struttura autonoma dei fondi di previdenza e di indennità di fine mandato e ne segue l'attuazione da parte del personale addetto;

g) dirige la struttura;

h) dà assistenza in materia normativa e fiscale per tutto ciò che attiene le competenze di gestione del fondo di indennità di fine mandato e del fondo di previdenza. A tale fine deve porsi a disposizione quotidiana degli utenti, all'occorrenza anche nelle ore pomeridiane, o comandare a tale scopo almeno un funzionario dell'ufficio presso apposito locale posto a sua disposizione nella sede di rappresentanza del Consiglio regionale, o presso altra sede comunque in posizione centrale nella città, ossia facilmente raggiungibile dagli assistiti.

Il funzionario addetto alle operazioni contabili:

a) cura la redazione dei bilanci, del rendiconto annuale e della situazione patrimoniale del fondo;

b) esegue le operazioni relative al funzionamento economico, finanziario e contabile del fondo;

c) segue lo svolgimento del servizio di tesoreria, emette i mandati di pagamento e le reversali di introito, controfirmandoli con il Presidente e con il segretario.

Art. 7.

1. Le funzioni di controllo sull'amministrazione del fondo sono esercitate dallo stesso collegio dei revisori dei conti eletto dal Consiglio regionale per il fondo di previdenza dei consiglieri regionali.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica fino al termine della legislatura nel corso della quale viene eletto.

I revisori dei conti intervengono alle riunioni del comitato di amministrazione, senza voto deliberativo.

Art. 8.

Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e in particolare:

a) rivede e controlla la gestione nonché le scritture contabili e può chiedere informazioni e chiarimenti;

b) effettua ispezioni e controlli di cassa;

c) rivede i bilanci, il rendiconto annuale e la situazione patrimoniale del fondo, per i quali deve riferire periodicamente le proprie osservazioni al Consiglio regionale.

Al termine di ogni ispezione il collegio dei revisori dei conti redige un verbale, del cui contenuto deve essere informato il presidente del comitato di amministrazione.

Art. 9.

Il patrimonio del fondo di indennità di fine mandato è costituito:

- a) dai depositi in conto corrente presso gli istituti di credito;
- b) dai crediti, dagli interessi e dai frutti derivanti dalla gestione del fondo e dall'amministrazione dei relativi valori;
- c) da tutte le somme, beni ed attività che a qualsiasi titolo pervengono al fondo.

Art. 10.

Le somme disponibili derivanti dai contributi a carico dei consiglieri possono essere impiegate:

- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;
- b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito di notoria solidità a carattere nazionale e casse di risparmio;
- c) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Consiglio regionale su proposta del comitato di amministrazione.

Art. 11.

Le entrate del fondo sono costituite da:

- a) contributi obbligatori e volontari dei consiglieri, previsti dalla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni;
- b) interessi, redditi ed altri utili derivanti dalle attività del fondo;
- c) qualsiasi altro provento di carattere ordinario e straordinario che, a giusto titolo, perviene al fondo;
- d) finanziamenti a carico del bilancio regionale di importo pari alla somma occorrente per coprire le carenze del fondo.

Art. 12.

Le uscite del fondo sono costituite da:

- a) pagamento dell'indennità di fine mandato previste dalla legge regionale del 7 gennaio 1987, n. 4 ed eventuali successive modificazioni;
- b) spese relative all'amministrazione e al mantenimento del fondo.

Art. 13.

Le domande e le istanze di cui all'articolo 3, lettera h) del presente regolamento debbono essere indirizzate al «Comitato di amministrazione del fondo di indennità di fine mandato tra i consiglieri della regione Lazio» e presentate al segretario del comitato.

Art. 14.

1. L'indennità di fine mandato spettante ai consiglieri regionali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4 è stabilita nella misura pari all'ultima mensilità delle competenze lorde, detratto il rimborso riconosciuto ai consiglieri regionali per spese di trasporto, percepite in carica dal consigliere cessato, moltiplicate per ogni anno di esercizio del mandato il cui importo massimo non superi le dieci mensilità.

A tale effetto la frazione di anno di esercizio del mandato non inferiore a sei mesi ed un giorno viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.

Per il periodo di cui al comma precedente l'avente diritto verserà al fondo un contributo pari a quello trattenuto ai consiglieri in carica alla data in cui viene liquidata l'indennità di fine mandato.

L'indennità di fine mandato, su cui gravano le ritenute fiscali stabilite dalla legge, vengono liquidate d'ufficio e sono pagate, in unica soluzione, presso l'istituto di credito gestore del servizio di tesoreria.

Art. 15.

L'esercizio finanziario del fondo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il presidente del fondo, a sua discrezione, farà uso dell'esercizio suppletivo fino al 31 gennaio di ogni anno per il pagamento delle spese impegnate e la riscossione delle entrate accertate nell'esercizio precedente.

Il bilancio di previsione deve essere approvato dal comitato di amministrazione del fondo e, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, della relazione e della deliberazione del comitato, trasmesso al settore segreteria del Consiglio.

Il settore segreteria del Consiglio provvederà ad allegare detto bilancio al bilancio di previsione del Consiglio regionale e invierà entrambi all'assemblea consiliare perché ne deliberi l'approvazione.

Il settore sopracitato provvederà successivamente a trasmettere alla segreteria del fondo la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

Il conto consuntivo di ciascun esercizio, deliberato dal comitato di amministrazione, va allegato al consuntivo del Consiglio regionale ed è sottoposto alla stessa disciplina del bilancio di previsione.

Il conto consuntivo dovrà evidenziare l'eventuale ricorso al finanziamento a carico del bilancio regionale.

Il comitato di amministrazione o, nella impossibilità di ottenere in tempo utile una sua convocazione, il presidente del fondo, provvederà a redigere il bilancio tecnico al termine di ciascuna legislatura. Il bilancio tecnico, deliberato ai sensi del secondo comma, lettera a) del precedente articolo 3 verrà sottoposto al comitato di amministrazione eletto nella successiva legislatura perché prenda conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria del fondo riferita al termine della legislatura precedente.

Art. 16.

Il fondo corrisponde, in caso di decesso di un consigliere regionale nel corso della legislatura, l'indennità di fine mandato agli eredi legittimi o, in presenza di testamento, ai beneficiari testamentari, salvo in ogni caso le quote dovute agli eventuali legittimari.

Art. 17.

Il Presidente del Consiglio regionale delibera con i poteri del comitato di amministrazione del fondo di indennità di fine mandato, salvo successiva ratifica da parte dello stesso comitato, di liquidare agli aventi diritto, nei casi d'urgenza, l'indennità di fine mandato subito dopo la cessazione della carica degli interessati.

Art. 18.

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione della indennità di fine mandato, si applicano le disposizioni di legge statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio.

Roma, 3 aprile 1990

LANDI

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 dicembre 1989, con deliberazione n. 1033 vista dalla Commissione di controllo in data 26 gennaio 1990, verbale 926/59.

90R0790

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHieti**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Hiero, 21.
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Carnascchia
Via Galliei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERRAMO**
Libreria IOPESÌ
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Carrollibreria
Eredi della MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pratella

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 69
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Naspi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Ippolite eng. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Matteoli, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAIHO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRUILI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANDONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINIERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 8/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Carrollibreria -UNIVERSITAS-
Via Prachiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicole di CIANFANELLI A. & C.
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA SA
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Carrollibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garotato, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Carrollibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Carrollibreria MANGINI DULIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Piazzetta Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Carrollibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Carroli, 14
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◇ **PAVIA**
Libreria TINCINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cami, 14
- ◇ **MARCHE**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MGRICCHETTA
Piazza Annelsano, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 87
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via del Mariti, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pied, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Loruso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRANDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANDRAGONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Rilocoro, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicrateo, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◇ **LIBRERIA CARUGLIO**
Via F. Riso, 56/59
- ◇ **LIBRERIA LA PAGLIA**
Via Ebna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Carrollibreria ANILTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 4
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/18
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Masanziana, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LIVORNO**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
- ◇ **LIVORNO**
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macaliti, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (perugia)**
Nuove Librerie LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINIERVA
Via dei Tallari, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURICIDA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 - BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Eituria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Trilone, via del Trilone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 296.000	
- semestrale	L. 160.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L. 52.000	
- semestrale	L. 36.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L. 166.000	
- semestrale	L. 89.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai Regolamenti regionali:		
- annuale	L. 52.000	
- semestrale	L. 36.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 166.000	
- semestrale	L. 90.000	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 556.000	
- semestrale	L. 300.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L. 2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine ciascuna	L. 6.000	8.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascella del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 | 1 | 1 3 0 0 4 5 0 9 0 1 0 0 0 0 *

L. 10.000